Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 288 del 6 dicembre 1941-XX

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

SOMMARIO

CONCORSI

MINISTERO DELLE FINANZE. — Concorsi pel conferimento di posti disponibili nei gradi iniziali delle varie categorie e ruoli dell'Amministrazione finanziaria

CONCORSI

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorso per esami a 13 posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera amministrativa delle Intendenze di finanza.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, concernente l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra e successive estensioni;

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive variazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente e successive estenzioni;

Visto il R. decreto 23 marzo 1933, n. 185, che approva il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze e per l'ordinamento degli uffici direttivi finanziari, e successive variazioni;

Visto il R. decreto-legge 28 novembre 1933, n. 1554, sull'assunzione delle donne nelle Amministrazioni statali, ed i successivi Regi decreti 5 settembre 1938, n. 1514, e 29 giugno 1939, n. 898;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, che reca provvedimenti a favore delle famiglie dei caduti per la causa fascista, dei mutilati e feriti per la causa stessa, nonchè degli iscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi e successive estensioni;

Visto il R. decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente il possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 163, concernente l'ammissione dei mutilati ed invalidi di guerra ai pubblici concorsi;

Visto il R. decreto-legge 1° aprile 1935 n. 343, che reca disposizioni circa il trattamento del personale statale e degli enti pubblici, richiamato alle armi per mobilitazione;

Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, concernente l'estensione agli invalidi ed agli orfani e congiunti dei caduti per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, delle disposizioni a favore degli invalidi di guerra e degli orfani e congiunti di caduti di guerra;

Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, col quale vengono estese a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa Orientale le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti della guerra 1915-1918;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, relativo ai provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione, convertito con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939-XVII, n. 1;

Visto il R. decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2179, che estende ai militari in servizio non isolato all'estero, ed ai congiunti dei caduti le provvidenze in vigore per i reduci, gli orfani e congiunti dei caduti della guerra europea;

Visto il R. decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1728, recante provvedimenti per la difesa della razza italiana;

Vista la legge 25 gennaio 1940, n. 4, che riordina i ruoli del personale dell'Amministrazione finanziaria;

Vista la legge 20 marzo 1940, n. 233, concernente la concessione ai capi di famiglia numerosa di condizione di priorità negli impieghi e nei lavori;

Vista la legge 16 aprile 1940, n. 237 concernente gli assegni al personale statale;

Visto il R. decreto 6 giugno 1940-XVIII, n. 1083, che stabilisce la data fino alla quale si applicano i benefici previsti dal R. decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2179, concernente la estensione ai militari in servizio non isolato all'estero ed ai congiunti dei caduti, delle provvidenze in vigore per i reduci, gli orfani e congiunti dei caduti nella guerra europea;

Visto il R. decreto 9 luglio 1940-XVIII, n. 1156, concernente provvedimenti a favore degli squadristi e dei vecchi fascisti;

Vista la legge 25 settembre 1940-XVIII, n. 1458, che estende agli invalidi e agli orfani e congiunti dei caduti nell'attuale guerra le disposizioni vigenti a favore degli orfani degli invalidi e congiunti dei caduti in guerra;

Vista la legge 4 luglio 1941-XIX, n. 1080, che estende in favore dei cittadini che hanno partecipato alle operazioni militari della Spagna, quali assimilati o militarizzati, i benefici previsti dal R. decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2179;

Visto il R. decreto-legge 8 luglio 1941-XIX, n. 868, che reca provvedimenti a favore dei combattenti nell'attuale guerra;

Visto il R. decreto 14 luglio 1941, n. 646, concernente provvedimenti economici di carattere temporaneo in dipendenza della guerra per il personale statale in attività ed in quiescenza e per i personali in servizio presso Enti di diritto pubblico;

Vista l'autorizzazione data dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota n. 19520/10/1.3.1. del 10 settembre 1941-XIX e il decreto del DUCE 11 ottobre 1941-XIX che autorizza l'espletamento dei concorsi durante l'anno 1942-XX per pubblici impieghi ed approva l'elenco riassuntivo dei concorsi medesimi;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a 13 posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera amministrativa delle Intendenze di finanza.

Un uguale numero di posti anzidetti corrispondente alla metà di quelli disponibili è riservato a favore dei chiamati alle armi per i concorsi che verranno indetti, dopo la cessazione dell'attuale stato di guerra.

Al concorso non possono partecipare le donne, nè gli appartenenti alla razza ebraica.

Sono ammessi a parteciparvi i cittadini albanesi, purchè in possesso dei requisiti prescritti dal presente bando.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesta, con esclusione di altri titoli di studio, la laurea in giurisprudenza conseguita in una delle Università del Regno, ovvero:

a) la laurea rilasciata da uno degli Istituti superiori di scienze economiche e commerciali compresa l'università commerciale «Luigi Bocconi» di Milano;

b) la laurea in scienze sociali e sindacali rilasciata dalla Università di Ferrara e la laurea in scienze politiche ed amministrative conseguita presso la Facoltà di scienze politiche dell'Università di Roma o presso la scuola preesistente

della Facoltà stessa, ovvero una delle lauree conseguite presso le Scuole e Facoltà analogamente ordinate in altre Università ed Istituti superiori del Regno, ai sensi dell'art. 36 del R. decreto 4 settembre 1925, n. 1604.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, scritte su carta da bollo da L. 6, dovranno essere presentate o dovranno pervenire alle Intendenze di finanza o al Ministero (Direzione generale per il coordinamento tributario, gli affari generali e il personale) entro il termine perentorio di 90 giorni, che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Il personale straordinario e gli impiegati di ruolo delle altre amministrazioni dello Stato, aventi titolo a partecipare al concorso, faranno pervenire agli uffici anzidetti le domande, nel termine suddetto a mezzo degli uffici presso i quali prestano servizio.

Le Intendenze, provveduto, ove occorra, tempestivamente a fare regolarizzare le domande insufficientemente documentate e corredate da documenti non regolari, le trasmetteranno al Ministero delle finanze (Direzione generale per il coordinamento tributario, gli affari generali e il personale) man mano che le avranno ricevute con la indicazione del giorno dell'arrivo o della presentazione.

Le domande, firmate dagli aspiranti, dovranno contenere la precisa indicazione del domicilio e del recapito dei candidati, la dichiarazione di essere disposti a raggiungere in caso di nomina qualsiasi residenza, nonchè la elencazione dei documenti allegati.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere prodotti i seguenti documenti, debitamente legalizzati:

1) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 8, rilasciato in data posteriore al 10 marzo 1939-XVII, da cui risulti che l'aspirante alla data del presente decreto abbia compiuto il 18° anno e non oltrepassato il 30° anno di età.

Detto limite di età è elevato di cinque anni:

a) per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 o che, durante lo stesso periodo, siano stati imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare;

b) per i legionari fiumani;

c) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV;

d) per coloro che in servizio militare non isolato all'estero, abbiano partecipato dal 5 maggio 1936-XIV al 31 luglio 1939-XVII alle relative operazioni militari anche in qualità di assimilati o militarizzati;

e) per i cittadini che hanno partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati alle operazioni di guerra nell'attuale conflitto.

Tale limite è poi elevato a 39 anni:

a) per i mutilati ed invalidi di guerra o per la causa fascista, o per fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, ovvero in seguito a partecipazione ad operazioni militari durante il servizio militare non isolato all'estero, dal 5 maggio 1936-XIV al 31 luglio 1939-XVII ovvero in dipendenza dell'attuale conflitto, a favore dei quali siano stati liquidati pensioni o assegni privilegiati di guerra, purchè rientrino nelle prime 8 categorie di pensioni.

Sono esclusi da tale beneficio gli invalidi della 9ª e 10ª categoria ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 a 10 della categoria IX e 3 e 6 della categoria X della tabella all. *A* del decreto luogotenenziale 20 maggio 1917 ,n. 875, e dalle voci n. 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella *B* del R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491;

b) per gli ex combattenti che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 o per coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV o per coloro che, in servizio militare non isolato all'estero, abbiano partecipato, dal 5 maggio 1936-XIV al 31 luglio 1939 anno XVII, anche se in qualità di assimilati o militarizzati, alle relative operazioni militari, nonchè per i cittadini che hanno partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati alle operazioni di guerra nell'attuale conflitto, quando essi siano stati decorati al valore militare o abbiano conseguito promozione per merito di guerra.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se amnistiati;

c) per gli aspiranti che comprovino di essere soci di diritto dell'unione fascista fra le famiglie numerose.

I suddetti limiti di età sono aumentati:

a) di quattro anni per coloro che risultino regolarmente inscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922 e per i feriti per la causa fascista in possesso del relativo brevetto che risultino iscritti ininterrottamente al P.N.F. dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma;

b) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

c) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

Tali aumenti sono cumulabili con quelli precedentemente indicati, purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati civili di ruolo, in servizio dello Stato e per coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 8 del R. decreto-legge 1° aprile 1935, n. 343;

2) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta da bollo da L. 4;

3) certificato, su carta da bollo da L. 4, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

4) certificato su carta da bollo da L. 4 comprovante la iscrizione nonchè la data di iscrizione del candidato al P.N.F., alla G.I.L. o al G.U.F. L'iscrizione non è richiesta per i mutilati ed invalidi di guerra e per minorati in dipendenza dei fatti d'arme avveratisi nella difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, dal 16 gennaio 1935-XIII, ovvero in seguito a partecipazione ad operazioni militari, in servizio militare non isolato all'estero, dopo il 5 maggio 1936-XIV al 31 luglio 1939-XVII anche se in qualità di assimilati o militarizzati, ovvero in dipendenza dell'attuale guerra.

Potranno essere ammessi altresì gli aspiranti ex combattenti non ancora iscritti al P.N.F., a condizione che dimostrino con apposito certificato di aver presentato domanda di iscrizione. Detti candidati, qualora risultino vincitori del concorso, potranno conseguire la nomina, sempre quando dimostrino, di aver ottenuto l'iscrizione al P.N.F. In caso contrario si intenderanno senz'altro decaduti dal diritto di conseguire la nomina all'impiego.

Per gli iscritti al P.N.F. in epoca posteriore al 28 ottobre 1922, il certificato di iscrizione deve essere rilasciato dal segretario (od anche dal vice segretario se trattasi di capoluogo di Provincia) del competente Fascio di combattimento, e sottoposto al visto del segretario federale, o, in sua vece, dal vice segretario federale o del segretario federale amministrativo.

Per gli iscritti ai Fasci di combattimento da epoca anteriore al 28 ottobre 1922, il certificato deve essere rilasciato personalmente dal segretario federale della Provincia e vistato per ratifica dal Segretario del P.N.F. Ministro Segretario di Stato o da uno dei Vice segretari; dovrà, inoltre, attestare che la iscrizione non subì interruzione. Saranno altresì ritenuti validi i certificati predetti rilasciati dai vice segretari federali, facenti funzioni dei segretari federali mobilitati e firmati, per ratifica, da un componente il Direttorio nazionale del P.N.F. In ogni caso il certificato dovrà attestare che la iscrizione non subì interruzione.

Per coloro che siano feriti per la causa fascista, il detto certificato dovrà attstare che non vi fu interruzione nella isrizione dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma.

Il ferito per la causa fascista, a corredo del certificato, dovrà produrre il relativo brevetto di ferito.

Gli italiani non regnicoli e i cittadini italiani residenti all'estero, dovranno comprovare la loro iscrizione al P.N.F., mediante certificato redatto su carta da bollo da L. 4, rilasciato direttamente dalla Segreteria generale dei Fasci italiani all'estero e firmato dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero.

Quando trattisi di iscritti ai Fasci di combattimento da epoca anteriore alla Marcia su Roma, anche il detto certificato dovrà essere sottoposto alla ratifica del Segretario del P.N.F. Ministro Segretario di Stato o di uno dei Vice segretari od anche di un segretario federale comandato presso il Direttorio nazionale del Partito appositamente designato dal Segretario del Partito stesso.

Il certificato di iscrizione al P.N.F. dei cittadini sammarinesi residenti nel territorio della Repubblica, dovrà essere firmato dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese e controfirmato dal Segretario di Stato per gli affari esteri.

Il certificato di appartenenza al P.N.F. dei cittadini sammarinesi, residenti nel Regno, dovrà essere firmato dal segretario della Federazione che li ha in forza. Anche per i cittadini sammarinesi i certificati attestanti la iscrizione anteriore al 28 ottobre 1922 ai Fasci di combattimento rilasciati, secondo il caso, dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese o dai segretari federali del Regno, dovranno essere ratificati dal Segretario del P.N.F. Ministro Segretario di Stato o da uno dei Vice segretari;

5) certificato generale del casellario giudiziario su carta da bollo da L. 12;

6) certificato di buona condotta morale, civile e politica su carta da bollo da L. 4, da rilasciarsi dal podestà del Comune ove l'aspirante risiede da un anno e, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del podestà o dei podestà dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

7) certificato medico rilasciato su carta da bollo da L. 4, da un medico provinciale o militare o dalla M.V.S.N., ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica.

Nel caso che l'aspirante abbia qualsiasi imperfezione, questa deve essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione potrà sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale, o in dipendenza dei fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, ovvero in seguito a partecipazione ad operazioni militari in servizio militare non isolato all'estero dal 5 maggio 1936-XIV al 31 luglio 1939-XVII anche se in qualità di militarizzati o assimilati, ovvero in dipendenza dell'attuale guerra, produrranno il certificato dell'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 23 gennaio 1922, n. 92, nelle forme prescritte dal successivo art. 15;

8) documento comprovante l'adempimento degli obblighi militari ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 o che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 anno XIII al 5 maggio 1936-XIV o per servizio militare non isolato all'estero dal 5 maggio 1936-XIV al 31 luglio 1939-XVII anche se in qualità di militarizzati o assimilati, ed i cittadini che hanno partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra dell'attuale conflitto, presenteranno invece copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, annotata delle eventuali benemerenze di guerra. Essi presenteranno inoltre, rispettivamente, la dichiarazione integrativa ai sensi della circolare n. 588 del Giornale militare ufficiale del 1922 o la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del Regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale del 1937 o analoga dichiarazione per l'applicazione del R. decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2179, o del R. decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, rilasciata ai sensi della circolare 657/S in data 29 novembre 1938 del Ministero della guerra.

Coloro invece, che furono imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-1918 in sostituzione del servizio militare proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi dalle autorità marittime competenti.

I candidati mutilati o invalidi di guerra o minorati per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o per servizio militare con isolato all'estero dal 5 maggio 1936-XIV al 31 luglio 1939-XVII, ovvero in dipendenza dell'attuale guerra, dovranno provare tale loro qualità mediante esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante uno dei certificati modulo 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra oppure mediante dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra (vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa) in cui siano indicati anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità d'invalido ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la causa fascista o dei caduti in dipendenza dei fatti d'arme, verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII, per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o per servizio militare non isolato all'estero dal 5 maggio 1936-XIV al 31 luglio 1939-XVII, ovvero in dipendenza dell'attuale guerra, e i figli degli invalidi di guerra o dei minorati per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dalla data predetta per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, o per servizio militare non isolato all'estero dal 5 maggio 1936-XIV al 31 luglio 1939-XVII ovvero

in dipendenza dell'attuale guerra, dovranno dimostrare la loro qualità, i primi mediante certificato, su carta da bollo da L. 4, rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra legalizzato dal prefetto; gli altri, con la esibizione della dichiarazione mod. 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra al nome del padre del candidato oppure con un certificato in carta da bollo da L. 4, del podestà del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni o in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto;

9) titolo originale di studio e copia autenticata da Regio notaio;

10) stato di famiglia, su carta da bollo da L. 4, da prodursi soltanto dai coniugati, con o senza prole o dai vedovi con prole;

I coniugati dovranno inoltre presentare una dichiarazione in carta libera attestante se il candidato è coniugato o meno con straniera e nell'affermativa la data del matrimonio. Tale dichiarazione, ove il matrimonio sia stato celebrato dopo l'entrata in vigore del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, deve indicare se sia stata concessa l'autorizzazione del Ministero dell'Interno ai sensi degli art. 2 e 18 di detto Regio decreto, ovvero se il matrimonio sia stato contratto in difformità degli articoli 2 e 3 del decreto stesso;

11) fotografia recente del candidato, con la sua firma autenticata dal podestà o da un notaio, qualora il candidato non sia provvisto di libretto ferroviario;

12) certificato su carta da bollo da L. 4 rilasciato dal competente capo di ufficio, da cui risultino gli estremi dell'autorizzazione all'assunzione in servizio straordinario, nonchè la data d'inizio, la durata e la natura del servizio stesso.

Tale documento dovrà essere prodotto dai candidati, in servizio straordinario presso una pubblica Amministrazione. I candidati che appartengano a stabilimenti ausiliari, o che rivestano, comunque, la qualità di mobilitati civili, dovranno, inoltre, produrre il relativo nulla osta dell'autorità competente;

13) dichiarazione rilasciata dall'unione fascista fra le famiglie numerose da prodursi dai candidati che siano soci di diritto dell'Unione stessa, che comprovi tale loro qualità,

Art. 5.

I documenti di cui ai numeri 2, 3, 4, 5, 6, 7 del precedente art. 4 debbono essere in data non anteriore ai tre mesi da quella del presente decreto.

La legalizzazione della firma da parte del presidente del Tribunale o del prefetto non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dalle autorità residenti in Roma.

I candidati che dimostrino di essere impiegati di ruolo in servizio civile presso le Amministrazioni statali possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 4, 8, 9, e 10 dell'art. 4 insieme a copia dello stato di servizio rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici.

I concorrenti non impiegati di ruolo che si trovino alle armi per obblighi di leva o richiamati alle armi, per esigenze di carattere eccezionale possono esibire, in luogo dei documenti di cui ai numeri 2, 3, 6, 7 e 8 del precedente art. 4, un certificato rilasciato su carta da bollo da L. 4 del comandante del Corpo al quale appartengono comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati che siano ufficiali della M.V.S.N. in servizio permanente effettivo sono esonerati dalla presentazione dei documenti indicati nei numeri 2, 3, 5, 6, 7 e 8 dell'art. 4 qualora presentino un'attestazione dell'autorità da cui dipendono che dichiari la suddetta qualità.

I candidati che risiedono all'estero o nell'Africa Italiana o nei Possedimenti italiani dell'Egeo potranno presentare in termine la sola domanda, salvo a produrre i documenti prescritti entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al precedente art. 3.

Art. 6.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso e quelli che diano titolo di preferenza agli effetti della nomina al posto, debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande ad eccezione del requisito della età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso salvo quanto è previsto nei riguardi dei coniugati con l'art. 23 del R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, convertito con modifiche, in legge 3 gennaio 1939, n. 1.

E' ammessa la valutabilità dei requisiti che diano titolo di preferenza per la nomina al posto, a norma delle disposizioni in vigore anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ma non oltre il giorno precedente a quello, in cui i candidati ammessi alla prova orale siano chiamati a sostenerla.

Art. 7.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate alle Intendenze di finanza o al Ministero (Direzione generale per il coordinamento tributario, gli affari generali e il personale) dopo il termine di cui all'art. 3 e di quelle insufficientemente o irregolarmente documentate.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri ad eccezione del titolo originale di studio, nel qual caso i concorrenti dovranno indicare l'Amministrazione dove detti titoli si trovano e tutti gli estremi del concorso per il quale sono stati prodotti, esibendo in loro vece un certificato rilasciato dalla competente autorità scolastica.

Tuttavia i candidati i quali abbiano presentato i documenti per partecipare a concorsi indetti da altre Amministrazioni finanziarie potranno fare riferimento ai documenti come sopra presentati (ad eccezione della fotografia) purchè non siano scaduti di validità ai termini del precedente art. 5 primo capoverso.

Non possono partecipare al concorso coloro che abbiano già preso parte a due precedenti concorsi per la nomina a vice segretario in prova nel ruolo della carriera amministrativa delle Intendenze di finanza senza conseguirvi la idoneità.

L'ammissione al concorso può esser negata con decreto Ministeriale non motivato e insindacabile.

Art. 8.

La Commissione esaminatrice sarà composta ai termini dell'art. 93 del R. decreto 23 marzo 1933, n. 185, e verrà nominata con successivo decreto Ministeriale.

Art. 9.

Per lo svolgimento delle prove scritte ed orali si osserveranno le norme del 6° capitolo del R. decreto 23 marzo 1933, n. 185, e successive modificazioni.

L'esame consterà di tre prove scritte e di una orale ed avrà luogo in Roma, in base al programma annesso al presente decreto. Le prove scritte si svolgeranno nei giorni che saranno stabiliti con successivo provvedimento.

I candidati avranno comunicazione in tempo utile, dell'ora e del luogo in cui saranno tenute tanto le prove scritte quanto le orali.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. A tale prova potranno partecipare anche coloro i quali si trovino nelle condizioni previste dall'art. 7 del R. decreto-legge 1° aprile 1935, n. 343.

Nella prova orale dovranno conseguire almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

A parità di merito saranno osservate le disposizioni dell'articolo I del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive estensioni dei Regi decreti-legge 2 dicembre 1935, numero 2111, 2 giugno 1936, n. 1172, 21 ottobre 1937, n. 2179, della legge 20 marzo 1940, n. 233, del R. decreto 9 luglio 1940, n. 1156, delle leggi 25 settembre 1940, n. 1458, e 4 luglio 1941, n. 1080, nonchè del R. decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868.

Per l'assegnazione dei posti agli idonei invalidi di guerra e per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale ovvero in seguito ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dal 5 maggio 1936 al 31 luglio 1939, ovvero in dipendenza dell'attuale guerra, agli idonei ex combattenti, ai legionari fiumani o feriti per la causa fascista iscritti ai Fasci di combattimento prima del 28 ottobre 1922, agli idonei, che hanno partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936-XIV, oppure abbiano partecipato ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dal 5 maggio 1936 al 31 luglio 1939 anche se in qualità di militarizzati o assimilati ed ai cittadini che abbiano partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra nell'attuale conflitto, od, in mancanza, agli idonei orfani di guerra o dei caduti per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale od in seguito ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dal 5 maggio 1936 al 31 luglio 1939, ovvero in dipendenza dell'attuale guerra ed, infine, agli idonei soci di diritto dell'Unione fascista fra le famiglie numerose, si osserveranno le disposizioni contenute nella legge 21 agosto 1921, n. 1312, e suuccessive estensioni, nell'art. 13 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, nel R. decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, nelle leggi 26 luglio 1929, n. 1397, e 12 giugno 1931, n. 777, nel R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, nonchè nei Regi decreti-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, 2 giugno 1936, n. 1172, 21 ottobre 1937, n. 2179, nelle leggi 20 marzo 1940, n. 233, 25 settembre 1940, n. 1458, 4 luglio 1941, n. 1080, e nel R. decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868.

Art. 10.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà approvata con decreto Ministeriale da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Sugli eventuali reclami, relativi alla precedenza dei concorrenti, da presentarsi non oltre il termine di giorni 15 dalla pubblicazione della graduatoria, decide in via definitiva il Ministero sentita la Commissione giudicatrice.

I concorrenti dichiarati idonei che eccedono il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si rendono successivamente vacanti.

Art. 11.

I vincitori del concorso saranno nominati vice segretari in prova nella carriera amministrativa delle Intendenze di finanza e, se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione ne conseguiranno la nomina a vice segretario dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi. I vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2, 3° comma del R. decreto-legge 10 gennaio 1926 n. 46 conseguiranno subito la nomina a vice segretario con riserva d'anzianità.

Art. 12.

A coloro che conseguiranno la nomina a vice segretario in prova, competerà esclusivamente il rimborso della spesa personale di viaggio, in seconda classe, per raggiungere la residenza che verrà loro assegnata, nonchè un assegno lordo mensile di L. 916,98, oltre l'assegno temporaneo di guerra di lire 110 mensili lorde a norma delle vigenti disposizioni oltre l'aggiunta di famiglia in quanto ne abbiano diritto.

Qualora siano destinati a prestare servizio nel luogo della loro abituale residenza, l'assegno mensile è ridotto a L. 487,75 oltre l'assegno temporaneo di guerra di L. 88,77 mensili lorde.

Quelli che provengono da altri ruoli di personali statali conserveranno il trattamento stabilito dall'ultimo comma dell'art. 1 del R. decreto 10 gennaio 1926, n. 46.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 2 novembre 1941-XX

Il Ministro: Di Revel.

PROGRAMMA DELL'ESAME DI CONCORSO

Prove scritte.

Parte prima:

1. — Diritto civile e nozioni di procedura civile.
2. — Diritto commerciale.
3. — Diritto penale.

Parte seconda:

1. — Diritto costituzionale, amministrativo e corporativo.
2. — Nozioni sull'amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato.

Parte terza:

1. — Economia politica corporativa.
2. — Scienza delle finanze.
3. — Nozioni del sistema tributario del Regno.

Prova orale.

La prova orale verterà sulle materie oggetto delle prove scritte e su nozioni di statistica.

Roma, addì 2 novembre 1941-XX

Il Ministro: Di Revel

Concorso per esami a 18 posti di alunno in prova nella carriera d'ordine del Ministero e delle Intendenze di finanza

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, concernente l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra, e successive estensioni;

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle amministrazioni dello Stato, e successive variazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente, e successive estensioni;

Visto il R. decreto 23 marzo 1933, n. 185, che approva il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze e per l'ordinamento degli uffici direttivi finanziari, e successive variazioni;

Visto il R. decreto-legge 28 novembre 1933, n. 1554, sulla assunzione delle donne nelle Amministrazioni statali, i successivi Regi decreti 5 settembre 1938, n. 1514, e 29 giugno 1939, n. 898;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, che reca provvedimenti a favore delle famiglie dei caduti per la causa fascista, dei mutilati e dei feriti per la causa stessa, nonchè degli iscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, che determina la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi, e successive estensioni;

Visto il R. decreto 28 settembre 1934, n. 1587, che stabilisce i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 163, concernente la ammissione dei mutilati ed invalidi di guerra ai pubblici concorsi;

Visto il R. decreto-legge 1° aprile 1935, n. 343 che reca disposizioni circa il trattamento del personale statale e degli enti pubblici, richiamato alle armi per mobilitazione;

Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, concernente la estensione agli invalidi ed agli orfani e congiunti di caduti per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, delle disposizioni a favore degli invalidi di guerra e degli orfani e congiunti di caduti in guerra;

Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, col quale vengono estese a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa Orientale le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti della guerra 1915-1918;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, relativo ai provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione, convertito con modificazioni nella legge 3 gennaio 1939, n. 1;

Visto il R. decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2179, che estende ai militari in servizio non isolato all'estero, ed ai congiunti dei caduti le provvidenze in vigore per i reduci, gli orfani e congiunti di caduti della guerra europea;

Visto il R. decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1728, recante provvedimenti per la difesa della razza italiana;

Vista la legge 25 gennaio 1940, n. 4, che riordina i ruoli del personale dell'Amministrazione finanziaria;

Vista la legge 20 marzo 1940, n. 233, concernente la concessione ai capi di famiglia numerosa di condizioni di priorità negli impieghi e nei lavori;

Vista la legge 16 aprile 1940, n. 237, concernente gli assegni al personale statale;;

Visto il R. decreto 6 giugno 1940-XVIII, n. 1083, che stabilisce la data fino alla quale si applicano i benefici previsti dal R. decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2179, concernente la estensione ai militari in servizio non isolato all'estero e ai congiunti dei caduti, delle provvidenze in vigore per i reduci gli orfani e congiunti dei caduti nella guerra europea;

Vista la legge 4 luglio 1941-XIX, n. 1080, che estende in favore dei cittadini che hanno partecipato alle operazioni militari della Spagna, quali assimilati o militarizzati, i benefici previsti dal R. decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2179;

Visto il R. decreto 9 luglio 1940-XVIII, n. 1156, concernente provvedimenti a favore degli squadristi e dei vecchi fascisti;

Vista la legge 25 settembre 1940-XVIII, n. 1458, che estende agli invalidi ed agli orfani e congiunti dei caduti nell'attuale guerra, le disposizioni vigenti a favore degli invalidi, degli orfani e dei congiunti dei caduti in guerra;

Visto il R. decreto-legge 8 luglio 1941-XIX, n. 868, che reca provvedimenti a favore dei combattenti nell'attuale guerra;

Visto il R. decreto-legge 14 luglio 1941, n. 646, concernente provvedimenti economici di carattere temporaneo in dipendenza della guerra per il personale statale in attività ed in quiescenza e per i personali in servizio presso Enti di diritto pubblico;

Vista l'autorizzazione data dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota del 10 settembre 1941-XIX, numero 19520/10/1.3.1, ed il decreto del DUCE, 11 ottobre 1941-XIX che autorizza l'espletamento dei concorsi durante l'anno 1942-XX per pubblici impieghi ed approva l'elenco riassuntivo dei concorsi medesimi;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a 18 posti di alunno in prova nella carriera d'ordine del Ministero e delle Intendenze di finanza. Un uguale numero di posti anzidetti corrispondente alla metà di quelli disponibili è riservato a favore dei chiamati alle armi, per i concorsi che verranno indetti dopo la cessazione dell'attuale stato di guerra. Dal concorso sono escluse le donne e coloro che appartengano alla razza ebraica secondo le norme fissate dall'art. 8 del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728. Sono ammessi a partecipare i cittadini albanesi, purchè in possesso dei requisiti prescritti dal presente bando.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso anzidetto gli aspiranti debbono essere provvisti del diploma di licenza di scuola media inferiore o di alcuno dei corrispondenti diplomi ai termini del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, oppure dei diplomi di licenza da scuole secondarie di avviamento al lavoro regie o pareggiate.

Sono validi ai fini dell'ammissione al concorso, i diplomi di licenza ginnasiale o tecnica e la licenza del triennio preparatorio delle scuole od istituti commerciali, conseguita ai termini dei precedenti ordinamenti scolastici.

Non sono ammessi titoli equipollenti, salvo quelli rilasciati dalle scuole del cessato Impero austro-ungaro e riconosciuti corrispondenti alla licenza tecnica o ginnasiale.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, scritte su carta da bollo da L. 6 e firmate dagli aspiranti di pugno proprio, dovranno essere presentate o dovranno pervenire alle Intendenze di finanza o al Ministero (Direzione generale per il coordinamento tributario, gli affari generali e il personale) entro il termine perentorio di 90 (novanta) giorni, che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Il personale straordinario, e gli impiegati di ruolo delle altre Amministrazioni dello Stato, aventi titoli a partecipare al concorso, faranno pervenire o presenteranno agli uffici anzidetti la domanda, nel termine suddetto, a mezzo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Le Intendenze provveduto, ove occorra, tempestivamente a fare regolarizzare le domande insufficientemente documentate o corredate da documenti non regolari, le trasmetteranno al Ministero delle finanze (Direzione generale per il coordinamento tributario, gli affari generali e il personale) man mano che le avranno ricevute, con l'indicazione del giorno della presentazione o dell'arrivo.

Le domande firmate dagli aspiranti, dovranno contenere la precisa indicazione del domicilio e del recapito dei candidati, la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza, nonchè la elencazione dei documenti allegati.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere prodotti i seguenti documenti, debitamente legalizzati:

1) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da lire 8, rilasciato in data posteriore al 10 marzo 1939-XVII, da cui risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, abbia compiuto il 18° anno e non oltrepassato il 24° anno di età;

Detto limite di età è elevato di cinque anni:

a) per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 o che, durante lo stesso periodo, siano stati imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare;

b) per i legionari fiumani;

c) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV;

d) per coloro che in servizio militare non isolato all'estero, abbiano partecipato dal 5 maggio 1936-XIV, al 21 luglio 1939 a relative operazioni militari anche se in qualità di militarizzati o assimilati;

e) per i cittadini che hanno partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra nell'attuale conflitto.

Tale limite è poi elevato a 39 anni:

a) per i mutilati od invalidi di guerra o per la causa fascista, o per fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935, per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, ovvero in seguito a partecipazione ad operazioni militari, in servizio militare non isolato all'estero, dopo il 5 maggio 1936-XIV al 31 luglio 1939-XVII, ovvero in dipendenza dell'attuale guerra, a favore dei quali siano stati liquidati pensioni o assegni privilegiati di guerra in applicazione delle norme vigenti. Sono esclusi da tale beneficio gli invalidi della 9ª e 10ª categoria, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 a 10 della categoria 9ª e 3 a 6 della categoria 10ª della tabella allegato *A* del decreto Luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, e dalle voci n. 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella *B* del R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491;

b) per gli ex combattenti che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 e per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV e per coloro che in servizio militare non isolato all'estero abbiano partecipato dal 5 maggio 1936-XIV al 31 luglio 1939-XVII, anche se in qualità di militarizzati, a relative operazioni militari, e per i cittadini che hanno partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati alle operazioni di guerra nell'attuale conflitto, quando gli uni e gli altri siano stati decorati al valore militare o abbiano conseguito promozione per merito di guerra.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se amnistiati;

c) per gli aspiranti che comprovino di essere soci di diritto dell'Unione fascista fra le famiglie numerose.

I suddetti limiti massimi di età sono aumentati:

a) di quattro anni per coloro che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione, da data anteriore, al 28 ottobre 1922 e per i feriti per la causa fascista in possesso del relativo brevetto che risultino iscritti ininterrottamente al P.N.F. dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriormente alla Marcia su Roma;

b) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

c) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Tali aumenti sono cumulabili con quelli precedentemente indicati, purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati civili di ruolo, in servizio dello Stato, e per coloro, che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 8 del R. decreto-legge 1° aprile 1935, n. 343;

2) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta da bollo da L. 4;

3) certificato su carta da bollo da L. 4, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcune delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

4) certificato su carta da bollo da L. 4, comprovante la iscrizione del candidato al P.N.F., o alla Gioventù italiana del Littorio, o ai G.U.F., nonchè la data d'iscrizione. La iscrizione non è richiesta per i mutilati ed invalidi di guerra o per i minorati in dipendenza dei fatti d'armi avveratisi nella difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, dal 16 gennaio 1935-XIII, ovvero in seguito a partecipazione ad operazioni militari, in servizio militare non isolato all'estero dal 5 maggio 1936-XIV, al 31 luglio 1939-XVII, ovvero in dipendenza dell'attuale guerra.

Potranno essere ammessi altresì gli aspiranti ex combattenti non ancora iscritti al P.N.F., a condizione che dimostrino con apposito certificato di aver presentato domanda di iscrizione. Detti candidati, qualora risultino vincitori del concorso potranno conseguire la nomina, sempre quando dimostrino, di aver ottenuto l'iscrizione al P.N.F. In caso contrario, si intenderanno senza altro decaduti dal diritto, di conseguire la nomina all'impiego.

Per gli iscritti al P.N.F. in epoca posteriore al 28 ottobre 1922, il certificato di iscrizione deve essere rilasciato dal segretario (od anche dal vice segretario se trattasi di capoluogo di Provincia) del competente Fascio di combattimento e sottoposto al visto del segretario federale, o, in sua vece del vice segretario federale o del segretario federale amministrativo.

Per gli iscritti ai Fasci di combattimento da epoca anteriore al 28 ottobre 1922, il certificato deve essere rilasciato personalmente dal segretario federale della Provincia, e vistato per ratifica dal Segretario del P.N.F. Ministro Segretario di Stato, o da uno dei Vice segretari. Saranno altresì ritenuti validi i certificati predetti rilasciati dai vice segre-

tari federali facenti funzioni dei segretari federali mobilitati e firmati, per ratifica, da un componente il Direttorio nazionale del P.N.F. In ogni caso il certificato dovrà attestare che la iscrizione non subì interruzioni.

Per coloro che siano feriti per la causa fascista, il detto certificato dovrà attestare che non vi fu interruzione, nella iscrizione dalla data dell'evento che fu causa della ferita anche se posteriore alla Marcia su Roma.

Il ferito per la causa fascista a corredo del certificato dovrà pure produrre il relativo brevetto.

Gli italiani non regnicoli e i cittadini italiani residenti all'estero dovranno comprovare la loro iscrizione al P.N.F. mediante certificato redatto su carta da bollo da L. 4 rilasciato direttamente dalla Segreteria generale dei Fasci italiani all'estero e firmato dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero.

Quando trattisi di iscritti ai Fasci di combattimento, da epoca anteriore alla Marcia su Roma, anche il detto certificato dovrà essere sottoposto alla ratifica del Segretario del Partito Nazionale Fascista Ministro Segretario di Stato, o di uno dei Vice segretari, od anche di un segretario federale comandato presso il Direttorio nazionale del Partito appositamente designato dal Segretario del Partito stesso.

Il certificato d'iscrizione al P.N.F. dei cittadini sammarinesi residenti nel territorio della Repubblica, dovrà essere firmato dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese e controfirmato dal Segretario di Stato per gli affari esteri.

Il certificato di appartenenza al P.N.F. dei cittadini sammarinesi, residenti nel Regno, dovrà essere firmato dal segretario della Federazione che li ha in forza. Anche per i cittadini sammarinesi i certificati attestanti l'iscrizione anteriore al 28 ottobre 1922 ai Fasci di combattimento, rilasciati secondo il caso, dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese o dai segretari federali del Regno dovranno essere ratificati dal Segretario del P.N.F. Ministro Segretario di Stato o da uno dei Vice segretari;

5) certificato generale del casellario giudiziario, su carta da bollo da L. 12;

6) certificato di buona condotta morale, civile e politica, su carta da bollo da L. 4, da rilasciarsi dal podestà del Comune ove l'aspirante risiede da un anno, e, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del podestà o dei podestà dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

7) certificato medico rilasciato su carta da bollo da L. 4, da un medico provinciale o militare o della M.V.S.N., ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica.

Nel caso che l'aspirante abbia qualsiasi imperfezione, questa deve essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione potrà sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale, o in dipendenza dei fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, ovvero in seguito a partecipazione ad operazioni militari, in servizio militare non isolato all'estero, dal 5 maggio 1936-XIV al 31 luglio 1939-XVII, ovvero in dipendenza dell'attuale guerra, produrranno il certificato dell'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

8) documento comprovante l'adempimento degli obblighi militari ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918, e che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale, dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, oppure che abbiano partecipato ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dal 5 maggio 1936-XIV al 31 luglio 1939-XVII anche se in qualità di assimilati o militarizzati, ed i cittadini che hanno partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati o assimilati alle operazioni di guerra nell'attuale conflitto, presenteranno, invece, copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, annotata delle eventuali benemerenze di guerra.

Essi presenteranno inoltre, rispettivamente, la dichiarazione integrativa ai sensi della circolare n. 588 del Giornale militare ufficiale del 1922 e la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del R. decreto-legge 2 giugno 1936, numero 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale del 1937, o analoga dichiarazione per l'applicazione del R. decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2179, o del R. decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, rilasciata ai sensi della circolare 657-3 in data 29 novembre 1938 del Ministero della guerra.

Coloro, invece, che furono imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-1918 in sostituzione del servizio militare proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi dalle autorità marittime competenti.

I candidati mutilati o invalidi di guerra o minorati per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, ovvero in seguito a partecipazione ad operazioni militari, in servizio militare non isolato all'estero, dal 5 maggio 1936-XIV al 31 luglio 1939-XVII, ovvero in dipendenza dell'attuale guerra, dovranno provare tale loro qualità mediante l'esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante uno dei certificati mod. 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, o infine mediante una attestazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa nella quale siano altresì indicati i documenti, in base ai quali è stata riconosciuta al candidato la qualità di invalido ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la causa fascista o dei caduti in dipendenza dei fatti d'arme, verificatesi dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, o in seguito a partecipazione ad operazioni militari, durante il servizio militare non isolato all'estero dal 5 maggio 1936-XIV al 31 luglio 1939-XVII, ovvero in dipendenza dell'attuale guerra, e i figli degli invalidi di guerra o dei minorati per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dalla data predetta, per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, o in seguito a partecipazione ad operazioni militari, durante il servizio militare non isolato all'estero, dal 5 maggio 1936-XIV al 31 luglio 1939-XVII, ovvero in dipendenza dell'attuale guerra, dovranno dimostrare la loro qualità, i primi mediante certificato su carta da bollo di L. 4, rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto; gli altri, con la esibizione della dichiarazione mo-

dello 69, rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, al nome del padre del candidato, oppure con un certificato, in carta da bollo da L. 4 del podestà del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto. Gli agenti subalterni di ruolo ex combattenti, sprovvisti di titolo di studio, di cui all'ultimo comma del precedente art. 2 dovranno comprovare, mediante la produzione dello stato di servizio militare, di aver conseguito la nomina ad ufficiale durante la guerra 1915-1918 o nel periodo 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV;

9) diploma originale o copia autentica di uno dei titoli di studio indicati nel precedente art. 2;

10) stato di famiglia, su carta da bollo da L. 4, da prodursi soltanto dai coniugati, con o senza prole, e dai vedovi con prole;

11) i coniugati dovranno inoltre produrre una dichiarazione in carta libera, attestante se il candidato è coniugato o meno con straniera ed in caso affermativo la data del matrimonio. Tale dichiarazione, ove il matrimonio sia stato celebrato dopo l'entrata in vigore del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVIII, n. 1728, deve indicare se sia stata concessa l'autorizzazione dal Ministero dell'Interno ai sensi degli articoli 2 e 18 di detto Regio decreto, ovvero se il matrimonio sia stato contratto in difformità degli articoli 2 e 3 del decreto stesso;

12) dichiarazione rilasciata dall'Unione fascista fra le famiglie numerose, da prodursi dai candidati che siano soci di diritto della Unione stessa, che comprovi tale loro qualità;

13) fotografia recente del candidato con la sua firma autenticata dal podestà o da un notaio, qualora il candidato non sia provvisto di libretto ferroviario;

14) rapporto informativo sulla durata e natura del servizio con gli estremi dell'autorizzazione, su foglio bollato da L. 4.

Tale documento dev'essere prodotto dai soli aspiranti in servizio straordinario, che hanno titolo a partecipare al concorso e dev'essere rilasciato dal competente capo di ufficio.

I candidati che appartengono a stabilimenti ausiliari o che rivestano comunque la qualità di mobilitati civili dovranno inoltre, produrre il preventivo nulla osta dell'autorità competente.

Art. 5.

I documenti di cui ai numeri 2, 3, 4, 5, 6 e 7 del precedente art. 4 debbono essere in data non anteriore ai tre mesi da quella del presente decreto.

La legalizzazione delle firme da parte del presidente del Tribunale o del prefetto, non occorre per i certificati rilasciati e vidimati dalle autorità residenti in Roma.

I candidati che dimostrino di essere impiegati di ruolo, in servizio civile presso le Amministrazioni statali, possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 4, 8, 9 e 10 dell'art. 4 insieme a copia dello stato di servizio rilasciata dai superiori gerarchici.

I concorrenti non impiegati di ruolo, che si trovino alle armi per obblighi di leva, o richiamati alle armi per esigenze di carattere eccezionale possono esibire in luogo dei documenti di cui ai numeri 2, 3, 6, 7 e 8 del precedente articolo 4 un certificato rilasciato, su carta da bollo da L. 4, dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati che siano ufficiali della M.V.S.N., in servizio permanente effettivo, sono esonerati dalla presentazione dei documenti indicati ai numeri 2, 3, 5, 6, 7 e 8 dell'art. 4, qualora presentino una attestazione dell'autorità da cui dipendono che dichiari la suddetta qualità.

I candidati che risiedano all'estero o nell'Africa Italiana o nei Possedimenti italiani dell'Egeo potranno presentare in termine la sola domanda, salvo a produrre i documenti prescritti entro trenta giorni dalla scadenza del termine, di cui al precedente art. 3.

Art. 6.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso, salvo quanto è disposto dall'art. 23 del R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, convertito in legge 3 gennaio 1939-XVII, n. 1, per i coniugati.

E' ammessa la valutabilità dei requisiti che diano titolo di preferenza per la nomina al posto, a norma delle disposizioni in vigore, anche se vengano ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ma non oltre il giorno precedente a quello, in cui i candidati, ammessi alla prova orale, siano chiamati a sostenerla.

Art. 7.

Non si terrà conto delle domande che saranno presentate o perverranno alle Intendenze di finanza o al Ministero (Direzione generale per il coordinamento tributario, gli affari generali e il personale) dopo il termine di cui all'art. 3 e di quelle insufficientemente o irregolarmente documentate.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri, ad eccezione del titolo originale di studio.

Tuttavia i candidati i quali abbiano presentato i documenti per partecipare a concorsi indetti da altre Amministrazioni finanziarie potranno fare riferimento ai documenti come sopra presentati (ad eccezione della fotografia) purchè non siano scaduti in validità, ai termini del precedente art. 5 primo capoverso.

Non possono partecipare al concorso coloro che abbiano già preso parte a due precedenti concorsi per la nomina ad alunno in prova nella carriera d'ordine del Ministero e delle Intendenze di finanza, senza conseguirvi la idoneità.

L'ammissione al concorso può essere negata con decreto Ministeriale non motivato e insindacabile.

Art. 8.

La Commissione esaminatrice sarà composta, ai termini dell'art. 105 del R. decreto 29 marzo 1933, n. 185, come appresso:

Presidente:

Ferrara comm. dott. Tommaso, ispettore generale.

Membri:

Zaccagnini cav. uff. dott. Ferdinando, capo sezione;
De Romanis cav. uff. dott. Mario, capo sezione;
Vicari cav. uff. Tommaso, capo sezione;
Bossù cav. dott. Tommaso, capo sezione.

Disimpegnerà le mansioni di segretario della Commissione il 1° segretario Poso dott. Gaetano.

Tutti i sopraindicati funzionari sono iscritti al P.N.F.

Art. 9.

Per lo svolgimento delle prove scritte e orali si osserveranno le norme del cap. VI del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e del R. decreto 23 marzo 1933, n. 185, e successive modificazioni.

L'esame consterà di due prove scritte e di una orale, in base al programma annesso al presente decreto. Le prove scritte avranno luogo nei giorni che saranno stabiliti con successivo provvedimento e si svolgeranno nelle sedi e nell'ora che il Ministero si riserva di notificare in tempo utile ai candidati che saranno ammessi al concorso.

La prova orale avrà luogo in Roma presso il Ministero delle finanze nei giorni che verranno all'uopo fissati.

Art. 10.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale dovranno conseguire almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

A parità di merito saranno osservate le disposizioni dell'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, nonchè dei Regi decreti-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, 2 giugno 1936, n. 1172 e 21 ottobre 1937, n. 2179, della legge 20 marzo 1940, n. 233, del R. decreto 9 luglio 1940, n. 1156, delle leggi 25 settembre 1940, n. 1458, e 4 luglio 1941, n. 1080, nonchè del R. decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868.

Per l'assegnazione dei posti agli idonei invalidi di guerra e per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme verificatesi dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale ovvero in seguito ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dal 5 maggio 1936 al 31 luglio 1939 ovvero in dipendenza dell'attuale guerra, agli idonei ex combattenti, ai legionari fiumani o feriti per la causa fascista o iscritti ai Fasci di Combattimento prima del 28 ottobre 1922, agli idonei, che hanno partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936-XIV, oppure abbiano partecipato ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dal 5 maggio 1936 al 31 luglio 1939 anche se in qualità di militarizzati o assimilati ed ai cittadini che abbiano partecipato, nei reparti delle Forze Armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra nell'attuale conflitto, od, in mancanza, agli idonei orfani di guerra o dei caduti per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale od in seguito ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dal 5 maggio 1936 al 31 luglio 1939, ovvero in dipendenza dell'attuale guerra ed, infine, agli idonei coniugati con o senza prole, si osserveranno le disposizioni contenute nella legge 21 agosto 1921 n. 1312, e successive estensioni, nell'art. 13 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, nel R. decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, nelle leggi 26 luglio 1929, n. 1397, e 12 giugno 1931, n. 777, nel R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, nonchè nei Regi decreti-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, 2 giugno 1936, n. 1172, 21 ottobre 1937, n. 2179, nelle leggi 20 marzo 1940, n. 233, 25 settembre 1940, n. 1458, 4 luglio 1941, n. 1080, e nel R. decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868.

Art. 11.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà approvata con decreto Ministeriale da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno. Sugli eventuali reclami, relativi alla precedenza dei concorrenti, da presentarsi non oltre il termine di giorni quindici dalla pubblicazione della graduatoria decide in via definitiva il Ministro sentita la Commissione esaminatrice.

I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si rendano successivamente vacanti.

Art. 12.

I vincitori del concorso saranno assunti in qualità di alunno in prova nella carriera d'ordine del Ministero e delle Intendenze di finanza e se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione, conseguiranno la nomina ad alunno d'ordine dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi.

I vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, conseguiranno subito la nomina di alunno d'ordine con riserva di anzianità.

Art. 13.

A coloro che conseguano la nomina di alunno in prova compete esclusivamente il rimborso della spesa personale di viaggio, in seconda classe, per raggiungere la residenza che verrà loro assegnata nonchè L. 518,24 oltre l'assegno mensile temporaneo di guerra in L. 91,82 lorde a norma delle vigenti disposizioni e con l'aggiunta di famiglia in quanto ne abbiano diritto.

Qualora siano destinati a prestare servizio nel luogo della loro abituale residenza, l'assegno mensile lordo è di Lire 259,13 oltre l'assegno temporaneo di guerra in L. 51,82 mensili lorde.

Quelli che provengono da altri ruoli di personali statali, conservano il trattamento stabilito dall'ultimo comma dell'art. 1 del R. decreto 10 gennaio 1926, n. 46.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 2 novembre 1941-XX

Il Ministro: Di Revel

PROGRAMMA DELL'ESAME DI CONCORSO

PROVE SCRITTE.

Parte prima:

Componimento italiano.

Parte seconda:

1. — Problema di aritmetica elementare, compresa la regola del tre composto.

2. — Nozioni generali sull'ordinamento dell'Amministrazione finanziaria.

Le prove scritte serviranno come saggio di calligrafia.

PROVE ORALI.

1. — Diritti e doveri dell'impiegato.

2. — Nozioni generali sull'ordinamento dell'Amministrazione finanziaria e sull'ordinamento degli archivi.

3. — Carta del lavoro.
4. — Elementi di storia d'Italia dal 1815 - Elementi di geografia d'Europa e particolarmente d'Italia e delle sue Colonie.
5. — Nozioni elementari di statistica.
6. — Prova di dattilografia (facoltativa).

Roma, addì 2 novembre 1941-XX

Il Ministro: Di Revel

Concorsi a 9 posti di inserviente in prova nel ruolo del personale subalterno del Ministero e delle Intendenze di finanza; a 8 posti di inserviente in prova nel ruolo del personale subalterno dell'Amministrazione delle imposte dirette; a 4 posti di operaio in prova nel ruolo degli operai dei laboratori chimici delle dogane; a 11 posti di inserviente in prova nel ruolo del personale subalterno degli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione; a 10 posti di inserviente in prova nel ruolo del personale subalterno dell'Amministrazione provinciale del catasto e dei servizi tecnici erariali.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, concernente l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra, e successive estensioni;

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive variazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente;

Visto il R. decreto 23 marzo 1933, n. 185, che approva il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze e per l'ordinamento degli Uffici direttivi finanziari;

Visto il R. decreto-legge 28 novembre 1933, n. 1554, sull'assunzione delle donne nelle Amministrazioni statali, ed i successivi Regi decreti 5 settembre 1938, n. 1514, e 29 giugno 1939, n. 898;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, che reca provvedimenti a favore delle famiglie dei caduti per la causa fascista, dei mutilati e feriti per la causa stessa, nonchè degli iscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi;

Visto il R. decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente il possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 163, concernente l'ammissione dei mutilati ed invalidi di guerra ai pubblici concorsi;

Visto il R. decreto-legge 1° aprile 1935, n. 343, concernente il trattamento del personale statale e degli Enti pubblici, richiamato alle armi per mobilitazione;

Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, concernente l'estensione agli invalidi ed agli orfani e coniugati di caduti per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, delle disposizioni a favore degli invalidi di guerra e degli orfani e congiunti di caduti di guerra;

Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, col quale vengono estese a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa Orientale le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti della guerra 1915-1918;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, relativo ai provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione e la legge 3 gennaio 1939-XVII, n. 1;

Visto il R. decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2179, che estende ai militari in servizio non isolato all'estero, ed ai congiunti dei caduti le provvidenze in vigore per i reduci, gli orfani e congiunti dei caduti della guerra europea;

Visto il R. decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1728, recante provvedimenti per la difesa della razza italiana;

Vista la legge 25 gennaio 1940, n. 4 che riordina i ruoli del personale dell'Amministrazione finanziaria;

Vista la legge 20 marzo 1940-XVIII, n. 233, concernente la concessione ai capi di famiglia numerosa di condizioni di priorità negli impieghi o nei lavori;

Vista la legge 16 aprile 1940, n. 237, concernente gli assegni al personale statale;

Visto il R. decreto 6 giugno 1940-XVIII, n. 1083, che stabilisce la data fino alla quale si applicano i benefici previsti dal R. decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2179, concernente la estensione ai militari in servizio non isolato all'estero ed ai congiunti dei caduti delle provvidenze in vigore per i reduci, gli orfani e congiunti dei caduti nella guerra europea;

Vista la legge 4 luglio 1941-XIX, n. 1080, che estende in favore dei cittadini che hanno partecipato alle operazioni militari della Spagna quali assimilati o militarizzati, i benefici previsti dal R. decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2179;

Visto il R. decreto 9 luglio 1940-XVIII, n. 1156, concernente provvedimenti a favore degli squadristi e dei vecchi fascisti;

Vista la legge 25 settembre 1940-XVIII, n. 1458, che estende agli invalidi, agli orfani e congiunti dei caduti della attuale guerra le disposizioni vigenti a favore degli invalidi, degli orfani e congiunti dei caduti in guerra;

Visto il R. decreto-legge 8 luglio 1941-XIX, n. 868, che reca provvedimenti a favore dei combattenti dell'attuale guerra;

Visto il R. decreto 14 luglio 1941, n. 646, concernente provvedimenti economici di carattere temporaneo in dipendenza della guerra per il personale statale in attività ed in quiescenza e per i personali in servizio presso Enti di diritto pubblico;

Vista l'autorizzazione data dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota n. 19520/10/1.3.7. del 10 settembre 1941-XIX ed il decreto del DUCE, 11 ottobre 1941-XIX, che autorizza l'espletamento dei concorsi durante l'anno 1942-XIX per pubblici impieghi ed approva l'elenco riassuntivo dei concorsi medesimi;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i seguenti concorsi per titoli:

1) a 9 posti di inserviente in prova nel ruolo del personale subalterno del Ministero e delle Intendenze di finanza;

2) a 8 posti di inserviente in prova nel ruolo del personale subalterno dell'Amministrazione delle Imposte dirette;

3) a 4 posti di operaio in prova nel ruolo degli operai dei laboratori chimici delle dogane;

4) a 11 posti di inserviente in prova nel ruolo del personale subalterno degli uffici tecnici delle Imposte di fabbricazioni;

5) a 10 posti di inserviente in prova nel ruolo del personale subalterno dell'Amministrazione provinciale del catasto e dei Servizi tecnici erariali.

Sono riservati a favore dei richiamati alle armi per i concorsi che verranno indetti dopo la cessazione dell'attuale stato di guerra, rispettivamente per ciascuno dei sopraindicati concorsi 10, 8, 5, 11, 10 posti.

Ai concorsi non possono partecipare le donne, nè gli appartenenti alla razza ebraica secondo le norme stabilite dall'art. 8 del R. decerto-legge 17 novembre 1938-XVII, numero 1728.

Sono ammessi a parteciparvi i cittadini albanesi, purchè in possesso dei requisiti prescritti dal presente bando.

Un decimo dei posti messi a concorso è riservato ai candidati che si trovano nelle condizioni richieste dalle lettere *a*) e *b*) dell'art. 23 del R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542.

Art. 2.

Ai concorsi possono partecipare tutti coloro che, a norma e nei limiti delle vigenti disposizioni, hanno titolo di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi gli invalidi di guerra o per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XVIII, per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, ovvero in seguito ad operazioni militari svoltisi all'estero in servizio militare non isolato, dal 5 maggio 1936-XIV al 31 luglio 1939-XVII ovvero in dipendenza dell'attuale guerra;

ex combattenti, legionari fiumani o feriti per la causa fascista o iscritti ai Fasci di combattimento prima del 28 ottobre 1922;

coloro che hanno partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-IV, o ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dal 5 maggio 1936-XIV, al 31 luglio 1939-XVII anche se in qualità di militarizzati o assimilati, ed i cittadini che hanno partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra nell'attuale conflitto;

orfani di guerra o dei caduti per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII, per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale od in seguito ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dal 5 maggio 1936-XIV al 31 luglio 1939-XVII ovvero in dipendenza dell'attuale guerra, nonchè tutti e soltanto coloro che si trovano in una delle due seguenti condizioni:

1) abbiano prestato servizio nei Corpi militari;
2) siano figli di impiegati dello Stato.

Art. 3.

Per l'ammissione ai concorsi anzidetti, gli aspiranti debbono essere forniti del diploma di licenza elementare (compimento superiore 5ª elementare).

Art. 4.

Le domande di ammissione ai concorsi, scritte su carta da bollo da L. 6 e firmate dagli aspiranti di pugno proprio, dovranno essere presentate o dovranno pervenire alle Intendenze di finanza o al Ministero (Direzione generale per il coordinamento tributario, gli affari generali e il personale) entro il termine perentorio di 90 giorni, che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Il personale straordinario, e gli impiegati di ruolo di altre Amministrazioni dello Stato, aventi titolo a partecipare al concorso faranno pervenire le domande, nel termine suddetto a mezzo degli uffici presso i quali prestano servizio.

Le Intendenze, provveduto, ove occorra, tempestivamente a fare regolarizzare le domande insufficientemente documentate o corredate da documenti non regolari, le trasmetteranno al Ministero delle finanze (Direzione generale per il coordinamento tributario, gli affari generali e il personale) man mano che le avranno ricevute, con la indicazione del giorno in cui furono presentate.

Nella domanda l'aspirante dovrà specificare il concorso cui intende prendere parte, elencare i documenti allegati alla domanda stessa, indicare il proprio domicilio e recapito e dichiarare anche che, in caso di nomina, è disposto a raggiungere qualsiasi residenza.

Art. 5.

A corredo delle domande dovranno essere prodotti i seguenti documenti, debitamente legalizzati:

1) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 8, rilasciato in data posteriore al 10 marzo 1939-XVII, da cui risulti che l'aspirante alla data del presente decreto abbia compiuto il 18° anno e non oltrepassato il 30° anno di età;

Detto limite massimo di età è elevato di 5 anni:

a) per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 o che, durante lo stesso periodo, siano stati imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare;

b) per i legionari fiumani;

c) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV;

d) per coloro che in servizio militare non isolato all'estero, abbiano partecipato dal 5 maggio 1936-XIV al 31 luglio 1939-XVII anche se in qualità di militarizzati o assimilati a relative operazioni militari;

e) per i cittadini che hanno partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati o assimilati alle operazioni di guerra nell'attuale conflitto.

Tale limite è poi elevato a 39 anni:

a) per i mutilati ed invalidi di guerra o per la causa fascista, o di fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, ovvero in seguito a partecipazione ad operazioni militari durante il servizio militare non isolato all'estero dal 5 maggio 1936-XIV al 31 luglio 1939-XVII ovvero in dipendenza dell'attuale guerra, a favore dei quali siano liquidati pensioni o assegni privilegiati di guerra in applicazione delle norme vigenti che rientrino nelle prime otto categorie di pensioni.

Sono esclusi da tale beneficio gli invalidi della 9ª e 10ª categoria, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 a 10 della categoria 11ª e 3 a 6 della categoria 10ª della tabella allegato *A* del decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, e dalle voci numero 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella *B* del R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491;

b) per gli ex combattenti che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 o per coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, e per coloro che, in servizio militare non isolato all'estero, abbiano partecipato, dal 5 maggio 1936-XIV al 31 luglio 1939-XVII anche se militarizzati o assimilati a relative operazioni militari e per i cittadini, che hanno partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di assimilati o militarizzati, alle operazioni di

guerra nell'attuale conflitto, quando gli uni e gli altri siano stati decorati al valore militare o abbiano conseguito promozioni per merito di guerra.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se amnistiati;

c) per gli aspiranti che comprovino di essere soci di diritto dell'Unione fascista fra le famiglie numerose, senza pregiudizio del maggior limite consentito dall'art. 23 del R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, riportato nelle lettere *b*) e *c*) del seguente comma.

I suddetti limiti massimi di età sono aumentati:

a) di quattro anni per coloro che risultino regolarmente inscritti ai Fasci di combattimento, senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922 e per i feriti per la causa fascista in possesso del relativo brevetto che risultino inscritti ininterrottamente al P.N.F. dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche posteriormente alla Marcia su Roma;

b) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

c) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *b*) si cumula con quella di cui alla lettera *c*) ed entrambe con quelle previste dalle disposizioni anzidette purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati civili di ruolo, in servizio dello Stato;

2) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta da bollo da L. 4;

3) certificato, su carta da bollo da L. 4 dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in nessuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

4) certificato su carta da bollo da L. 4 comprovante la iscrizione nonchè la data di iscrizione del candidato al P.N.F. o alla G.I.L. La iscrizione non è richiesta per i mutilati ed invalidi di guerra o per i minorati in dipendenza dei fatti d'arme avveratisi nella difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, dal 16 gennaio 1935-XIII, ovvero in seguito a partecipazione ad operazioni militari, in servizio militare non isolato all'estero dal 5 maggio 1936-XIV al 31 luglio 1939-XVII ovvero in dipendenza dell'attuale guerra.

Per gli iscritti al P.N.F. in epoca posteriore al 28 ottobre 1922, tale certificato deve essere rilasciato dal segretario (od anche dal vice segretario se trattasi di capoluogo di Provincia) del competente Fascio di combattimento, e sottoposto al visto del segretario federale o del segretario federale amministrativo.

Gli aspiranti ex combattenti, non iscritti al P.N.F., possono essere ammessi al concorso a condizione che dimostrino, con apposito certificato, di aver presentato domanda di iscrizione al P.N.F. Detti candidati, qualora risultino vincitori del concorso, potranno conseguire la nomina sempre quando dimostrino, nel termine che verrà assegnato dall'Amminisrazione, di avere ottenuta l'iscrizione al Partito stesso. In caso contrario s'intenderanno senz'altro decaduti dal diritto di conseguire la nomina all'impiego.

Per gli iscritti ai Fasci di combattimento da epoca anteriore al 28 ottobre 1922, il certificato deve essere rilasciato personalmente dal segretario federale della Provincia, e vistato per ratifica dall'Ecc. il Segretario del P.N.F. Ministro Segretario di Stato, o da uno dei Vice segretari e dovrà, inoltre, attestare che la iscrizione non subì interruzione.

Per coloro che siano feriti per la causa fascista, il detto certificato dovrà attestare che non vi fu interruzione nella iscrizione dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma.

Il ferito per la causa fascista, a corredo del certificato, dovrà pure produrre il relativo brevetto di ferito.

Gli italiani non regnicoli e i cittadini italiani residenti all'estero, dovranno comprovare la loro iscrizione al P.N.F. mediante certificato redatto su carta da bollo da L. 4 rilasciato direttamente dalla Segreteria generale dei Fasci italiani all'estero e firmato dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero.

Quando trattisi di iscritti ai Fasci di combattimento da epoca anteriore alla Marcia su Roma, anche il detto certificato dovrà essere sottoposto alla ratifica dell'Eccellenza il Segretario del P.N.F. Ministro Segretario di Stato, o di uno dei Vice segretari od anche di un segretario federale comandato presso il Direttorio nazionale del Partito, appositamente designato dal Segretario del Partito stesso.

Il certificato d'iscrizione al P.N.F. dei cittadini sammarinesi, residenti nel territorio della Repubblica, dovrà essere firmato dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese e controfirmato dal Segretario di Stato per gli affari esteri.

Il certificato di appartenenza al P.N.F. dei cittadini sammarinesi, residenti nel Regno dovrà essere firmato dal segretario della Federazione che li ha in forza. Anche per i cittadini sammarinesi i certificati attestanti la iscrizione anteriore al 28 ottobre 1922 ai Fasci di combattimento, rilasciati, secondo il caso, dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese o dai segretari federali del Regno, dovranno essere ratificati dall'Eccellenza il Segretario del P.N.F. Ministro Segretario di Stato, o da uno dei Vice segretari;

5) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 12;

6) certificato di buona condotta morale, civile e politica, da rilasciarsi su carta da bollo da L. 4, dal podestà del Comune ove l'aspirante risiede da un anno, e, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del podestà o dei podestà dei Comuni ove il cadidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

7) certificato medico rilasciato su carta da bollo da L. 4 da un medico provinciale o militare o della M.V.S.N., ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica.

Nel caso che l'aspirante abbia qualsiasi imperfezione, questa deve essere specificamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione potrà sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale e in dipendenza dei fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, ovvero in seguito a partecipazione ad operazioni militari, durante il servizio militare non isolato all'estero, dal 5 maggio 1936-XIV al 31 luglio 1939-XVII ovvero in dipendenza dell'attuale guerra produrranno il certificato dell'autorità sanitaria di cui all'art. 14 n. 3 del R. decreto 29 gennaio 1922 n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15;

8) copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, da prodursi da tutti quegli aspiranti che abbiano prestato servizio militare. In caso contrario dovrà prodursi il certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Presenteranno invece, copia dello stato di servizio o del foglio matricolare annotata dalle eventuali benemerenze di guerra coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918, o che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, o che, in servizio militare non isolato all'estero, abbiano partecipato dal 5 maggio 1936-XIV al 31 luglio 1939-XVII anche se in qualità di militarizzati o assimilati a relative operazioni militari, ed i cittadini che hanno partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati alle operazioni di guerra nell'attuale conflitto.

Detti aspiranti presenteranno inoltre, rispettivamente, la dichiarazione integrativa ai sensi della circolare n. 588 del Giornale militare ufficiale del 1922 o la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale del 1937, o analoga dichiarazione per l'applicazione del R. decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2179, rilasciata ai sensi della circolare n. 657/5 in data 29 novembre 1938 del Ministero della guerra.

Coloro, invece, che furono imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-1918, proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi dalle autorità marittime competenti.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII, per la difesa delle Colonie dell'A.O. ovvero in seguito partecipazione ad operazioni militari, durante il servizio militare non isolato all'estero dal 5 maggio 1936-XIV, al 31 luglio 1939-XVII ovvero in dipedenza dell'attuale guerra dovranno provare tale loro qualità mediante la esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante uno dei certificati mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, o infine mediante un'attestazione, rilasciata dalla competente rapresentanza provinciale della Opera nazionale invalidi di guerra e vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, nella quale siano altresì indicati i documenti, in base ai quali è stata riconosciuta al candidato la qualità di invalido ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la causa fascista o dei caduti in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'A.O., o in seguito a partecipazione ad operazioni militari, durante il servizio militare non isolato all'estero, dal 5 maggio 1936-XIV al 31 luglio 1939-XVII, ovvero in dipendenza dell'attuale guerra e i figli degli invalidi di guerra e dei minorati per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dalla data predetta per la difesa delle Colonie dell'A. O. o in seguito a partecipazione ad operazioni militari, durante il servizio militare non isolato all'estero dal 5 maggio 1936-XIV, al 31 luglio 1939-XVII, dovranno dimostrare la loro qualità, i primi mediante certificato su carta da bollo da L. 4, rilasciato dal competente Comitato dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra legalizzato dal prefetto; gli altri con la esibizione della dichiarazione mod. 69, rilasciata dalla Direzione Generale delle pensioni di guerra, al nome del padre del candidato, oppure con un certificato, in carta da bollo da L. 4, del podestà del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile legalizzato dal prefetto;

9) titolo di studio;

10) stato di famiglia, su carta da bollo da L. 4 da prodursi soltanto dai coniugati, con o senza prole, e dai vedovi con prole.

I coniugati dovranno inoltre produrre una dichiarazione in carta libera attestante se il candidato è coniugato o meno con straniera ed in affermativa la data del matrimonio. Tale dichiarazione, ove il matrimonio sia stato celebrato dopo la entrata in vigore del R. decreto 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, deve indicare se sia stata concessa l'autorizzazione dal Ministero dell'interno ai sensi degli articoli 2 e 18 di detto Regio decreto, ovvero se il matrimonio sia stato contratto in difformità degli articoli 2 e 3 del decreto stesso;

11) copia dello stato di servizio civile, rilasciata e autenticata dai superiori gerarchici, con l'indicazione delle qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio.

Tale documento dovrà essere presentato dai candidati, che siano impiegati di ruolo di una pubblica amministrazione;

12) certificato su carta da bollo da L. 4 rilasciato dal competente capo di ufficio, da cui risultino gli estremi dell'autorizzazione all'assunzione in servizio straordinario, nonchè la data di inizio, la durata e la natura del servizio stesso, con l'indicazione inoltre del capitolo di bilancio dell'esercizio finanziario in corso, su chi grava la retribuzione dell'aspirante.

Tale documento dovrà essere prodotto dai candidati in servizio straordinario presso una pubblica amministrazione.

I capi di ufficio, da cui tali candidati dipendono, nel trasmettere le domande documentate, ai sensi del secondo comma del precedente art. 4 uniranno al suddetto certificato un rapporto informativo sulla condotta, capacità, diligenza ed idoneità dell'aspirante, con l'indicazione dei giudizio complessivo, da esprimersi con una delle qualifiche di « ottimo, distinto, buono, mediocre, cattivo ».

I candidati che appartengono a stabilimenti industriali e che rivestano comunque la qualità di mobilitati civili dovranno inoltre produrre il preventivo nulla osta dell'Autorità competente;

13) dichiarazione rilasciata dall'Unione fascista fra le famiglie numerose, da prodursi dai candidati che siano soci di diritto della Unione stessa che comprovi tale loro qualità.

Art. 6.

I documenti di cui ai numeri 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11 e 12 del precedente articolo debbono essere in data non antecedente ai tre mesi da quella del presente decreto.

La legalizzazione della firma, da parte del presidente del Tribunale o del prefetto, non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dalle autorità residenti in Roma.

I candidati che dimostrino di essere impiegati di ruolo, in servizio presso le Amministrazioni statali, possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 4, 8, 9, 10, 11 e 13 dell'art. 4, insieme a copia dello stato di servizio rilasciata e autenticata dai superiori gerarchici.

I concorrenti non impiegati di ruolo, che si trovino alle armi per obblighi di leva, o perchè richiamati per esigenze di carattere eccezionale possono esibire, in luogo dei documenti di cui ai numeri 2, 3, 6, 7 e 8 del precedente articolo, un certificato rilasciato, su carta da bollo da L. 4, dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati che risiedano all'estero o nelle Colonie potranno presentare in termine la sola domanda, salvo a produrre i documenti prescritti entro il termine di trenta giorni dopo la scadenza del termine di cui al precedente articolo 4.

E' data facoltà ai candidati, che dimostrino di essere richiamati alle armi di produrre in termine la sola domanda, salvo a corredarla dei richiesti documenti e titoli almeno dieci giorni prima dell'esame di essi.

Art. 7.

I requisiti, per ottenere l'ammissione al concorso, debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso, salvo quanto è disposto, dall'art. 23 del R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, convertito in legge 3 gennaio 1939-XVII, n. 1, con modifiche per i coniugati.

Art. 8.

Non si terrà conto delle domande che saranno presentate alle Intendenze di finanza o al Ministero (Direzione generale per il coordinamento tributario, gli affari generali e il personale) dopo il termine di cui all'art. 3 e di quelle insufficientemente o irregolarmente documentate.

Anche i documenti, attestanti i titoli di preferenza agli effetti della nomina al posto, cui si aspira, debbono essere presentati entro lo stesso termine.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri, ad eccezione del titolo originale di studio.

Tuttavia i candidati i quali abbiano presentato documenti per partecipare a concorsi indetti da altre Amministrazioni finanziarie potranno fare riferimento ai documenti come sopra presentati, purchè non siano scaduti di validità ai termini del precedente art. 5 primo capoverso.

Ove il candidato chieda di partecipare a più di uno dei concorsi indetti, potrà documentare una sola delle domande, facendone riferimento nelle altre.

L'ammissione a concorso può essere negata con decreto Ministeriale non motivato e insindacabile.

Art. 9.

Il Consiglio di amministrazione per il personale subalterno in base agli elenchi degli aspiranti che la Direzione generale per il coordinamento tributario, gli affari generali e il personale avrà cura di comunicare muniti delle occorrenti annotazioni, formerà, dopo l'esame dei documenti e la valutazione dei titoli presentati da ogni singolo aspirante distintamente per ciascuno dei concorsi specificati ai numeri 1 a 5 dello art. 1 del presente bando, apposita graduatoria di merito.

Salvi i diritti preferenziali a favore degli invalidi di guerra o per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII, per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale ovvero in seguito a partecipazione ad operazioni militari, durante il servizio militare non isolato all'estero, dal 5 maggio 1936-XIV al 31 luglio 1939-XVII, ovvero in dipendenza dell'attuale guerra degli ex combattenti della guerra 1915-1918, degli iscritti al P.N.F. prima del 28 ottobre 1922, di coloro che hanno partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV e di coloro che in servizio miltare non isolato all'estero abbiano partecipato dal 5 maggio 1936-XIV, al 31 luglio 1939-XVII ovvero in dipendenza dell'attuale guerra a relative operazioni militari, degli orfani di guerra e dei caduti per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII, per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale ovvero in seguito a partecipazione ad operazioni militari, durante il servizio militare non isolato all'estero, dal 5 maggio 1936-XIV, al 31 luglio 1939-XVII ovvero in dipendenza dell'attuale guerra l'assegnazione dei posti sarà fatta ai sensi dell'art. 211 del R. decreto 23 marzo 1933, n. 185, secondo l'ordine seguente:

1) a coloro che abbiano prestato servizio nei corpi militari;

2) ai figli degli impiegati dello Stato.

Tra gli aspiranti che appartengano ad una delle predette categorie la preferenza sarà data, nella categoria, a coloro che abbiano prestato lodevole servizio, a qualunque titolo, nell'Amministrazione che conferisce i posti, e tra questi agli ammogliati con prole rispetto a quelli senza prole, ed a quest'ultimi rispetto ai celibi.

A parità di merito saranno osservate le disposizioni dell'art. 1 del R. decreto 5 luglio 1934, n. 1176.

L'aliquota dei posti da assegnarsi ai sensi dell'art. 24 del R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, è elevata fino a non oltre la metà dei posti messi a concorso in corrispondenza ad altrettanti posti non coperti da altri candidati idonei a favore dei quali sia già prevista analoga riserva dalle disposizioni ora in vigore.

Art. 10.

I posti di operaio in prova nel ruolo del personale subalterno dei Laboratori chimici delle dogane ed imposte indirette, di cui all'art. 1, n. 3, del presente bando, saranno conferiti, su proposta del direttore dei Laboratori chimici, agli aspiranti che, oltre che possedere i requisiti prescritti, dimostreranno, con prova pratica di esame, da sostenersi nel luogo e nel giorno che verranno a tempo opportuno notificati agli interessati, di possedere la necessaria attitudine a ricoprire i posti stessi.

Art. 11.

I vincitori dei concorsi, se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione, conseguiranno la nomina al posto di ruolo, dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi.

I vincitori dei concorsi che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2 del R. decreto-legge 1° gennaio 1926, n. 46, conseguiranno subito la nomina ad inserviente di ruolo, con riserva di anzianità.

Art. 12.

Le graduatorie dei vincitori dei concorsi saranno approvate con decreto Ministeriale, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Sugli eventuali reclami, relativi alla precedenza dei concorrenti, da presentarsi non oltre il termine di giorni 15 dalla pubblicazione delle graduatorie, decide in via definitiva il Ministro, sentito il Consiglio di amministrazione.

Art. 13.

A coloro che conseguono la nomina compete esclusivamente il rimborso della spesa personale di viaggio, in terza classe, per raggiungere la residenza che verrà loro assegnata, nonchè un assegno lordo di L. 365,82, oltre l'assegno temporaneo di guerra di L. 73,16 mensili lorde, secondo le vigenti disposizioni, oltre l'aggiunta di famiglia, in quanto ne abbiano diritto.

Qualora siano destinati a prestare servizio nel luogo della loro residenza l'assegno mensile è ridotto a L. 182,90 lordo oltre l'assegno temporaneo di guerra in L. 36,50 mensili lorde.

Quelli che pervengono da altri ruoli di personali statali, conservano il trattamento stabilito dall'ultimo comma dell'art. 1 del R. decreto 10 gennaio 1926, n. 46.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 2 novembre 1941-XX

Il Ministro: Di Revel

Concorso per esami a 45 posti di vice segretario in prova nel ruolo dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato (gruppo A).

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, sull'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra e successive estensioni;

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive variazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo Stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente e successive estensioni;

Visto il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze, approvato con R. decreto 23 marzo 1933, n. 185, e successive variazioni;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, che reca provvedimenti a favore delle famiglie dei caduti per la causa nazionale, dei mutilati e feriti per la causa stessa, nonchè degli iscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi e successive estensioni;

Visto il R. decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente il possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 163, concernente l'ammissione dei mutilati ed invalidi di guerra ai pubblici concorsi;

Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, concernente l'estensione agli invalidi ed agli orfani e congiunti di caduti per la difesa delle colonie dell'Africa Orientale, delle disposizioni a favore degli invalidi di guerra e degli orfani e congiunti di caduti in guerra;

Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, col quale vengono estese a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa Orientale le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti della guerra 1915-18;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, relativo ai provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione convertito con modificazioni in legge 3 gennaio 1939, n. 1;

Visto il R. decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2179, concernente l'estensione ai militari in servizio non isolato all'Estero ed ai congiunti dei caduti, delle provvidenze in vigore per i reduci, per gli orfani e congiunti dei caduti della guerra europea;

Visto il R. decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1514, che disciplina l'assunzione di personale femminile agli impieghi pubblici e privati;

Visto il R. decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1728, concernente norme sulla difesa della razza italiana;

Vista la legge 26 luglio 1939, n. 1037, concernente l'ordinamento della Ragioneria generale dello Stato;

Vista la legge 20 marzo 1940, n. 233, concernente la concessione ai capi di famiglia numerosa di condizioni di priorità negli impieghi e nei lavori;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, concernente l'estensione agli invalidi e agli orfani e congiunti dei caduti nell'attuale guerra, delle disposizioni vigenti a favore degli invalidi, degli orfani e congiunti dei caduti nella guerra europea;

Vista la legge 4 luglio 1941, n. 1080, concernente l'estensione dei benefici previsti dal R. decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2179, in favore dei cittadini che hanno partecipato alle operazioni militari della Spagna quali assimilati o militarizzati;

Visto il R. decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, concernente benefici a favore dei combattenti dell'attuale guerra;

Visti i decreti 19 ottobre 1940, e 11 ottobre 1941 del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, che autorizzano, tra l'altro, a indire concorsi per n. 90 posti di vice segretario in prova nel ruolo dei Servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato;

Considerato che la metà dei predetti posti deve essere riservata ai chiamati alle armi per i concorsi che verranno indetti dopo la cessazione dell'attuale stato di guerra;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a 45 posti di vice segretario in prova nel ruolo dei Servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato (gruppo A).

Al concorso possono partecipare, altresì, i cittadini albanesi, purchè in possesso dei prescritti requisiti.

Non possono partecipare, invece, le donne e gli appartenenti alla razza ebraica.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesta la laurea rilasciata dalla facoltà di economia e commercio di una università del Regno, o da un Istituto superiore di scienze economiche e commerciali o dalla Università commerciale « Luigi Bocconi » di Milano, oppure la laurea in scienze economiche e marittime rilasciata dall'Istituto superiore navale di Napoli.

Quelli tra i candidati che sono provvisti della laurea rilasciata dal Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Venezia per l'insegnamento delle lingue estere, delle discipline giuridiche ed economiche, o della laurea in scienze consolari dovranno, altresì, dimostrare di essere in possesso del diploma di ragioniere e perito commerciale conseguito presso la sezione commerciale di un Istituto tecnico del Regno, oppure del corrispondente diploma, secondo gli ordinamenti scolastici anteriori alla legge 15 giugno 1931, n. 889.

Possono, altresì, prendere parte al concorso i candidati muniti di uno dei seguenti titoli di studio, purchè provvisti anche del diploma di ragioniere e perito commerciale o del corrispondente diploma ai sensi del precedente comma:

1) laurea in giurisprudenza od in matematica conseguita in una Università del Regno;

2) laurea in scienze sociali e sindacali rilasciata dalla Università di Ferrara o laurea in scienze politiche ed amministrative conseguita presso la facoltà di scienze politiche dell'Università di Roma o presso la Scuola preesistente alla facoltà stessa, ovvero una delle lauree conseguite presso le scuole o facoltà analogamente ordinate in altre Università od Istituti superiori del Regno, ai sensi dell'art. 36 del R. decreto 4 settembre 1925, n. 1604.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, scritte e sottoscritte su carta da bollo da L. 6, dovranno essere presentate non oltre il termine di giorni 90 dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, al Ministero delle finanze, (Ragioneria generale dello Stato), alla Intendenza di finanza della propria Provincia, oppure, per i candidati che, per qualsiasi ragione, non si trovino in Italia, alla autorità competente.

I concorrenti in servizio militare che si trovino in terre d'oltremare potranno presentare le domande nel suddetto termine ai propri Comandi militari che ne cureranno l'invio al Ministero delle finanze (Ragioneria generale dello Stato).

Le Intendenze di finanza e le autorità che hanno ricevuto le domande, dopo averne riconosciuto la regolarità, le trasmetteranno subito con l'indicazione del giorno nel quale furono presentate, al Ministero delle finanze (Ragioneria generale dello Stato).

Il personale di ruolo e quello straordinario in servizio presso le Amministrazioni statali farà pervenire le domande nel termine suddetto a mezzo degli uffici presso i quali prestano servizio.

Le domande dovranno contenere la precisa indicazione del domicilio e recapito del concorrente, la dichiarazione di essere disposto a prestare servizio, in caso di nomina, anche nelle Colonie italiane, giusta quanto viene stabilito nel successivo art. 14.

Nella domanda dovranno essere elencati i documenti allegati alla medesima.

I candidati segnaleranno la sede, tra quelle indicate nell'art. 8, presso la quale intendano sostenere le prove scritte.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere prodotti i seguenti documenti, debitamente legalizzati:

1) estratto dall'atto di nascita su carta bollata da L. 8, rilasciato in data posteriore al 10 marzo 1939-XVII, da cui risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto abbia compiuto il 18° anno, e non oltrepassato il 30° anno di età.

Il detto limite massimo di età è elevato di 5 anni:

a) per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18 o che, durante lo stesso periodo, siano stati imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare o per i legionari fiumani, quando in conseguenza di tali requisiti, i medesimi possano giovarsi degli altri aumenti al limite di età previsti nei successivi punti;

b) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale Italiana dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV;

c) per coloro che, in servizio militare non isolato all'estero, abbiano partecipato ad operazioni militari dal 5 maggio 1936, anche in qualità di assimilati o militarizzati e fino al 31 luglio 1939;

d) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati alle operazioni di guerra nell'attuale conflitto.

Tale limite è poi elevato a 39 anni a norma delle disposizioni in vigore:

a) per i mutilati od invalidi di guerra o per la causa nazionale ovvero per fatti d'arme avvenuti in Africa Orientale Italiana dal 16 gennaio 1935-XIII o all'estero in servizio militare non isolato dopo il 5 maggio 1936 o per le operazioni di guerra nell'attuale conflitto anche in qualità di assimilati o militarizzati a favore dei quali siano stati liquidati pensioni o assegni privilegiati di guerra in applicazione delle norme vigenti;

b) per gli ex combattenti che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18 o per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, nonchè per coloro che abbiano partecipato ad operazioni svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dopo il 5 maggio 1936 o alle operazioni di guerra nell'attuale conflitto, anche in qualità di assimilati o militarizzati qualora risultino decorati al valore militare o promossi per merito di guerra.

Sono esclusi dai benefici predetti coloro che, durante il servizio militare, abbiano riportato condanne anche se per esse sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione per delitti commessi sotto le armi;

c) per i soci di diritto dell'Unione fascista fra le famiglie numerose.

Tutti i detti limiti debbono riferirsi alla data del presente decreto e sono aumentati di quattro anni:

a) per i candidati che risultino iscritti, senza interruzione, ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922;

b) per i feriti per la causa nazionale, in possesso del relativo brevetto, che risultino iscritti ininterrottamente al P.N.F. dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma.

Sono ammessi infine: un ulteriore aumento di due anni per gli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso ed altro aumento di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Tutti gli aumenti del limite di età sono cumulabili con quelli precedentemente indicati purchè complessivamente il candidato non superi i 45 anni di età.

La condizione dei limiti di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati civili di ruolo in servzio dello Stato;

2) diploma originale o copia autentica di una delle lauree indicate nell'art. 2, ed eventualmente anche diploma originale di ragioniere o copia autentica di esso per i candidati di cui ai comma 2° e 3° dello stesso articolo;

3) certificato, su carta da bollo da L. 4, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano.

Ai fini del presente decreto, sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

4) certificato, su carta da bollo da L. 4, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcune delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

5) certificato, su carta da bollo da L. 4, di buona condotta civile, morale e politica, da rilasciarsi dal podestà dell'ultimo Comune ove l'aspirante risiede da almeno un anno. In caso di residenza per un tempo minore, altro certificato dei podestà dei Comuni dove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

6) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 12;

7) certificato rilasciato, su carta da bollo da L. 4, da un medico provinciale o militare o della M.V.S.N. o dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, da cui risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Ove l'aspirante sia affetto da imperfezione fisica, il certificato medico ne deve fare menzione indicando che l'imperfezione non menoma l'attitudine al servizio.

I candidati invalidi di guerra, o minorati per la causa nazionale, o in dipendenza dei fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935 per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale ovvero in seguito ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dopo il 5 maggio 1936 o ad operazioni di guerra nell'attuale conflitto anche in qualità di

assimilati o militarizzati, produrranno il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione potrà sottoporre, eventualmente, i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

8) documento comprovante l'adempimento degli obblighi militari, ovvero certificato di esito di leva, o di iscrizione nelle liste di leva.

Gli ex combattenti presenteranno copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, annotato delle eventuali benemerenze di guerra, nonchè la dichiarazione integrativa, ai sensi delle circolari 588 del 1922 e 957 del 1936 del Giornale militare ufficiale.

Coloro, invece, che furono imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare durante la guerra 1915-1918, proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi dalle autorità marittime competenti.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale o in dipendenza dei fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII per le operazioni militari in Africa Orientale, dovranno provare tale loro qualità mediante esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante uno dei certificati mod. 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, ovvero mediante dichiarazione di invalidità rilasciata dalla rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, purchè la dichiarazione stessa indichi anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, e sia vidimata dalla sede centrale dell'Opera nazionale invalidi di guerra.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la causa nazionale o di caduti in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII, in Africa Orientale ed i figli degli invalidi di guerra o dei minorati per la causa nazionale o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dalla data predetta in Africa Orientale dovranno dimostrare la loro qualità, i primi mediante certificato su carta da bollo da L. 4 rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto; gli altri con la esibizione della dichiarazione mod. 69 rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, al nome del padre del candidato, oppure con certificato, in carta da bollo da L. 4, del podestà del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto.

Gli stessi documenti saranno presentati dai candidati invalidi o minorati in dipendenza di operazioni militari cui hanno partecipato in servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936, o di operazioni di guerra nell'attuale conflitto, anche in qualità di assimilati o militarizzati, nonchè dagli orfani di caduti o figli d'invalidi in conseguenza delle operazioni stesse;

9) certificato in carta da bollo da L. 4, comprovante, a seconda dell'età del candidato, l'iscrizione al P.N.F. od alla G.I.L. (Gioventù italiana del Littorio) od ai Gruppi universitari fascisti nonchè la data d'iscrizione.

Tale certificato dovrà essere rilasciato dal segretario (o dal vice segretario se trattisi del capoluogo di Provincia) del competente Fascio di combattimento e sottoposto al visto del segretario della Federazione dei Fasci di combattimento, o, in sua vece, del vice segretario federale.

Ove trattisi di inscritti da data anteriore al 28 ottobre 1922, il certificato stesso dovrà attestare esplicitamente che la iscrizione non ebbe interruzioni, dovrà essere rilasciato personalmente dal segretario federale della Provincia e vistato, per ratifica, dal Segretario o da uno dei Vice segretari del P.N.F. oppure da un segretario federale comandato presso il Direttorio nazionale del Partito.

Per coloro che siano in possesso del brevetto di ferito per la causa nazionale il certificato dovrà attestare che non vi fu interruzione nella iscrizione al P.N.F. dalla data dello evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma.

Gli italiani non regnicoli e quelli residenti all'estero produrranno un certificato, in carta da bollo da L. 4, rilasciato dalla Segreteria generale dei Fasci all'estero e firmato dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero.

Detto certificato sarà sottoposto alla ratifica del Segretario del Partito o di uno dei Vice segretari del P.N.F. o di un segretario federale comandato presso il Direttorio nazionale del Partito, solo nel caso in cui si attesti la appartenenza al Partito da epoca anteriore al 28 ottobre 1922.

I certificati di appartenenza al P.N.F. dei sanmarinesi residenti nel territorio della Repubblica dovranno essere firmati dal Segretario del Partito Fascista Sanmarinese (P.F.S.) e controfirmati dal Segretario di Stato per gli affari esteri, mentre quelli rilasciati a cittadini sanmarinesi residenti nel Regno dovranno essere firmati dal segretario della Federazione che li ha in forza. I certificati comprovanti l'iscrizione al Partito da data anteriore alla Marcia su Roma rilasciati secondo il caso dal Segretario del P.F.S. o dai segretari federali del Regno, dovranno avere il visto di ratifica del Segretario del P.N.F. o di un Vice segretario o di un segretario federale comandato presso il Direttorio nazionale del Partito.

L'iscrizione al P.N.F. non è richiesta per i mutilati od invalidi di guerra o per i minorati in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi nell'Africa Orientale dal 16 gennaio 1935-XIII, nonchè per quelli che abbiano riportato la mutilazione o la invalidità in dipendenza di operazioni militari cui abbiano partecipato in servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936 o delle operazioni di guerra nell'attuale conflitto anche in qualità di assimilati o militarizzati;

10) stato di famiglia su carta da bollo da L. 4 da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio.

Questo documento dovrà essere prodotto soltanto dai candidati che siano coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole.

I candidati coniugati dovranno integrare lo stato di famiglia con una dichiarazione in carta libera attestante se siano o meno coniugati con straniere e, nell'affermativa, dovrà essere indicata la data del matrimonio.

La predetta dichiarazione, ove il matrimonio con straniere sia stato celebrato dopo l'entrata in vigore del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, deve indicare se sia stata concessa l'autorizzazione dal Ministero dell'interno, ai sensi degli articoli 2 e 18 del detto R. decreto-legge ovvero se il matrimonio sia stato contratto in difformità degli articoli anzidetti;

11) fotografia recente del candidato munita di firma, a meno che il concorrente sia provvisto di libretto ferroviario. Tanto la fotografia che la firma dovranno essere autenticate dal podestà o da un notaio.

I candidati soci di diritto dell'Unione fascista fra le famiglie numerose produrranno il certificato comprovante tale qualità.

Art. 5.

I documenti di cui ai numeri 3, 4, 5, 6, 7 e 9 del precedente articolo devono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto.

La legalizzazione delle firme da parte del presidente del Tribunale o del prefetto non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dalle autorità residenti in Roma.

I concorrenti che appartengano ad amministrazioni statali come impiegati di ruolo possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 2, 8 e 9 ed eventualmente quello indicato al n. 10, nonchè copia dello stato di servizio civile rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici.

I concorrenti che si trovino sotto le armi sono dispensati dalla produzione dei documenti di cui ai numeri 3, 4, 5, 7 e 8 quando vi suppliscano con un certificato in carta da bollo da L. 4, del Comando del corpo al quale appatergono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati che siano ufficiali della M.V.S.N. in servizio permanente effettivo, sono esonerati dalla presentazione dei documenti indicati ai numeri 3, 4, 5, 6, 7 ed 8 qualora presentino una attestazione dell'autorità da cui dipendono che dichiari la suddetta qualità.

Art. 6.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso, salvo quanto è prescritto dall'art. 23 del R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, nei riguardi dei coniugati.

Art. 7.

Tutti i documenti debbono essere effettivamente allegati alla domanda. E' ammesso il riferimento a documenti presentati per partecipare ad altri concorsi banditi dal Ministero delle finanze e, per quanto concerne il titolo di studio originale, anche presso altri Ministeri, ad eccezione però della fotografia, quando si tratti di candidati che non siano provvisti di libretto ferroviario.

Agli aspiranti che non sono residenti in Italia e a quelli in servizio militare è consentito di presentare la sola domanda nel termine di cui all'art. 3, salvo a corredarla dei prescritti documenti 10 giorni prima dell'inizio delle prove scritte.

E' fatta salva la facoltà ai candidati ammessi alla prova orale di produrre, prima di sostenere detta prova, quei documenti che attestino nei loro confronti nuovi titoli preferenziali agli effetti della nomina al posto cui essi aspirano.

L'ammissione potrà essere negata dal Ministro con suo decreto non motivato e non soggetto ad alcun gravame.

Non saranno ammessi coloro che in due precedenti concorsi ai posti di vice segretario nella carriera di concetto della Ragioneria generale dello Stato non abbiano conseguito la idoneità.

Art. 8.

L'esame consterà di tre prove scritte e di una orale in base al programma annesso al presente decreto.

Le prove scritte si svolgeranno in Roma, e, ove occorra, presso la sede coloniale di Tripoli; la prova orale si effettuerà in Roma, presso il Ministero delle finanze.

La data delle prove scritte sarà stabilita con successivo provvedimento.

I candidati avranno comunicazione in tempo utile del giorno, ora e luogo in cui tanto le prove scritte, quanto quelle orali, saranno tenute.

Art. 9.

La Commissione esaminatrice sarà composta ai termini dell'art. 112 del regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze approvato con R. decreto 23 marzo 1933, n. 185.

Sarà, ove occorra, aggregato un membro per l'esame di lingue estere, a norma del R. decreto 10 ottobre 1935, n. 1894.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le disposizioni contenute nel capo VI del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili e quelle dell'art. 13 del citato regolamento.

Art. 10.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che riporteranno una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale i candidati dovranno conseguire la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

Art. 11.

La graduatoria dei vincitori del concorso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

Le nomine ai posti messi a concorso saranno conferite secondo l'ordine della graduatoria ed in caso di parità di merito secondo le norme di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, nonchè dei Regi decreti-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, 2 giugno 1936, n. 1172, e 21 ottobre 1937, n. 2179, e 20 marzo 1940-XVIII, n. 233.

Sono equiparati agli ex combattenti i legionari fiumani a termini del R. decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842.

Per l'assegnazione dei posti agli idonei, invalidi di guerra o per la causa nazionale o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII in Africa Orientale, agli idonei ex combattenti, ai legionari fiumani o feriti per la causa nazionale o inscritti ai Fasci di combattimento prima del 28 ottobre 1922, agli idonei che hanno partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV e, in mancanza, agli idonei orfani di guerra o dei caduti per la causa nazionale o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII in Africa Orientale, si osserveranno le disposizioni contenute nella legge 21 agosto 1921, n. 1312, e successive estensioni, nell'art. 13 del R. decreto 3 gennaio 1926, n. 48, nel R. decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, nelle leggi 26 luglio 1929, n. 1397, e 12 giugno 1931, n. 777, nel R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, nonchè nei Regi decreti-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, e 2 giugno 1936, numero 1172.

Gli stessi benefici concernenti gli invalidi, i combattenti e gli orfani sia di guerra, come della causa nazionale o in dipendenza delle operazioni militari svoltesi in Africa Orientale, competono altresì agli invalidi, ai combattenti ed agli orfani in dipendenza di operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dopo il 5 maggio 1936 e di operazioni di guerra nell'attuale conflitto anche in qualità di assimilati o militarizzati.

Per l'assegnazione dei posti agli idonei soci di diritto della Unione fascista fra le famiglie numerose si osserveranno le disposizioni contenute nella legge 20 marzo 1940, n. 233.

Art. 12.

All'approvazione della graduatoria ed alla decisione degli eventuali reclami da presentarsi non oltre il termine di 15 giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno della graduatoria stessa, sarà provveduto ai sensi dell'art. 16 del Regolamento 23 marzo 1933, n. 185.

Art. 13.

I vincitori del concorso saranno nominati vice segretari in prova nel ruolo dei Servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato (gruppo *A*) fatta eccezione per quelli che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2 (ultimo comma) del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, i quali saranno, invece, nominati vice segretari.

Tanto i vice segretari che i vice segretari in prova dovranno assumere servizio entro il termine che sarà stabilito.

Art. 14.

I vincitori del concorso saranno destinati a prestare servizio in Roma, o, in quanto necessario, presso le Colonie italiane, salvo i futuri opportuni avvicendamenti.

A tal uopo l'Amministrazione si riserva di sottoporre i vincitori del concorso a visita medica fiscale per accertare la loro idoneità fisica a prestare servizio nelle Colonie italiane.

Per le destinazioni in Colonia gli interessati potranno segnalare nella domanda di ammissione al concorso le sedi preferite, fatta piena riserva dei provvedimenti dell'Amministrazione.

Art. 15.

Ai vice segretari in prova del ruolo dei Servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato compete il rimborso della sola spesa personale di viaggio in 2ª classe, nonchè dal giorno dell'assunzione in servizio un assegno lordo mensile di L. 916,98, oltre l'assegno temporaneo di guerra lordo mensile di L. 110.

Detti assegni sono ridotti rispettivamente a L. 487,75 e a L. 88,77, quando i vincitori del concorso siano destinati a prestare servizio in uffici che hanno sede nel Comune della loro abituale residenza.

Agli aventi diritto compete, altresì, l'aggiunta di famiglia, giusta le vigenti disposizioni.

Ai provenienti da altri ruoli di personali statali saranno corrisposti gli assegni previsti dall'art. 1 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

A coloro che saranno destinati in Colonia competerà, altresì, lo speciale trattamento previsto dalle disposizioni in vigore.

Art. 16.

Salvo il disposto dell'art. 2 (comma 3°) del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, il periodo di prova ha durata non inferiore a sei mesi dalla data di immissione in funzioni.

Art. 17.

Alla fine del periodo di prova i vice segretari in prova riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione per il personale dei ruoli della Ragioneria generale dello Stato, vengono nominati, in ordine di graduatoria, ai posti disponibili di vice segretario (grado 11°); quelli non riconosciuti idonei sono licenziati senza alcun diritto a compenso od indennità.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 2 novembre 1941-XX

Il Ministro: Di Revel

PROGRAMMA DELL'ESAME DI CONCORSO

Prove scritte.

Parte prima:

1. — Diritto costituzionale ed amministrativo.
2. — Istituzioni di diritto civile. Diritto commerciale.

Parte seconda:

Scienza delle finanze. Economia politica corporativa. Statistica metodologica.

Parte terza:

Computisteria e ragioneria. Contabilità di Stato.

Prove orali.

1. — Le materie delle prove scritte.
2. — Istituzioni di diritto corporativo e sindacale.
3. — Nozioni sul sistema tributario del Regno e sui servizi della Amministrazione finanziaria al Centro ed alla periferia con particolare riguardo a quelli delle Ragionerie Centrali e Provinciali.

Lettura e traduzione dal francese e dall'inglese o dal tedesco. Conversazione in lingua francese.

Roma, addì 2 novembre 1941-XX

Il Ministro: Di Revel

Concorso per esami a 20 posti di alunno in prova nel ruolo della carriera d'ordine della Ragioneria generale dello Stato.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, sull'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra e successive estensioni;

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive variazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente e successive estensioni;

Visto il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze, approvato col R. decreto 23 marzo 1933, n. 185, e successive variazioni;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, che reca provvedimenti a favore delle famiglie dei caduti per la causa nazionale, dei mutilati e feriti per la causa stessa, nonchè degli iscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi e successive estensioni;

Visto il R. decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente il possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 163, concernente le ammissioni dei mutilati ed invalidi di guerra ai pubblici concorsi;

Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, concernente l'estensione agli invalidi ed agli orfani e congiunti di caduti per la difesa delle Colonie nell'Africa Orientale delle disposizioni a favore degli invalidi di guerra e degli orfani e congiunti di caduti in guerra;

Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, col quale vengono estese a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa Orientale le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti della guerra 1915-18;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, relativo ai provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione, convertito con modificazioni nella legge 3 gennaio 1939, n. 1;

Visto il R. decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2179, concernente l'estensione ai militari in servizio non isolato all'estero

ed ai congiunti dei caduti delle provvidenze in vigore per i reduci, per gli orfani e congiunti dei caduti della guerra europea;

Visto il R. decreto 3 marzo 1938-XVI, n. 214, concernente la nomina ad impiegati d'ordine degli ufficiali in congedo in servizio quale personale subalterno nelle Amministrazioni statali;

Visto il R. decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1514, che disciplina l'assunzione del personale femminile agli impieghi pubblici e privati;

Visto il R. decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1728, concernente norme sulla difesa della razza italiana;

Vista la legge 26 luglio 1939, n. 1037, concernente l'ordinamento della Ragioneria generale dello Stato;

Vista la legge 20 marzo 1940, n. 233, concernente la concessione ai capi di famiglia numerosa di condizioni di priorità negli impieghi e nei lavori;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, concernente la estensione agli invalidi e agli orfani e congiunti dei caduti dell'attuale guerra, delle disposizioni vigenti a favore degli invalidi, degli orfani e congiunti dei caduti nella guerra europea;

Vista la legge 4 luglio 1941, n. 1080, concernente l'estensione dei benefici previsti dal R. decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2179, in favore dei cittadini che hanno partecipato alle operazioni militari della Spagna quali assimilati o militarizzati;

Visto il decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, concernente benefici a favore dei combattenti dell'attuale guerra;

Visti i decreti 19 ottobre 1940 e 11 ottobre 1941, del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, che autorizzano a indire, tra l'altro, concorsi per 40 posti di alunno in prova nel ruolo della carriera d'ordine della Ragioneria generale dello Stato;

Ritenuto che la metà dei predetti posti deve essere riservata ai chiamati alle armi per i concorsi che verranno indetti dopo la cessazione dell'attuale stato di guerra;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso per esame a 20 posti di alunno in prova nel ruolo della carriera d'ordine della Ragioneria generale dello Stato;

Al concorso possono partecipare i cittadini albanesi purchè in possesso dei prescritti requisiti.

Non possono partecipare le donne e gli appartenenti alla razza ebraica.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti debbono essere provvisti del diploma di licenza di scuola media inferiore, o di alcuno dei corrispondenti diplomi, ai termini del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, oppure del diploma di licenza di scuola secondaria di avviamento al lavoro, Regie o pareggiate.

Sono validi i diplomi di licenza ginnasiale o tecnica e la licenza del triennio preparatorio delle scuole od istituti commerciali, conseguiti ai termini dei precedenti ordinamenti scolastici.

Non sono ammessi i titoli equipollenti, salvo quelli rilasciati dalle scuole del cessato Impero austro-ungarico, e riconosciuti equipollenti alla licenza tecnica o ginnasiale.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, scritte e sottoscritte su carta da bollo da L. 6, dovranno essere presentate non oltre il termine di 90 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno al Ministero delle finanze (Regioneria generale dello Stato), alla Intendenza di finanza della propria Provincia, oppure per i candidati che, per qualsiasi ragione, non si trovino in Italia, alla autorità competente.

I concorrenti in servizio militare che si trovino in terre di oltremare potranno presentare la domanda nel suddetto termine ai propri Comandi militari che ne cureranno l'invio al Ministero delle finanze (Ragioneria generale dello Stato).

Le Intendenze di finanza e le autorità che hanno ricevuto le domande, dopo averne riconosciuto la regolarità, le trasmetteranno subito con l'indicazione del giorno nel quale furono presentate al Ministero delle finanze (Ragioneria generale dello Stato).

Il personale di ruolo e quello straordinario in servizio presso Amministrazioni statali farà pervenire la domanda nel termine suddetto, a mezzo degli uffici presso i quali presta servizio.

Le domande dovranno contenere la precisa indicazione del domicilio e recapito del concorrente, la dichiarazione di essere disposto a prestare servizio, in caso di nomina, anche nelle Colonie italiane giusta quanto viene stabilito nel successivo art. 14.

Nella domanda dovranno essere elencati i documenti allegati alla medesima.

I candidati residenti in Colonia segnaleranno la sede, tra quelle indicate all'art. 8 presso la quale intendono di sostenere le prove scritte.

Art. 4.

A corrèdo delle domande dovranno essere uniti i seguenti documenti debitamente legalizzati:

1) estratto dall'atto di nascita, su carta da bollo da L. 8, rilasciato in data posteriore al 10 marzo 1939-XVII, dal quale risulti che l'aspirante alla data del presente decreto abbia compiuto il 18° anno e non oltrepassato il 24° anno di età.

Il detto limite massimo di età è elevato di cinque anni:

a) per coloro che abbiano prestato servizio militare dudante la guerra 1915-18 o che, durante lo stesso periodo, siano stati imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare o per i legionari fiumani, quando in conseguenza di tali requisiti i medesimi possano giovarsi degli altri aumenti al limite di età previsti nei successivi punti;

b) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale Italiana dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV;

c) per coloro che, in servizio militare non isolato all'estero, abbiano partecipato ad operazioni militari dal 5 maggio 1936, anche in qualità di assimilati o militarizzati e fino al 31 luglio 1939;

d) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati o assimilati alle operazioni di guerra nell'attuale conflitto.

Tale limite è poi elevato a 39 anni a norma delle disposizioni in vigore:

a) per i mutilati od invalidi di guerra o per la causa nazionale ovvero per fatti d'arme avvenuti in Africa Orientale Italiana dal 16 gennaio 1935-XIII o all'estero in servizio militare non isolato dopo il 5 maggio 1936 o per le operazioni di guerra nell'attuale conflitto anche in qualità di assimilati o militarizzati a favore dei quali siano state liquidate pensioni o assegni privilegiati di guerra in applicazione delle norme vigenti;

b) per gli ex combattenti che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18 o per coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Afri-

ca Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, nonchè per coloro che abbiano partecipato ad operazioni svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dopo il 5 maggio 1936 o alle operazioni di guerra nell'attuale conflitto, anche in qualità di assimilati o militarizzati, qualora risultino decorati al valore militare o promossi per merito di guerra.

Sono esclusi dei benefici predetti coloro che, durante il servizio militare abbiano riportato condanne anche se, per esse, sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione, per delitti commessi sotto le armi;

c) per i soci di diritto dell'Unione fascista fra le famiglie numerose.

Tutti i detti limiti debbono riferirsi alla data del presente decreto e sono aumentati di quattro anni:

a) per i candidati che risultino iscritti, senza interruzione ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922;

b) per i feriti per la causa nazionale in possesso del relativo brevetto che risultino iscritti ininterrottamente al Partito Nazionale Fascista dalla data dell'evento che fu causa della ferita anche se posteriore alla Marcia su Roma.

Sono ammessi infine: un ulteriore aumento di due anni per gli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso ed altro aumento di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Tutti gli aumenti del limite di età sono cumulabili con quelli precedentemente indicati purchè complessivamente il candidato non superi i 45 anni di età.

La condizione dei limiti di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati civili di ruolo in servizio dello Stato;

2) diploma originale o copia autentica di uno dei titoli di studio indicati nel precedente art. 2;

3) certificato su carta da bollo da L. 4 dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano.

Agli effetti del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia stata riconosciuta in virtù di decreto Reale;

4) certificato, su carta da bollo da L. 4, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

5) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo da L. 12;

6) certificato di buona condotta morale, civile e politica da rilasciarsi su carta da bollo da L. 4 dal podestà dell'ultimo Comune ove l'aspirante risiede da almeno un anno. In caso di residenza per un tempo minore altro certificato dei podestà dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

7) certificato medico, da rilasciarsi su carta da bollo da L. 4, da un medico provinciale o militare o della M.V.S.N. od anche dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione ed immune da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio. Ove l'aspirante sia affetto da imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione indicando che l'imperfezione non menoma l'attitudine al servizio.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale o in dipendenza dei fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935 per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale Italiana ovvero in seguito ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dopo il 5 maggio 1936 o ad operazioni di guerra nell'attuale conflitto anche in qualità di assimilati o militarizzati, produrranno il certificato, da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione potrà sottoporre, eventualmente, i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

8) documento comprovante l'adempimento degli obblighi militari, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Gli ex combattenti presenteranno copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, annotato delle eventuali benemerenze di guerra, nonchè la dichiarazione integrativa ai sensi delle circolari 588 del 1922 e 957 del 1936 del Giornale militare ufficiale.

Coloro invece che furono imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-18, in sostituzione del servizio militare, proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi dalle autorità marittime competenti.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale o in dipendenza dei fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII per le operazioni militari in A. O., dovranno provare tale loro qualità mediante esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante uno dei certificati mod. 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, ovvero mediante dichiarazione di invalidità rilasciata dalla rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra purchè la dichiarazione stessa indichi anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, e sia vidimata dalla sede centrale dell'Opera nazionale invalidi di guerra.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la causa nazionale o dei caduti in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in A. O. e i figli degli invalidi di guerra o dei minorati per la causa nazionale o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dalla data predetta in A. O. dovranno dimostrare la loro qualità, i primi mediante certificato su carta da bollo da L. 4, rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto, gli altri con la esibizione della dichiarazione mod. 69, rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, al nome del padre del candidato, oppure con un certificato in carta da bollo da L. 4, del podestà del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto.

Gli stessi documenti saranno presentati dai candidati invalidi o minorati in dipendenza di operazioni militari cui hanno partecipato in servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936 o di operazioni di guerra nell'attuale conflitto anche in qualità di assimilati o militarizzati, nonchè dagli orfani di caduti o figli di invalidi in conseguenza delle operazioni stesse;

9) certificato su carta da bollo da L. 4, comprovante, a seconda dell'età del candidato, l'iscrizione al P.N.F., o alla G.I.L. od ai Gruppi universitari fascisti, nonchè la data d'iscrizione.

Tale certificato dovrà essere rilasciato dal segretario (o dal vice segretario se trattisi di capoluogo di Provincia) del competente Fascio di combattimento e sottoposto al visto del segretario della Federazione dei Fasci di combattimento, o in sua vece, dal vice segretario federale.

Ove trattisi di iscritti da data anteriore al 28 ottobre 1922, il certificato stesso dovrà attestare esplicitamente che la iscrizione non ebbe interruzione, dovrà essere rilasciato personalmente dal segretario federale della Provincia e dovrà essere

vistato, per ratifica, dal Segretario o da uno dei Vice segretari del P.N.F. oppure da un segretario federale comandato presso il Direttorio nazionale del Partito. Per coloro che siano in possesso del brevetto di ferito per la causa fascista, il certificato dovrà attestare che non vi fu interruzione nell'iscrizione al P.N.F. dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Maria su Roma.

Gli italiani non regnicoli e quelli residenti all'estero produrranno un certificato, in carta da bollo da L. 4, rilasciato dalla Segreteria generale dei Fasci all'estero e firmato dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero. Detto certificato sarà sottoposto alla ratifica del Segretario del Partito o di uno dei Vice segretari del P.N.F. o di un segretario federale comandato presso il Direttorio nazionale del Partito, solo nel caso in cui si attesti l'appartenenza al Partito da data anteriore al 28 ottobre 1922.

I certificati di appartenenza al P.N.F. dei sanmarinesi residenti nel territorio della Repubblica dovranno essere firmati dal Segretario del Partito Fascista Sanmarinese (P.F.S.) e controfirmati dal Segretario di Stato per gli affari esteri mentre quelli rilasciati ai cittadini sanmarinesi residenti nel Regno, saranno firmati dal segretario della Federazione che li ha in forza. I certificati comprovanti l'iscrizione al Partito da data anteriore alla Marcia su Roma, rilasciati, secondo il caso, dal Segretario del P.F.S. o dai segretari federali del Regno dovranno avere il visto di ratifica del Segretario del P.N.F. o di un Vice segretario o di un segretario federale comandato presso il Direttorio nazionale del Partito.

L'iscrizione al P.N.F. non è richiesta per i mutilati od invalidi di guerra o per i minorati in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi nell'A.O. dal 16 gennaio 1935 nonchè per quelli che abbiano riportato la mutilazione o la invalidità in dipendenza di operazioni militari cui abbiano partecipato in servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936 e delle operazioni di guerra nell'attuale conflitto anche in qualità di assimilati o militarizzati;

10) stato di famiglia, su carta da bollo da L. 4, da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio. Questo documento dovrà essere prodotto soltanto dai concorrenti coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole.

I candidati coniugati dovranno integrare lo stato di famiglia con una dichiarazione in carta libera attestante se siano o meno coniugati con straniere e, nell'affermativa, dovrà essere indicata la data del matrimonio.

La predetta dichiarazione, ove il matrimonio con straniere sia stato celebrato dopo l'entrata in vigore del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVIII, n. 1728, deve indicare se sia stata concessa l'autorizzazione del Ministero dell'interno. ai sensi degli articoli 2 e 18 del detto R. decreto-legge, ovvero se il matrimonio sia stato contratto in difformità degli articoli anzidetti;

11) fotografia recente del candidato munita di firma a meno che il concorrente sia provvisto del libretto ferroviario. Tanto la fotografia che la firma dovranno essere autenticate dal podestà o da un notaio.

Art. 5.

I documenti di cui ai numeri 3, 4, 5, 6, 7 e 9 del precedente articolo debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto.

La legalizzazione delle firme da parte del presidente del Tribunale o del prefetto non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dalle autorità residenti in Roma.

I concorrenti che appartengono alle Amministrazioni statali come impiegati di ruolo possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai nn. 2, 8 e 9 ed eventualmente quello indicato al n. 10 del precedente articolo, insieme a copia del loro stato di servizio civile, rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici.

I concorrenti che si trovino sotto le armi sono dispensati dal produrre i documenti di cui ai nn. 3, 4, 6, 7 e 8 del precedente articolo, quando vi suppliscano con un certificato in carta da bollo da L. 4, del Comando del corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati che siano Ufficiali della M.V.S.N. in servizio permanente effettivo sono esonerati dalla presentazione dei documenti indicati ai nn. 3, 4, 5, 6, 7 e 8, qualora presentino una attestazione della autorità da cui dipendono che dichiari la suddetta qualità.

Art. 6.

I requisiti per l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso, salvo quanto è prescritto dall'art. 23 del R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, nei riguardi dei coniugati.

Art. 7.

Tutti i documenti debbono essere effettivamente allegati alla domanda. E' ammesso il riferimento a documenti presentati per partecipare ad altri concorsi banditi dal Ministero delle finanze, e, per quanto concerne il titolo di studio originale, anche presso altri Ministeri, ad eccezione, però, della fotografia, quando si tratti di candidati che non siano provvisti di libretto ferroviario.

Agli aspiranti che non sono residenti in Italia ed a quelli in servizio militare è consentito di presentare la sola domanda nel termine di cui all'art. 3, salvo a corredarla dei prescritti documenti 10 giorni prima dell'inizio delle prove scritte.

E' fatta salva la facoltà ai candidati ammessi alla prova orale di produrre, prima di sostenere detta prova, quei documenti che attestino nei loro confronti nuovi titoli preferenziali agli effetti della nomina al posto cui essi aspirano.

Il Ministro potrà negare l'ammissione al concorso con suo decreto non motivato e non soggetto ad alcun gravame.

Non saranno ammessi coloro che in due precedenti concorsi ad alunno in prova nella carriera d'ordine della Ragioneria generale dello Stato non abbiano conseguita l'idoneità.

Art. 8.

L'esame consterà di due prove scritte e di una orale in base al programma annesso al presente decreto.

Le prove scritte si svolgeranno in Roma e, ove occorra, presso la sede coloniale di Tripoli; quella orale si effettuerà in Roma, presso il Ministero delle finanze.

La data delle prove scritte sarà stabilita con successivo provvedimento.

I candidati avranno comunicazione, in tempo utile, del giorno, ora e luogo in cui, tanto le prove scritte, quanto quella orale, saranno tenute.

Art. 9.

La Commissione esaminatrice sarà composta a termine dell'art. 116 del regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze, approvato con R. decreto 23 marzo 1933, n. 185.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le disposizioni contenute nel capo VI del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili e quelle dell'art. 13 del citato regolamento.

Art. 10.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che riporteranno una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale dovranno conseguire la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

Art. 11.

La graduatoria dei vincitori del concorso, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

Le nomine ai posti messi a concorso saranno conferite secondo l'ordine della graduatoria e, in caso di parità di merito, saranno osservate le disposizioni dell'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, nonchè dei Regi decreti-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, 2 giugno 1936, n. 1172, e 21 ottobre 1937, n. 2179, e 20 marzo 1940-XVIII, n. 233.

Sono equiparati agli ex combattenti i legionari fiumani, ai termini del R. decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842.

Per l'assegnazione dei posti agli idonei, invalidi di guerra o per la causa nazionale o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII in A.O.I., agli idonei ex combattenti, ai legionari fiumani, ai feriti per la causa nazionale o iscritti ai Fasci di combattimento prima del 28 ottobre 1922, agli idonei che hanno partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, e, in mancanza, agli idonei orfani di guerra o dei caduti per la causa nazionale, o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in A.O.I., nonchè ai coniugati, si osserveranno le disposizioni contenute nella legge 21 agosto 1921, n. 1312 e successive estensioni, nell'art. 13 del R. decreto 3 gennaio 1926, n. 48, nel R. decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, nelle leggi 26 luglio 1929, n. 1397, e 12 giugno 1931, n. 777, nel R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, nonchè nei Regi decreti-legge 2 dicembre 1935, n. 2111 e 2 giugno 1936, n. 1172 e R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542.

Gli stessi benefici concernenti gli invalidi, i combattenti e gli orfani, sia di guerra, come per la causa nazionale, o in dipendenza delle operazioni militari in A.O. competono altresì agli invalidi, ai combattenti ed agli orfani in dipendenza di operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dopo il 5 maggio 1936 e di operazioni di guerra nell'attuale conflitto, anche in qualità di assimilati o militarizzati.

Per l'assegnazione dei posti agli idonei soci di diritto della Unione fascista fra le famiglie numerose, si osserveranno le disposizioni contenute nella legge 20 marzo 1940, n. 233.

Art. 12.

All'approvazione della graduatoria ed alla decisione degli eventuali reclami, da presentarsi non oltre il termine di 15 giorni dalla pubblicazione della graduatoria nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, sarà provveduto ai sensi dell'art. 16 del regolamento 23 marzo 1933, n. 185.

Art. 13.

I vincitori del concorso saranno assunti in qualità di alunni in prova nel ruolo della carriera d'ordine della Ragioneria generale dello Stato e conseguiranno la nomina ad alunno d'ordine se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione, dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi, mentre quelli non riconosciuti idonei verranno licenziati, senza alcun diritto a compenso o ad indennità.

I candidati vincitori del concorso che siano impiegati non di ruolo che si trovino nelle condizioni, di cui all'art. 2, comma 3°, del R. decreto 10 gennaio 1926, n. 46, conseguiranno subito la nomina ad alunno d'ordine.

I vincitori del concorso dovranno assumere servizio entro il termine che sarà stabilito.

Art. 14.

I vincitori del concorso presteranno servizio a Roma e, nei limiti della necessità, presso le Colonie italiane, con gli opportuni avvicendamenti.

A tale uopo, l'Amministrazione si riserva di sottoporre i vincitori del concorso a visita medico-fiscale, onde accertare la loro idoneità fisica a prestare servizio nelle Colonie italiane.

Per le destinazioni in Colonia gli interessati potranno segnalare nella domanda di ammissione al concorso, le sedi preferite, fatta piena riserva dei provvedimenti dell'Amministrazione.

Art. 15.

Agli alunni in prova compete il rimborso della sola spesa personale di viaggio in 2ª classe, nonchè dal giorno della assunzione in servizio un assegno lordo mensile di L. 518,24, oltre l'assegno temporaneo di guerra lordo mensile di di L. 91,82.

Detti assegni saranno ridotti rispettivamente a L. 259,13 e a L. 51,82 mensili lorde quando i vincitori del concorso siano destinati in uffici che hanno sede nel Comune della loro abituale residenza.

Agli aventi diritto, compete, altresì, l'aggiunta di famiglia giusta le vigenti disposizioni.

A quelli che provengono da altri ruoli di personali statali saranno corrisposti gli assegni previsti dall'art. 1 del Regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

A coloro che saranno destinati in Colonia competerà, altresì, lo speciale trattamento previsto dalle disposizioni in vigore.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 2 novembre 1941-XX

Il Ministro: Di Revel

PROGRAMMA DELL'ESAME DI CONCORSO

PROVE SCRITTE.

Parte prima:

1. — Componimento di italiano.

Parte seconda:

1. — Problema di aritmetica elementare, compresa la regola del tre composto.
2. — Nozioni generali sull'ordinamento dell'Amministrazione finanziaria.

Le prove scritte serviranno come saggio di calligrafia.

PROVA ORALE.

1. — Diritti e doveri dell'impiegato.
2. — Nozioni generali sull'ordinamento dell'Amministrazione finanziaria e sull'ordinamento degli archivi.
3. — Carta del lavoro.
4. — Elementi di storia d'Italia dal 1815 - Elementi di geografia dell'Europa e particolarmente dell'Italia e delle sue Colonie.
5. — Nozioni elementari di statistica.
6. — Prova facoltativa di dattilografia.

Roma, addì 2 novembre 1941-XX

Il Ministro: Di Revel

Concorso per esami a 60 posti di volontario di ragioneria delle Intendenze di finanza (gruppo B)

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, sull'assunzione obbligatoria degl'invalidi di guerra e successive estensioni;

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico dell'Amministrazione dello Stato, e successive variazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente e successive estensioni;

Visto il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze, approvato con R. decreto 23 marzo 1933, n. 185, e successive variazioni;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, che reca provvedimenti a favore delle famiglie dei caduti per la causa nazionale, dei mutilati e feriti per la causa stessa, nonchè degli iscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi e successive estensioni;

Visto il R. decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente il possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nell'Amministrazione dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 163, concernente le ammissioni dei mutilati ed invalidi di guerra ai pubblici concorsi;

Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, concernente l'estensione agli invalidi ed agli orfani e congiunti dei caduti per la difesa delle Colonie dell'A.O. delle disposizioni a favore degl'invalidi di guerra e degli orfani e congiunti di caduti in guerra;

Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, col quale vengono estese a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in A.O.I. le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti della guerra 1915-18;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, relativo ai provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione convertito, con modificazioni, in legge 3 gennaio 1939, n. 1;

Visto il R. decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2179, concernente l'estensione ai militari in servizio non isolato all'estero ed ai congiunti dei caduti, delle provvidenze in vigore per i reduci, per gli orfani e congiunti dei caduti della guerra europea;

Visto il R. decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1514, che disciplina l'assunzione del personale femminile agl'impieghi pubblici e privati;

Visto il R. decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1728, relativo ai provvedimenti per la difesa della razza italiana;

Vista la legge 25 gennaio 1940, n. 4, concernente il riordinamento dei ruoli del personale dell'Amministrazione finanziaria;

Vista la legge 20 marzo 1940, n. 233, concernente la concessione ai capi di famiglia numerosa di condizioni di priorità negl'impieghi e nei lavori;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, concernente l'estensione agli invalidi e agli orfani e congiunti dei caduti dell'attuale guerra delle disposizioni vigenti a favore degl'invalidi degli orfani e congiunti dei caduti nella guerra europea;

Vista la legge 4 luglio 1941, n. 1080, concernente l'estensione dei benefici previsti dal R. decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2179, in favore dei cittadini che hanno partecipato alle operazioni militari della Spagna quali assimilitati o militarizzati;

Visto il R. decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, recante benefici a favore dei combattenti dell'attuale guerra;

Visti i decreti 19 ottobre 1940 e 11 ottobre 1941 del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, che autorizzano a indire, tra l'altro, concorsi per 120 posti di volontario di ragioneria delle Intendenze di finanza (gruppo *B*);

Ritenuto che la metà dei predetti posti deve essere riservata ai chiamati alle armi per i concorsi che verranno indetti dopo la cessazione dell'attuale stato di guerra;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a 60 posti di volontario di ragioneria delle Intendenze di finanza (gruppo *B*).

Al concorso possono partecipare i cittadini albanesi, purchè in possesso dei prescritti requisiti.

Non possono partecipare, invece, le donne e gli appartenenti alla razza ebraica.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il diploma di ragioniere e perito commerciale, rilasciato dalla sezione commerciale di un istituto tecnico del Regno, oppure il corrispondente diploma secondo gli ordinamenti scolastici anteriori alla legge 15 giugno 1931, n. 889.

Possono del pari essere ammessi al concorso i candidati i quali pur non essendo in possesso del titolo di studio di cui sopra, siano provvisti di laurea in scienze economiche e commerciali, compresa quella rilasciata dalla Università commerciale « Luigi Bocconi » di Milano, o di ragioneria, conseguita presso un istituto superiore di scienze economiche e commerciali del Regno, o della laurea in scienze economiche e marittime rilasciata dall'Istituto superiore di Napoli.

Non sono ammessi titoli di studio equipollenti, salvo i titoli riconosciuti corrispondenti a quelli sopraindicati rilasciati dalle scuole del cessato Impero austro-ungarico.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, scritte e sottoscritte su carta da bollo da L. 6, dirette al Ministero delle finanze (Ragioneria generale dello Stato), dovranno essere presentate non oltre il termine di giorni novanta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, alle Intendenze di finanza della propria Provincia, oppure, per i candidati che per qualsiasi ragione non si trovino in Italia, all'autorità competente.

I concorrenti in servizio militare che si trovino in terre d'oltremare potranno presentare le domande, nel suddetto termine, ai propri Comandi militari che ne cureranno l'invio al Ministero delle finanze (Ragioneria generale dello Stato).

Le Intendenze di finanza e le autorità che hanno ricevuto le domande dopo averne riconosciuta la regolarità, le trasmetteranno, subito, con la indicazione del giorno nel quale furono presentate, al Ministero delle finanze (Ragioneria generale dello Stato).

Il personale di ruolo e quello straordinario in servizio presso Amministrazioni statali farà pervenire la domanda, nel termine suddetto, a mezzo degli uffici presso i quali presta servizio.

Nelle domande gli aspiranti dovranno:

a) indicare con precisione il recapito;

b) elencare i titoli e i documenti allegati;

c) designare la sede, tra quelle indicate nel successivo articolo 8, presso la quale intendono sostenere le prove scritte;

d) dichiarare di essere disposti a prestare servizio, in caso di nomina, anche nelle Colonie italiane, giusta quanto viene stabilito dal successivo art. 14.

Art. 4.

A corredo della domanda dovranno essere prodotti i seguenti documenti, debitamente legalizzati:

1) estratto dall'atto di nascita, su carta da bollo da L. 8, rilasciato in data posteriore al 10 marzo 1939-XVII, da cui risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, abbia compiuto il 18° anno e non oltrepassato il 26° anno di età o il 28° se provvisto di laurea.

I detti limiti massimi di età sono elevati di cinque anni:

a) per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18, o che, durante lo stesso periodo siano stati imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare o per i legionari fiumani, quando in conseguenza di tali requisiti i medesimi possano giovarsi degli altri aumenti del limite di età previsti nei successivi punti;

b) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'A.O.I., dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV;

c) per coloro che, in servizio militare non isolato all'estero, abbiano partecipato ad operazioni militari dal 5 maggio 1936, anche in qualità di assimilati o militarizzati e fino al 31 luglio 1939;

d) per coloro che hanno partecipato nei reparti delle Forze Armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra nell'attuale conflitto.

Tali limiti sono poi elevati ad anni 39 a norma delle disposizioni in vigore:

a) per i mutilati od invalidi di guerra o per la causa nazionale, ovvero per fatti d'arme avvenuti in A.O.I., dal 16 gennaio 1935-XIII, o all'estero in servizio militare non isolato, dopo il 5 maggio 1936 o per le operazioni di guerra nell'attuale conflitto, anche in qualità di assimilati o militarizzati, a favore dei quali siano stati liquidati pensioni o assegni privilegiati di guerra in applicazione delle norme vigenti;

b) per gli ex-combattenti che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18, per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobiltati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'A.O.I. dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, nonchè per coloro che abbiano partecipato alle operazioni svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dopo il 5 maggio 1936, o alle operazioni di guerra nell'attuale conflitto, anche in qualità di assimilati o militarizzati, qualora risultino decorati al valor militare o promossi per merito di guerra.

Sono esclusi dai benefici predetti coloro che durante il servizio militare abbiano riportato condanne anche se per esse sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione per delitti commessi sotto le armi;

c) per i soci di diritto dell'Unione fascista fra le famiglie numerose.

Tutti i detti limiti debbono riferirsi alla data del presente decreto e sono aumentati di quattro anni per i candidati che risultino iscritti senza interruzione, ai Fasci di combattimento, da data anteriore al 28 ottobre 1922 e per i feriti per la causa nazionale in possesso del relativo brevetto di ferito che risultino iscritti ininterrottamente al P.N.F. dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma..

Sono ammessi, infine, un ulteriore aumento di due anni per gli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso ed altro di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Tutti gli aumenti del limite di età sono cumulabili con quelli precedentemente indicati, purchè complessivamente il candidato non superi il quarantacinquesimo anno di età.

La condizione dei limiti di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati civili di ruolo in servizio dello Stato;

2) diploma originale o copia autentica di uno dei titoli di studio indicati nell'art. 2;

3) certificato su carta da bollo da L. 4 dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano.

Agli effetti del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia stata riconosciuta in virtù di decreto Reale;

4) certificato su carta da bollo da L. 4 dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

5) certificato su carta da bollo da L. 4, di buona condotta civile, morale e politica, da rilasciarsi dal podestà dell'ultimo Comune dove l'aspirante risiede da almeno un anno. In caso di residenza per un tempo minore, altro certificato dei podestà dei Comuni dove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

6) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 12;

7) certificato rilasciato, su carta da bollo da L. 4, dà un medico provinciale o militare o della M.V.S.N. o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, da cui risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Ove l'aspirante sia affetto da imperfezione fisica, il certificato medico ne deve fare menzione, indicando che l'imperfezione non menoma l'attitudine al servizio.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale o in dipendenza dei fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935 per la difesa delle Colonie dell'A.O.I., ovvero in seguito ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dopo il 5 maggio 1936, o ad operazioni di guerra nell'attuale conflitto, anche in qualità di assimilati o militarizzati, produrranno il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione potrà sottoporre, eventualmente, i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

8) documento comprovante l'adempimento degli obblighi militari oppure certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Gli ex-combattenti presenteranno copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, annotata delle eventuali benemerenze di guerra, nonchè la dichiarazione integrativa ai sensi delle circolari 588 del 1922 e 957 del 1936 del Giornale militare ufficiale.

Coloro, invece, che furono imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-18 in sostituzione del servizio mi-

litare, proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi dalle autorità marittime competenti.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale o in dipendenza dei fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII, per le operazioni militari in A.O. dovranno provare tale loro qualità mediante esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante uno dei certificati mod 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, ovvero mediante dichiarazione di invalidità rilasciata dalla Rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, purchè la dichiarazione stessa indichi anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, e sia vidimata dalla sede centrale dell'Opera nazionale invalidi di guerra.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la causa nazionale o dei caduti in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII, in A.O. ed i figli degli invalidi di guerra o dei minorati per la causa nazionale o in dipendenza dei fatti d'arme verificatesi dalla data predetta in A.O. dovranno dimostrare la loro qualità: i primi, mediante certificato, su carta da bollo da L. 4 rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto, gli altri con la esibizione della dichiarazione mod. 69, rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre del candidato oppure con un certificato in carta da bollo da L. 4 del podestà del comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto.

Gli stessi documenti saranno presentati dai candidati invalidi o minorati in dipendenza di operazioni militari cui hanno partecipato in servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936 o di operazioni di guerra nell'attuale conflitto, anche in qualità di assimilati o militarizzati, nonchè dagli orfani di caduti o figli di invalidi in conseguenza delle operazioni stesse;

9) certificato su carta da bollo da L. 4 comprovante, a seconda dell'età del candidato, l'iscrizione al P.N.F. o alla G.I.L. od ai Gruppi universitari fascisti, nonchè la data d'iscrizione.

Tale certificato dovrà essere rilasciato dal segretario (o dal vice segretario se trattasi di capoluogo di Provincia) del competente Fascio di combattimento e sottoposto al visto del segretario della Federazione dei Fasci di combattimento, o in sua vece, del vice segretario federale.

Ove trattisi di iscrizione da data anteriore al 28 ottobre 1922, il certificato stesso dovrà attestare esplicitamente che l'iscrizione non ebbe interruzione, dovrà essere rilasciato personalmente dal segretario federale della Provincia e dovrà essere vistato per ratifica, dal segretario o da uno dei Vice segretari del P.N.F. oppure da un segretario federale comandato presso il Direttorio nazionale del Partito.

Per coloro che siano in possesso del brevetto di ferito per la causa nazionale, il certificato dovrà attestare che non vi fu interruzione nell'iscrizione al P.N.F. dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma.

Gli italiani non regnicoli e quelli residenti all'estero, produrranno un certificato in carta da bollo da L. 4 rilasciato dalla Segreteria generale dei Fasci all'estero e firmato dal Segretario generale o da uno degl'Ispettori centrali dei Fasci all'estero.

Detto certificato sarà sottoposto alla ratifica del Segretario del Partito o di uno dei Vice segretari del P.N.F. o di un segretario federale comandato presso il Direttorio nazionale del Partito, solo nel caso in cui si attesti l'appartenenza al Partito da data anteriore al 28 ottobre 1922.

I certificati di appartenenza al P.N.F. dei sammarinesi, residenti nel territorio della Repubblica, dovranno essere firmati dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese e controfirmati dal Segretario di Stato per gli affari esteri, mentre quelli rilasciati ai cittadini sammarinesi residenti nel Regno saranno firmati dal segretario della Federazione che li ha in forza.

I certificati comprovanti l'iscrizione al Partito da data anteriore alla Marcia su Roma, rilasciati, secondo il caso, dal segretario del Partito Fascista Sammarinese o dai segretari federali. del Regno, dovranno avere il visto di ratifica del Segretario del P.N.F. o di un Vice segretario o di un segretario federale comandato presso il Direttorio nazionale del Partito.

L'iscrizione al Partito Nazionale Fascista non è richiesta per i mutilati od invalidi di guerra, e per i minorati in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi nell'A.O. dal 16 gennaio 1935, nonchè per quelli che abbiano riportato la mutilazione o l'invalidità in dipendenza di operazioni militari cui abbiano partecipato in servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936, o delle operazioni di guerra nell'attuale conflitto, anche in qualità di assimiati o militarizzati;

10) stato di famiglia su carta da bollo da L. 4, da rilasciarsi dal podestà del comune ove il candidato ha il suo domicilio.

Questo documento dovrà essere prodotto soltanto dai candidati che siano coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole.

I candidati coniugati dovranno integrare lo stato di famiglia con una dichiarazione in carta libera attestante se siano o meno coniugati con straniere e, nell'affermativa, dovrà essere indicata la data del matrimonio.

La predetta dichiarazione, ove il matrimonio con straniere sia stato celebrato dopo l'entrata in vigore del Regio decreto-legge 17 novembre 1938-XVIII, n. 1728, deve indicare se sia stata concessa l'autorizzazione del Ministero dell'interno ai sensi degli articoli 2 e 18 del detto R. decreto-legge, ovvero se il matrimonio sia stato contratto in difformità degli articoli anzidetti;

11) fotografia recente del candidato munita di firma a meno che il concorrente sia provvisto di libretto ferroviario.

Tanto la fotografia che la firma dovranno essere autenticate dal podestà o da un notaio.

I candidati soci di diritto dell'Unione fascista fra le famiglie numerose produrranno il certificato comprovante tale qualità.

Art. 5.

I documenti di cui ai nn. 3, 4, 5, 6, 7 e 9 del precedente articolo debbono essere di data non anteriore ai tre mesi da quella del presente decreto.

La legalizzazione delle firme da parte del presidente del tribunale o del prefetto non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dalle autorità residenti in Roma.

I concorrenti che appartengono ad amministrazioni statali come impiegati di ruolo, possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai nn. 2, 8 e 9 ed eventualmente quello indicato al n. 10, nonchè copia dello stato di servizio civile rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici.

I concorrenti che si trovino sotto le armi sono dispensati dal produrre i documenti di cui ai nn. 3, 4, 5, 7 e 8 quando vi suppliscano con certificato, su carta da bollo da L. 4 del comando del corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati che siano ufficiali della M.V.S.N. in servizio permanente effettivo sono esonerati dalla presentazione dei documenti indicati ai nn. 3, 4, 5, 6, 7 ed 8, qualora presentino un'attestazione dell'autorità da cui dipendono che dichiari la suddetta qualità.

Art. 6.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande ad eccezione del requisito dell'età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso, salvo quanto è prescritto dall'art. 23 del R. decreto 21 agosto 1937, n. 1542, nei riguardi dei coniugati.

Art. 7.

Tutti i documenti debbono essere effettivamente allegati alla domanda. E' ammesso il riferimento a documenti presentati per partecipare ad altri concorsi banditi dal Ministero delle finanze e, per quanto concerne il titolo di studio originale, anche presso altri Ministeri, ad eccezione però della fotografia, quando si tratti di candidati che non siano provvisti di libretto ferroviario.

Agli aspiranti che non sono residenti in Italia ed a quelli in servizio militare è consentito di presentare la sola domanda nel termine di cui all'art. 3, salvo a corredarla dei prescritti documenti dieci giorni prima dell'inizio delle prove scritte.

E' fatta salva la facoltà ai candidati ammessi alla prova orale, di produrre, prima di sostenere detta prova quei documenti che attestino nei loro confronti nuovi titoli preferenziali agli effetti della nomina al posto cui essi aspirano.

L'ammissione potrà essere negata dal Ministro con suo decreto non motivato e non soggetto ad alcun gravame.

Non saranno ammessi coloro che in due precedenti concorsi al posto di volontario di ragioneria delle Intendenze di finanza non abbiano conseguita l'idoneità.

Art. 8.

L'esame consterà di tre prove scritte e di una orale in base al programma annesso al presente decreto.

Le prove scritte si svolgeranno presso le Intendenze di finanza di Torino, Milano, Venezia, Firenze, Roma, Napoli, Bari, Palermo, Catania, Cagliari, e, ove occorra, presso la sede coloniale di Tripoli e avranno luogo nei giorni che saranno stabiliti con successivo provvedimento.

La prova orale si effettuerà in Roma, presso il Ministero delle finanze.

I candidati avranno comunicazione in tempo utile del giorno, ora e luogo in cui, tanto le prove scritte quanto quella orale saranno tenute.

Art. 9.

La Commissione esaminatrice sarà composta ai termini dell'art. 100 del regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze, approvato con R. decreto 23 marzo 1933, n. 185.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le disposizioni contenute nel capo VI del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili e quello dell'art. 13 del citato regolamento.

Art. 10.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che riporteranno una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. Nella prova orale i candidati dovranno conseguire la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

Art. 11.

La graduatoria dei vincitori del concorso, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

Le nomine ai posti messi a concorso saranno conferite secondo l'ordine della graduatoria e, in caso di parità di merito, secondo le norme di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1776, nonchè dei Regi decreti-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, 2 giugno 1936, n. 1172, 21 ottobre 1937, n. 2179, e 20 marzo 1940-XVIII, n. 233.

Sono equiparati agli ex-combattenti i legionari fiumani ai termini del R. decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842.

Per l'assegnazione dei posti agli idonei invalidi di guerra o per la causa nazionale o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII, in A.O. agli idonei ex-combattenti, ai legionari fiumani, ai feriti per la causa nazionale o iscritti ai Fasci di combattimento prima del 28 ottobre 1922, agli idonei che hanno partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni svoltesi nelle colonie dell'A.O. dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936-XIV e in mancanza, agli idonei orfani di guerra e dei caduti per la causa nazionale o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII, in A.O., si osserveranno le disposizioni contenute nella legge 21 agosto 1921, n. 1312 e successive estensioni, nell'art. 13 del R. decreto 3 gennaio 1926, n. 48, nel R. decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, nelle leggi 26 luglio 1929, n. 1397, e 12 giugno 1931, n. 777, nel R. decreto 13 dicembre 1933, n. 1706, nonchè nei Regi decreti-legge 2 dicembre 1935, n. 2111 e 2 giugno 1936, n. 1172.

Gli stessi benefici concernenti gli invalidi i combattenti e gli orfani, sia di guerra che per la causa nazionale o in dipendenza delle operazioni militari svoltesi in A.O. competono, altresì, agli invalidi, ai combattenti, agli orfani in dipendenza di operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dopo il 5 maggio 1936 e di operazioni di guerra nell'attuale conflitto, anche in qualità di assimilati o di militarizzati.

Per l'assegnazione dei posti agli idonei soci di diritto dell'Unione fascista fra le famiglie numerose, si osserveranno le disposizioni contenute nella legge 20 marzo 1940, n. 223.

Art. 12.

All'approvazione della graduatoria ed alla decisione degli eventuali reclami, da presentarsi non oltre il termine di quindici giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno della graduatoria stessa sarà provveduto ai sensi dell'art. 16 del regolamento 23 marzo 1933, n. 185.

Art. 13.

I vincitori del concorso saranno nominati volontari di ragioneria delle Intendenze di finanza (gruppo *B*) fatta eccezione per quelli che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2 (ultimo comma) del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, i quali saranno, invece, nominati vice ragionieri.

Tanto i vice ragionieri che i volontari di ragioneria dovranno assumere servizio entro il termine che sarà stabilito, nelle sedi che saranno loro assegnate.

Art. 14.

I vincitori del concorso saranno destinati a prestare servizio sia nei capoluoghi di provincia del Regno, sia, per quanto occorra, presso le Colonie italiane salvi i futuri opportuni avvicendamenti.

A tale uopo l'Amministrazione si riserva di sottoporre i vincitori del concorso a visita medico-fiscale onde accertare la loro idoneità fisica a prestare servizio nelle Colonie italiane.

Per le destinazioni in Colonia gl'interessati potranno segnalare nella domanda di ammissione al concorso le sedi preferite, fatta piena riserva dei provvedimenti dell'Amministrazione.

Art. 15.

Ai volontari di ragioneria compete il rimborso della sola spesa personale di viaggio in 2ª classe, nonchè, dal giorno della assunzione in servizio, un'assegno lordo mensile di L. 802,35 oltre l'assegno temporaneo di guerra lordo mensile di L. 110.

Detti assegni saranno ridotti, rispettivamente, a L. 426,79 ed a L. 82,67 quando i vincitori del concorso siano destinati a prestare servizio in uffici che hanno sede nel comune della loro abituale residenza.

Agli aventi diritto compete, altresì, l'aggiunta di famiglia giusta le vigenti disposizioni.

Ai provenienti da altri ruoli di personali statali saranno corrisposti gli assegni previsti dall'art. 1 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

A coloro che saranno destinati in colonia competerà, altresì, lo speciale trattamento previsto dalle disposizioni in vigore.

Art. 16.

Salvo il disposto dell'art. 2 (comma 3) del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, il periodo di prova ha durata non inferiore a sei mesi dalla data di ammissione in funzione.

Art. 17.

Alla fine del periodo di prova i volontari riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione per il personale dipendente dalla Ragioneria generale dello Stato, vengono nominati, in ordine di graduatoria, ai posti disponibili di vice ragioniere (grado 11°); quelli non riconosciuti idonei sono licenziati senza alcun diritto a compenso, o indennità.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 2 novembre 1941-XX

Il Ministro: DI REVEL

PROGRAMMA DELL'ESAME DI CONCORSO

PROVE SCRITTE.

Parte prima:

Nozioni di diritto civile, commerciale ed amministrativo.

Parte seconda:

Principi di economia politica, corporativa e di scienza delle finanze.

Parte terza:

1. — Computisteria - ragioneria delle aziende pubbliche e private.
2. — Nozioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità di Stato.

PROVA ORALE.

1. — Le materie delle prove scritte.
2. — Nozioni di diritto costituzionale e corporativo.
3. — Nozioni elementari di statistica.
4. — Nozioni generali sui servizi dell'amministrazione finanziaria al centro e alla periferia.

Roma, addì 2 novembre 1941-XX

Il Ministro: DI REVEL

Concorso per esami a 35 posti di alunno in prova nel ruolo della carriera degli ufficiali di ragioneria delle Intendenze di finanza (gruppo C).

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, sull'assunzione obbligatoria degl'invalidi di guerra e successive estensioni;

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico dell'Amministrazione dello Stato, e successive variazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo Stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, che reca norme a favore del personale ex-combattente e successive estensioni;

Visto il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze, approvato con R. decreto 23 marzo 1933, n. 185, e successive variazioni;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, che reca provvedimenti a favore delle famiglie dei caduti per la causa nazionale, dei mutilati e feriti per la causa stessa, nonchè degli iscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi e successive estensioni;

Visto il R. decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente il possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nell'Amministrazione dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 163, concernente le ammissioni dei mutilati ed invalidi di guerra ai pubblici concorsi;

Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, concernente l'estensione agli invalidi ed agli orfani e congiunti di caduti per la difesa delle Colonie dell'A.O. delle disposizioni a favore degli invalidi di guerra e degli orfani e congiunti di caduti in guerra;

Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, col quale vengono estese a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in A. O. I. le provvidenze emanate a favore degli excombattenti della guerra 1915-18;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, relativo ai provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione, convertito, con modificazioni, in legge 3 gennaio 1939, n. 1;

Visto il R. decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2179, concernente l'estensione ai militari in servizio non isolato all'estero, ed ai congiunti dei caduti, delle provvidenze in vigore per i reduci, per gli orfani e congiunti dei caduti della guerra europea;

Visto il R. decreto-legge 3 marzo 1938, n. 214, concernente la nomina ad impiegati d'ordine degli ufficiali in congedo in servizio quale personale subalterno delle Amministrazioni statali;

Visto il R. decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1514, che disciplina l'assunzione del personale femminile agli impieghi pubblici e privati;

Visto il R. decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1728, relativo ai provvedimenti per la difesa della razza italiana;

Vista la legge 25 gennaio 1940, n. 4, concernente il riordinamento dei ruoli del personale dell'Amministrazione finanziaria;

Vista la legge 20 marzo 1940, n. 233, concernente la concessione ai capi di famiglia numerosa di condizioni di priorità negli impieghi e nei lavori;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, concernente la estensione agli invalidi ed agli orfani e congiunti dei caduti dell'attuale guerra delle disposizioni vigenti a favore degli invalidi degli orfani e congiunti dei caduti nella guerra europea;

Vista la legge 4 luglio 1941, n. 1080, concernente l'estensione dei benefici previsti dal R. decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2179, in favore dei cittadini che hanno partecipato alle operazioni militari della Spagna quale assimilati o militarizzati;

Visto il R. decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, recante benefici a favore dei combattenti nell'attuale guerra;

Visti i decreti 19 ottobre 1940, e 11 ottobre 1941 del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, che autorizzano a indire, tra l'altro, concorsi per 70 posti di alunno in prova nel ruolo della carriera degli ufficiali di ragioneria delle Intendenze di finanza (gruppo *C*);

Ritenuto che la metà dei predetti posti deve essere riservata ai chiamati alle armi per i concorsi che verranno indetti dopo la cessazione dell'attuale stato di guerra;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a 35 posti di alunno in prova nel ruolo della carriera degli ufficiali di ragioneria delle Intendenze di finanza (gruppo *C*).

Al concorso possono partecipare i cittadini albanesi purchè in possesso dei prescritti requisiti.

Non possono partecipare, invece, le donne e gli appartenenti alla razza ebraica.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti debbono essere provvisti del diploma di licenza da scuola media inferiore o di alcuno dei corrispondenti diplomi, ai termini del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, oppure del diploma di licenza da scuole secondarie di avviamento al lavoro, regie o pareggiate.

Sono validi i diplomi di licenza ginnasiale e tecnica e la licenza del triennio preparatorio delle scuole ed istituti commerciali conseguiti ai termini dei precedenti ordinamenti scolastici.

Non sono ammessi titoli equipollenti salvo quelli rilasciati dalle scuole del cessato Impero austro-ungarico e riconosciuti equipollenti alla licenza tecnica o ginnasiale.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, scritte e sottoscritte su carta da bollo da L. 6, dirette al Ministero delle finanze (Ragioneria generale dello Stato), dovranno essere presentate non oltre il termine di giorni novanta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno alle Intendenze di finanza della propria Provincia, oppure per i candidati che per qualsiasi ragione non si trovino in Italia, all'autorità competente.

I concorrenti in servizio militare che si trovino in terre d'oltremare potranno presentare le domande nel suddetto termine ai propri Comandi militari che ne cureranno l'invio al Ministero delle finanze (Ragioneria generale dello Stato).

Le Intendenze di finanza e le autorità che hanno ricevuto le domande, dopo averne riconosciuto la regolarità, le trasmetteranno, subito, con la indicazione del giorno nel quale furono presentate, al Ministero delle finanze (Ragioneria generale dello Stato).

Il personale di ruolo e quello straordinario in servizio presso Amministrazioni statali farà pervenire la domanda nel termine suddetto, a mezzo degli Uffici presso i quali presta servizio.

Nelle domande gli aspiranti dovranno:

a) indicare con precisione il recapito;

b) elencare i titoli e i documenti allegati;

c) designare la sede tra quelle indicate nell'art. 8, presso la quale intendono sostenere le prove scritte;

d) dichiarare di essere disposti a prestare servizio, in caso di nomina, anche nelle Colonie Italiane, giusta quanto viene stabilito dal successivo art. 14.

Art. 4.

A corredo della domanda dovranno essere prodotti i seguenti documenti, debitamente legalizzati:

1) estratto dall'atto di nascita, su carta da bollo da L. 8, rilasciato in data posteriore al 10 marzo 1939-XVII, da cui risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, abbia compiuto il 18° anno e non oltrepassato il 24° anno di età.

Il detto limite massimo di età è elevato di cinque anni:

a) per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18, o che, durante lo stesso periodo siano stati imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare o, per i legionari fiumani, quando in conseguenza di tali requisiti i medesimi possano giovarsi degli altri aumenti al limite di età previsti nei successivi punti;

b) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'A.O.I. dal 3 ottobre 1935-XIII, al 5 maggio 1936-XIV;

c) per coloro che, in servizio militare non isolato all'estero abbiano partecipato ad operazioni militari dal 5 maggio 1936, anche in qualità di asismilati o militarizzati e fino al 31 luglio 1939;

d) per coloro che hanno partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero, in qualità di militarizzati, o assimilati, alle operazioni di guerra nell'attuale conflitto.

Tale limite è poi elevato ad anni 39 a norma delle disposizioni in vigore:

a) per i mutilati od invalidi di guerra o per la causa nazionale, ovvero per fatti d'arme avvenuti in A.O.I. dal 16 gennaio 1935-XIII o all'estero in servizio militare non isolato, dopo il 5 maggio 1936 o per le operazioni di guerra nell'attuale conflitto, anche in qualità di assimilati o militarizzati, a favore dei quali siano stati liquidati pensioni o assegni privilegiati di guerra in applicazione delle norme vigenti;

b) per gli ex-combattenti che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18, per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'A.O.I. dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, nonchè per coloro che abbiano partecipato alle operazioni svol-

tesi all'estero in servizio militare non isolato, dopo il 5 maggio 1936, o alle operazioni di guerra nell'attuale conflitto, anche in qualità di assimilati o militarizzati, qualora risultino decorati al valor militare o promossi per merito di guerra.

Sono esclusi dai benefici predetti coloro che durante il servizio militare abbiano riportato condanne anche se per esse sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione, per delitti commessi sotto le armi;

c) per i soci di diritto dell'Unione fascista fra le famiglie numerose.

Tutti i detti limiti debbono riferirsi alla data del presente decreto e sono aumentati di quattro anni per i candidati che risultino iscritti, senza interruzione, ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922 e per i feriti per la causa nazionale in possesso del relativo brevetto di ferito che risultino iscritti ininterrottamente al P.N.F. dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma.

Sono ammessi, infine, un ulteriore aumento di due anni per gli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso ed altro di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Tutti gli aumenti del limite di età sono cumulabili con quelli precedentemente indicati purchè complessivamente il candidato non superi il quarantacinquesimo anno di età.

La condizione dei limiti di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati civili di ruolo in servizio dello Stato;

2) diploma originale o copia autentica di uno dei titoli di studio indicati nell'art. 2;

3) certificato su carta da bollo da L. 4 dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano;

Agli effetti del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli Italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia stata riconosciuta in virtù di decreto Reale;

4) certificato su carta da bollo da L. 4 dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

5) certificato su carta da bollo da L. 4 di buona condotta civile, morale e politica da rilasciarsi dal podestà dell'ultimo Comune ove l'aspirante risiede da almeno un anno. In caso di residenza per un tempo minore, altro certificato dei podestà dei Comuni dove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

6) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo da L. 12;

7) certificato rilasciato, su carta da bollo da L. 4, da un medico provinciale o militare o della M.V.S.N. o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, da cui risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Ove l'aspirante sia affetto da imperfezione fisica, il certificato medico ne deve fare menzione, indicando che l'imperfezione non menoma l'attitudine al servizio.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale o in dipendenza dei fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935 per la difesa delle Colonie dell'A.O.I. ovvero in seguito ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dopo il 5 maggio 1936, o ad operazioni di guerra nell'attuale conflitto anche in qualità di assimilati o militarizzati, produrranno il certificato da rilasciarsi dalla autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione potrà sottoporre, eventualmente, i candidati alla visita medica di un sanitario di sua fiducia;

8) documento comprovante l'adempimento degli obblighi militari oppure certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Gli ex-combattenti presenteranno, copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, annotata delle eventuali benemerenze di guerra, nonchè la dichiarazione integrativa ai sensi delle circolari 588 del 1922 e 957 del 1936 del Giornale militare ufficiale.

Coloro, invece, che furono imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-18 in sostituzione del servizio militare, proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi dalle autorità marittime competenti.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la Causa Nazionale o in dipendenza dei fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII, per le operazioni militari in A.O. dovranno provare tale loro qualità mediante esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante uno dei certificati mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, ovvero mediante dichiarazione di invalidità rilasciata dalla Rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, purchè la dichiarazione stessa indichi anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, e sia vidimata dalla sede centrale dell'opera nazionale invalidi di guerra.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la causa nazionale o dei caduti in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII in A.O. e i figli degli invalidi di guerra e dei minorati per la causa nazionale o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dalla data predetta, in A.O. dovranno dimostrare la loro qualità: i primi mediante certificato, su carta da bollo da L. 4 rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto, gli altri con la esibizione della dichiarazione mod. 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre del candidato oppure con un certificato in carta da bollo da L. 4 del podestà del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto.

Gli stessi documenti saranno presentati dai candidati invalidi o minorati in dipendenza di operazioni militari cui hanno partecipato in servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936, o di operazioni di guerra nell'attuale conflitto, anche in qualità di assimilati o militarizzati, nonchè dagli orfani di caduti o figli di invalidi in conseguenza delle operazioni stesse;

9) certificato su carta da bollo da L. 4 comprovante, a seconda dell'età del candidato, l'iscrizione al P. N. F. o alla G.I.L., od ai Gruppi universitari fascisti, nonchè la data di iscrizione.

Tale certificato dovrà essere rilasciato dal segretario (o dal vice segretario se trattasi di capoluogo di Provincia) del competente Fascio di combattimento e sottoposto al visto del segretario della Federazione dei Fasci di combattimento, o in sua vece, dal vice segretario federale.

Ove trattisi di iscrizione da data anteriore al 28 ottobre 1922 il certificato stesso dovrà attestare esplicitamente che l'iscrizione non ebbe interruzioni, dovrà essere rilasciato personalmente dal segretario federale della Provincia e dovrà essere vistato per ratifica, dal Segretario o da uno dei Vice segretari del P. N. F., oppure da un segretario federale comandato presso il Direttorio nazionale del Partito.

Per coloro che siano in possesso del brevetto di ferito per la causa nazionale il certificato dovrà attestare che non vi fu interruzione nell'iscrizione al P.N.F. dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Maria su Roma.

Gli italiani non regnicoli e quelli residenti all'estero, produrranno un certificato in carta da bollo da L. 4 rilasciato dalla Segreteria generale dei Fasci all'estero e firmato dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero.

Detto certificato sarà sottoposto alla ratifica del Segretario del Partito o di uno dei Vice segretari del P.N.F. o di un segretario federale comandato presso il Direttorio nazionale del Partito, solo nel caso in cui si attesti l'appartenenza al Partito da data anteriore al 28 ottobre 1922.

I certificati di appartenenza al P.N.F. dei sammarinesi, residenti nel territorio della Repubblica, dovranno essere firmati dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese e controfirmati dal Segretario di Stato per gli affari esteri, mentre, quelli rilasciati ai cittarini sammarinesi residenti nel Regno saranno firmati dal segretario della Federazione che lì ha in forza.

I certificati comprovanti l'iscrizione al Partito da data anteriore alla Marcia su Roma rilasciati secondo il caso dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese o dai segretari federali del Regno, dovranno avere il visto di ratifica del Segretario del Partito Nazionale Fascista o di un Vice segretario o di un segretario federale comandato presso il Direttorio nazionale del Partito.

L'iscrizione al P.N.F. non è richiesta per i mutilati od invalidi di guerra e per i minorati in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi nell'A.O. dal 16 gennaio 1935, nonchè per quelli che abbiano riportato la mutilazione o l'invalidità in dipendenza di operazioni militari cui abbiano partecipato in servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936 o delle operazioni di guerra nell'attuale conflitto, anche in qualità di assimilati o militarizzati;

10) stato di famiglia su carta da bollo da L. 4, da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio.

Questo documento dovrà esser prodotto soltanto dai candidati che siano coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole.

I candidati coniugati dovranno integrare lo stato di famiglia con una dichiarazione in carta libera attestante se siano o meno coniugati con straniere e, nell'affermativa, dovrà esser indicata la data del matrimonio.

La predetta dichiarazione, ove il matrimonio con straniere sia stato celebrato dopo l'entrata in vigore del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, deve indicare se sia stata concessa l'autorizzazione del Ministero dell'interno ai sensi degli articoli 2 e 18 del detto R. decreto-legge, ovvero se il matrimonio sia stato contratto in difformità degli articoli anzidetti;

11) fotografia recente del candidato, munita di firma a meno che il concorrente non sia munito di libretto ferroviario.

Tanto la fotografia che la firma dovranno essere autenticate dal podestà o da un notaio.

Art. 5.

I documenti di cui ai nn. 3, 4, 5, 6, 7 e 9 del precedente articolo debbono essere di data non anteriore ai tre mesi da quella del presente decreto.

La legalizzazione delle firme da parte del presidente del Tribunale o del prefetto non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dalle autorità residenti in Roma.

I concorrenti che appartengono ad Amministrazioni statali come impiegati di ruolo, possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai nn. 2, 8 e 9 ed eventualmente quello indicato al n. 10, nonchè copia dello stato di servizio civile rilasciata ed antenticata dai superiori gerarchici.

I concorrenti che si trovino sotto le armi sono dispensati dal produrre i documenti di cui ai nn. 3, 4, 5, 7 e 8 quando vi suppliscano con certificato, su carta da bollo da L. 4 del Comando del corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati che siano ufficiali della M.V.S.N. in servizio permanente effettivo sono esonerati dalla presentazione dei documenti indicati ai nn. 3, 4, 5, 6, 7 e 8, qualora presentino un'attestazione dell'Autorità da cui dipendono che dichiari la suddetta qualità.

Art. 6.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande ad eccezione del requisito dell'età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso, salvo quanto è prescritto dall'art. 23 del R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, nei riguardi dei coniugati.

Art. 7.

Tutti i documenti debbono essere effettivamente allegati alla domanda. E' ammesso il riferimento a documenti presentati per partecipare ad altri concorsi banditi dal Ministero delle finanze e, per quanto concerne il titolo di studio originale anche presso altri Ministeri, ad eccezione, però, della fotografia, quando si tratti di candidati che non siano provvisti di libretto ferroviario.

Agli aspiranti che non sono residenti in Italia ed a quelli in servizio militare è consentito di presentare la sola domanda nel termine di cui all'art. 3, salvo a corredarla dei prescritti documenti dieci giorni prima dell'inizio delle prove scritte.

E' fatta salva la facoltà ai candidati ammessi alla prova orale, di produrre, prima di sostenere detta prova, quei documenti che attestino nei loro confronti nuovi titoli preferenziali agli effetti della nomina al posto a cui essi aspirano.

L'ammissione potrà essere negata dal Ministro con suo decreto non motivato e non soggetto ad alcun gravame.

Non saranno ammessi coloro che in due precedenti concorsi al posto di alunno di ragioneria in prova delle Intendenze di finanza non abbiano conseguita l'idoneità.

Art. 8.

L'esame consterà di due prove scritte e di una orale in base al programma annesso al presente decreto.

Le prove scritte si svolgeranno presso le Intendenze di finanza di Torino, Milano, Venezia, Firenze, Roma, Napoli, Bari, Palermo, Catania, Cagliari e, ove occorra, presso la sede coloniale di Tripoli, e avranno luogo nei giorni che saranno stabiliti con successivo provvedimento.

La prova orale si effettuerà in Roma presso il Ministero delle finanze.

I candidati avranno comunicazione in tempo utile del giorno, ora e luogo in cui, tanto le prove scritte quanto quella orale saranno tenute.

Art. 9.

La Commissione esaminatrice sarà composta ai termini dell'art. 107 del regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze, approvato con R. decreto 23 marzo 1933, n. 185.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le disposizioni contenute nel capo VI del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili e quelle dell'art. 13 del citato regolamento.

Art. 10.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che riporteranno una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. Nella prova orale i candidati dovranno conseguire la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

Art. 11.

La graduatoria dei vincitori del concorso, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

Le nomine ai posti messi a concorso saranno conferite secondo l'ordine della graduatoria e, in caso di parità di merito, secondo le norme di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1776, nonchè dei Regi decreti-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, 2 giugno 1936, n. 1172 e 21 ottobre 1937, n. 2179, e 20 marzo 1940-XVIII, n. 233.

Sono equiparati agli ex combattenti i legionari fiumani a termini del R. decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842.

Per l'assegnazione dei posti agli idonei invalidi di guerra o per la causa nazionale o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII in A. O. agli idonei ex combattenti, ai legionari fiumani, ai feriti per la causa nazionale o iscritti ai Fasci di combattimento prima del 28 ottobre 1922, agli idonei che hanno partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni svoltesi nelle Colonie dell'A. O. dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936-XIV e in mancanza, agli idonei orfani di guerra o dei caduti per la causa nazionale o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII in A.O. nonchè ai coniugati, si osserveranno le disposizioni contenute nella legge 21 agosto 1921, n. 1312 e successive estensioni, nell'art. 13 del R. decreto 3 gennaio 1926, n. 48, nel decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, nelle leggi 26 luglio 1929, n. 1397, e 12 giugno 1931, n. 777, nel R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, nonchè nei Regi decreti-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, 2 giugno 1936, n. 1172 e 21 agosto 1937, n. 1542.

Gli stessi benefici concernenti gli invalidi, i combattenti e gli orfani, sia di guerra che per la causa nazionale o in dipendenza delle operazioni militari svoltesi in A.O. competono, altresì, agli invalidi, ai combattenti, agli orfani in dipendenza di operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dopo il 5 maggio 1936 e di operazioni di guerra nell'attuale conflitto, anche in qualità di assimilati o militarizzati.

Per l'assegnazione dei posti agli idonei soci di diritto dell'Unione fascista fra le famiglie numerose, si osserveranno le disposizioni contenute nella legge 20 marzo 1940, n. 233.

Art. 12.

All'approvazione della graduatoria ed alla decisione degli eventuali reclami, da presentarsi non oltre il termine di quindici giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno della graduatoria stessa, sarà provveduto ai sensi dell'art. 16 del regolamento 23 marzo 1933, n. 185.

Art. 13.

I vincitori del concorso saranno assunti in qualità di alunni di ragioneria in prova nella carriera degli ufficiali di ragioneria delle Intendenze di finanza (gruppo C) e conseguiranno la nomina ad alunno se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione, dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi, mentre quelli non riconosciuti idonei saranno licenziati senza alcun diritto a compenso od indennità.

I candidati vincitori del concorso che siano impiegati non di ruolo e si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2, comma 3, del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, conseguiranno subito la nomina ad alunno.

I vincitori del concorso dovranno assumere servizio entro il termine che sarà stabilito nelle sedi che saranno loro assegnate.

Art. 14.

I vincitori del concorso saranno destinati a prestare servizio sia nei capoluoghi di provincia del Regno, sia per quanto occorra presso le Colonie italiane salvi i futuri opportuni avvicendamenti.

A tale uopo l'Amministrazione si riserva di sottoporre i vincitori del concorso a visita medico-fiscale onde accertare la loro idoneità fisica a prestare servizio nelle Colonie italiane.

Per la destinazione in colonia gli interessati potranno segnalare nella domanda di ammissione al concorso le sedi preferite, fatta piena riserva dei provvedimenti dell'Amministrazione.

Art. 15.

Agli alunni in prova compete il rimborso della sola spesa personale di viaggio in 2ª classe, nonchè dal giorno dell'assunzione in servizio, un assegno lordo mensile di L. 518,24, oltre l'assegno temporaneo di guerra lordo mensile di L. 91,82.

Detti assegni saranno ridotti, rispettivamente, a L. 259,13 e a L. 51,82, quando i vincitori del concorso siano destinati a prestare servizio in uffici che hanno sede nel comune della loro abituale residenza.

Agli aventi diritto compete, altresì, l'aggiunta di famiglia giusta le vigenti disposizioni.

Ai provenienti da altri ruoli di personali statali saranno corrisposti gli assegni previsti dall'art. 1 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

A coloro che saranno destinati in colonia competerà, altresì, lo speciale trattamento previsto dalle disposizioni in vigore.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 2 novembre 1941-XX

Il Ministro: DI REVEL

PROGRAMMA DELL'ESAME DI CONCORSO

PROVE SCRITTE.

Parte prima:

1. — Componimento italiano.

Parte seconda:

1. — Problema di aritmetica elementare compresa la regola del tre composto.

2. — Nozioni generali sull'ordinamento dell'Amministrazione finanziaria.

Le prove scritte serviranno come saggio di calligrafia.

PROVA ORALE.

1. — Diritti e doveri dell'impiegato.
2. — Nozioni generali sull'ordinamento dell'Amministrazione finanziaria e sull'ordinamento degli Archivi.
3. — Carta del Lavoro.
4. — Elementi di Storia d'Italia dal 1815. Elementi di geografia dell'Europa e particolarmente dell'Italia e delle sue Colonie.
5. — Nozioni elementari di statistica.

Prova facoltativa di dattilografia.

Roma, addì 2 novembre 1941-XX

Il Ministro: DI REVEL

Concorso per esami a 29 posti di volontario nel ruolo di gruppo B degli Uffici provinciali del Tesoro

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, concernente l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra e successive estensioni;

Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive estensioni e modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato, e successive estensioni e modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1926-IV, n. 48, contenente norme a favore del personale ex combattente appartenente alle Amministrazioni dello Stato e successive estensioni;

Visto il R. decreto-legge 10 gennaio 1926-IV, n. 46, contenente disposizioni complementari a talune norme dell'ordinamento gerarchico del personale dipendente dalla Amministrazione dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 23 marzo 1933-XI, n. 227, concernente l'elevazione dei limiti di età per l'ammissione agli impieghi;

Visto il R. decreto 23 marzo 1933-XI, n. 185, che approva il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze e per l'ordinamento degli uffici direttivi finanziari e successive modificazioni;

Visti i Regi decreti-legge 28 novembre 1933-XII, n. 1554, 5 settembre 1938-XVI, n. 1514, il R. decreto 29 giugno 1939-XVII, n. 898, e la legge 29 giugno 1940-XVIII, n. 739, relativi alla disciplina dell'assunzione di personale femminile negli uffici pubblici e privati;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706, concernente provvedimenti a favore delle famiglie dei caduti per la causa fascista, dei mutilati e feriti per la causa stessa, nonchè degli iscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922-I;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, che determina la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi e successive estensioni e modificazioni;

Visto il R. decreto 28 settembre 1934-XII, n. 1587, che stabilisce i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935-XIII, n. 163, concernente l'ammissione dei mutilati ed invalidi di guerra ai pubblici concorsi;

Visti il R. decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 343, e il R. decreto 15 maggio 1941-XIX, n. 584, concernenti il trattamento del personale statale e degli enti pubblici, richiamato alle armi per mobilitazione, e successive estensioni e modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111, concernente l'estensione, agli invalidi ed agli orfani o congiunti di caduti per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, delle disposizioni a favore degli invalidi di guerra e degli orfani o congiunti di caduti in guerra;

Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1172, concernente la estensione, a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in A. O., delle provvidenze emanate a favore degli ex combattenti nella guerra 1915-1918;

Visti i Regi decreti-legge 4 marzo 1937-XV, n. 304, 5 settembre 1938-XVI, n. 1447 e la legge 25 gennaio 1940-XVIII, n. 4, sul riordinamento dei ruoli del personale dell'Amministrazione finanziaria;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, recante provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione, convertito con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939-XVII, n. 1, e successive variazioni e integrazioni;

Visti il R. decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2179, e il R. decreto 6 giugno 1940-XVIII, n. 1083, concernenti la estensione, ai militari in servizio non isolato all'estero ed ai congiunti dei caduti, delle provvidenze in vigore per i reduci, gli orfani e congiunti di caduti della guerra europea;

Visto il R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, contenente provvedimenti per la difesa della razza, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 20 marzo 1940-XVIII, n. 233, concernente la concessione, ai capi di famiglia numerosa, di condizioni di priorità negli impieghi e nei lavori;

Vista la legge 16 aprile 1940-XVIII, n. 237;

Visto il R. decreto 9 luglio 1940-XVIII, n. 1156, concernente provvedimenti a favore degli squadristi e dei vecchi fascisti;

Vista la legge 25 settembre 1940-XVIII, n. 1458, concernente la estensione agli invalidi e agli orfani e congiunti dei caduti nell'attuale guerra, delle disposizioni vigenti a favore degli invalidi, degli orfani e congiunti dei caduti in guerra;

Visto il R. decreto-legge 24 marzo 1941-XIX, n. 203, concernente l'aumento del 40 % dell'aggiunta di famiglia, e relative quote complementari al personale di ruolo dipendente dalle Amministrazioni statali, comprese quelle con ordinamento autonomo;

Vista la legge 4 luglio 1941-XIX, n. 1080, concernente l'estensione dei benefici previsti dal R. decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2179, in favore dei cittadini che hanno partecipato alle operazioni militari della Spagna quali assimilati o militarizzati;

Visto il R. decreto-legge 8 luglio 1941-XIX, n. 868, concernente benefici a favore dei combattenti dell'attuale guerra;

Visto il R. decreto-legge 14 luglio 1941-XIX, n. 646, concernente provvedimenti economici di carattere temporaneo, in dipendenza della guerra, per il personale statale in attività ed in quiescenza e per i personali in servizio presso Enti di diritto pubblico;

Vista la lettera n. 19520-10-1-3-1 del 10 settembre 1941-XIX, relativa ai concorsi per l'anno XX, con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha autorizzato a indire, con la procedura normale, un concorso per esami a 58 posti di volontario nel ruolo di gruppo *B* degli Uffici provinciali del Tesoro, riservando la metà di tali posti a favore dei chiamati alle armi per un concorso da bandire nello stesso ruolo dopo la cessazione dell'attuale stato di guerra;

Visto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, in data 11 ottobre 1941-XIX, col quale viene autorizzato l'espletamento di detto concorso, riservando la metà dei posti a favore dei chiamati alle armi;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a 29 posti di volontario, nel ruolo di gruppo *B* degli Uffici provinciali del Tesoro.

Un eguale numero dei posti anzidetti è riservato a favore dei chiamati alle armi, per un concorso che verrà indetto dopo la cessazione dell'attuale stato di guerra.

Al concorso di cui al presente bando possono partecipare le donne per non oltre sei posti, e i cittadini albanesi qualora siano in possesso degli altri requisiti richiesti, nonchè gli italiani non regnicoli e coloro che siano equiparati ad essi con decreto Reale.

Non possono esservi ammessi gli appartenenti alla razza ebraica.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso anzidetto gli aspiranti debbono essere forniti di uno dei seguenti titoli di studio:

1) **diploma di maturità classica o scientifica;**

2) diploma di ragioniere e perito commerciale, rilasciato dalla Sezione commerciale di un Istituto tecnico del Regno.

Sono ritenuti validi anche i corrispondenti diplomi di licenza liceale e di Istituto tecnico (Sezione ragioneria e fisico-matematica) e i diplomi degli Istituti commerciali conseguiti ai termini dei precedenti ordinamenti scolastici.

Non sono ammessi titoli di studio equipollenti, salvo i titoli riconosciuti corrispondenti a quelli avanti tassativamente indicati, rilasciati dalle scuole medie del cessato Impero austro-ungarico.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, scritte su carta da bollo da L. 6 e firmate dagli aspiranti di pugno proprio, dovranno essere presentate o dovranno pervenire al Ministero delle finanze — Direzione generale del Tesoro — oppure alle Intendenze di finanza, entro il termine perentorio di novanta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Il personale straordinario, avente titolo a partecipare al concorso, e gli impiegati di ruolo delle altre Amministrazioni dello Stato, faranno pervenire le domande, nel termine suddetto, a mezzo degli uffici presso i quali prestano servizio.

Le domande stesse dovranno contenere la precisa indicazione del domicilio degli aspiranti, del loro recapito, e della sede di esami preferita, la dichiarazione che essi saranno disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza, nonchè la elencazione dei documenti allegati.

I candidati che si trovino nelle condizioni previste dagli articoli 7 e 8 del R. decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 343, e intendano avvalersi delle agevolazioni loro concesse da tali disposizioni, dovranno farne domanda allegando, a corredo, oltre ai documenti già prodotti ma scaduti di validità, una dichiarazione della competente autorità militare dalla quale risulti che il richiedente non potè sostenere le prove relative al precedente concorso in causa del sevizio militare.

Le Intendenze di finanza, provveduto ove occorra, tempestivamente, a fare regolarizzare le domande insufficientemente documentate o corredate da documenti non regolari, le trasmetteranno al Ministero delle finanze (Direzione generale del Tesoro), man mano che le avranno ricevute, con la indicazione del giorno dell'arrivo o della presentazione.

Art. 4.

A corredo delle domande, dovranno essere prodotti i seguenti documenti, debitamente legalizzati:

1) **estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 8,** rilasciato in data posteriore al 10 marzo 1939-XVII, da cui risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, abbia compiuto il 18° anno e non oltrepassato il 26° anno di età.

Sono ammessi a partecipare al concorso gli aspiranti che non abbiano superato l'età di 28 anni, qualora oltre del titolo di studio prescritto dal presente bando, siano forniti di diploma di laurea.

Tali limiti di età sono elevati di cinque anni:

a) per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 o che, durante lo stesso periodo, siano stati imbarcati su navi mercantili, in sostituzione del servizio militare;

b) per i legionari fiumani;

c) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV;

d) per coloro che, in servizio militare non isolato all'estero o in qualità di assimilati o militarizzati abbiano partecipato a relative operazioni militari dopo il 5 maggio 1936-XIV e fino al 31 luglio 1939-XVII;

e) per i cittadini che abbiano partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati alle operazioni di guerra nell'attuale conflitto.

Tali limiti sono poi elevati a 39 anni:

a) **per i mutilati od invalidi di guerra o per la causa** fascista, ovvero per fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o per servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV e fino al 31 luglio 1939-XVII o per aver partecipato dopo il 5 maggio 1936-XIV e fino al 31 luglio 1939-XVII alle operazioni militari della Spagna in qualità di assimilati o militarizzati, o in dipendenza dell'attuale guerra, a favore dei quali siano state liquidate pensioni o assegni privilegiati di guerra che rientrino nelle prime otto categorie di pensione. Sono esclusi da tale beneficio gli invalidi della 9ª e 10ª categoria, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria IX e da 3 a 6 della categoria X della tabella allegato *A* del decreto Luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, e dalle voci n. 4, 6, 7, 8, 10 e 11 della tabella *B* del R. decreto 12 luglio 1923-I, n. 1491;

b) per gli ex combattenti che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 e per coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV o che abbiano prestato servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV e fino al 31 luglio 1939-XVII o per i cittadini che abbiano partecipato, dopo il 5 maggio 1936-XIV e fino al 31 luglio 1939-XVII, alle operazioni militari della Spagna in qualità di assimilati o militarizzati ed infine ai cittadini che abbiano partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra nell'attuale conflitto, purchè siano stati decorati al valore militare o abbiano conseguito promozione per merito di guerra.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra, coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se amnistiati:

c) per gli aspiranti che comprovino la loro qualità di soci di diritto dell'Unione fascista fra le famiglie numerose, senza pregiudizio dei maggiori limiti consentiti dall'art. 23 del R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939-XVII, n. 1 e riportati alle lettere b) e c) del seguente comma.

I suddetti limiti di età sono elevati:

a) di quattro anni per coloro che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento, senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922-I, nonchè per i feriti per la causa fascista in possesso del relativo brevetto di ferito, che risultino iscritti ininterrottamente al Partito Nazionale Fascista dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma;

b) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di ammissione al presente concorso;

c) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera b) si cumula con quella di cui alla lettera c) ed entrambe con quelle previste da ogni altra disposizione in vigore, purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati di ruolo, in servizio civile dello Stato e per coloro i quali si trovino nelle condizioni previste dall'art. 8 del Regio decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 343;

2) certificato, su carta da bollo da L. 4, comprovante la iscrizione del candidato al Partito Nazionale Fascista o ai Gruppi universitari fascisti o alla Gioventù italiana del Littorio, nonchè la data dell'iscrizione stessa. Detta iscrizione non è richiesta per i mutilati od invalidi di guerra o per i minorati in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale dal 16 gennaio 1935-XIII o durante il servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV e fino al 31 luglio 1939-XVII, o per aver partecipato, in quest'ultimo periodo, in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni militari della Spagna ovvero in dipendenza della guerra attuale.

Gli aspiranti ex combattenti, non iscritti al P.N.F., possono essere ammessi al concorso a condizione che dimostrino, con apposito certificato, di aver presentato domanda di iscrizione al P.N.F. Detti candidati, qualora risultino vincitori del concorso, potranno conseguire la nomina sempre quando dimostrino, nel termine che verrà assegnato dall'Amministrazione, di aver ottenuto l'iscrizione al Partito stesso. In caso contrario s'intenderanno senz'altro decaduti dal diritto di conseguire la nomina all'impiego.

Per gli iscritti al P.N.F. in epoca posteriore al 28 ottobre 1922-I, tale certificato deve essere rilasciato dal segretario (o anche dal vice segretario se trattasi del capoluogo di Provincia) del competente Fascio di combattimento e sottoposto al visto del segretario federale o, in sua vece, del vice segretario federale o del segretario federale amministrativo.

Per gli iscritti ai Fasci di combattimento in epoca anteriore al 28 ottobre 1922-I, il certificato deve essere rilasciato personalmente dal segretario federale della Provincia e vistato, per ratifica, dal segretario del P.N.F., Ministro Segretario di Stato o da uno dei vice segretari del P.N.F.; sarà però ritenuto valido il certificato rilasciato dal vice segretario federale facente funzione del segretario federale mobilitato, e firmato, per ratifica, da un componente il Direttorio nazionale del P.N.F. o da un segretario federale comandato presso il Direttorio stesso e appositamente designato dal Segretario del Partito; tale certificato dovrà attestare che la iscrizione non subì alcuna interruzione.

Per coloro che siano feriti per la causa fascista, il detto certificato dovrà attestare che non vi fu interruzione nella iscrizione dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma, e sarà ritenuto valido anche se portante la firma di un componente il Direttorio nazionale del P.N.F. o di un segretario federale comandato presso il Direttorio stesso e appositamente designato dal Segretario del Partito.

Il ferito per la causa fascista, a corredo del certificato, dovrà pure produrre il relativo brevetto di ferito.

Gli italiani non regnicoli e i cittadini italiani residenti all'estero dovranno comprovare la loro iscrizione al P.N.F., mediante certificato redatto su carta da bollo da L. 4, rilasciato direttamente dalla Segreteria generale dei Fasci italiani all'estero e firmato dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero; quando trattisi di iscritti ai Fasci di combattimento da epoca anteriore alla Marcia su Roma, anche il detto certificato dovrà essere sottoposto alla ratifica del Segretario del P.N.F., Ministro Segretario di Stato o di uno dei Vice segretari del P.N.F.; sarà però ritenuto valido se firmato, per ratifica, da un componente il Direttorio nazionale del P.N.F. o da un segretario federale comandato presso il Direttorio stesso e appositamente designato dal Segretario del Partito.

Il certificato d'iscrizione al P.N.F. dei cittadini sammarinesi residenti nel territorio della Repubblica, dovrà essere firmato dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese e controfirmato dal Segretario di Stato per gli affari esteri.

Il certificato di appartenenza al P. N.F. dei cittadini sammarinesi residenti nel Regno, dovrà essere firmato dal segretario della Federazione che li ha in forza o dal vice segretario facente funzione del segretario federale mobilitato. Anche per i cittadini sammarinesi i certificati attestanti la iscrizione anteriore al 28 ottobre 1922-I ai Fasci di combattimento, rilasciati, secondo il caso dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese o dai segretari federali del Regno, nonchè dai vice segretari federali facenti funzione dei segretari federali mobilitati, dovranno essere ratificati dal Segretario del P.N.F., Ministro Segretario di Stato, o da uno dei Vice segretari; saranno però ritenuti validi se firmati, per ratifica, da un componente il Direttorio nazionale o da un segretario federale comandato presso il Direttorio stesso e appositamente designato dal Segretario del Partito;

3) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta da bollo da L. 4;

4) certificato su carta da bollo da L. 4, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non sia incorso in nessuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscono il possesso;

5) certificato generale del casellario giudiziario su carta da bollo da L. 12;

6) certificato di buona condotta morale, civile e politica, su carta da bollo da L. 4, da rilasciarsi dal podestà del Comune ove l'aspirante risiede da un anno, e, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del podestà o dei podestà dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

7) certificato medico rilasciato, su carta da bollo da L. 4, da un medico provinciale o militare o della M.V.S.N. ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica.

Nel caso che l'aspirante abbia qualsiasi imperfezione, questa deve essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione potrà sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia.

I candidati mutilati e invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale o in dipendenza dei fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII, per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o per servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV e fino al 31 luglio 1939-XVII o per avere partecipato, in quest'ultimo periodo, in qualità di assimilati o militarizzati, alle operazioni militari della Spagna, o in dipendenza dell'attuale guerra, produrranno il certificato dell'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15;

8) documento comprovante l'adempimento degli obblighi militari, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

Coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 o che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, o che abbiano prestato servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV e fino al 31 luglio 1939-XVII, o che abbiano partecipato, in quest'ultimo periodo, in qualità di assimilati o militarizzati, alle operazioni militari della Spagna, o che abbiano partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, o in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra nell'attuale conflitto, presenteranno, invece, copia dello stato di servizio o del foglio matricolare annotata delle eventuali benemerenze di guerra, nonchè la dichiarazione integrativa ai sensi delle circolari 588 del 1922, 957 del 1936, 427 del 1937 e 657 del 1938 del Giornale militare ufficiale o altra analoga dichiarazione della competente autorità militare, per l'applicazione del R. decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2179, della legge 4 luglio 1941-XIX, n. 1080, e del R. decreto-legge 8 luglio 1941-XIX, n. 868.

Coloro, invece, che, in sostituzione del servizio militare, furono imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-1918, proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato, da rilasciarsi dalle Autorità marittime competenti.

I candidati mutilati e invalidi di guerra o minorati per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII, per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o per servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV e fino al 31 luglio 1939-XVII o per avere partecipato, in quest'ultimo periodo, in qualità di militarizzati o assimilati alle operazioni militari della Spagna o in dipendenza dell'attuale guerra, dovranno provare tale loro qualità mediante esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante un certificato mod. 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure mediante dichiarazione d'invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra (vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa), in cui siano indicati anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la causa fascista o dei caduti in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o durante il servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV e fino al 31 luglio 1939-XVII o in dipendenza del servizio prestato, in qualità di assimilati o militarizzati in quest'ultimo periodo, durante le operazioni militari della Spagna ovvero in dipendenza dell'attuale guerra, e i figli degli invalidi di guerra o dei minorati per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o durante il servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV e fino al 31 luglio 1939-XVII o in dipendenza del servizio prestato, in qualità di assimilati o militarizzati, in quest'ultimo periodo, durante le operazioni militari della Spagna, ovvero in dipendenza dell'attuale guerra, dovranno dimostrare la loro qualità, i primi mediante certificato, su carta da bollo da L. 4, rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto; gli altri, con la esibizione della dichiarazione mod. 69 rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra al nome del padre del candidato, oppure con un certificato, in carta da bollo da L. 4, del podestà del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto;

9) titolo originale di studio o copia autenticata da Regio notaio;

10) stato di famiglia, su carta da bollo da L. 4, da prodursi soltanto dai coniugati, con o senza prole, e dai vedovi con prole.

I coniugati dovranno inoltre produrre una dichiarazione in carta libera attestante se siano o meno coniugati con persona straniera, e, nell'affermativa, la data del matrimonio. La predetta dichiarazione, ove il matrimonio sia stato celebrato dopo l'entrata in vigore del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, deve indicare se sia stata concessa l'autorizzazione del Ministero dell'interno ai sensi degli articoli 2 e 18 di detto Regio decreto, ovvero se il matrimonio sia stato contratto in difformità degli articoli 2 e 3 del decreto stesso;

11) dichiarazione rilasciata dall'Unione fascista fra le famiglie numerose, da prodursi dai candidati, soci di diritto dell'Unione stessa, per comprovare tale qualità;

12) fotografia recente del candidato munita della firma, ove non sia provvisto di libretto ferroviario di cui dovranno essere precisati gli estremi; tanto la fotografia che la firma dovranno essere autenticate dal podestà o dal notaio;

13) copia dello stato di servizio civile, rilasciata in bollo e autenticata dai superiori gerarchici. Tale documento dovrà essere presentato, ai fini dell'applicazione del R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, dai candidati che siano impiegati di ruolo della pubblica Amministrazione.

I candidati, in servizio straordinario presso l'Amministrazione dello Stato, dovranno invece produrre, ai fini dell'applicazione del sopra citato Regio decreto-legge, un certificato in carta da bollo da L. 4, rilasciato dal capo ufficio, da cui risultino gli estremi dell'autorizzazione alla assunzione in servizio straordinario nonchè la durata e la natura del servizio stesso.

I candidati che appartengano a stabilimenti ausiliari o che rivestano, comunque, la qualità di mobilitati civili, dovranno inoltre produrre il preventivo « nulla osta » dell'autorità competente.

Art. 5.

I documenti di cui ai nn. 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 13 del precedente articolo debbono essere di data non anteriore ai tre mesi da quella del presente decreto.

La legalizzazione della firma da parte del presidente del Tribunale o del prefetto non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dalle autorità residenti in Roma.

I candidati, che dimostrino di essere impiegati di ruolo in servizio presso le Amministrazioni statali possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai nn. 2, 8, 9, 10, 12 e 13 dell'art. 4.

I concorrenti, non impiegati civili di ruolo, che si trovino alle armi, possono esibire, in luogo dei documenti di cui ai nn. 3, 4, 6, 7 e 8 del precedente articolo, il certificato rilasciato, su carta da bollo da L. 4, dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati, che siano ufficiali della M.V.S.N. in servizio permanente effettivo, sono esonerati dalla presentazione dei documenti indicati ai nn. 3, 4, 5, 6, 7 e 8 dell'articolo precedente, qualora presentino una attestazione dell'autorità da cui dipendono che dichiari la suddetta qualità.

I candidati che risiedono all'estero, potranno presentare, nel termine di cui all'art. 3, la sola domanda, salvo a produrre i documenti prescritti, entro 30 giorni dalla scadenza del termine di presentazione della domanda stessa.

I candidati che risiedono nelle Colonie o nei Possedimenti dell'Egeo e quelli che dimostrino di essere richiamati alle armi, potranno presentare in termine la sola domanda, salvo a corredarla dei prescritti documenti e titoli almeno dieci giorni prima dell'inizio delle prove scritte.

Art. 6.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso, salvo quanto è previsto, nei riguardi dei coniugati, dall'art. 23 del R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, convertito, con modifiche, nella legge 3 gennaio 1939-XVII, n. 1.

Tuttavia è fatta salva, ai candidati ammessi alle prove orali, la facoltà di produrre, prima di sostenere dette prove, quei documenti che attestino, nei loro confronti, i titoli preferenziali acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 7.

Non si terrà conto delle domande che saranno presentate o perverranno alle Intendenze di finanza o al Ministero delle finanze — Direzione generale del Tesoro — dopo il termine di cui all'art. 3 e di quelle insufficientemente o irregolarmente documentate.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare ai concorsi indetti da altri Ministeri ad eccezione del titolo originale di studio; in tal caso i concorrenti dovranno indicare l'Amministrazione dove trovasi il detto titolo originale, tutti gli estremi del concorso per cui è stato prodotto, esibendo, in luogo del titolo stesso, un certificato rilasciato dalla competente autorità scolastica.

Tuttavia i candidati, i quali abbiano presentato i documenti per partecipare a concorsi indetti da altre Amministrazioni finanziarie, potranno fare riferimento ai documenti come sopra presentati (ad eccezione della fotografia), purchè non siano scaduti di validità ai termini del precedente art. 5.

Non possono partecipare al concorso coloro che abbiano già preso parte a due precedenti concorsi, per la nomina a volontario negli Uffici provinciali del Tesoro, senza conseguirvi la idoneità.

L'ammissione al concorso può essere negata con decreto ministeriale non motivato e insindacabile.

Art. 8.

Per lo svolgimento delle prove scritte ed orali si osserveranno le norme del capo VI del Regio decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, e del R. decreto 23 marzo 1933-XI, n. 185, e successive modificazioni.

L'esame consterà di tre prove scritte e di una orale in base al programma annesso al presente decreto.

In relazione al numero dei concorrenti l'Amministrazione si riserva di disporre, con decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*, almeno quindici giorni prima della data degli esami, che le prove scritte, oltre che a Roma, abbiano luogo anche in alcune o in tutte le altre sedi indicate nell'art. 12 del R. decreto 23 marzo 1933-XI, n. 185, o in quelle che eventualmente potranno essere stabilite per i richiamati alle armi che si trovino in terre d'oltremare.

I candidati avranno comunicazione in tempo utile, della sede, del giorno, dell'ora e del luogo in cui tanto le prove scritte quanto la prova orale saranno tenute. La prova orale avrà luogo a Roma, presso il Ministero delle finanze, nei giorni che verranno all'uopo fissati.

Art. 9.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. A tali prove potranno partecipare anche coloro i quali comprovino di trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 7 del R. decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 343,

Nella prova orale dovranno conseguire almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

A parità di merito saranno osservate le disposizioni dell'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, e successive estensioni e modificazioni, dei Regi decreti-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111, 2 giugno 1936-XIV, n. 1172, 21 ottobre 1937-XV, n. 2179, della legge 20 marzo 1940-XVIII, n. 233, del R. decreto 9 luglio 1940-XVIII, n. 1156, delle leggi 25 settembre 1940-XVIII, n. 1458 e 4 luglio 1941-XIX, n. 1080, nonchè del R. decreto-legge 8 luglio 1941-XIX, n. 868.

Per l'assegnazione dei posti agli idonei invalidi di guerra o per la causa nazionale o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII, per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o durante il servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV e fino al 31 luglio 1939-XVII, o per aver partecipato, in quest'ultimo periodo, in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni militari della Spagna, o in dipendenza dell'attuale guerra, agli idonei ex combattenti o legionari fiumani, o feriti per la causa fascista, o iscritti ai Fasci di combattimento prima del 28 ottobre 1922-I, agli idonei che hanno partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV o all'estero in servizio militare non isolato dopo il 5 maggio 1936-XIV e fino al 31 luglio 1939-XVII, o che abbiano partecipato in quest'ultimo periodo, in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni militari della Spagna, o che abbiano partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra nell'attuale conflitto, agli idonei orfani di guerra o dei caduti per la causa nazionale o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16

gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o durante il servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV e fino al 31 luglio 1939-XVII o in dipendenza del servizio prestato, in quest'ultimo periodo, in qualità di assimilati o militarizzati, durante le operazioni militari della Spagna, o in dipendenza dell'attuale guerra, e agli idonei soci di diritto dell'Unione fascista fra le famiglie numerose, si osserveranno le disposizioni contenute nella legge 21 agosto 1921, n. 1312, e successive estensioni, nell'art. 13 del R. decreto 3 gennaio 1926-IV, n. 48, nel R. decreto-legge 30 ottobre 1924-III, n. 1842, nelle leggi 26 luglio 1929-VII, n. 1397, e 12 giugno 1931-IX, n. 777, nel R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706, nonchè nei Regi decreti-legge 2 dicembre 1935-XIII, n. 2111, 2 giugno 1936-XIV, n. 1172, e 21 ottobre 1937-XV, n. 2179 e nelle leggi 20 marzo 1940-XVIII, n. 233, 25 settembre 1940-XVIII, n. 1458, 4 luglio 1941-XIX, n. 1080, e nel R. decreto-legge 8 luglio 1941-XIX, n. 868.

Art. 10.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà approvata con decreto Ministeriale da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Sugli eventuali reclami relativi alla precedenza dei concorrenti, da presentarsi, non oltre il termine di giorni quindici dalla pubblicazione della graduatoria, decide, in via definitiva, il Ministro per le finanze, sentita la Commissione esaminatrice.

I concorrenti, che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso, non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si rendano successivamente vacanti.

Art. 11.

I vincitori del concorso saranno nominati volontari nel ruolo degli Uffici provinciali del Tesoro (gruppo *B*) e, se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione, conseguiranno la nomina a vice segretario dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi.

I vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926-IV, n. 46, conseguiranno subito la nomina a vice segretario del Tesoro, con riserva di anzianità.

Art. 12.

A coloro che conseguono la nomina a volontario, compete esclusivamente il rimborso della spesa personale di viaggio in seconda classe per raggiungere la residenza che verrà loro assegnata, nonchè un assegno lordo mensile di L. 802,35 oltre l'assegno temporaneo di guerra di L. 110 lorde mensili, e l'aggiunta di famiglia in quanto ne abbiano diritto secondo le vigenti disposizioni.

Qualora siano destinati a prestare servizio nel luogo della loro abituale residenza, l'assegno è di L. 426,79 lorde mensili oltre l'assegno temporaneo di guerra di L. 82,68 lorde mensili e l'aggiunta di famiglia in quanto ne abbiano diritto ai sensi delle vigenti disposizioni.

Quelli che provengono da altri ruoli di personali statali conservano il trattamento stabilito dall'ultimo comma dell'art. 1 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926-IV, n. 46.

Coloro che all'atto della nomina in prova si trovino in servizio non di ruolo presso un'Amministrazione statale, conserveranno a titolo di assegno personale, non utile a pensione e da riassorbirsi nei successivi aumenti di stipendio, l'eventuale eccedenza dell'importo complessivo della retribuzione e delle indennità temporanee mensili di cui siano provvisti all'atto della nomina, sull'ammontare complessivo dell'assegno e delle indennità temporanee mensili spettanti per il periodo di prova.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 2 novembre 1941-XX

Il Ministro: Di Revel

PROGRAMMA DELL'ESAME DI CONCORSO

Prove scritte.

Parte prima:

1. — Nozioni di diritto costituzionale.
2. — Nozioni di diritto amministrativo e corporativo.

Parte seconda:

Istituzioni di diritto civile e commerciale.

Parte terza:

Principi di economia politica corporativa e scienza delle finanze.

Prova orale.

La prova orale oltre che sulle materie oggetto delle prove scritte verterà anche sulle seguenti materie:

1. — Nozioni generali di procedura civile.
2. — Principi generali sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.
3. — Nozioni generali sui servizi dell'Amministrazione finanziaria al centro e alla periferia.
4. — Attribuzioni della Corte dei conti e del Consiglio di Stato.
5. — Nozioni di statistica.

Roma, addì 2 novembre 1941-XX

Il Ministro: Di Revel

Concorso per esami a 4 posti di volontario nel ruolo di gruppo B del personale di cassa della Tesoreria centrale, della Cassa speciale dei biglietti a debito dello Stato e della Regia zecca.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, concernente l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra e successive estensioni;

Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive estensioni e modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato, e successive estensioni e modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1926-IV, n. 48, contenente norme a favore del personale ex combattente appartenente alle Amministrazioni dello Stato e successive estensioni;

Visto il R. decreto-legge 10 gennaio 1926-IV, n. 46, contenente disposizioni complemetari a talune norme dell'ordinamento gerarchico del personale dipendente dall'Amministrazione dello Stato;

Visto il R. decreto 6 agosto 1926-IV, n. 1378, col quale venne istituito il ruolo di gruppo *B* per il personale di cassa della Tesoreria centrale del Regno e della Regia zecca;

Visto il R. decreto-legge 23 marzo 1933-XI, n. 227, concernente l'elevazione dei limiti di età per l'ammissione agli impieghi;

Visto il R. decreto 23 marzo 1933-XI, n. 185, che approva il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze e per l'ordinamento degli Uffici direttivi finanziari e successive modificazioni;

Visti i Regi decreti-legge 28 novembre 1933-XII, n. 1554; 5 settembre 1938-XVI, n. 1514; il R. decreto 29 giugno 1939-XVII, n. 898, e la legge 29 giugno 1940-XVIII, n. 739, relativi alla disciplina dell'assunzione di personale femminile negli uffici pubblici e privati;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706, concernente provvedimenti a favore delle famiglie dei caduti per la causa fascista, dei mutilati e feriti per la causa stessa nonchè degli inscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922-I;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, che determina la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi e successive estensioni e modificazioni;

Visto il R. decreto 28 settembre 1934-XII, n. 1587, che stabilisce i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935-XIII, n. 163, concernente l'ammissione dei mutilati ed invalidi di guerra ai pubblici concorsi;

Visti il Regio decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 343, e il R. decreto 15 maggio 1941-XIX, n. 584, concernenti il trattamento del personale statale e degli Enti pubblici, richiamato alle armi per mobilitazione, e successive estensioni e modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 20 maggio 1935-XIII, n. 874, concernente l'autorizzazione a ritirare dalla circolazione le attuali monete di argento e ad emettere biglietti di Stato;

Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111, concernente l'estensione, agli invalidi ed agli orfani o congiunti di caduti per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, delle disposizioni a favore degli invalidi di guerra e degli orfani o congiunti di caduti in guerra;

Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1172, concernente l'estensione, a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa Orientale delle provvidenze emanate a favore degli ex combattenti nella guerra 1915-1918;

Visti i Regi decreti-legge 4 marzo 1937-XV, n. 304; 5 settembre 1938-XVI, n. 1447, e la legge 25 gennaio 1940-XVIII, n. 4, sul riordinamento dei ruoli del personale dell'Amministrazione finanziaria;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, recante provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939-XVII, n. 1, e successive variazioni e integrazioni;

Visti il R. decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2179, e il R. decreto 6 giugno 1940-XVIII, n. 1083, concernenti la estensione, ai militari in servizio non isolato all'estero ed ai congiunti dei caduti, delle provvidenze in vigore per i reduci, gli orfani e congiunti di caduti della guerra europea;

Visto il R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, contenente provvedimenti per la difesa della razza, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 20 marzo 1940-XVIII, n. 233, concernente la concessione, ai capi di famiglia numerosa, di condizioni di priorità negli impieghi e nei lavori;

Vista la legge 16 aprile 1940-XVIII, n. 237;

Visto il R. decreto 9 luglio 1940-XVIII, n. 1156, concernente provvedimenti a favore degli squadristi e dei vecchi fascisti;

Vista la legge 25 settembre 1940-XVIII, n. 1458, concernenente la estensione agli invalidi e agli orfani e congiunti dei caduti nell'attuale guerra, delle disposizioni vigenti a favore degli invalidi, degli orfani e congiunti dei caduti in guerra;

Visto il R. decreto-legge 24 marzo 1941-XIX, n. 203, concernente l'aumento del 40 % dell'aggiunta di famiglia e relative quote complementari, al personale di ruolo dipendente dalle Amministrazioni statali, comprese quelle con ordinamento autonomo;

Vista la legge 4 luglio 1941-XIX, n. 1080, concernente l'estensione dei benefici previsti dal R. decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2179, in favore dei cittadini che hanno partecipato alle operazioni militari della Spagna, quali assimilati o militarizzati;

Visto il R. decreto-legge 8 luglio 1941-XIX, n. 868, concernente benefici a favore dei combattenti dell'attuale guerra;

Visto il R. decreto-legge 14 luglio 1941-XIX, n. 646, concernente provvedimenti economici di carattere temporaneo, in dipendenza della guerra, per il personale statale in attività ed in quiescenza e per i personali in servizio presso Enti di diritto pubblico;

Vista la lettera n. 19520-10-1-3-1 del 10 settembre 1941-XIX con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha autorizzato a indire, con la procedura normale, un concorso per esami a 8 posti di volontario, nel ruolo di gruppo *B* del personale di cassa della Tesoreria centrale, della Cassa Speciale dei biglietti a debito dello Stato e della Regia zecca, riservando la metà di tali posti a favore dei chiamati alle armi per un concorso da bandire, nello stesso ruolo, dopo la cessazione dell'attuale stato di guerra;

Visto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, in data 11 ottobre 1941-XIX, col quale viene autorizzato l'espletamento di detto concorso, riservando la metà dei posti a favore dei chiamati alle armi;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a 4 posti di volontario nel ruolo di gruppo *B* del personale di cassa della Tesoreria centrale, della Cassa speciale dei biglietti a debito dello Stato e della Regia zecca; a tale concorso non sono ammesse le donne.

Un uguale numero dei posti anzidetti è riservato a favore dei chiamati alle armi, per un concorso che verrà indetto dopo la cessazione dell'attuale stato di guerra.

Al concorso di cui al presente bando possono partecipare i cittadini albanesi, qualora siano in possesso degli altri requisiti richiesti, nonchè gli italiani non regnicoli e coloro che siano equiparati ad essi con decreto Reale; ne sono esclusi gli appartenenti alla razza ebraica.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso anzidetto gli aspiranti debbono essere forniti di uno dei seguenti titoli di studio:

1) diploma di maturità classica o scientifica;

2) diploma di ragioniere e perito commerciale, rilasciato dalla Sezione commerciale di un Istituto tecnico del Regno.

Sono ritenuti validi anche i corrispondenti diplomi di licenza liceale e di Istituto tecnico (Sezione ragioneria e fisico-matematica) e i diplomi degli Istituti commerciali conseguiti ai termini dei precedenti ordinamenti scolastici.

Non sono ammessi titoli di studio equipollenti, salvo i titoli riconosciuti corrispondenti a quelli avanti tassativamente indicati, rilasciati dalle scuole medie del cessato Impero austro-ungarico.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, scritte su carta da bollo da L. 6 e firmate dagli aspiranti di pugno proprio, dovranno essere presentate o dovranno pervenire al Ministero delle finanze - Direzione generale del Tesoro - oppure alle Intendenze di finanza entro il termine perentorio di novanta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Il personale straordinario avente titolo a partecipare al concorso, e gli impiegati di ruolo delle altre Amministrazioni dello Stato, faranno pervenire le domande, nel termine suddetto, a mezzo degli uffici presso i quali prestano servizio.

Le domande stesse dovranno contenere la precisa indicazione del domicilio degli aspiranti, del loro recapito, e della sede di esami preferita, la dichiarazione che essi saranno disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza nonchè la elencazione dei documenti allegati.

I candidati che si trovino nelle condizioni previste dagli articoli 7 e 8 del R. decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 343, e intendano avvalersi delle agevolazioni loro concesse da tali disposizioni, dovranno farne domanda allegando, a corredo, oltre ai documenti già prodotti ma scaduti di validità una dichiarazione della competente autorità militare dalla quale risulti che il richiedente non potè sostenere le prove relative al precedente concorso in causa del servizio militare.

Le Intendenze di finanza, provveduto, ove occorra, tempestivamente, a fare regolarizzare le domande insufficientemente documentate o corredate da documenti non regolari, le trasmetteranno al Ministero delle finanze (Direzione generale del Tesoro), man mano che le avranno ricevute, con la indicazione del giorno dell'arrivo o della presentazione.

Art. 4.

A corredo delle domande, dovranno essere prodotti i seguenti documenti, debitamente legalizzati:

1) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 8, rilasciato in data posteriore al 10 marzo 1939-XVII, da cui risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, abbia compiuto il 18° anno e non oltrepassato il 26° anno di età.

Sono ammessi a partecipare al concorso gli aspiranti che non abbiano superato l'età di 28 anni, qualora, oltre del titolo di studio prescritto dal presente bando, siano forniti di diploma di laurea.

Tali limiti di età sono elevati di cinque anni:

a) per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 o che, durante lo stesso periodo, siano stati imbarcati su navi mercantili, in sostituzione del servizio militare;

b) per i legionari fiumani;

c) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV;

d) per coloro che, in servizio militare non isolato all'estero o in qualità di assimilati o militarizzati, abbiano partecipato a relative operazioni militari dopo il 5 maggio 1936-XIV e fino al 31 luglio 1939-XVII;

e) per i cittadini che abbiano partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra nell'attuale conflitto.

Tali limiti di età sono poi elevati a 39 anni:

a) per i mutilati od invalidi di guerra o per la causa fascista ovvero per fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o per servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV e fino al 31 luglio 1939-XVII, o per avere partecipato, in quest'ultimo periodo, alle operazioni militari della Spagna in qualità di assimilati o militarizzati, o in dipendenza dell'attuale guerra, a favore dei quali siano state liquidate pensioni o assegni privilegiati di guerra che rientrino nelle prime otto categorie di pensione. Sono esclusi da tale beneficio gli invalidi della 9ª e 10ª categoria, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria IX e da 3 a 6 della categoria X della tabella allegato *A* del decreto Luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, e delle voci nn. 4, 6, 7, 8, 10 e 11 della tabella *B* del R. decreto 12 luglio 1923-I, n. 1491;

b) per gli ex combattenti che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 e per coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV o che abbiano prestato servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV e fino al 31 luglio 1939-XVII, o per i cittadini che abbiano partecipato, in quest'ultimo periodo, alle operazioni militari della Spagna in qualità di assimilati o militarizzati ed infine ai cittadini che abbiano partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra nell'attuale conflitto, purchè siano stati decorati al valore militare o abbiano conseguito promozione per merito di guerra.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra, coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se amnistiati;

c) per gli aspiranti che comprovino la loro qualità di soci di diritto dell'Unione fascista fra le famiglie numerose, senza pregiudizio dei maggiori limiti consentiti dall'art. 23 del R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939-XVII, n. 1, e riportati alle lettere *b*) e *c*) del seguente comma.

I suddetti limiti di età sono elevati:

a) di quattro anni per coloro che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento, senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922-I, nonchè per i feriti per la causa fascista in possesso del relativo brevetto di ferito, che risultino iscritti ininterrottamente al Partito Nazionale Fascista dalla data dell'evento che fu causa della ferita anche se posteriore alla Marcia su Roma;

b) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di ammissione al presente concorso;

c) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *b*) si cumula con quella di cui alla lettera *c*) ed entrambe con quelle previste da ogni altra disposizione in vigore, purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati di ruolo, in servizio civile dello Stato o per coloro i quali si trovino nelle condizioni previste dall'art. 8 del R. decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 343;

2) certificato su carta da bollo da L. 4, comprovante la iscrizione del candidato al Partito Nazionale Fascista o ai Gruppi universitari fascisti o alla Gioventù italiana del Littorio, nonchè la data dell'iscrizione stessa.

Detta iscrizione non è richiesta per i mutilati od invalidi di guerra o per i minorati in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale dal 16 gennaio 1935-XIII o durante il servizio militare non

isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV e fino al 31 luglio 1939-XVII, o per avere partecipato, in quest'ultimo periodo, in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni militari della Spagna, ovvero in dipendenza della guerra attuale.

Gli aspiranti ex combattenti, non iscritti al P.N.F., possono essere ammessi al concorso a condizione che dimostrino, con apposito certificato, di aver presentato domanda di iscrizione al P.N.F.. Detti candidati, qualora risultino vincitori del concorso, potranno conseguire la nomina sempre quando dimostrino, nel termine che verrà assegnato dall'Amministrazione, di aver ottenuto l'iscrizione al Partito stesso. In caso contrario s'intenderanno senz'altro decaduti dal diritto di conseguire la nomina all'impiego.

Per gli iscritti al P.N.F. in epoca posteriore al 28 ottobre 1922-I, tale certificato deve essere rilasciato dal segretario (o anche dal vice segretario se trattasi del capoluogo di Provincia) del competente Fascio di combattimento e sottoposto al visto del segretario federale o, in sua vece, del vice segretario federale o del segretario federale amministrativo.

Per gli iscritti ai Fasci di combattimento in epoca anteriore al 28 ottobre 1922-I, il certificato deve essere rilasciato personalmente dal segretario federale della Provincia e vistato, per ratifica, dal Segretario del P.N.F., Ministro Segretario di Stato, o da uno dei Vice segretari del P.N.F.; sarà però ritenuto valido il certificato rilasciato dal vice segretario federale facente funzione del segretario federale mobilitato, e firmato per ratifica, da un componente il Direttorio nazionale del P.N.F. o da un segretario federale comandato presso il Direttorio stesso e appositamente designato dal Segretario del Partito; tale certificato dovrà attestare che la iscrizione non subì alcuna interruzione.

Per coloro che siano feriti per la causa fascista, il detto certificato dovrà attestare che non vi fu interruzione nella iscrizione dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma, e sarà ritenuto valido anche se portante la firma di un componente il Direttorio nazionale del P.N.F. o di un segretario federale comandato presso il Direttorio stesso e appositamente designato dal Segretario del Partito.

Il ferito per la causa fascista, a corredo del certificato, dovrà pure produrre il relativo brevetto di ferito.

Gli italiani non regnicoli e i cittadini italiani residenti all'estero, dovranno comprovare la loro iscrizione al P.N.F., mediante certificato redatto su carta da bollo da L. 4, rilasciato direttamente dalla Segreteria generale dei Fasci italiani all'estero e firmato dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero; quando trattisi di iscritti ai Fasci di combattimento da epoca anteriore alla Marcia su Roma, anche il detto certificato dovrà essere sottoposto alla ratifica del Segretario del P.N.F., Ministro Segretario di Stato, o di uno dei Vice segretari del P.N.F.; sarà però ritenuto valido se firmato, per ratifica, da un componente il Direttorio nazionale del P.N.F. o da un segretario federale comandato presso il Direttorio stesso e appositamente designato dal Segretario del Partito.

Il certificato d'iscrizione al P.N.F. dei cittadini sammarinesi residenti nel territorio della Repubblica, dovrà essere firmato dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese e controfirmato dal Segretario di Stato per gli affari esteri.

Il certificato di appartenenza al P.N.F. dei cittadini sammarinesi residenti nel Regno, dovrà essere firmato dal segretario della Federazione che li ha in forza o dal vice segretario facente funzione del segretario federale mobilitato. Anche per i cittadini sammarinesi i certificati attestanti la iscrizione anteriore al 28 ottobre 1922-I ai Fasci di combattimento rilasciati, secondo il caso, dal Segretario del P.N.F. Sammarinese o dai segretari federali del Regno nonchè dai vice segretari federali facenti funzione dei segretari federali mobilitati, dovranno essere ratificati dal Segretario del P.N.F., Ministro Segretario di Stato, o da uno dei Vice segretari; saranno però ritenuti validi se firmati, per ratifica, da un componente il Direttorio nazionale o da un segretario federale comandato presso il Direttorio stesso e appositamente designato dal Segretario del Partito;

3) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta da bollo da L. 4;

4) certificato su carta da bollo da L. 4, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non sia incorso in nessuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscono il possesso;

5) certificato generale del casellario giudiziario su carta da bollo da L. 12;

6) certificato di buona condotta morale, civile e politica, su carta da bollo da L. 4, da rilasciarsi dal podestà del Comune ove l'aspirante risiede da un anno, e, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del podestà o dei podestà dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

7) certificato medico rilasciato, su carta da bollo da L. 4, da un medico provinciale o militare o della M.V.S.N. ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica.

Nel caso che l'aspirante abbia qualsiasi imperfezione, questa deve essere specificatamente menzionata con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale concorre.

L'amministrazione potrà sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia.

I candidati mutilati e invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale o in dipendenza dei fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII, per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o per servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV e fino al 31 luglio 1939-XVII o per avere partecipato, in quest'ultimo periodo, in qualità di assimilati o militarizzati, alle operazioni militari della Spagna o in dipendenza dell'attuale guerra, produrranno il certificato dell'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15;

8) documento comprovante l'adempimento degli obblighi militari, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 o che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, o che abbiano prestato servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV e fino al 31 luglio 1939-XVII o che abbiano partecipato, in quest'ultimo periodo, alle operazioni militari della Spagna in qualità di assimilati o militarizzati ovvero che abbiano partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, o in qualità di militarizzati o assimilati alle operazioni di guerra nell'attuale conflitto, presenteranno, invece, copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, annotata delle eventuali benemerenze di guerra nonchè la dichiarazione integrativa ai sensi delle circolari 588 del 1922, 957 del 1935, 427 del 1937 e 657 del 1938 del Giornale militare ufficiale, o altra analoga dichiarazione rilasciata dalla competente autorità militare, per l'applicazione del R. decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2179, della legge 4 luglio 1941-XIX, n. 1080, e del R. decreto-legge 8 luglio 1941-XIX n. 868.

Coloro, invece, che, in sostituzione del servizio militare, furono imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-1918, proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato, da rilasciarsi dalle autorità marittime competenti.

I candidati mutilati e invalidi di guerra o minorati per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII, per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o per servizio militare non isolato all'estero, dopo il 5 maggio 1936-XIV e fino al 31 luglio 1939-XVII, o per avere partecipato, in quest'ultimo periodo, in qualità di assimilati o militarizzati, alle operazioni militari della Spagna o in dipendenza dell'attuale guerra, dovranno provare tale loro qualità mediante esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante un certificato mod. 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure mediante dichiarazione d'invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra (vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa), in cui siano indicati anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la causa fascista o dei caduti in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o durante il servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV e fino al 31 luglio 1939-XVII, o in dipendenza del servizio prestato, in qualità di assimilati o militarizzati, in quest'ultimo periodo, durante le operazioni militari della Spagna, ovvero in dipendenza dell'attuale guerra, e i figli degli invalidi di guerra o dei minorati per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o durante il servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV e fino al 31 luglio 1939-XVII, o in dipendenza del servizio prestato, in qualità di assimilati o militarizzati, in quest'ultimo periodo, durante le operazioni militari della Spagna, ovvero in dipendenza dell'attuale guerra, dovranno dimostrare la loro qualità, i primi, mediante certificato, su carta da bollo da L. 4, rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto; gli altri, con la esibizione della dichiarazione mod. 69 rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra al nome del padre del candidato, oppure con un certificato in carta da bollo da L. 4, del podestà del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto;

9) titolo originale di studio o copia autenticata da Regio notaio;

10) stato di famiglia, su carta da bollo da L. 4, da prodursi soltanto dai coniugati con o senza prole, o dai vedovi con prole.

I coniugati dovranno inoltre produrre una dichiarazione in carta libera attestando se siano o meno coniugati con persona straniera, e, nell'affermativa, la data del matrimonio.

La predètta dichiarazione, ove il matrimonio sia stato celebrato dopo l'entrata in vigore del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, deve indicare se sia stata concessa l'autorizzazione del Ministero dell'interno ai sensi degli articoli 2 e 18 di detto Regio decreto, ovvero se il matrimonio sia stato contratto in difformità degli articoli 2 e 3 del decreto stesso;

11) dichiarazione rilasciata dall'Unione fascista fra le famiglie numerose, da prodursi dai candidati soci di diritto dell'Unione stessa, per comprovare tale qualità;

12) fotografia recente del candidato munita della firma, ove non sia provvisto di libretto ferroviario, di cui dovranno essere precisati gli estremi; tanto la fotografia che la firma dovranno essere autenticate dal podestà o dal notaio;

13) copia dello stato di servizio civile, rilasciato in bollo e autenticato dai superiori gerarchici. Tale documento dovrà essere presentato, ai fini dell'applicazione del R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, dai candidati che siano impiegati di ruolo della pubblica Amministrazione.

I candidati, in servizio straordinario presso l'Amministrazione dello Stato, dovranno invece produrre, ai fini dell'applicazione del sopra citato R. decreto-legge, un certificato in carta da bollo da L. 4, rilasciato dal capo ufficio, da cui risultino gli estremi dell'autorizzazione alla assunzione in servizio straordinario nonchè la durata e la natura del servizio stesso.

I candidati che appartengano a stabilimenti ausiliari o che rivestano comunque la qualità di mobilitati civili, dovranno inoltre produrre il preventivo « nulla osta » dell'autorità competente.

Art. 5.

I documenti di cui ai nn. 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 13 del precedente articolo debbono essere di data non anteriore ai tre mesi da quella del presente decreto.

La legalizzazione della firma da parte del presidente del Tribunale o del prefetto non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dalle autorità residenti in Roma.

I candidati, che dimostrino di essere impiegati di ruolo in servizio presso la Amministrazioni statali possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai nn. 2, 8, 9, 10, 12 e 13 dell'art. 4.

I concorrenti non impiegati civili di ruolo, che si trovino alle armi, possono esibire, in luogo dei documenti di cui ai nn. 3, 4, 6, 7 e 8 del precedente articolo, il certificato rilasciato, su carta da bollo da L. 4, dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati, che siano ufficiali della M.V.S.N. in servizio permanente effettivo, sono esonerati dalla presentazione dei documenti indicati ai nn. 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 dell'articolo precedente, qualora presentino una attestazione dell'autorità da cui dipendono che dichiari la suddetta qualità.

I candidati che risiedono all'estero, potranno presentare, nel termine di cui all'art. 3, la sola domanda, salvo a produrre i documenti prescritti, entro 30 giorni dalla scadenza del termine di presentazione della domanda stessa.

I candidati che risiedono nelle Colonie o nei Possedimenti dell'Egeo e quelli che dimostrino di essere richiamati alle armi, potranno presentare in termine la sola domanda, salvo a corredarla dei prescritti documenti e titoli almeno dieci giorni prima dell'inizio delle prove scritte.

Art. 6.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso, salvo quanto è previsto, nei riguardi

dei coniugati, dall'art. 23 del R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, convertito, con modifiche, nella legge 3 gennaio 1939-XVII, n. 1.

Tuttavia è fatta salva, ai candidati ammessi alle prove orali, la facoltà di produrre, prima di sostenere dette prove, quei documenti che attestino, nei loro confronti, i titoli preferenziali acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 7.

Non si terrà conto delle domande che saranno presentate o perverranno alle Intendenze di finanza o al Ministero delle finanze — Direzione generale del Tesoro — dopo il termine di cui all'art. 3 e di quelle insufficientemente o irregolarmente documentate.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri, ad eccezione del titolo originale di studio; in tal caso i concorrenti dovranno indicare l'Amministrazione dove trovasi il detto titolo originale, tutti gli estremi del concorso per cui è stato prodotto, esibendo, in luogo del titolo stesso, un certificato rilasciato dalla competente autorità scolastica.

Tuttavia i candidati, i quali abbiano presentato i documenti per partecipare ai concorsi indetti da altre Amministrazioni finanziarie, potranno fare riferimento ai documenti come sopra presentati (ad eccezione della fotografia), purchè non siano scaduti di validità ai termini del precedente art. 5.

Non possono partecipare al concorso coloro che abbiano già preso parte a due precedenti concorsi, per la nomina a volontario nel ruolo di gruppo *B* del personale di cassa della Tesoreria centrale, della Cassa speciale dei biglietti a debito dello Stato e della Regia zecca, senza conseguirvi la idoneità.

L'ammissione al concorso può essere negata con decreto Ministeriale non motivato e insindacabile.

Art. 8.

Per lo svolgimento delle prove scritte ed orali si osserveranno le norme del capo VI del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, e del R. decreto 23 marzo 1933-XI, n. 185, e successive modificazioni.

L'esame consterà di tre prove scritte e di una orale in base al programma annesso al presente decreto.

In relazione al numero dei concorrenti l'Amministrazione si riserva di disporre, con decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*, almeno quindici giorni prima della data degli esami, che le prove scritte, oltre che a Roma, abbiano luogo anche il alcune o in tutte le altre sedi indicate nell'art. 12 del R. decreto 23 marzo 1933-XI, n. 185, o in quelle che eventualmente potranno essere stabilite per i richiamati alle armi che si trovino in terre d'oltremare.

I candidati avranno comunicazione, in tempo utile, della sede, del giorno, dell'ora e del luogo in cui tanto le prove scritte quanto la prova orale saranno tenute. La prova orale avrà luogo a Roma, presso il Ministero delle finanze, nei giorni che verranno all'uopo fissati.

Art. 9.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. A tali prove potranno partecipare anche coloro i quali comprovino di trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 7 del R. decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 343.

Nella prova orale dovranno conseguire almeno la votazione dei sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

A parità di merito saranno osservate le disposizioni dell'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, e successive estensioni e modificazioni, dei Regi decreti-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111, 2 giugno 1936-XIV, n. 1172, 21 ottobre 1937-XV, n. 2179, della legge 20 marzo 1940-XVIII, n. 233, del R. decreto 9 luglio 1940-XVIII, n. 1156, delle leggi 25 settembre 1940-XVIII, n. 1458, e 4 luglio 1941-XIX, n. 1080, nonchè del R. decreto-legge 8 luglio 1941-XIX, n. 868.

Per l'assegnazione dei posti agli idonei invalidi di guerra o per la causa nazionale o in dipendenza dei fatti d'arme verificatesi dal 16 gennaio 1935-XIII, per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o durante il servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV e fino al 31 luglio 1939-XVII, o per avere partecipato, in questo ultimo periodo, in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni militari della Spagna o in dipendenza dell'attuale guerra, agli idonei ex combattenti o legionari fiumani, o feriti per la causa fascista, o iscritti ai Fasci di combattimento prima del 28 ottobre 1922-I, agli idonei che hanno partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV o all'estero in servizio militare non isolato dopo il 5 maggio 1936-XIV, e fino al 31 luglio 1939-XVII, o che abbiano partecipato, in questo ultimo periodo, in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni militari della Spagna o che abbiano partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra nell'attuale conflitto, agli idonei orfani di guerra o dei caduti per la causa nazionale o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o durante il servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV e fino al 31 luglio 1939-XVII, o in dipendenza del servizio prestato, in quest'ultimo periodo, in qualità di militarizzati o assimilati, durante le operazioni militari della Spagna o in dipendenza dell'attuale guerra, ed infine agli idonei soci di diritto dell'Unione fascista fra le famiglie numerose, si osserveranno le disposizioni contenute nella legge 21 agosto 1921, n. 1312, e successive estensioni, nell'art. 13 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926-IV, n. 48, nel R. decreto-legge 30 ottobre 1924-III, n. 1842, nelle leggi 26 luglio 1929-VII, n. 1397, e 12 giugno 1931-IX, n. 777, nel R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706, nonchè nei Regi decreti-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111, 2 giugno 1936-XIV, n. 1172, e 21 ottobre 1937-XV, n. 2179, e nelle leggi 20 marzo 1940-XVIII, n. 233, 25 settembre 1940-XVIII, n. 1458, 4 luglio 1941-XIX, n. 1080, e nel R. decreto-legge 8 luglio 1941-XIX, n. 868.

Art. 10.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà approvata con decreto Ministeriale da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Sugli eventuali reclami relativi alla precedenza dei concorrenti, da presentarsi, non oltre il termine di giorni quindici dalla pubblicazione della graduatoria, decide, in via definitiva, il Ministro per le finanze, sentita la Commissione esaminatrice.

I concorrenti, che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso, non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si rendono successivamente vacanti.

Art. 11.

I vincitori del concorso saranno nominati volontari nel ruolo del personale di cassa della Tesoreria centrale, della Cassa speciale dei biglietti a debito dello Stato e della Regia zecca (gruppo *B*) e, se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione, conseguiranno la nomina a vice-cassiere dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi.

I vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926-IV, n. 46, conseguiranno subito la nomina a vice-cassiere, con riserva di anzianità.

Art. 12.

A coloro che conseguono la nomina a volontario, compete esclusivamente il rimborso della spesa personale di viaggio in seconda classe per raggiungere la residenza che verrà loro assegnata, nonchè un assegno lordo mensile di L. 802,35, oltre l'assegno temporaneo di guerra di L. 110 lorde mensili e l'aggiunta di famiglia in quanto ne abbiano diritto secondo le vigenti disposizioni.

Qualora siano destinati a prestare servizio nel luogo della loro abituale residenza, l'assegno è di L. 426,79 lorde mensili, oltre l'assegno temporaneo di guerra di L. 82,68 lorde mensili e l'aggiunta di famiglia, in quanto ne abbiano diritto, ai sensi delle vigenti disposizioni.

Quelli che provengono da altri ruoli di personali statali conservano il trattamento stabilito dall'ultimo comma dell'art. 1 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926-IV, n. 46.

Coloro che all'atto della nomina in prova si trovino in servizio non di ruolo presso un'Amministrazione statale, conserveranno, a titolo di assegno personale, non utile a pensione e da riassorbirsi nei successivi aumenti di stipendio, l'eventuale eccedenza dell'importo complessivo della retribuzione e delle indennità temporanee mensili di cui siano provvisti all'atto della nomina, sull'ammontare complessivo dell'assegno e delle indennità temporanee mensili spettanti per il periodo di prova.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 2 novembre 1941-XIX.

Il Ministro: Di Revel

PROGRAMMA DELL'ESAME DI CONCORSO

Prove scritte.

Parte prima:

1. — Nozioni di diritto costituzionale.
2. — Nozioni di diritto amministrativo e corporativo.

Parte seconda:

Istituzioni di diritto civile e commerciale.

Parte terza:

Principi di economia politica corporativa e scienza delle finanze.

Prova orale.

La prova orale oltre che sulle materie oggetto delle prove scritte verterà anche sulle seguenti materie:

1. — Nozioni generali di procedura civile.
2. — Principi generali sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.
3. — Nozioni generali sui servizi dell'Amministrazione finanziaria al centro e alla periferia.
4. — Attribuzioni della Corte dei conti e del Consiglio di Stato.
5. — Nozioni di statistica.

Roma, addì 2 novembre 1941-XX

Il Ministro: Di Revel

Concorso per esami a 35 posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo di gruppo C degli Uffici provinciali del Tesoro

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, concernente l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra e successive estensioni;

Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive estensioni e modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato, e successive estensioni e modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1926-IV, n. 48, contenente norme a favore del personale ex combattente appartenente alle Amministrazioni dello Stato e successive estensioni;

Visto il R. decreto-legge 10 gennaio 1926-IV, n. 46, contenente disposizioni complementari a talune norme dell'ordinamento gerarchico del personale dipendente dalla Amministrazione dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 23 marzo 1933-XI, n. 227, concernente l'elevazione dei limiti di età per l'ammissione agli impieghi;

Visto il R. decreto 23 marzo 1933-XI, n. 185, che approva il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze e per l'ordinamento degli Uffici direttivi finanziari e successive modificazioni;

Visti i Regi decreti-legge 28 novembre 1933-XII, n. 1554; 5 settembre 1938-XVI, n. 1514; il R. decreto 29 giugno 1939-XVII, n. 898 e la legge 29 giugno 1940-XVIII, n. 739, relativi alla disciplina dell'assunzione di personale femminile negli impieghi pubblici e privati;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706, contenente provvedimenti a favore delle famiglie dei caduti per la causa fascista, dei mutilati e feriti per la causa stessa, nonchè degli iscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922-I;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, che determina la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi e successive estensioni e modificazioni;

Visto il R. decreto 28 settembre 1934-XII, n. 1587, che stabilisce i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935-XIII, n. 163, concernente l'ammissione dei mutilati ed invalidi di guerra ai pubblici concorsi;

Visti il R. decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 343, e il R. decreto 15 maggio 1941-XIX, n. 584, concernenti il trat-

tamento del personale statale e degli enti pubblici, richiamato alle armi per mobilitazione, e successive estensioni e modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111, concernente l'estensione, agli invalidi ed agli orfani e congiunti di caduti per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, delle disposizioni a favore degli invalidi di guerra e degli orfani o congiunti di caduti in guerra;

Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1172, concernente l'estensione, a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in A.O. delle provvidenze emanate a favore degli ex combattenti nella guerra 1915-1918;

Visti i Regi decreti-legge 4 marzo 1937-XV, n. 304; 5 settembre 1938-XVI, n. 1447 e la legge 25 gennaio 1940-XVIII, n. 4, sul riordinamento dei ruoli del personale dell'Amministrazione finanziaria;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, recante provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939-XVII, n. 1, e successive variazioni ed integrazioni;

Visti il R. decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2179, e il R. decreto 6 giugno 1940-XVIII, n. 1083, concernenti la estensione, ai militari in servizio non isolato all'estero ed ai congiunti dei caduti, delle provvidenze in vigore per i reduci, gli orfani e congiunti di caduti della guerra europea;

Visto il R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, contenente provvedimenti per la difesa della razza, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 20 marzo 1940-XVIII, n. 233, concernente la concessione, ai capi di famiglia numerosa, di condizioni di priorità negli impieghi e nei lavori;

Vista la legge 16 aprile 1940-XVIII, n. 237;

Visto il R. decreto 9 luglio 1940-XVIII, n. 1156, concernente provvedimenti a favore degli squadristi e dei vecchi fascisti;

Vista la legge 25 settembre 1940-XVIII, n. 1458, concernente l'estensione agli invalidi e agli orfani e congiunti dei caduti nell'attuale guerra, delle disposizioni vigenti a favore degli invalidi, degli orfani e congiunti dei caduti in guerra;

Visto il R. decreto-legge 24 marzo 1941-XIX, n. 203, concernente l'aumento del 40 % dell'aggiunta di famiglia, e relative quote complementari, al personale di ruolo dipendente dalle Amministrazioni statali, comprese quelle con ordinamento autonomo;

Vista la legge 4 luglio 1941-XIX, n. 1080, concernente l'estensione dei benefici previsti dal R. decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2179, in favore dei cittadini che hanno partecipato alle operazioni militari della Spagna quali assimilati o militarizzati;

Visto il R. decreto-legge 8 luglio 1941-XIX, n. 868, concernente benefici a favore dei combattenti dell'attuale guerra;

Visto il R. decreto-legge 14 luglio 1941-XIX, n. 646, concernente provvedimenti economici di carattere temporaneo, in dipendenza della guerra, per il personale statale in attività ed in quiescenza e per i personali in servizio presso Enti di diritto pubblico;

Vista la lettera n. 19520-10-1-3-1 del 10 settembre 1941-XIX, concernente i concorsi per l'anno XX, con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha autorizzato a indire, con la procedura normale, un concorso per esami a 70 posti di alunno d'ordine in prova, nel ruolo di gruppo *C* degli Uffici provinciali del Tesoro, riservando la metà di tali posti a favore dei chiamati alle armi per un concorso da bandire, nello stesso ruolo, dopo la cessazione dell'attuale stato di guerra;

Visto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, in data 11 ottobre 1941-XIX, col quale viene autorizzato l'espletamento di detto concorso, riservando la metà dei posti a favore dei chiamati alle armi;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a 35 posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo di gruppo *C* degli Uffici provinciali del Tesoro.

Un uguale numero dei posti anzidetti è riservato a favore dei chiamati alle armi, per un concorso che verrà indetto dopo la cessazione dell'attuale stato di guerra.

Al concorso, di cui al presente bando, possono partecipare le donne per non oltre sette posti, e i cittadini albanesi qualora siano in possesso degli altri requisiti richiesti, nonchè gli italiani non regnicoli e coloro che siano equiparati ad essi con decreto Reale.

Non possono esservi ammessi gli appartenenti alla razza ebraica.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso anzidetto gli aspiranti debbono essere forniti del diploma di licenza di scuola media inferiore, o di alcuno dei corrispondenti diplomi, ai termini del R. decreto 6 maggio 1923-II, n. 1054, oppure del diploma di licenza di scuole secondarie di avviamento al lavoro, Regie o pareggiate.

Sono validi i diplomi di licenza ginnasiale o tecnica e la licenza del triennio preparatorio delle scuole ed istituti commerciali conseguiti ai termini dei precedenti ordinamenti scolastici.

Non sono ammessi titoli di studio equipollenti, salvo quelli rilasciati dalle scuole del cessato Impero austro-ungarico e riconosciuti corrispondenti alla licenza tecnica o ginnasiale.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, scritte su carta da bollo da L. 6 e firmate dagli aspiranti di pugno proprio, dovranno essere presentate o dovranno pervenire al Ministero delle finanze — Direzione generale del Tesoro — o alle Intendenze di finanza, entro il termine perentorio di novanta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Il personale straordinario, avente titolo a partecipare al concorso, e gli impiegati di ruolo delle altre Amministrazioni dello Stato, faranno pervenire le domande, nel termine suddetto, a mezzo degli uffici presso i quali prestano servizio.

Le domande stesse dovranno contenere la precisa indicazione del domicilio degli aspiranti, del loro recapito, e della sede di esami preferita, la dichiarazione che essi saranno disposti a raggiungere in caso di nomina, qualsiasi residenza, nonchè la elencazione dei documenti allegati.

I candidati che si trovino nelle condizioni previste dagli articoli 7 e 8 del R. decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 343, e intendano avvalersi delle agevolazioni loro concesse da tali disposizioni, dovranno farne domanda allegando, a corredo, oltre ai documenti già prodotti ma scaduti di validità, una dichiarazione della competente autorità militare dalla quale risulti che il richiedente non potè sostenere le prove relative al precedente concorso in causa del servizio militare.

Le Intendenze di finanza, provveduto, ove occorra, tempestivamente, a fare regolarizzare le domande insufficientemente documentate o corredate da documenti non regolari,

le trasmetteranno al Ministero delle finanze (Direzione Generale del Tesoro), man mano che le avranno ricevute, con la indicazione del giorno dell'arrivo o della presentazione.

Art. 4.

A corredo delle domande, dovranno essere prodotti i seguenti documenti, debitamente legalizzati:

1) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 8, rilasciato in data posteriore al 10 marzo 1939-XVII, da cui risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, abbia compiuto il 18° anno e non oltrepassato il 24° anno di età.

Tale limite di età è elevato di cinque anni:

a) per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 o che, durante lo stesso periodo, siano stati imbarcati su navi mercantili, in sostituzione del servizio militare;

b) per i legionari fiumani;

c) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV;

d) per coloro che, in servizio militare non isolato all'estero o in qualità di assimilati o militarizzati, abbiano partecipato a relative operazioni militari dopo il 5 maggio 1936-XIV e fino al 31 luglio 1939-XVII;

e) per i cittadini che hanno partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra nell'attuale conflitto.

Tale limite è poi elevato a 39 anni:

a) per i mutilati od invalidi di guerra o per la causa fascista, ovvero per fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o per servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV e fino al 31 luglio 1939-XVII o per avere partecipato in qualità di assimilati o militarizzati alle operazioni militari della Spagna dal 5 maggio 1936-XIV fino al 31 luglio 1939-XVII o in dipendenza dell'attuale guerra, a favore dei quali siano state liquidate pensioni o assegni privilegiati di guerra che rientrino nelle prime otto categorie di pensione. Sono esclusi da tale beneficio gli invalidi della 9ª e 10ª categoria, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria IX e da 3 a 6 della categoria X della tabella allegato *A* del decreto Luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, e dalle voci n. 4, 6, 7, 8, 10 e 11 della tabella *B* del R. decreto 12 luglio 1923-I, n. 1491;

b) per gli ex combattenti che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 e per coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV o che abbiano prestato servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV e fino al 31 luglio 1939-XVII o che, abbiano partecipato, in qualità di assimilati o militarizzati, alle operazioni militari della Spagna dopo il 5 maggio 1936-XIV e fino al 31 luglio 1939-XVII, ed infine ai cittadini che abbiano partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati alle operazioni di guerra nell'attuale conflitto, purchè siano stati decorati al valore militare o abbiano conseguito promozione per merito di guerra.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra, coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se amnistiati;

c) per gli aspiranti che comprovino la loro qualità di soci di diritto dell'Unione fascista fra le famiglie numerose, senza pregiudizio dei maggiori limiti consentiti dall'art. 23 del R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939-XVII, n. 1, e riportati alle lettere *b*) e *c*) del seguente comma.

I suddetti limiti di età sono elevati:

a) di quattro anni per coloro che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento, senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922-I, nonchè per i feriti per la causa fascista in possesso del relativo brevetto di ferito, che risultino iscritti ininterrottamente al Partito Nazionale Fascista dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma;

b) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di ammissione al presente concorso;

c) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *b*) si cumula con quella di cui alla lettera *c*) ed entrambe con quelle previste da ogni altra disposizione in vigore, purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati di ruolo, in servizio civile dello Stato e per coloro i quali si trovino nelle condizioni previste dall'art. 8 del R. decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 343;

2) certificato su carta da bollo da L. 4, comprovante la iscrizione del candidato al Partito Nazionale Fascista o ai Gruppi universitari fascisti o alla Gioventù italiana del Littorio, nonchè la data dell'iscrizione stessa. Detta iscrizione non è richiesta per i mutilati od invalidi di guerra o per i minorati in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale dal 16 gennaio 1935-XIII o durante il servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV e fino al 31 luglio 1939-XVII, o per avere partecipato, in quest'ultimo periodo, in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni militari della Spagna, ovvero in dipendenza dell'attuale guerra.

Gli aspiranti ex combattenti, non iscritti al Partito Nazionale Fascista, possono essere ammessi al concorso a condizione che dimostrino, con apposito certificato, di aver presentato domanda di iscrizione al Partito Nazionale Fascista. Detti candidati, qualora risultino vincitori del concorso, potranno conseguire la nomina sempre quando dimostrino, nel termine che verrà assegnato dall'Amministrazione, di aver ottenuto l'iscrizione al Partito stesso. In caso contrario s'intenderanno senz'altro decaduti dal diritto di conseguire la nomina all'impiego.

Per gli iscritti al Partito Nazionale Fascista in epoca posteriore al 28 ottobre 1922-I, tale certificato deve essere rilasciato dal segretario (o anche dal vice segretario se trattasi del capoluogo di Provincia) del competente Fascio di combattimento e sottoposto al visto del segretario federale o, in sua vece, del vice segretario federale o del segretario federale amministrativo.

Per gli iscritti ai Fasci di combattimento in epoca anteriore al 28 ottobre 1922-I, il certificato deve essere rilasciato personalmente dal segretario federale della Provincia e vistato, per ratifica, dal Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato, o da uno dei Vice segretari del Partito Nazionale Fascista; sarà però ritenuto valido il certificato rilasciato dal vice segretario federale facente funzione del segretario federale mobilitato, e firmato, per ratifica, da un componente il Direttorio nazionale del Partito Nazionale Fascista o da un segretario federale co-

mandato presso il Direttorio stesso e appositamente designato dal Segretario del Partito; tale certificato dovrà attestare che la iscrizione non subì alcuna interruzione.

Per coloro che siano feriti per la causa fascista, il detto certificato dovrà attestare che non vi fu interruzione nella iscrizione dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma, e sarà ritenuto valido anche se portante la firma di un componente il Direttorio nazionale del Partito Nazionale Fascista o di un segretario federale comandato presso il Direttorio stesso e appositamente designato dal Segretario del Partito.

Il ferito per la causa fascista, a corredo del certificato, dovrà pure produrre il relativo brevetto di ferito.

Gli italiani non regnicoli e i cittadini italiani residenti all'estero, dovranno comprovare la loro iscrizione al P.N.F. mediante certificato redatto su carta da bollo da L. 4, rilasciato direttamente dalla Segreteria generale dei Fasci italiani all'estero e firmato dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero; quando trattisi di iscritti ai Fasci di combattimento da epoca anteriore alla Marcia su Roma, anche il detto certificato dovrà essere sottoposto alla ratifica del Segretario del P.N.F., Ministro Segretario di Stato, o di uno dei Vice segretari del P.N.F.; sarà però ritenuto valido se firmato, per ratifica, da un componente il Direttorio nazionale del P.N.F. o da un segretario federale comandato presso il Direttorio stesso è appositamente designato dal Segretario del Partito.

Il certificato d'iscrizione al P.N.F. dei cittadini sammarinesi residenti nel territorio della Repubblica, dovrà essere firmato dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese e controfirmato dal Segretario di Stato per gli affari esteri.

Il certificato di appartenenza al P.N.F. dei cittadini Sammarinesi residenti nel Regno, dovrà essere firmato dal segretario della Federazione che li ha in forza o dal vice segretario facente funzione del segretario federale mobilitato. Anche per i cittadini sammarinesi i certificati attestanti la iscrizione anteriore al 28 ottobre 1922-I ai Fasci di combattimento, rilasciati, secondo il caso, dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese o dai segretari federali del Regno, nonchè dai vice segretari federali facenti funzione dei segretari federali mobilitati, dovranno essere ratificati dal Segretario del P.N.F., Ministro Segretario di Stato, o da uno dei Vice segretari; saranno però ritenuti validi se firmati, per ratifica, da un componente il Direttorio nazionale o da un segretario federale comandato presso il Direttorio stesso e appositamente designato dal Segretario del Partito;

3) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta da bollo da L. 4;

4) certificato su carta da bollo da L. 4, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non sia incorso in nessuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscono il possesso;

5) certificato generale del casellario giudiziario su carta da bollo da L. 12;

6) certificato di buona condotta morale, civile e politica, su carta da bollo da L. 4, da rilasciarsi dal podestà del Comune ove l'aspirante risiede da un anno, e, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del podestà o dei podestà dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

7) certificato medico rilasciato, su carta da bollo da L. 4, da un medico provinciale o militare o della M.V.S.N. ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica.

Nel caso che l'aspirante abbia qualsiasi imperfezione, questa deve essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione potrà sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia.

I candidati mutilati e invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale o in dipendenza dei fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII, per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o per servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV e fino al 31 luglio 1939-XVII, o per aver partecipato, in quest'ultimo periodo, in qualità di assimilati o militarizzati, alle operazioni militari della Spagna, o in dipendenza dell'attuale guerra, produrranno il certificato dell'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15;

8) documento comprovante l'adempimento degli obblighi militari ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 o che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, o che abbiano prestato servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV e fino al 31 luglio 1939-XVII o che abbiano partecipato, in quest'ultimo periodo, in qualità di assimilati o militarizzati, alle operazioni militari della Spagna ovvero che, nei reparti delle Forze armate dello Stato, o in qualità di militarizzati o assimilati, abbiano partecipato alle operazioni di guerra nell'attuale conflitto, presenteranno, invece, copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, annotata delle eventuali benemerenze di guerra, nonchè la dichiarazione integrativa ai sensi delle circolari 588 del 1922, 957 del 1936, 427 del 1937 e 657 del 1938 del Giornale militare ufficiale o altra analoga dichiarazione rilasciata dalla competente Autorità militare, per l'applicazione del R. decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2179, della legge 4 luglio 1941-XIX, n. 1080, e del R. decreto-legge 8 luglio 1941-XIX, n. 868.

Coloro invece che, in sostituzione del servizio militare, furono imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-1918, proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato, da rilasciarsi dalle autorità marittime competenti.

I candidati mutilati e invalidi di guerra o minorati per la causa fascista o in dipendenzá dei fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o per servizio militare non isolato all'estero, dopo il 5 maggio 1936-XIV e fino al 31 luglio 1939-XVII, o per avere partecipato, in quest'ultimo periodo, in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni militari della Spagna o in dipendenza dell'attuale guerra, dovranno provare tale loro qualità mediante esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante un certificato mod. 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure mediante dichiarazione d'invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra (vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa), in cui siano indicati anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la causa fascista o dei caduti in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal

16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o durante il servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV e fino al 31 luglio 1939-XVII o in dipendenza del servizio prestato in qualità di assimilati militarizzati, in quest'ultimo periodo, durante le operazioni militari della Spagna, ovvero in dipendenza dell'attuale guerra, e i figli degli invalidi di guerra o dei minorati per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o durante il servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV e fino al 31 luglio 1939-XVII o per avere partecipato, in qualità di assimilati o militarizzati, in quest'ultimo periodo, alle operazioni militari della Spagna, ovvero in dipendenza dell'attuale guerra, dovranno dimostrare la loro qualità, i primi, mediante certificato, su carta da bollo da L. 4, rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto; gli altri, con la esibizione della dichiarazione mod. 69 rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra al nome del padre del candidato, oppure con un certificato, in carta da bollo da L. 4, del podestà del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto;

9) titolo originale di studio o copia autenticata da Regio notaio;

10) stato di famiglia, su carta da bollo da L. 4, da prodursi soltanto dai coniugati, con o senza prole e dai vedovi con prole.

I coniugati dovranno inoltre produrre una dichiarazione in carta libera attestante se siano o meno coniugati con persona straniera, e, nell'affermativa, la data del matrimonio. La predetta dichiarazione, ove il matrimonio sia stato celebrato dopo l'entrata in vigore del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, deve indicare se sia stata concessa l'autorizzazione del Ministero dell'interno ai sensi degli articoli 2 e 18 di detto Regio decreto, ovvero se il matrimonio sia stato contratto in difformità degli articoli 2 e 3 del decreto stesso;

11) dichiarazione rilasciata dall'Unione fascista fra le famiglie numerose, da prodursi dai candidati, soci di diritto dell'Unione stessa, per comprovare tale qualità;

12) fotografia recente del candidato munita della firma, ove non sia provvisto di libretto ferroviario di cui dovranno essere precisati gli estremi; tanto la fotografia che la firma dovranno essere autenticate dal podestà o dal notaio;

13) copia dello stato di servizio civile, rilasciato in bollo e autenticato dai superiori gerarchici. Tale documento dovrà essere presentato, ai fini dell'applicazione del R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, dai candidati che siano impiegati di ruolo della pubblica Amministrazione.

I candidati, in servizio straordinario presso l'Amministrazione dello Stato, dovranno invece produrre, ai fini dell'applicazione del sopra citato R. decreto-legge, un certificato in carta da bollo da L. 4, rilasciato dal capo ufficio, da cui risultino gli estremi dell'autorizzazione alla assunzione in servizio straordinario nonchè la durata e la natura del servizio stesso.

I candidati che appartengano a stabilimenti ausiliari o che rivestano comunque la qualità di mobilitati civili, dovranno inoltre produrre il preventivo « nulla osta » dell'Autorità competente.

Art. 5.

I documenti di cui ai nn. 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 13 del precedente articolo, debbono essere di data non anteriore ai tre mesi da quella del presente decreto.

La legalizzazione della firma da parte del presidente del Tribunale o del prefetto non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dalle autorità residenti in Roma.

I candidati, che dimostrino di essere impiegati di ruolo in servizio presso le Amministrazioni statali possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai nn. 2, 8, 9, 10, 12 e 13 dell'articolo 4.

I concorrenti, non impiegati civili di ruolo, che si trovino alle armi, possono esibire, in luogo dei documenti di cui ai nn. 3, 4, 6, 7 e 8 del precedente articolo, il certificato rilasciato, su carta da bollo da L. 4, dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati, che siano ufficiali della M.V.S.N. in servizio permanente effettivo, sono esonerati dalla presentazione dei documenti indicati ai nn. 3, 4, 5, 6, 7 e 8 dell'articolo precedente, qualora presentino una attestazione dell'autorità da cui dipendono che dichiari la suddetta qualità.

I candidati che risiedono all'estero, potranno presentare, nel termine di cui all'art. 3, la sola domanda, salvo a produrre i documenti prescritti, entro 30 giorni dalla scadenza del termine di presentazione della domanda stessa.

I candidati che risiedono nelle Colonie o nei Possedimenti dell'Egeo e quelli che dimostrino di essere richiamati alle armi, potranno presentare in termine la sola domanda, salvo a corredarla dei prescritti documenti e titoli almeno dieci giorni prima dell'inizio delle prove scritte.

Art. 6.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso, salvo quanto è previsto, nei riguardi dei coniugati, dall'art. 23 del R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, convertito, con modifiche, nella legge 3 gennaio 1939-XVII, n. 1.

Tuttavia è fatta salva, ai candidati ammessi alle prove orali, la facoltà di produrre, prima di sostenere dette prove, quei documenti che attestino, nei loro confronti, i titoli preferenziali acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 7.

Non si terrà conto delle domande che saranno presentate o perverranno alle Intendenze di finanza o al Ministero delle finanze - Direzione generale del Tesoro - dopo il termine di cui all'art. 3 e di quelle insufficientemente o irregolarmente documentate.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare ai concorsi indetti da altri Ministeri ad eccezione del titolo originale di studio; in tal caso, i concorrenti dovranno indicare l'Amministrazione dove trovasi il detto titolo originale, tutti gli estremi del concorso per cui è stato prodotto, esibendo, in luogo del titolo stesso, un certificato rilasciato dalla competente Autorità scolastica.

Tuttavia i candidati, i quali abbiano presentato i documenti per partecipare a concorsi indetti da altre Amministrazioni finanziarie, potranno fare riferimento ai documenti come sopra presentati (ad eccezione della fotografia), purchè non siano scaduti di validità ai termini del precedente art. 5.

Non possono partecipare al concorso coloro che abbiano già preso parte a due precedenti concorsi, per la nomina ad alunno d'ordine in prova, negli Uffici provinciali del Tesoro, senza conseguirvi la idoneità.

L'ammissione al concorso può essere negata con decreto Ministeriale non motivato e insindacabile.

Art. 8.

Per lo svolgimento delle prove scritte ed orali si osserveranno le norme del capo VI del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, e del R. decreto 23 marzo 1933-XI, n. 185, e successive modificazioni.

L'esame consterà di due prove scritte e di una orale in base al programma annesso al presente decreto.

In relazione al numero dei concorrenti l'Amministrazione si riserva di disporre, con decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale,* almeno quindici giorni prima della data degli esami, che le prove scritte, oltre che a Roma abbiano luogo anche in alcune o in tutte le altre sedi indicate nell'art. 12 del R. decreto 23 marzo 1933-XI, n. 185, o in quelle che eventualmente potranno essere stabilite per i richiamati alle armi che si trovino in terre d'oltremare.

I candidati avranno comunicazione, in tempo utile, della sede, del giorno, dell'ora e del luogo in cui tanto le prove scritte quanto la prova orale saranno tenute. La prova orale avrà luogo a Roma, presso il Ministero delle finanze, nei giorni che verranno all'uopo fissati.

Art. 9.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. A tale prova potranno partecipare anche coloro i quali comprovino di trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 7 del R. decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 343.

Nella prova orale dovranno conseguire almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

A parità di merito saranno osservate le disposizioni dell'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, e successive estensioni e modificazioni, dei Regi decreti-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111; 2 giugno 1936-XIV, n. 1172; 21 ottobre 1937-XV, n. 2179; della legge 20 marzo 1940-XVIII, n. 233; del R. decreto 9 luglio 1940-XVIII, n. 1156; delle leggi 25 settembre 1940-XVIII, n. 1458 e 4 luglio 1941-XIX, n. 1080 nonchè del R. decreto-legge 8 luglio 1941-XIX, n. 868.

Per l'assegnazione dei posti agli idonei invalidi di guerra o per la causa nazionale o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII, per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o durante il servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV, e fino al 31 luglio 1939-XVII o per avere partecipato, in quest'ultimo periodo, in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni militari della Spagna, o in dipendenza dell'attuale guerra, agli idonei ex combattenti o legionari fiumani, o feriti per la causa fascista, o iscritti ai Fasci di combattimento prima del 28 ottobre 1922-I, agli idonei che hanno partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV o all'estero in servizio militare non isolato dopo il 5 maggio 1936-XIV e fino al 31 luglio 1939-XVII, o che abbiano partecipato, in quest'ultimo periodo, in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni militari della Spagna, o che abbiano partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra nell'attuale conflitto, agli idonei orfani di guerra o dei caduti per la causa nazionale o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o durante il servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV e fino al 31 luglio 1939-XVII o che abbiano partecipato, in quest'ultimo periodo, in qualità di assimilati o militarizzati, alle operazioni militari della Spagna o in dipendenza dell'attuale guerra ed infine agli idonei coniugati con o senza prole, si osserveranno le disposizioni contenute nella legge 21 agosto 1921, n. 1312, e successive estensioni, nell'art. 13 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926-IV, n. 48, nel R. decreto-legge 30 ottobre 1924-III, n. 1842, nelle leggi 26 luglio 1929-VII, n. 1397, e 12 giugno 1931-IX, n. 777, del R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706, nonchè nei Regi decreti-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111, 2 giugno 1936-XIV, n. 1172 e 21 ottobre 1937-XV, n. 2179, e nel R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939-XVII, n. 1, nonchè nelle leggi 20 marzo 1940-XVIII, n. 233, 25 settembre 1940-XVIII, n. 1458, 4 luglio 1941-XIX, n. 1080, e nel R. decreto-legge 8 luglio 1941-XIX, n. 868.

Inoltre un decimo dei posti messi a concorso è riservato ai candidati che si trovino nelle condizioni di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'art. 23 del R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, e conseguano l'idoneità.

L'indicata aliquota è elevata fino a non oltre la metà dei posti messi a concorso in corrispondenza d'altrettanti posti non coperti da altri candidati idonei nello stesso concorso, a favore dei quali sia già prevista analoga riserva dalle disposizioni ora in vigore.

Art. 10.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà approvata con decreto Ministeriale da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Sugli eventuali reclami relativi alla precedenza dei concorrenti, da presentarsi, non oltre il termine di giorni quindici dalla pubblicazione della graduatoria, decide, in via definitiva, il Ministro per le finanze, sentita la Commissione esaminatrice.

I concorrenti, che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso, non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si rendano successivamente vacanti.

Art. 11.

I vincitori del concorso saranno nominati alunni d'ordine in prova, nel ruolo di gruppo *C* degli Uffici provinciali del Tesoro, e, se riconosciuti idonei dal Consiglio d'amministrazione, conseguiranno la nomina ad alunno d'ordine dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi.

I vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926-IV, n. 46, conseguiranno subito la nomina ad alunno d'ordine del Tesoro, con riserva di anzianità.

Art. 12.

A coloro che conseguono la nomina ad alunno d'ordine in prova, compete esclusivamente il rimborso della spesa personale di viaggio in seconda classe per raggiungere la residenza che verrà loro assegnata, nonchè un assegno lordo

mensile di L. 518,24, oltre l'assegno temporaneo di guerra di L. 91,82 lorde mensili e l'aggiunta di famiglia in quanto ne abbiano diritto secondo le vigenti disposizioni.

Qualora siano destinati a prestare servizio nel luogo della loro abituale residenza, l'assegno è di L. 259,13 lorde mensili oltre l'assegno temporaneo di guerra di L. 51,82 lorde mensili e l'aggiunta di famiglia in quanto ne abbiano diritto ai sensi delle vigenti disposizioni.

Quelli che provengono da altri ruoli di personali statali conservano il trattamento stabilito dall'ultimo comma dell'art. 1 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926-IV, n. 46.

Coloro che all'atto della nomina in prova, si trovino in servizio non di ruolo presso un'Amministrazione statale, conserveranno, a titolo di assegno personale non utile a pensione e da riassorbirsi nei successivi aumenti di stipendio, l'eventuale eccedenza dell'importo complessivo della retribuzione e delle indennità temporanee mensili di cui siano provvisti all'atto della nomina, sull'ammontare complessivo dell'assegno e delle indennità temporanee mensili spettanti per il periodo di prova.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 2 novembre 1941-XX

Il Ministro: DI REVEL

PROGRAMMA DELL'ESAME DI CONCORSO

PROVE SCRITTE

Parte prima:

Componimento italiano.

Parte seconda:

1. — Problema di aritmetica elementare, compresa la regola del tre composto.
2. — Nozioni generali sull'ordinamento dell'Amministrazione finanziaria.

Le prove scritte serviranno come saggio di calligrafia.

PROVA ORALE.

1. — Diritti e doveri dell'impiegato.
2. — Nozioni generali sull'ordinamento dell'Amministrazione finanziaria e sull'ordinamento degli archivi.
3. — Carta del lavoro.
4. — Elementi di storia d'Italia dal 1815. Elementi di geografia dell'Europa e particolarmente dell'Italia e delle sue Colonie.
5. — Nozioni elementari di statistica.

Prova facoltativa di dattilografia.

Roma, addì 2 novembre 1941-XX

Il Ministro. DI REVEL

Concorso per esami a 102 posti di volontario nel ruolo di gruppo B dell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, sull'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra e successive estensioni;

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive variazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente;

Visto il R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, contenente disposizioni complementari a talune norme dell'ordinamento gerarchico del personale dipendente dall'Amministrazione dello Stato;

Visto il R. decreto 23 marzo 1933, n. 185, che approva il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze e per l'ordinamento degli Uffici direttivi finanziari;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, che reca provvedimenti a favore delle famiglie dei caduti per la causa fascista, dei mutilati e feriti per la causa stessa, nonchè degli iscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, che determina la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 28 settembre 1934, n. 1587, che stabilisce i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 163, concernente l'ammissione dei mutilati ed invalidi di guerra ai pubblici concorsi;

Visto il R. decreto-legge 1° aprile 1935, n. 343, concernente il trattamento del personale statale e degli enti pubblici richiamato alle armi per mobilitazione e successive variazioni;

Visto il R. decreto 10 ottobre 1935, n. 1894, che abroga il disposto della lettera c) dell'art. 129 del R. decreto 23 marzo 1933, n. 185;

Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, concernente l'estensione agli invalidi e agli orfani e congiunti di caduti per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale delle disposizioni a favore degli invalidi di guerra e congiunti di caduti in guerra;

Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, col quale vengono estese a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa Orientale le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti della guerra 1915-1918;

Visti i Regi decreti-legge 24 settembre 1936, n. 1719; 27 giugno 1937, n. 1033; le leggi 2 aprile 1939, n. 591, e 16 aprile 1940, n. 237, concernenti l'aumento degli assegni al personale statale e degli altri enti pubblici ed il R. decreto-legge 14 luglio 1941, n. 646, recante provvedimenti economici di carattere temporaneo in dipendenza della guerra per il personale suddetto;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, recante norme per l'incremento demografico della Nazione, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1;

Visti i Regi decreti-legge 21 ottobre 1937, n. 2179, e 6 giugno 1940, n. 1083, concernenti l'estensione ai militari in servizio non isolato all'estero ed ai congiunti dei caduti, delle provvidenze in vigore per i reduci, per gli orfani e congiunti di caduti della guerra europea;

Visto il R. decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1514, che disciplina l'assunzione di personale femminile agli impieghi pubblici;

Visto il R. decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1728, recante provvedimenti per la difesa della razza italiana e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 25 gennaio 1940, n. 4, che riordina i ruoli del personale dell'Amministrazione finanziaria;

Vista la legge 20 marzo 1940, n. 233, concernente la concessione ai capi di famiglia numerosa di condizioni di priorità negli impieghi e nei lavori;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, che estende agli invalidi ed agli orfani e congiunti dei caduti nell'attuale guerra le disposizioni vigenti a favore degli invalidi, degli orfani e congiunti dei caduti in guerra;

Vista la legge 4 luglio 1941, n. 1080, che estende i benefici previsti dal R. decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2179, a favore dei cittadini che hanno partecipato alle operazioni militari della Spagna quali assimilati o militarizzati;

Visto il R. decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, recante benefici a favore dei combattenti dell'attuale guerra;

Visti i decreti 19 ottobre 1940-XVIII e 11 ottobre 1941-XIX, del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, che autorizzano a bandire concorsi per ammissione ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato durante gli anni 1941-XIX e 1942-XX;

Vista la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 4 marzo 1941-XIX, n. 9255-6797-4-2-1.3.1, con la quale è stato stabilito che la metà dei posti da mettersi a concorso, deve essere riservata a favore dei richiamati alle armi dopo il loro congedamento;

Vista la lettera della stessa Presidenza in data 10 settembreve 1941-XIX, n. 19520/10/1.3.1, con la quale è stato autorizzato il concorso per numero 102 posti sui 205 compresi nei predetti manifesti del DUCE, di volontario nel ruolo di gruppo *B* dell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un *concorso per esami a 102 posti di volontario nel ruolo di gruppo* B *dell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette,* al quale non sono ammessi a partecipare le donne e gli appartenenti alla razza ebraica.

Gli altri 103 posti, sui 205 compresi nei manifesti approvati con decreti del DUCE del 19 ottobre 1940-XVIII e 11 ottobre 1941-XIX, sono riservati a favore dei richiamati alle armi per concorsi da indire all'atto del loro congedamento.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso anzidetto gli aspiranti debbono essere forniti di uno dei seguenti titoli di studio;

a) diploma di maturità classica o scientifica;

b) diploma di ragioniere e perito commerciale, rilasciato dalla sezione commerciale di un istituto tecnico del Regno.

Sono ritenuti validi ai fini dell'ammissione al concorso anche i corrispondenti diplomi di licenza liceale o di istituto tecnico (sezione ragioneria e fisico-matematica) e diplomi degli istituti commerciali conseguiti ai termini degli ordinamenti scolastici preesistenti a quelli attuali.

Non sono ammessi i titoli di studio equipollenti, salvo i titoli di studio riconosciuti corrispondenti a quelli indicati, rilasciati dalle scuole medie del cessato Impero austro-ungarico.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, scritte su carta da bollo da L. 6 e firmate dagli aspiranti di proprio pugno, dovranno essere presentate o pervenire al Ministero delle finanze (Direzione generale delle imposte dirette) oppure alle Intendenze di finanza, entro il termine perentorio di novanta (90) giorni che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Le Intendenze, provveduto, ove occorra, tempestivamente a fare regolarizzare le domande insufficientemente documentate o corredate da documenti non regolari, le trasmetteranno al Ministero delle finanze (Direzione generale delle imposte dirette) man mano che le avranno ricevute, con la indicazione del giorno in cui furono presentate.

Nelle domande gli aspiranti dovranno indicare il loro recapito, designare la sede tra quelle indicate nel successivo art. 8, presso la quale desiderano sostenere le prove scritte, ed elencare i documenti ed i titoli allegati. Dovranno altresì dichiarare di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza.

I candidati che si trovino nelle condizioni previste dagli articoli 7 e 8 del R. decreto-legge 1° aprile 1935, n. 343, ed intendano avvalersi delle agevolazioni loro concesse da tali disposizioni dovranno farne richiesta con la domanda di ammissione al concorso.

All'uopo dovranno allegare alla domanda stessa, oltre agli altri documenti, una dichiarazione della competente autorità militare da cui risulti che il richiedente non ha potuto sostenere le prove relative al precedente concorso perchè richiamato alle armi o comunque a causa del servizio militare.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere prodotti i seguenti documenti, debitamente legalizzati:

1) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 8, rilasciato in data posteriore al 10 marzo 1939, da cui risulti che l'aspirante alla data del presente decreto, abbia compiuto il 18° anno e non oltrepassato il 26° anno di età.

Sono ammessi a partecipare al concorso gli aspiranti che non abbiano superato l'età di 28 anni qualora, oltre al titolo di studio prescritto dall'art. 2, siano forniti di diploma di laurea.

Tali limiti di età sono elevati di cinque anni:

a) per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 o che, durante lo stesso periodo, siano stati imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare;

b) per i legionari fiumani;

c) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV;

d) per coloro che in servizio militare non isolato all'estero abbiano partecipato ad operazioni militari dal 5 maggio 1936-XIV al 31 luglio 1939-XVII;

e) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra nell'attuale conflitto.

Tali limiti sono poi elevati a 39 anni, a norma delle disposizioni in vigore:

a) per i mutilati ed invalidi di guerra o per la causa fascista, o per fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII, per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, ovvero per fatti d'arme avvenuti all'estero in servizio militare non isolato dal 5 maggio 1936-XIV al 31 luglio 1939-XVII, ovvero in dipendenza dell'attuale guerra, a favore dei quali siano state liquidate pensioni o assegni privilegiati di guerra, in applicazione delle norme vigenti;

b) per gli ex combattenti che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18 o per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, ovvero per coloro che abbiano prestato servizio militare non isolato all'estero in operazioni militari dal 5 maggio 1936-XIV al 31 luglio 1939-XVII, purchè siano stati decorati al valore militare o abbiano conseguito promozioni per merito di guerra.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se amnistiati;

c) per i soci di diritto dell'Unione fascista fra le famiglie numerose, salvo il maggior limite consentito in applicazione dell'art. 23 del R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1.

I suddetti limiti di età sono aumentati di quattro anni:

a) per coloro che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento, senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922;

b) per i feriti per la causa fascista in possesso del relativo brevetto di ferito, che risultino iscritti ininterrottamente, al Partito Nazionale Fascista dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma.

I suddetti limiti di età sono poi elevati:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande per partecipare al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a)* si cumula con quella di cui alla lettera *b)* ed entrambe con quelle previste da ogni altra disposizione in vigore, purchè complessivamente non si superino i 45 anni di età.

La condizione del limite di età massimo non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati civili di ruolo in servizio dello Stato e per coloro i quali si trovino nelle condizioni previste dall'art. 8 del R. decreto-legge 1° aprile 1935, n. 343;

2) certificato di cittadinanza italiana rilasciato su carta da bollo da L. 4.

Sono ammessi a partecipare al concorso anche i cittadini albanesi qualora essi siano in possesso dei requisiti prescritti.

Agli effetti del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia stata riconosciuta in virtù di decreto Reale.

3) certificato su carta da bollo da L. 4 dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non sia incorso in nessuna delle cause che a termini delle disposizioni vigenti importino la perdita dei diritti stessi;

4) certificato generale del casellario giudiziario su carta da bollo da L. 12;

5) certificato di buona condotta morale, civile e politica da rilasciarsi su carta da bollo da L. 4 dal podestà del Comune ove l'aspirante risiede da un anno, e, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del podestà o dei podestà, dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

6) certificato medico da rilasciarsi su carta da bollo da L. 4 da un medico provinciale o militare o della M.V.S.N., ovvero dall'Ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica.

Nel caso che l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione, questa deve essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego al quale concorre.

L'Amministrazione potrà sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, ovvero in dipendenza di operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dal 5 maggio 1936-XIV al 31 luglio 1939-XVII, ovvero in dipendenza dell'attuale guerra, produrranno il certificato dell'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15;

7) foglio di congedo illimitato ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 e durante l'attuale conflitto o che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, oppure che abbiano partecipato ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dal 5 maggio 1936-XIV al 31 luglio 1939-XVII, presenteranno invece copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, annotata delle eventuali benemerenze di guerra; gli ex combattenti della guerra 1915-18 ed i reduci dell'Africa Orientale presenteranno, inoltre, la dichiarazione integrativa rilasciata dal competente distretto militare, ai sensi rispettivamente della circolare n. 588 del 1922, n. 957 del 1936 e n. 427 del 1937 del Giornale militare ufficiale, o analoga dichiariazione per l'applicazione del Regio decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2179.

Coloro, invece, che furono imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-1918, in sostituzione del servizio militare, proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi dalle autorità marittime competenti.

I candidati mutilati o invalidi di guerra o minorati per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII, per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale ovvero in seguito ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dal 5 maggio 1936-XIV al 31 luglio 1939-XVII, ovvero in dipendenza dell'attuale guerra, dovranno provare tale loro qualità mediante l'esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante uno dei certificati mod. 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, od, in mancanza, mediante attestazione rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e sottoposta alla vidimazione della sede centrale dell'Opera stessa, purchè in essa siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la causa fascista o dei caduti in dipendenza dei fatti d'arme verificatesi dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, o in dipendenza di operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dal 5 maggio 1936-XIV al 31 luglio 1939-XVII, ovvero in dipendenza dell'attuale guerra, ed i figli degli invalidi di guerra o dei minorati per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII, per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale ovvero in seguito ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dal 5 maggio 1936-XIV al 31 luglio 1939-XVII, dovranno dimostrare la loro qualità, i primi mediante certificato su carta da bollo da L. 4 rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto; gli altri con la esibizione della dichiarazione mod. 69, rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre del candidato, oppure con certificato, in carta da bollo da L. 4, del podestà del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni in base alle risultanze anagrafiche dello stato civile, legalizzato dal prefetto;

8) titolo originale di studio o copia autenticata da Regio notaio;

9) certificato su carta da bollo da L. 4 comprovante la iscrizione del candidato al Partito Nazionale Fascista o ai Gruppi universitari fascisti o alla Gioventù italiana del Littorio, nonchè la data di iscrizione.

Gli aspiranti ex combattenti non iscritti al P.N.F. possono essere ammessi al concorso a condizione che dimostrino con apposito certificato, di avere presentato domanda di iscrizione al P.N.F. Detti candidati qualora risultino vinci-

tori del concorso, potranno conseguire la nomina sempre quando dimostrino di avere ottenuta l'iscrizione al P.N.F.

L'iscrizione non è richiesta per i mutilati od invalidi di guerra o per minorati in dipendenza dei fatti d'arme avveratisi nella difesa delle Colonie dell'Africa Orientale dal 16 gennaio 1935-XIII, oppure in seguito ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dal 5 maggio 1936-XIV al 31 luglio 1939-XVII, ovvero in dipendenza dell'attuale guerra.

Per gli iscritti al Partito Nazionale Fascista in epoca posteriore al 28 ottobre 1922, tale certificato deve essere rilasciato dal segretario (o anche dal vice segretario se trattasi del capoluogo di Provincia) del competente Fascio di combattimento e sottoposto al visto del segretario federale, o, in sua vece, del vice segretario federale o del segretario federale amministrativo.

Per gli iscritti ai Fasci di combattimento in epoca anteriore al 28 ottobre 1922, il certificato deve essere rilasciato personalmente dal segretario federale della Provincia e vistato, per ratifica, dal Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato, o da uno dei Vicesegretari. Sono ritenuti validi i certificati di iscrizione al P.N.F. da data anteriore al 28 ottobre 1922 rilasciati dai Vice segretari federali facenti funzione dei segretari federali mobilitati, e firmati, per ratifica, da un componente del Direttorio Nazionale del P.N.F. In ogni caso il certificato dovrà attestare che l'iscrizione non subì interruzione.

Per coloro che siano feriti per la causa fascista il detto certificato dovrà attestare che non vi fu interruzione nell'iscrizione dalla data dell'evento che fu causa della ferita anche se posteriore alla Marcia su Roma.

Il ferito per la causa fascista, a corredo del certificato, dovrà anche produrre il relativo brevetto di ferito.

Gli italiani non regnicoli e i cittadini italiani residenti all'estero dovranno comprovare la loro iscrizione al Partito Nazionale Fascista mediante certificato redatto su carta da bollo da L. 4, rilasciato direttamente dalla Segreteria generale dei Fasci italiani all'estero e firmato dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero.

Quando trattisi di iscritti ai Fasci di combattimento da epoca anteriore alla Marcia su Roma, anche detto certificato dovrà essere sottoposto alla ratifica del Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato, o di uno dei Vice segretari o di un segretario federale comandato presso il Direttorio nazionale del Partito opportunamente designato dal Segretario del Partito stesso.

Il certificato d'iscrizione al Partito Nazionale Fascista dei cittadini sammarinesi residenti nel territorio della Repubblica dovrà essere firmato dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese e controfirmato dal Segretario di Stato per gli affari esteri.

Il certificato di appartenenza al Partito Nazionale Fascista dei cittadini sammarinesi residenti nel Regno, dovrà essere firmato dal segretario della Federazione che li ha in forza. Anche per i cittadini sammarinesi i certificati attestanti l'iscrizione anteriore al 28 ottobre 1922 ai Fasci di combattimento, rilasciati, secondo il caso, dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese o dai segretari federali del Regno, dovranno essere ratificati dal Segretario del P.N.F., Ministro Segretario di Stato, o da uno dei Vice segretari;

10) stato di famiglia su carta da bollo da L. 4 da prodursi soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole.

I coniugati con straniere produrranno altresì una dichiarazione attestante l'autorizzazione ministeriale di cui agli articoli 2 e 18 del R. decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1728.

I soci di diritto dell'Unione fascista fra le famiglie numerose dovranno comprovare tale loro qualità mediante apposito certificato rilasciato dall'Unione medesima;

11) fotografia recente del candidato con la sua firma, qualora il concorrente non sia provvisto di libretto ferroviario. Tanto la fotografia che la firma dovranno essere autenticate dal podestà o da un notaio.

Art. 5.

I documenti di cui ai numeri 2, 3, 4, 5, 6 e 9 del precedente art. 4, debbono essere di data non anteriore ai 3 mesi da quella del presente decreto.

La legalizzazione della firma da parte del presidente del Tribunale o del prefetto non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dalle autorità residenti in Roma.

I candidati che dimostrino di essere impiegati di ruolo in servizio presso le Amministrazioni statali possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 7, 8, 9 e 10 dell'articolo 4 insieme a copia dello stato di servizio rilasciata e autenticata dai superiori gerarchici.

I concorrenti non impiegati civili di ruolo che si trovino alle armi per obblighi di leva e quelli chiamati alle armi per obblighi di leva e successivamente trattenuti in dipendenza dell'attuale stato di guerra, possono esibire, in luogo dei documenti di cui ai numeri 2, 3, 5, 6 e 7 del precedente articolo, un certificato su carta da bollo da L. 4 rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano e la loro buona condotta.

I candidati che siano ufficiali della M.V.S.N. in servizio permanente effettivo, sono esonerati dalla presentazione dei documenti indicati ai numeri 2, 3, 4, 5, 6 e 7 dell'articolo precedente, qualora presentino un'attestazione dell'autorità da cui dipendono che dichiari la suddetta qualità.

I candidati che risiedono in Africa Italiana o nei possedimenti italiani dell'Egeo e quelli che dimostrino il loro richiamo alle armi, potranno presentare in termine utile la sola domanda, salvo a produrre i documenti prescritti almeno 10 (dieci) giorni prima dell'inizio delle prove scritte.

I candidati che risiedono all'estero potranno presentare in termine utile la sola domanda, salvo a produrre i documenti richiesti entro 30 giorni dalla scadenza del termine di cui all'art. 3.

Art. 6.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso salvo quanto è previsto nei riguardi dei coniugati con l'art. 23 del R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, convertito, con modifiche, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1.

Agli effetti della graduatoria e della nomina al posto di volontario, è consentito ai candidati ammessi alla prova orale, di produrre, prima di sostenere detta prova, quei documenti che attestino nei loro confronti nuovi titoli preferenziali acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

I candidati che, essendo in possesso dei requisiti prescritti, abbiano ottenuta l'ammissione al concorso bandito col presente decreto, ma non possano sostenere le prove scritte perchè richiamati alle armi o comunque a causa del servizio militare, potranno essere ammessi, prescindendo dal requisito del limite di età, al primo concorso che verrà bandito successivamente al loro congedamento per la nomina nello stesso ruolo.

Art. 7.

Non si terrà conto delle domande che saranno presentate o perverranno alle Intendenze di finanza oppure alla Direzione generale delle imposte dirette dopo il termine di cui all'art. 3 e di quelle insufficientemente o irregolarmente documentate.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri ad eccezione del titolo originale di studio, nel quale caso i concorrenti dovranno indicare l'Amministrazione dove trovasi detto titolo, tutti gli estremi del concorso per cui è stato prodotto, esibendo in sua vece un certificato rilasciato dalla competente autorità scolastica, vidimato dal provveditore agli studi.

Tuttavia i candidati i quali abbiano presentato i documenti per partecipare a concorsi indetti da altre Amministrazioni finanziarie, potranno fare riferimento ai documenti come sopra presentati ad eccezione della fotografia e purchè non siano scaduti di validità, ai termini del precedente articolo 5, primo capoverso.

Non possono partecipare al concorso coloro che abbiano già preso parte a due precedenti concorsi per la nomina a volontario nel ruolo di gruppo *B* dell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette senza conseguirvi l'idoneità.

L'ammissione al concorso può essere negata con decreto Ministeriale non motivato e insindacabile.

Art. 8.

Per lo svolgimento delle prove scritte ed orali si osserveranno le norme del capitolo 6 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e del R. decreto 23 marzo 1933, n. 185, e successive modificazioni.

L'esame consterà di tre prove scritte e di una orale in base al programma annesso al presente decreto. Le prove scritte avranno luogo nei giorni che saranno stabiliti con successivo provvedimento e si svolgeranno presso il Ministero delle finanze e presso le Intendenze di finanza di Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Milano, Napoli, Palermo, Torino e Venezia.

Il Ministero si riserva la facoltà di sopprimere una o più delle sedi anzidette, assegnando ad altra sede i candidati che abbiano chiesto di sostenere le prove scritte in sede soppressa.

La prova orale avrà luogo in Roma presso il Ministero delle finanze nei giorni che verranno all'uopo fissati.

Art. 9.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. A tale prova potranno partecipare anche coloro i quali si trovino nelle condizioni previste dall'art. 7 del R. decreto-legge 1° aprile 1935, n. 343.

Nella prova orale dovranno conseguire almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

A parità di merito, saranno osservate le disposizioni dell'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, nonchè le altre dei Regi decreti-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, 2 giugno 1936, n. 1172 e 21 ottobre 1937, n. 2179, delle leggi 3 gennaio 1939, n. 1, 20 marzo 1940, n. 233, 25 settembre 1940, n. 1458 e 4 luglio 1941, n. 1080, e del R. decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868.

Per l'assegnazione dei posti agli idonei invalidi di guerra o per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o in dipendenza di operazioni svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dal 5 maggio 1936-XIV al 31 luglio 1939-XVII, ovvero in dipendenza dell'attuale guerra, agli idonei ex combattenti o legionari fiumani, o feriti per la causa fascista, o iscritti ai Fasci di combattimento prima del 28 ottobre 1922, agli idonei che hanno partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, oppure che abbiano partecipato ad operazioni svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dal 5 maggio 1936-XIV al 31 luglio 1939-XVII, agli invalidi della attuale guerra, od in mancanza, agli idonei orfani di guerra o dei caduti per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale od in seguito ad operazioni svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dal 5 maggio 1936-XIV al 31 luglio 1939-XVII, ovvero in dipendenza della attuale guerra, ed infine agli idonei soci di diritto dell'Unione fascista fra le famiglie numerose, si osserveranno le disposizioni contenute nella legge 21 agosto 1921, n. 1312, e successive estensioni, nell'art. 13 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, nel R. decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, nelle leggi 26 luglio 1929, n. 1397, 12 giugno 1931, n. 777, nel R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, nonchè nei Regi decreti-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, 2 giugno 1936, n. 1172, e 21 ottobre 1937, n. 2179, nelle leggi 20 marzo 1940, n. 233, 25 settembre 1940, n. 1458, e 4 luglio 1941, n. 1080, e nel R. decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868.

Art. 10.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà approvata con decreto Ministeriale da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Sugli eventuali reclami, relativi alla precedenza dei concorrenti, da presentarsi non oltre il termine di giorni 15 dalla pubblicazione della graduatoria, decide in via definitiva il Ministro delle finanze, sentita la Commissione esaminatrice.

I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso, non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si rendano successivamente vacanti.

Art. 11.

I vincitori del concorso saranno nominati volontari nel ruolo di gruppo *B* dell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette e, se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione, conseguiranno la nomina a procuratore di 2ª classe, dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi.

I vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, conseguiranno subito la nomina a procuratore di 2ª classe nell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette, con riserva di anzianità.

Art. 12.

A coloro che conseguano la nomina a volontario compete esclusivamente il rimborso della spesa personale di viaggio in 2ª classe per raggiungere la residenza che verrà loro assegnata, l'assegno lordo mensile di lire 802,35 oltre l'assegno lordo mensile temporaneo di guerra di L. 110, nonchè l'aggiunta di famiglia, in quanto ne abbiano diritto, secondo le vigenti disposizioni.

Qualora siano destinati a prestare servizio nel luogo della loro abituale residenza, l'assegno è ridotto a lire 426,79 mensili lorde e quello temporaneo di guerra a L. 82,68 lorde mensili.

Quelli che provengono da altri ruoli di personali statali conserveranno il trattamento stabilito dall'ultimo comma dell'art. 1 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 2 novembre 1941-XX

Il Ministro: Di Revel

PROGRAMMA DELL'ESAME DI CONCORSO

PROVE SCRITTE.

Parte prima:

1. — Nozioni di diritto costituzionale.
2. — Nozioni di diritto amministrativo e corporativo.

Parte seconda:

Istituzioni di diritto civile e commerciale.

Parte terza:

Principî di economia politica corporativa e scienza delle finanze.

PROVA ORALE.

La prova orale, oltre che sulle materie oggetto delle prove scritte, verterà anche sulle seguenti materie:

1. — Nozioni generali sulle leggi relative alle imposte sui terreni, sui fabbricati, di ricchezza mobile, all'imposta complementare progressiva sul reddito ed all'imposta sui celibi.
2. — Nozioni sulla contabilità commerciale.
3. — Nozioni di statistica.

Roma, addì 2 novembre 1941-XX

Il Ministro: Di Revel

Concorso per esami a 95 posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo di gruppo C del personale provinciale delle imposte dirette.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312;

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico dell'Amministrazione dello Stato e successive variazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente;

Visto il R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, contenente disposizioni complementari a talune norme dell'ordinamento gerarchico del personale dipendente dall'Amministrazione dello Stato;

Visto il R. decreto 23 marzo 1933, n. 185, che approva il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze e per l'ordinamento degli Uffici direttivi finanziari;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, che reca provvedimenti a favore delle famiglie dei caduti per la causa fascista, dei mutilati e feriti per la causa stessa, nonchè per gli iscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, che determina la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 28 settembre 1934, n. 1587, che stabilisce i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 163, concernente l'ammissione dei mutilati ed invalidi di guerra ai pubblici concorsi;

Visto il R. decreto-legge 1° aprile 1935, n. 343, concernente il trattamento del personale statale e degli enti pubblici, richiamato alle armi per mobilitazione, e successive variazioni;

Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, concernente l'estensione agli invalidi ed agli orfani e congiunti di caduti per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, delle disposizioni a favore degli invalidi di guerra e congiunti di caduti in guerra;

Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, col quale vengono estese a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa Orientale le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti della guerra 1915-1918;

Visti i Regi decreti-legge 24 settembre 1936, n. 1719; 27 giugno 1937, n. 1033; le leggi 20 aprile 1939, n. 591, e 16 aprile 1940, n. 237, concernenti l'aumento degli assegni al personale statale e degli altri enti pubblici ed il R. decreto-legge 14 luglio 1941, n. 646, recante provvedimenti economici di carattere temporaneo, in dipendenza della guerra, per il personale suddetto;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, recante norme per l'incremento demografico della Nazione, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1;

Visti i Regi decreti-legge 21 ottobre 1937, n. 2179, e 6 giugno 1940, n. 1083, concernenti l'estensione ai militari in servizio non isolato all'estero ed ai congiunti dei caduti, delle provvidenze in vigore per i reduci, per gli orfani e congiunti di caduti della guerra europea;

Visto il R. decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1514, che disciplina l'assunzione di personale femminile agli impieghi pubblici;

Vista la legge 29 giugno 1940, n. 739, riguardante il personale femminile;

Visto il R. decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1728, recante provvedimenti per la difesa della razza italiana e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 25 gennaio 1940, n. 4, sul riordinamento dei ruoli del personale dell'Amministrazione finanziaria;

Vista la legge 20 marzo 1940, n. 233, concernente la concessione ai capi di famiglia numerosa di condizioni di priorità negli impieghi e nei lavori;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, che estende agli invalidi ed agli orfani e congiunti dei caduti dell'attuale guerra, le disposizioni vigenti a favore degli invalidi, degli orfani e congiunti dei caduti in guerra;

Vista la legge 4 luglio 1941, n. 1080, che estende i benefici previsti dal R. decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2179, a favore dei cittadini che hanno partecipato alle operazioni militari della Spagna quali assimilati o militarizzati;

Visto il R. decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, recante benefici a favore dei combattenti dell'attuale guerra;

Visti i decreti 19 ottobre 1940-XVIII e 11 ottobre 1941-XIX, del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, che autorizzano a bandire concorsi per ammissioni ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato durante gli anni 1941-XIX e 1942-XX;

Vista la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 4 marzo 1941-XIX, n. 9255 - 6797 - 4 - 2. 1. 3. 1., con la quale è stato stabilito che la metà dei posti dei pubblici concorsi di cui ai citati bandi deve essere riservata a favore dei richiamati alle armi dopo il loro congedamento;

Vista la lettera della stessa Presidenza in data 10 settembre 1941-XIX, n. 19520/10/1.3.1., con la quale è stato autorizzato il concorso per esame a numero 95 posti, sui 190 compresi nei predetti manifesti del DUCE, di alunno d'ordine in prova nel ruolo di gruppo *C* del personale provinciale delle imposte dirette;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a 95 posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo di gruppo *C* del personale provinciale delle Imposte dirette al quale possono partecipare le donne per non oltre un decimo dei posti messi a concorso. Dal concorso sono esclusi gli appartenenti alla razza ebraica.

Gli altri 95 posti, sui 190 compresi nei manifesti approvati con decreti del DUCE del 19 ottobre 1940-XVIII e 11 ottobre 1941-XIX, sono riservati a favore dei richiamati alle armi per concorsi da indire all'atto del loro congedamento.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso predetto gli aspiranti debbono essere provvisti del diploma di licenza di scuola media inferiore, o di alcuno dei corrispondenti diplomi, ai termini del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, oppure del diploma di licenza di scuole secondarie di avviamento al lavoro, regie o pareggiate.

Sono validi i diplomi di licenza ginnasiale o tecnica e la licenza del triennio preparatorio delle scuole e degli istituti commerciali conseguiti ai termini dei precedenti ordinamenti scolastici.

Non sono ammessi titoli equipollenti, salvo quelli rilasciati dalle scuole del cessato Impero austro-ungarico, e riconosciuti equipollenti alla licenza tecnica o ginnasiale.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, scritte su carta da bollo da L. 6 e firmate dagli aspiranti di proprio pugno, dovranno essere presentate o dovranno pervenire al Ministero delle finanze (Direzione generale delle imposte dirette) oppure alle Intendenze di finanza del Regno entro il termine perentorio di 90 (novanta) giorni che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Le Intendenze, provveduto, ove occorra, tempestivamente a far regolarizzare le domande insufficientemente documentate o corredate da documenti non regolari, le trasmetteranno al Ministero delle finanze (Direzione generale delle imposte dirette) man mano che le avranno ricevute, con la indicazione del giorno in cui furono presentate.

Nella domanda gli aspiranti dovranno indicare il loro recapito, designare la sede tra quelle indicate nel successivo art. 8, presso la quale desiderano sostenere le prove scritte ed elencare i documenti ed i titoli allegati e dovranno altresì dichiarare di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza.

I candidati che si trovino nelle condizioni previste dagli articoli 7 e 8 del R. decreto-legge 1° aprile 1935, n. 343, ed intendano avvalersi delle agevolazioni loro concesse da tali disposizioni, dovranno farne richiesta con la domanda di ammissione al concorso.

All'uopo dovranno allegare alla domanda stessa, oltre agli altri documenti, una dichiarazione della competente autorità militare da cui risulti che il richiedente non ha potuto sostenere le prove relative al precedente concorso, perchè richiamato alle armi o comunque a causa del servizio militare.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere prodotti i seguenti documenti, debitamente legalizzati:

1) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 8, rilasciato in data posteriore al 10 marzo 1939, da cui risulti che l'aspirante alla data del presente decreto, abbia compiuto il 18° anno e non oltrepassato il 24° anno di età.

Tale limite di età è elevato di cinque anni:

a) per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 o che, durante lo stesso periodo, siano stati imbarcati su navi mercantili in sotituzione del servizio militare;

b) per i legionari fiumani;

c) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV;

d) per coloro che abbiano partecipato ad operazioni svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dal 5 maggio 1936-XIV al 31 luglio 1939-XVII;

e) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra nell'attuale conflitto.

Tali limiti sono poi elevati a 39 anni, a norma delle disposizioni in vigore:

a) per i soci di diritto dell'Unione fascista fra le famiglie numerose, salvo il maggior limite consentito in applicazione dell'art. 23 del R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939-XVII, n. 1;

b) per i mutilati ed invalidi di guerra o per la causa fascista ovvero per fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, ovvero in dipendenza di operazioni svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dal 5 maggio 1936-XIV al 31 luglio 1939-XVII, ovvero in dipendenza dell'attuale guerra, a favore dei quali siano state liquidate pensioni o assegni privilegiati di guerra in applicazione delle norme vigenti;

c) per gli ex combattenti che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 o per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, ovvero per coloro che abbiano prestato servizio militare non isolato all'estero in operazioni militari dal 5 maggio 1936-XIV al 31 luglio 1939-XVII, purchè siano stati decorati al valore militare od abbiano conseguito promozioni per merito di guerra.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se amnistiati.

I suddetti limiti massimi di età sono aumentati di quattro anni:

a) per coloro che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento, senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922;

b) per i feriti per la causa fascista in possesso del relativo brevetto di ferito, che risultino iscritti ininterrottamente al P.N.F. dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma.

I suddetti limiti di età sono poi elevati:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione della domanda per la partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Tali aumenti sono cumulabili con quelli precedentemente indicati purchè complessivamente non si superino i 45 anni di età.

La condizione del limite di età massimo non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati civili di ruolo in servizio dello Stato e per coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 8 del R. decreto-legge 1° aprile 1935, n. 343;

2) certificato di cittadinanza italiana rilasciato su carta da bollo da L. 4.

Sono ammessi a partecipare al concorso anche i cittadini albanesi qualora essi siano in possesso dei requisiti prescritti.

Agli effetti del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia stata riconosciuta in virtù di decreto Reale;

3) certificato su carta da bollo da L. 4 dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non sia incorso in nessuna delle cause che ai termini delle disposizioni vigenti importino la perdita dei diritti medesimi;

4) certificato generale del casellario giudiziario su carta da bollo da L. 12;

5) certificato di buona condotta morale, civile e politica da rilasciarsi su carta da bollo da L. 4 dal podestà del Comune ove l'aspirante risiede da un anno e, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del podestà o dei podestà dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

6) certificato medico da rilasciarsi su carta da bollo da L. 4 dal medico provinciale o militare o della M.V.S.N. ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante sia di sana e robusta costituzione fisica.

Nel caso che l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione, questa deve essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale egli concorre.

L'Amministrazione potrà sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o in dipendenza di fatti d'arme avvenuti all'estero in servizio militare non isolato dal 5 maggio 1936-XIV al 31 luglio 1939-XVII, ovvero in dipendenza dell'attuale guerra, produrranno il certificato dell'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15;

7) foglio di congedo illimitato, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 e durante l'attuale conflitto presenteranno, invece, copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, annotata delle eventuali benemerenze di guerra; gli ex combattenti della guerra 1915-1918 e coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, presenteranno, inoltre, la dichiarazione integrativa ai sensi, rispettivamente della circolare 588 del 1922, 957 del 1936 e n. 427 del 1937 del Giornale militare ufficiale.

Coloro invece che furono imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-1918 in sostituzione del servizio militare, proveranno tale circostanza mediante l'esibizione di apposito certificato da rilasciarsi dalle autorità marittime competenti.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o in dipendenza di fatti d'arme avvenuti all'estero in servizio militare non isolato dal 5 maggio 1936-XIV al 31 luglio 1939-XVII, o in dipendenza dell'attuale guerra, dovranno provare tale loro qualità mediante l'esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante uno dei certificati mod. 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, ovvero, in mancanza, mediante attestazione rilasciata dalla rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e sottoposta alla vidimazione della sede centrale dell'Opera stessa, purchè in essa siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la causa fascista o dei caduti in dipendenza dei fatti d'arme avveratisi dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o in dipendenza di fatti d'arme avvenuti all'estero in servizio militare non isolato dal 5 maggio 1936-XIV al 31 luglio 1939-XVII, o in dipendenza dell'attuale guerra, ed i figli degli invalidi di guerra o dei minorati per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o all'estero dal 5 maggio 1936 al 31 luglio 1939, dovranno dimostrare la loro qualità, i primi, mediante certificato su carta da bollo da L. 4 rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto, gli altri, con la esibizione della dichiarazione mod. 69 rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre del candidato, oppure con un certificato in carta da bollo da L. 4 del podestà del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni in base alle risultanze anagrafiche dello stato civile, legalizzato dal prefetto;

8) titolo originale di studio o copia autenticata da Regio notaio;

9) certificato su carta da bollo da L. 4 comprovante la iscrizione del candidato al Partito Nazionale Fascista o ai Gruppi universitari fascisti o alla Gioventù italiana del Littorio, nonchè la data di iscrizione.

L'iscrizione non è richiesta per i mutilati ed invalidi di guerra o per i minorati in dipendenza dei fatti d'arme avveratisi nella difesa delle Colonie dell'Africa Orientale dal 16 gennaio 1935-XIII, oppure in seguito ad operazioni svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dal 5 maggio 1935-XIV al 31 luglio 1939-XVII, ovvero in dipendenza dell'attuale guerra.

Gli aspiranti ex combattenti non iscritti al Partito Nazionale Fascista possono essere ammessi al concorso a condizione che dimostrino, con apposito certificato, di aver chiesto l'iscrizione. Detti candidati, qualora risultino vincitori del concorso, potranno conseguire la nomina sempre quando dimostrino di aver ottenuta la iscrizione al Partito Nazionale Fascista.

Per gli iscritti al Partito Nazionale Fascista in epoca posteriore al 28 ottobre 1922, tale certificato deve essere rilasciato dal segretario (o anche dal vice segretario se trattasi del capoluogo di Provincia) del competente Fascio di com

battimento e sottoposto al visto del segretario federale, o, in sua vece del vice segretario federale o del segretario federale amministrativo.

Per gli iscritti ai Fasci di combattimento in epoca anteriore al 28 ottobre 1922, il certificato deve essere rilasciato personalmente dal segretario federale della Provincia e vistato, per ratifica, dal Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato, o da uno dei Vive segretari con attestazione che non vi fu interruzione nella iscrizione.

Per coloro che siano feriti per la causa fascista il detto certificato dovrà attestare che non vi fu interruzione nella iscrizione dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma.

Il ferito per la causa fascista, a corredo del certificato, dovrà pure produrre il relativo brevetto di ferito.

Gli italiani non regnicoli e i cittadini italiani residenti all'estero dovranno comprovare la loro iscrizione al Partito Nazionale Fascista mediante certificato redatto su carta da bollo da L. 4 rilasciato direttamente dalla Segreteria generale dei Fasci italiani all'estero e firmato dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero.

Quando trattisi di iscritti ai Fasci di combattimento da epoca anteriore alla Marcia su Roma, anche il detto certificato dovrà essere sottoposto alla ratifica del Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato, o di uno dei Vice segretari o di un segretario federale comandato presso il Direttorio del Partito Nazionale Fascista, opportunamente designato dal Segretario del Partito stesso.

Il certificato d'iscrizione al Partito Nazionale Fascista dei cittadini sammarinesi residenti nel territorio della Repubblica dovrà essere firmato dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese e controfirmato dal Segretario di Stato per gli affari esteri.

Il certificato di appartenenza al Partito Nazionale Fascista dei cittadini sammarinesi residenti nel Regno dovrà essere firmato dal segretario della Federazione che li ha in forza.

Anche per i cittadini sammarinesi, i certificati attestanti la iscrizione anteriore al 28 ottobre 1922 ai Fasci di combattimento, rilasciati, secondo il caso, dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese o dai segretari federali del Regno, dovranno essere ratificati dal Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato, o da uno dei Vice segretari;

10) stato di famiglia su carta da bollo da L. 4 da prodursi soltanto dai coniugati, con o senza prole, e dai vedovi con prole.

I coniugati con stranieri produrranno altresì una dichiarazione attestante l'autorizzazione di cui agli articoli 2 e 18 del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728.

I soci di diritto dell'Unione fascista per le famiglie numerose dovranno comprovare tale loro qualità mediante apposito certificato rilasciato dall'Unione stessa;

11) fotografia recente del candidato, con la sua firma, qualora il concorrente non sia provvisto di libretto ferroviario. Tanto la fotografia che la firma dovranno essere autenticate dal podestà o da un notaio.

Art. 5.

I documenti di cui ai numeri 2, 3, 4, 5, 6 e 9, del precedente art. 4 debbono essere di data non anteriore ai tre mesi da quella del presente decreto.

La legalizzazione delle firme da parte del presidente del Tribunale o del prefetto, non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dalle autorità residenti in Roma.

I concorrenti che dimostrino di essere impiegati di ruolo in servizio presso Amministrazioni statali, possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 7, 8, 9 e 10, del precedente art. 4 insieme a copia dello stato di servizio rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici.

I concorrenti non impiegati civili di ruolo che si trovino alle armi per obblighi di leva e quelli chiamati alle armi per obblighi di leva e successivamente trattenuti in dipendenza dell'attuale stato di guerra, possono esibire in luogo dei documenti di cui ai numeri 2, 3, 5, 6 e 7 del citato articolo 4, un certificato su carta da bollo da L. 4 rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono comprovante la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano e la loro buona condotta.

I candidati che siano ufficiali della M.V.S.N. in servizio permanente effettivo sono esonerati dalla presentazione dei documenti indicati ai numeri 2, 3, 4, 5, 6 e 7 dell'art. 4, qualora presentino una attestazione dell'autorità a cui appartengono che dichiari la suddetta qualità.

I candidati che risiedano in Africa italiana o nei Possedimenti italiani dell'Egeo e quelli che dimostrino che alla data di pubblicazione del presente bando erano richiamati alle armi, potranno presentare in termine utile la sola domanda, salvo a produrre i documenti prescritti almeno dieci giorni prima dell'inizio delle prove scritte.

I candidati che risiedano all'estero potranno presentare in termine utile la sola domanda, salvo a produrre i documenti richiesti entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui all'art. 3.

Art. 6.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande ad eccezione del requisito dell'età, di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso, salvo quanto è previsto nei riguardi dei coniugati dall'art. 23 del R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, convertito con modificazioni nella legge 3 gennaio 1939-XVII, n. 1.

Agli effetti della graduatoria e della nomina al posto di alunno d'ordine in prova è consentito ai candidati ammessi alla prova orale di produrre, prima di sostenere detta prova, quei documenti che attestino nei loro confronti nuovi titoli preferenziali acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

I candidati che, essendo in possesso dei requisiti prescritti, abbiano ottenuto l'ammissione al concorso bandito col presente decreto, ma non possano sostenere le prove scritte perchè richiamati alle armi o comunque a causa del servizio militare, potranno essere ammessi, prescindendo dal requisito del limite di età, al primo concorso che verrà bandito successivamente al loro congedamento, per la nomina nello stesso ruolo.

Art. 7.

Non si terrà conto delle domande che saranno presentate o che perverranno alle Intendenze di finanza o alla Direzione generale delle imposte dirette dopo il termine di cui all'art. 3 e di quelle insufficientemente o irregolarmente documentate. Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri ad eccezione del titolo originale di studio, nel qual caso i concorrenti dovranno indicare l'Amministrazione dove trovasi detto titolo, e tutti gli estremi del concorso per cui è stato prodotto, esibendo in sua vece un certificato rilasciato dalla competente autorità scolastica, vidimato dal Provveditore agli studi.

Tuttavia i candidati i quali abbiano presentato i documenti per partecipare a concorsi indetti da altre Amministrazioni finanziarie potranno fare riferimento ai documenti

come sopra presentati, ad eccezione della fotografia, purchè non siano scaduti di validità ai termini del precedente art. 5, primo capoverso.

Non possono partecipare al concorso coloro che abbiano già preso parte a due precedenti concorsi per la nomina ad alunno d'ordine in prova nell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette senza conseguirvi l'idoneità.

L'ammissione al concorso può essere negata con decreto Ministeriale non motivato ed insindacabile.

Art. 8.

Per lo svolgimento delle prove scritte ed orali si osserveranno le disposizioni contenute nel capo VI del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili, e quelle del R. decreto 23 marzo 1933, n. 185, e successive variazioni.

L'esame consterà di due prove scritte e di una orale in base al programma allegato al presente decreto. Le prove scritte avranno luogo nei giorni che saranno stabiliti con successivo provvedimento e si svolgeranno presso il Ministero delle finanze e presso le Intendenze di finanza di Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Milano, Napoli, Palermo, Torino e Venezia.

Il Ministero si riserva la facoltà di sopprimere una o più delle sedi anzidette, assegnando ad altra sede i candidati che abbiano chiesto di sostenere le prove scritte in sede soppressa.

La prova orale avrà luogo in Roma, presso il Ministero delle finanze, nei giorni che saranno all'uopo fissati.

Art. 9.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che riporteranno la media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

A tale prova potranno partecipare anche coloro i quali si trovino nelle condizioni previste dall'art. 7 del R. decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 343.

Nella prova orale dovranno conseguire almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

A parità di merito saranno osservate le disposizioni dell'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, nonchè le altre dei Regi decreti-legge 2 dicembre 1935-XIV, numero 2111, 2 giugno 1936-XIV, n. 1172, e 21 ottobre 1937-XV, n. 2179, delle leggi 3 gennaio 1939, n. 1, 20 marzo 1940, n. 233, 25 settembre 1940, n. 1458, e 4 luglio 1941, n. 1080, e del R. decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868.

Per l'assegnazione dei posti agli idonei invalidi di guerra o per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale ovvero in seguito ad operazioni svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dal 5 maggio 1936-XIV al 31 luglio 1939-XVII, ovvero in dipendenza dell'attuale guerra, agli idonei ex combattenti o legionari fiumani o feriti per la causa fascista o iscritti ai Fasci di combattimento prima del 28 ottobre 1922, agli idonei che hanno partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, oppure che abbiano partecipato ad operazioni svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dal 5 maggio 1936-XIV al 31 luglio 1939-XVII, agli invalidi dell'attuale guerra od in mancanza, agli idonei orfani di guerra o di caduti per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII, per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale e dal 5 maggio 1936-XIV al 31 luglio 1939-XVII all'estero in servizio militare non isolato, agli orfani e congiunti dei caduti nell'attuale guerra ed infine agli idonei coniugati, si osserveranno le disposizioni contenute nella legge 21 agosto 1921, n. 1312, e successive estensioni, nell'art. 13 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926-IV, n. 48, nel R. decreto-legge 30 ottobre 1924-III, n. 1842, nelle leggi 26 luglio 1929-VII, n. 1397, 12 giugno 1931-IX, n. 777, nel R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706, nel R. decreto-legge 5 dicembre 1935-XIV, n. 2111, nel R. decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1172, nell'art. 24 del R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, nel R. decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2179, e nelle leggi 25 settembre 1940-XVIII, n. 1458, e 4 luglio 1941-XIX, n. 1080, e infine nel Regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868.

Art. 10.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà approvata con decreto Ministeriale da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Sugli eventuali reclami relativi alla precedenza dei concorrenti, da presentarsi non oltre il termine di giorni 15 (quindici) dalla pubblicazione della graduatoria, decide, in via definitiva il Ministro per le finanze sentita la Commissione esaminatrice.

I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso, non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si rendano successivamente vacanti.

Art. 11.

I vincitori del concorso saranno nominati alunni d'ordine in prova nel ruolo di gruppo C dell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette e conseguiranno la nomina ad alunno d'ordine, se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione, dopo un periodo di prova non inferiore ai sei mesi.

I candidati vincitori del concorso che siano impiegati non di ruolo e si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2 comma terzo, del R. decreto-legge 10 gennaio 1926-IV, n. 46, conseguiranno subito la nomina ad alunno d'ordine, con riserva di anzianità.

Art. 12.

Agli alunni in prova compete il rimborso della sola spesa personale di viaggio in seconda classe per raggiungere la residenza che verrà loro assegnata, nonchè l'assegno lordo mensile di L. 518,23 oltre l'assegno temporaneo di guerra di L. 1101,89 annue lorde, nonchè l'aggiunta di famiglia, in quanto ne abbiano diritto, secondo le vigenti disposizioni.

Ove siano destinati a prestare servizio nel luogo della loro abituale residenza l'assegno lordo mensile è di L. 259,11 e quello temporaneo di guerra è di L. 621,88 annue lorde.

Quelli che provengono da altri ruoli di personali statali, conservano il trattamento stabilito dall'ultimo comma dell'art. 1 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 2 novembre 1941-XX

Il Ministro: Di Revel

PROGRAMMA DELL'ESAME DI CONCORSO

PROVE SCRITTE.

Parte prima:

Componimento italiano.

Parte seconda:

1. — Problema di aritmetica elementare, compresa la regola del tre composto.
2. — Nozioni generali sull'ordinamento dell'Amministrazione finanziaria.

Le prove scritte serviranno come saggio di calligrafia.

PROVA ORALE.

1. — Diritti e doveri dell'impiegato.
2. — Nozioni generali sull'ordinamento dell'Amministrazione finanziaria e sull'ordinamento degli archivi.
3. — Carta del lavoro.
4. — Elementi di storia d'Italia dal 1815.
5. — Elementi di geografia dell'Europa e particolarmente dell'Italia e delle sue Colonie.
6. — Nozioni elementari di statistica.

Prova facoltativa di dattilografia.

Roma, addì 2 novembre 1941-XX

Il Ministro: DI REVEL

Concorso per esami a 60 posti di volontario nel ruolo di gruppo B dell'Amministrazione provinciale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive variazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni statali e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1926-V, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente;

Visto il R. decreto-legge 10 gennaio 1926-V, n. 46;

Visto il R. decreto 23 marzo 1933-XI, n. 185, che approva il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze e per l'ordinamento degli uffici direttivi finanziari;

Visto il R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1514, sull'assunzione delle donne nelle Amministrazioni statali;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, che determina la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi;

Visto il R. decreto 28 settembre 1934-XII, n. 1587, che stabilisce i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935-XIII, n. 163, concernente l'ammissione dei mutilati ed invalidi di guerra ai pubblici concorsi;

Visto il R. decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 343, concernente il trattamento del personale statale e degli Enti pubblici richiamato alle armi per mobilitazione e successive variazioni;

Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111;

Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1172;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, recante norme per l'incremento demografico della Nazione, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939-XVII, n. 1;

Visto il R. decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2179;

Visto il R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1524;

Visto il R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728;

Vista la legge 16 aprile 1940-XVIII, n. 237;

Vista la legge 25 gennaio 1940-XVIII, n. 4, sul riordinamento dei ruoli del personale dell'Amministrazione finanziaria;

Vista la legge 25 settembre 1940-XVIII, n. 1458;

Visto il decreto del DUCE 11 ottobre 1941-XIX, che autorizza a bandire concorsi per l'ammissione ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato durante l'anno 1942-XX;

Visto il R. decreto-legge 8 luglio 1941-XIX, n. 868;

Vista la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 1° aprile 1941-XIX, n. 6393/1.3.1, con la quale si dispone l'ammissione ai pubblici concorsi dei cittadini albanesi qualora siano in possesso degli altri requisiti prescritti;

Visto il R. decreto-legge 14 luglio 1941-XIX, n. 646;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esame a 60 posti di volontario nel ruolo di gruppo *B* dell'Amministrazione provinciale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, al quale non sono ammesse a partecipare le donne. Sono ammessi al concorso oltre i cittadini italiani gli italiani non regnicoli e quelli per i quali la equiparazione sia stata riconosciuta con decreto reale, nonchè i cittadini albanesi qualora abbiano tutti gli altri requisiti richiesti dal bando di concorso. Dal concorso sono esclusi gli appartenenti alla razza ebraica.

Gli altri 60 posti, sui 120 compresi nel manifesto approvato con decreto del DUCE dell'11 ottobre 1941-XIX, sono riservati a favore dei richiamati alle armi per concorsi da indire all'atto del loro congedamento.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso predetto gli aspiranti debbono essere forniti di uno dei seguenti titoli di studio:

a) diploma di maturità classica o scientifica;

b) diploma di ragioniere o perito commerciale rilasciato dalla sezione commerciale di un istituto tecnico del Regno.

Sono ritenuti validi, ai fini dell'ammissione al concorso, anche i corrispondenti diplomi di licenza liceale o di istituto tecnico (sezione ragioneria e fisico matematica) e i diplomi degli istituti commerciali conseguiti ai termini dei precedenti ordinamenti scolastici.

Non sono ammessi i titoli di studio equipollenti, salvo i titoli riconosciuti corrispondenti a quelli indicati, rilasciati dalle scuole medie del cessato impero austro-ungarico.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, scritte su carta da bollo da L. 6 e firmate dagli aspiranti di pugno proprio, dovranno essere presentate o dovranno pervenire al Ministero delle finanze (Direzione generale delle tasse e delle Imposte indirette sugli affari) oppure alle Intendenze di finanza, entro il termine perentorio di 90 giorni che decorre dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Le Intendenze, provveduto, ove occorra, tempestivamente a fare regolarizzare le domande insufficientemente documentate o corredate da documenti non regolari, le trasmetteranno al Ministero delle finanze (Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari) a mano a mano che le avranno ricevute, con la indicazione del giorno in cui furono presentate.

Nella domanda gli aspiranti dovranno indicare il loro recapito, designare la sede, tra quelle indicate nel successivo articolo 9, presso la quale desiderano sostenere le prove scritte ed elencare i documenti e i titoli allegati e dovranno altresì

dichiarare di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza del Regno e dell'Africa Italiana.

I candidati che alla data di pubblicazione del presente bando, risiedono all'estero, nell'Africa italiana o nei Possedimenti italiani dell'Egeo, o che comunque risultino richiamati alle armi, potranno presentare in termini la sola domanda, salvo a corredarla dei relativi documenti e titoli almeno 10 giorni prima dell'inizio delle prove di esame.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere prodotti i seguenti documenti debitamente legalizzati:

1) estratto dell'atto di nascita rilasciato in data posteriore al 10 marzo 1939, su carta da bollo da L. 8, da cui risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, abbia compiuto il 18° anno e non oltrepassato il 26° anno di età.

Sono ammessi a partecipare al concorso gli aspiranti che non abbiano superato l'età di 28 anni, qualora, oltre il titolo di studio prescritto dal presente bando siano forniti di diploma di laurea.

Tali limiti di età sono elevati di cinque anni:

a) per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 o che, durante lo stesso periodo, siano stati imbarcati su navi mercantili, in sostituzione del servizio militare;

b) per i legionari fiumani;

c) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV;

d) per coloro che abbiano partecipato ad operazioni svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dopo il 5 maggio 1936-XIV fino al 31 luglio 1939-XVII, anche in qualità di assimilati o militarizzati;

e) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra nell'attuale conflitto.

Tali limiti sono poi elevati a 39 anni:

a) per i soci di diritto dell'Unione fascista fra le famiglie numerose, salvo il maggiore limite consentito in applicazione dell'art. 23 del R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939-XVII, n. 1;

b) per i mutilati ed invalidi di guerra o per la causa fascista o per fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII, per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale ovvero in dipendenza di operazioni svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dopo il 5 maggio 1936-XIV, fino al 31 luglio 1939-XVII, a favore dei quali siano stati liquidati pensioni o assegni privilegiati di guerra, che rientrino nelle prime otto categorie di pensioni. Sono esclusi dal detto beneficio gli invalidi della nona e decima categoria, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria nona e da 3 a 6 della categoria decima della tabella allegato *A* del decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, e dalle voci n. 4, 6, 7, 8, 10 e 11 della tabella *b*) del R. decreto 12 luglio 1923-I, n. 1491;

c) per gli ex combattenti che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 o per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII, al 5 maggio 1936-XIV, o che, dopo questa data, abbiano partecipato ad operazioni svoltesi all'estero in servizio militare non isolato fino al 31 luglio 1939-XVII e per coloro che abbiano partecipato alle operazioni di guerra nell'attuale conflitto, purchè gli uni e gli altri siano stati decorati al valor militare o abbiano conseguito promozioni per merito di guerra.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se amnistiati.

I suddetti limiti massimi di età sono aumentati di quattro anni:

a) per coloro che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento, senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922;

b) per i feriti per la causa fascista, in possesso del relativo brevetto di ferito che risultino iscritti ininterrottamente al P.N.F. dalla data dell'evento che fu causa della ferita anche se posteriore alla Marcia su Roma.

I suddetti limiti di età sono altresì elevati:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione della domanda per la partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Tutti i suddetti aumenti sono cumulabili purchè complessivamente non si superino i 45 anni di età.

La condizione del limite di età massimo non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati civili di ruolo in servizio dello Stato;

2) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta da bollo da L. 4;

3) certificato su carta da bollo da L. 4, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero, che non è incorso in nessuna delle cause previste dall'art. 107 del testo unico della legge elettorale politica per la perdita dei diritti medesimi;

4) certificato generale del casellario giudiziario su carta da bollo da L. 12;

5) certificato di buona condotta morale, civile e politica su carta da bollo da L. 4 da rilasciarsi dal podestà del Comune ove l'aspirante risiede da un anno e, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del podestà o dei podestà dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

6) certificato medico da rilasciarsi su carta da bollo da un medico provinciale o militare o della M.V.S.N. ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica.

Nel caso che l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione, questa deve essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale egli concorre.

L'Amministrazione potrà sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale o in dipendenza dei fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII, per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, o in dipendenza di fatti d'arme avvenuti all'estero in servizio militare non isolato dopo il 5 maggio 1936-XIV, fino al 31 luglio 1939-XVII, o dell'attuale conflitto, produrranno il certificato dell'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15;

7) foglio di congedo illimitato, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 e durante l'attuale conflitto, presenteranno, invece, copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, annotata dalle eventuali benemerenze di guerra; gli ex com-

battenti della guerra 1915-1918 e coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII, al 5 maggio 1936-XIV, presenteranno, inoltre, la dichiarazione integrativa ai sensi rispettivamente della circolare n. 588 del Giornale militare ufficiale del 1922 e delle circolari n. 957 del Giornale militare ufficiale del 1936 e n. 427 del 1937.

Coloro, invece, che furono imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-1918, proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi dalle autorità marittime competenti.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII, per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o in dipendenza dei fatti d'arme avvenuti all'estero in servizio militare non isolato dopo il 5 maggio 1936-XIV, fino al 31 luglio 1939-XVII, o in dipendenza dell'attuale guerra, dovranno provare tale loro qualità mediante la esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante uno dei certificati modello 69 rilasciato dalla Direzione delle pensioni di guerra, ovvero, in mancanza, mediante attestazione rilasciata dalla Rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e sottoposto alla vidimazione della sede centrale dell'Opera stessa, purchè in essa siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Gli orfani dei caduti in guerra per la causa fascista o dei caduti in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII, per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o in dipendenza dei fatti d'arme avvenuti all'estero in servizio militare non isolato dopo il 5 maggio 1936-XIV, fino al 31 luglio 1939-XVII, o in dipendenza dell'attuale guerra, ed i figli degli invalidi di guerra o dei minorati per la causa fascista od in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII, per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, ovvero in seguito ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio non isolato dopo il 5 maggio 1936-XIV, fino al 31 luglio 1939-XVII, dovranno dimostrare la loro qualità i primi, mediante certificato su carta da bollo da L. 4, rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto, gli altri con la esibizione della dichiarazione mod. 69 rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre del candidato, oppure con un certificato, in carta da bollo da L. 4, del podestà del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto;

8) titolo originale di studio o copia autenticata da Regio notaio su competente carta da bollo;

9) certificato su carta da bollo da L. 4 comprovante la iscrizione del candidato al P.N.F., ai Gruppi universitari fascisti o alla Gioventù italiana del Littorio. L'iscrizione non è richiesta per i mutilati od invalidi di guerra o per i minorati in dipendenza dei fatti d'arme avveratisi nella difesa delle Colonie dell'Africa Orientale dal 16 gennaio 1935-XIII, oppure in seguito ad operazioni svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dopo il 5 maggio 1936-XIV, fino al 31 luglio 1939-XVII, ovvero in dipendenza della guerra attuale;

Gli aspiranti ex combattenti non iscritti al P.N.F., possono essere ammessi al concorso, a condizioni che dimostrino, con apposito certificato, di aver chiesto l'iscrizione. Detti candidati, qualora risultino vincitori del concorso, potranno conseguire la nomina sempre quando dimostrino di avere ottenuta la iscrizione al P.N.F.

Per gli iscritti al P.N.F. in epoca posteriore al 28 ottobre 1922, tale certificato deve essere rilasciato dal segretario (o anche dal vice segretario, se trattasi del capoluogo di Provincia) del competente Fascio di combattimento e sottoposto al visto del segretario federale, o, in sua vece, del vice segretario federale.

Per gli iscritti ai Fasci di combattimento in epoca anteriore al 28 ottobre 1922, il certificato deve essere rilasciato personalmente dal segretario federale della Provincia e vistato, per ratifica, dal Segretario del P.N.F. o da uno dei Vice segretari, con attestazione che l'iscrizione non subì interruzione. Per coloro che siano feriti per la causa fascista il detto certificato dovrà attestare che non vi fu interruzione nella iscrizione dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma.

Il ferito per la causa fascista, a corredo del certificato, dovrà produrre il relativo brevetto di ferito.

Gli italiani non regnicoli e i cittadini italiani residenti all'estero dovranno comprovare la loro iscrizione al P.N.F. mediante certificato, redatto su carta da bollo da L. 4, rilasciato direttamente dalla Segreteria generale dei Fasci italiani all'estero e firmato dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero.

Quando trattisi di iscritti ai Fasci di combattimento da epoca anteriore alla Marcia su Roma, anche il detto certificato dovrà essere sottoposto alla ratifica del Segretario del P.N.F. o di uno dei Vice segretari.

Il certificato di iscrizione al P.N.F. dei cittadini sammarinesi residenti nel territorio della Repubblica dovrà essere firmato dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese e controfirmato dal Segretario di Stato per gli affari esteri.

Il certificato di appartenenza al P.N.F. dei cittadini sammarinesi residenti nel Regno dovrà essere firmato dal segretario della Federazione che li ha in forza. Anche per i cittadini sammarinesi i certificati attestanti l'iscrizione anteriore al 28 ottobre 1922 ai Fasci di combattimento rilasciati, secondo il caso, dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese o dai segretari federali del Regno, dovranno essere ratificati dal Segretario del P.N.F. o da uno dei Vice segretari;

10) stato di famiglia su carta da bollo da L. 4 da prodursi soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole. I soci di diritto dell'Unione fascista fra le famiglie numerose dovranno comprovare tale loro qualità mediante apposita dichiarazione rilasciata dall'Unione stessa. I coniugati con straniere produrranno altresì certificato dell'ufficiale dello stato civile attestante l'autorizzazione di cui agli articoli 2 e 18 del Regio decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728;

11) fotografia recente del candidato, munita di firma, qualora il concorrente non sia provvisto di libretto ferroviario. Tanto la fotografia che la firma, previo annullamento di marca da bollo di L. 6, dovranno essere autenticate dal podestà o da un notaio e debitamente legalizzate.

Art. 5.

I documenti di cui ai numeri 2, 3, 4, 5, 6 e 9 del precedente art. 4, debbono essere di data non anteriore ai tre mesi da quella del presente decreto.

La legalizzazione delle firme da parte del presidente del Tribunale o del prefetto non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatore di Roma.

I candidati che dimostrino di essere impiegati civili di ruolo in servizio presso le Amministrazioni dello Stato possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 7, 8, 9, 10 dell'art. 4 insieme a copia dello stato di servizio rilasciata e autenticata dai superiori gerarchici previo annullamento di marca da bollo di L. 8.

I concorrenti non impiegati civili di ruolo, che si trovino alle armi, possono esibire, in luogo dei documenti di cui ai numeri 2, 3, 5, 6, 7 del cennato art. 4, un certificato rilasciato, su carta da bollo da L. 4, dal comandante del Corpo al quale appartengono comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati che siano ufficiali della M.V.S.N., in servizio permanente effettivo sono esonerati dalla presentazione dei documenti indicati ai numeri 2, 3, 4, 5, 6 e 7 dell'art. 4 ripetuto, qualora presentino una attestazione dell'autorità da cui dipendono, che dichiari la suddetta qualità.

Art. 6.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età, di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso, salvo quanto è previsto nei riguardi dei coniugati dall'art. 23 del R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, convertito con modifiche, nella legge 3 gennaio 1939-XVII, n. 1. Agli effetti della graduatoria e della nomina al posto di volontario è consentito ai candidati ammessi alla prova orale di produrre, prima di sostenere detta prova quei documenti che attestino nei loro confronti nuovi titoli preferenziali acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

I candidati che, essendo in possesso dei requisiti prescritti, abbiano ottenuta l'ammissione al concorso bandito col presente decreto, ma non possono sostenere le prove scritte perchè richiamati alle armi o comunque a causa del servizio militare, potranno essere ammessi, prescindendo dal requisito del limite di età al primo concorso che verrà bandito successivamente al loro congedamento, per la nomina nello stesso ruolo.

Art. 7.

Non si terrà conto delle domande che saranno presentate o che perverranno alle Intendenze di finanza o alla Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, dopo il termine di cui all'art. 3 e di quelle insufficientemente o irregolarmente documentate. Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri ad eccezione del titolo originale di studio.

Tuttavia i candidati i quali abbiano presentato i documenti per partecipare a concorsi indetti da altre Amministrazioni finanziarie, potranno fare riferimento ai documenti come sopra precisati, ad eccezione della fotografia.

Non possono partecipare al concorso coloro che abbiano già preso parte a due precedenti concorsi per la nomina a volontari nel ruolo di gruppo *B* dell'Amministrazione delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, senza conseguirvi l'idoneità.

L'ammissione al concorso può essere negata con decreto Ministeriale non motivato ed insindacabile.

Art. 8.

La Commissione esaminatrice sarà composta dei seguenti funzionari tutti iscritti al P.N.F.:

cav. gr. cr. dott. Vincenzo Rogari, direttore generale, presidente;

gr. uff. dott. Pietro Todde ,ispettore generale, membro;

comm. dott. Dante Crudele, direttore capo divisione, membro;

gr. uff. Angelo Cetta, direttore capo divisione, membro;

comm. dott. Filippo Arturo Ascheri, ispettore compartimentale tasse, membro.

Le funzioni di segretario della Commissione saranno disimpegnate dal capo sezione cav. dott. Alfonso Romano.

Art. 9.

Per lo svolgimento delle prove scritte ed orali si osserveranno le norme del capo sesto del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, e quelle del R. decreto 23 marzo 1933-XI, n. 185, e successive modificazioni.

L'esame consterà di tre prove scritte e di una orale, in base al programma annesso al presente decreto. Le prove scritte avranno luogo nei giorni che saranno stabiliti con successivo provvedimento, e si svolgeranno presso il Ministero delle finanze e presso le Intendenze di finanza di Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Milano, Napoli, Palermo, Torino e Venezia.

Il Ministero si riserva la facoltà di sopprimere una o più delle sedi anzidette assegnando ad altra sede i candidati che abbiano chiesto di sostenere le prove scritte in sede soppressa.

La prova orale avrà luogo in Roma presso il Ministero delle finanze nei giorni che verranno all'uopo fissati.

Art. 10.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. A tale prova potranno partecipare anche coloro i quali si trovino nelle condizioni previste dall'art. 7 del R. decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 343.

Nella prova orale dovranno conseguire almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

A parità di merito, saranno osservate le disposizioni dell'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, nonchè le altre dei Regi decreti-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111, 2 giugno 1936-XIV, n. 1172, e 21 ottobre 1937-XV, n. 2179.

Per l'assegnazione dei posti agli idonei invalidi di guerra o per la causa nazionale o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII, per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o in dipendenza di operazioni svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dopo il 5 maggio 1936-XIV, fino al 31 luglio 1939-XVII, ovvero in dipendenza dell'attuale guerra, agli idonei ex combattenti o legionari fiumani, o feriti per la causa fascista, o iscritti ai Fasci di combattimento prima del 28 ottobre 1922, agli idonei che hanno partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, oppure che abbiano partecipato ad operazioni svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dopo il 5 maggio 1936-XIV, fino al 31 luglio 1939-XVII, e in mancanza agli idonei orfani di guerra o di caduti per la causa nazionale o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII, per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale e dopo il 5 maggio 1936-XIV, all'estero, fino al

31 luglio 1939-XVII, agli orfani e congiunti dei caduti nell'attuale guerra ed infine agli idonei soci di diritto della Unione fascista fra le famiglie numerose, si osserveranno le disposizioni contenute nella legge 21 agosto 1921, n. 1312, e successive estensioni, nell'art. 13 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926-IV, n. 48, nel R. decreto-legge 30 ottobre 1924-III, n. 1842, nelle leggi 26 luglio 1929-VII, n. 1397, 12 giugno 1931-IX, n. 777, nel R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706, nonchè nei Regi decreti-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111, 2 giugno 1936-XIV, n. 1172, 21 ottobre 1937-XV, n. 2179, e nelle leggi 25 settembre 1940-XVIII, n. 1458, 20 marzo 1940-XVIII, n. 233, e 8 luglio 1941-XIX, n. 868, legge 4 luglio 1941-XIX, n. 1080.

Art. 11.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà approvata con decreto Ministeriale da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Sugli eventuali reclami, relativi alla precedenza dei concorrenti da presentarsi, non oltre il termine di giorni 15 della pubblicazione della graduatoria, decide, in via definitiva, il Ministro per le finanze sentita la Commissione esaminatrice.

I concorrenti dichiarati idonei in eccedenza al numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si rendano successivamente vacanti.

Art. 12.

I vincitori del concorso saranno nominati volontari nel ruolo di gruppo *B* dell'Amministrazione provinciale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione, conseguiranno la nomina a procuratore delle tasse e delle imposte indirette sugli affari di 2ª classe, dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi.

I vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926-IV, n. 46, conseguiranno subito la nomina a procuratore delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, di 2ª classe, con riserva di anzianità.

Art. 13.

A coloro che conseguono la nomina a volontario compete esclusivamente il rimborso della spesa personale di viaggio in 2ª classe per raggiungere la residenza che verrà loro assegnata, nonchè un assegno lordo mensile di L. 802,35 oltre l'aggiunta di famiglia in quanto ne abbiano diritto, secondo le vigenti disposizioni e l'assegno temporaneo di guerra di L. 110.

Qualora siano destinati a prestare servizio nel luogo della loro abituale residenza l'assegno è di L. 426,78 mensili lorde oltre l'assegno temporaneo di guerra di L. 82,68.

Quelli che provengono da altri ruoli di personali statali conservano il trattamento stabilito dall'ultimo comma dell'art. 1 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 2 novembre 1941-XIX

Il Ministro: Di Revel

PROGRAMMA DEGLI ESAMI

Prove scritte.

Parte prima:

1. — Nozioni di diritto costituzionale.
2. — Nozioni di diritto amministrativo e corporativo.

Parte seconda:

Istituzioni di diritto civile e commerciale.

Parte terza:

Principi di economia politica corporativa e scienza delle finanze.

Prova orale.

La prova orale, oltre che sulle materie oggetto delle prove scritte, verterà anche sulle seguenti materie:

1. — Nozioni generali di procedura civile.
2. — Nozioni generali sulle leggi relative alle imposte di registro e di successioni, alle tasse di bollo ed all'Amministrazione ed alienazione dei beni patrimoniali.
3. — Principi generali sull'Amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.
4. — Nozioni di statistica.

Roma, addì 2 novembre 1941-XX

Il Ministro: Di Revel

Concorso per esami a 25 posti di alunno d'ordine in prova nel personale sussidiario degli Uffici del registro

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive variazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni statali e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1926-V, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente;

Visto il R. decreto-legge 10 gennaio 1926-V, n. 46;

Visto il R. decreto 23 marzo 1933-XI, n. 185, che approva il regolamento per il personale degli Uffici dipendenti dal Ministero delle finanze e per l'ordinamento degli Uffici direttivi finanziari;

Visto il R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1514, sull'assunzioni delle donne nelle Amministrazioni statali;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, che determina la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi;

Visto il R. decreto 28 settembre 1934-XII, n. 1587, che stabilisce i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935-XIII, n. 163, concernente l'ammissione dei mutilati ed invalidi di guerra ai pubblici concorsi;

Visto il R. decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 343, concernente il trattamento del personale statale e degli enti pubblici e richiamato alle armi per mobilitazione e successive variazioni;

Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111;

Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1172;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, recante norme per l'incremento demografico della Nazione, convertito, con modificazioni nella legge 3 gennaio 1939-XVII, n. 1;

Visto il R. decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2179;

Visto il R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1524;

Visto il R. decreto 17 novembre 1938-XVII, n. 1728;

Vista la legge 16 aprile 1940-XVIII, n. 237;

Vista la legge 25 gennaio 1940-XVIII, n. 4, sul riordinamento dei ruoli del personale dell'Amministrazione finanziaria;

Vista la legge 25 settembre 1940-XVIII, n. 1458;

Visto il decreto del DUCE 11 ottobre 1941-XIX, che autorizza a bandire concorsi per l'ammissione ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato durante l'anno 1942-XX;

Visto il R. decreto-legge 8 luglio 1941-XIX, n. 868;

Vista la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 1° aprile 1941-XIX, n. 6393/1.3.1 con la quale si dispone l'ammissione ai pubblici concorsi dei cittadini albanesi qualora siano in possesso degli altri requisiti prescritti;

Visto il R. decreto-legge 14 luglio 1941-XIX, n. 646;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a 25 posti di alunno d'ordine in prova nel personale sussidiario degli Uffici del registro al quale possono partecipare le donne per non oltre un decimo dei posti messi a concorso. Sono ammessi al concorso, oltre i cittadini italiani, gli italiani non regnicoli e quelli per i quali la equiparazione sia stata riconosciuta con decreto reale, nonchè i cittadini albanesi qualora abbiano tutti gli altri requisiti richiesti dal bando di concorso. Dal concorso sono esclusi gli appartenenti alla razza ebraica.

Gli altri 25 posti sui 50 compresi nel manifesto approvato con decreto del DUCE dell'11 ottobre 1941-XIX, sono riservati a favore dei richiamati alle armi per concorsi da indire all'atto del loro congedamento.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso predetto gli aspiranti debbono essere provvisti del diploma di licenza di scuola media inferiore, o di alcuno dei corrispondenti diplomi, ai termini del R. decreto 6 maggio 1923-I, n. 1054, oppure del diploma di licenza di scuole secondarie di avviamento al lavoro, regie o pareggiate.

Sono validi i diplomi di licenza ginnasiale o tecnica e la licenza dal triennio preparatorio delle scuole e degli istituti commerciali conseguiti ai termini dei precedenti ordinamenti scolastici.

Non sono ammessi titoli equipollenti, salvo quelli rilasciati dalle scuole del cessato Impero austro-ungarico, e riconosciuti equipollenti alla licenza tecnica o ginnasiale.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, scritte su carta da bollo da L. 6 e firmate dagli aspiranti di pugno proprio, dovranno essere presentate o dovranno pervenire al Ministero delle finanze (Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari) oppure alle Intendenze di finanza entro il termine perentorio di 90 giorni che decorre dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Le Intendenze di finanza, provveduto, ove occorra, tempestivamente a far regolarizzare le domande insufficientemente documentate o corredate da documenti non regolari, le trasmetteranno al Ministero delle finanze (Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari) a mano a mano che le avranno ricevute, con la indicazione del giorno in cui furono presentate.

Nella domanda gli aspiranti dovranno indicare il loro recapito, designare la sede tra quelle indicate nel successivo art. 9, presso la quale desiderano sostenere le prove scritte ed elencare i documenti ed i titoli allegati e dovranno altresì dichiarare di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza del Regno e dell'Africa italiana.

I candidati che, alla data di pubblicazione del presente bando, risiedono all'estero, nell'Africa italiana o nei Possedimenti italiani dell'Egeo o che comunque risultino richiamati alle armi potranno presentare in termini la sola domanda, salvo a corredarla dei relativi documenti e titoli almeno dieci giorni prima dell'inizio delle prove di esame.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere prodotti i seguenti documenti, debitamente legalizzati:

1) estratto dell'atto di nascita rilasciato in data posteriore al 10 marzo 1939, su carta da bollo da L. 8, da cui risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto abbia compiuto il 18° anno e non oltrepassato il 24° anno di età.

Tali limiti di età sono elevati di cinque anni:

a) per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 o che, durante lo stesso periodo, siano stati imbarcati su navi mercantili, in sostituzione del servizio militare;

b) per i legionari fiumani;

c) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV;

d) per coloro che abbiano partecipato ad operazioni svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dopo il 5 maggio 1936-XIV, fino al 31 luglio 1939-XVII, anche in qualità di assimilati o militarizzati.

e) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra nell'attuale conflitto.

Tali limiti sono poi elevati a 39 anni:

a) per i soci di diritto dell'Unione fascista fra le famiglie numerose, salvo il maggiore limite consentito in applicazione dell'art. 23 del R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939-XVII, n. 1;

b) per i mutilati ed invalidi di guerra o per la causa fascista, ovvero per fatti d'armi avvenuti dal 16 gennaio 1935 anno XIII, per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, ovvero in dipendenza di operazioni svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dopo il 5 maggio 1936-XIV, fino al 31 luglio 1939-XVII, a favore dei quali siano state liquidate pensioni o assegni privilegiati di guerra che rientrino nelle prime otto categorie di pensioni. Sono esclusi dal detto beneficio gli invalidi della nona e decima categoria, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria nona e da 3 a 6 della categoria decima della tabella allegato *A* del decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876 e dalle voci n. 4, 6, 7, 8, 10 e 11 della tabella *b*) del R. decreto 12 luglio 1923-I, n. 1491;

c) per gli ex combattenti che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 o per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale del 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV o che, dopo questa data, abbiano partecipato ad operazioni svoltesi all'estero in servizio militare non isolato, fino al 31 luglio 1939-XVII, e per coloro che abbiano partecipato ad operazioni di guerra nell'attuale conflitto, purchè gli uni e gli altri siano stati decorati al valor militare od abbiano conseguito promozioni per merito di guerra.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se amnistiati.

I suddetti limiti massimi di età sono aumentati di quattro anni;

a) per coloro che risultano regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento, senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922;

b) per i feriti per la causa fascista, in possesso del relativo brevetto di ferito che risultino iscritti ininterrottamente al P.N.F. dalla data dell'evento che fu causa della ferita anche se posteriore alla Marcia su Roma.

I suddetti limiti di età sono altresì elevati:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione della domanda per la partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Tutti i suddetti aumenti sono cumulabili purchè complessivamente non si superino i 45 anni di età.

La condizione del limite di età massimo non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati civili di ruolo in servizio dello Stato;

2) certificato di cittadinanza italiana rilasciato su carta da bollo da L. 4;

3) certificato su carta da bollo da L. 4 dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in nessuna delle cause previste dall'art. 107 del testo unico della legge elettorale politica per la perdita dei diritti medesimi;

4) certificato generale del casellario giudiziario, su carta da bollo da L. 12;

5) certificato di buona condotta morale, civile e politica da rilasciarsi su carta da bollo da L. 4 dal podestà del Comune ove l'aspirante risiede da un anno e, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del podestà o dei podestà dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

6) certificato medico da rilasciarsi su carta da bollo da L. 4 da un medico provinciale o militare o della M.V.S.N. ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica.

Nel caso che l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione, questa deve essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale egli concorre.

L'Amministrazione potrà sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di fiducia. I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale o in dipendenza dei fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o in dipendenza di fatti d'arme avvenuti all'estero in servizio militare non isolato dopo il 5 maggio 1936-XIV, o dell'attuale conflitto produrranno il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15;

7) foglio di congedo illimitato, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 e durante l'attuale conflitto presenteranno, invece, copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, annotata delle eventuali benemerenze di guerra; gli ex combattenti della guerra 1915-1918 e coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale, dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, presenteranno, inoltre, la dichiarazione integrativa ai sensi, rispettivamente, della circolare n. 588 del Giornale militare ufficiale del 1922 e delle circolari 957 del Giornale militare ufficiale del 1936 e n. 427 del 1937.

Coloro, invece, che furono imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-1918 proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi dalle autorità marittime competenti.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o in dipendenza di fatti d'arme avvenuti all'estero in servizio militare non isolato dopo il 5 maggio 1936-XIV, o in dipendenza dell'attuale guerra, dovranno provare tale loro qualità mediante l'esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante uno dei certificati mod. 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, ovvero, in mancanza, mediante attestazione rilasciata dalla rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e sottoposta alla vidimazione della sede centrale dell'Opera stessa, purchè in essa siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità d'invalido ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la causa fascista o dei caduti in dipendenza dei fatti d'arme avveratisi dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o in dipendenza di fatti d'arme avvenuti all'estero in servizio militare non isolato dopo il 5 maggio 1936-XIV, o in dipendenza dell'attuale guerra, ed i figli degli invalidi di guerra o dei minorati per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dalla data predetta per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale ovvero in seguito ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio non isolato dopo il 5 maggio 1936-XIV, dovranno dimostrare la loro qualità, i primi, mediante certificato su carta da bollo da L. 4, rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra legalizzato dal prefetto, gli altri, con la esibizione della dichiarazione mod. 69, rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre del candidato, oppure con un certificato, in carta da bollo da L. 4, del podestà del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto;

8) titolo originale di studio o copia autenticata da Regio notaio su competente carta da bollo;

9) certificato su carta da bollo da L. 4 comprovante la iscrizione del candidato al P.N.F., ai G.U.F. e alla G.I.L. L'iscrizione non è richiesta per i mutilati od invalidi di guerra o per i minorati in dipendenza dei fatti d'arme avveratisi nella difesa delle Colonie dell'Africa Orientale dal 16 gennaio 1935-XIII, oppure in seguito ad operazioni svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dopo il 5 maggio 1936-XIV, ovvero in dipendenza della guerra attuale.

Gli aspiranti ex combattenti non iscritti al P.N.F. possono essere ammessi al concorso, a condizione che dimostrino, con apposito certificato, di aver chiesto l'iscrizione. Detti candidati, qualora risultino vincitori del concorso, potranno conseguire la nomina sempre quando dimostrino di avere ottenuta la iscrizione al P.N.F.

Per gli iscritti al P.N.F. in epoca posteriore al 28 ottobre 1922, tale certificato deve essere rilasciato dal segretario (o anche dal vice segretario se trattasi del capoluogo di Provincia) del competente Fascio di combattimento e sottoposto al visto del segretario federale o, in sua vece, del vice segretario federale.

Per gli iscritti ai Fasci di combattimento in epoca anteriore al 28 ottobre 1922, tale certificato deve essere rilasciato personalmente dal segretario federale della Provincia e vistato, per ratifica dal Segretario del P.N.F. o da uno dei vice segretari, con attestazione che non vi fu interruzione nella iscrizione.

Per coloro che siano feriti per la causa fascista il detto certificato dovrà attestare che non vi fu interruzione nella iscrizione dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma.

Il ferito per la causa fascista a corredo del certificato, dovrà pur produrre il relativo brevetto di ferito.

Gli italiani non regnicoli e i cittadini italiani residenti all'estero dovranno comprovare la loro iscrizione al P.N.F. mediante certificato redatto su carta da bollo da L. 4 rilasciato direttamente dalla Segreteria generale dei Fasci italiani all'estero e firmato dal Segretario generale o da uno degli ispettori centrali dei Fasci all'estero.

Quando trattisi di iscritti ai Fasci di combattimento da epoca anteriore alla Marcia su Roma, anche il detto certificato dovrà essere sottoposto alla ratifica del Segretario del P.N.F. o di uno dei vice segretari.

Il certificato d'iscrizione al P.N.F. dei cittadini sammarinesi residenti nel territorio della Repubblica, dovrà essere firmato dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese e controfirmato dal Segretario di Stato per gli affari esteri.

Il certificato di appartenenza al P.N.F. dei cittadini sammarinesi residenti nel Regno dovrà essere firmato dal segretario della Federazione che li ha in forza.

Anche per i cittadini sammarinesi, i certificati attestanti la iscrizione anteriore al 28 ottobre 1922 ai Fasci di combattimento rilasciati secondo il caso, dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese e dai segretari federali del Regno, dovranno essere ratificati dal Segretario del P.N.F. o da uno dei Vice segretari;

10) stato di famiglia su carta da bollo da L. 4 da prodursi soltanto dai coniugati, con o senza prole o dai vedovi con prole. I soci di diritto dell'Unione fascista per le famiglie numerose dovranno comprovare tale loro qualità mediante apposito certificato rilasciato dall'Unione stessa. I coniugati con straniere produrranno altresì dichiarazione dell'ufficiale dello stato civile attestante l'autorizzazione di cui agli articoli 2 e 18 del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728;

11) fotografia recente del candidato, munita di firma, qualora il concorrente non sia provvisto di libretto ferroviario. Tanto la fotografia che la firma dovranno essere autenticate dal podestà o da un notaio previo annullamento di marche da bollo da L. 6, e debitamente legalizzate.

Art. 5.

I documenti di cui ai numeri 2, 3, 4, 5, 6 e 9 del precedente art. 4 debbono essere di data non anteriore ai tre mesi da quello del presente decreto.

La legalizzazione delle firme da parte del presidente del Tribunale o del prefetto, non occorre per i certificati rilasciati e vidimati dal Governatore di Roma.

I candidati che dimostrino di essere impiegati di ruolo in servizio presso Amministrazioni statali possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 7, 8, 9 e 10 del precedente art. 4, insieme a copia dello stato di servizio rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici, previo annullamento di marca da bollo da L. 8.

I concorrenti, non impiegati civili di ruolo, che si trovino sotto le armi, sono dispensati dal produrre i documenti di cui ai nn. 2, 3, 5. 6 e 7 del cennato art. 4 quando vi suppliscano con un certificato in carta da bollo da L. 4 del comandante del Corpo al quale appartengono comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati che siano ufficiali della M.V.S.N. in servizio permanente effettivo sono esonerati dalla presentazione dei documenti indicati ai numeri 2, 3, 4, 5, 6 e 7 dell'art. 4 ripetuto, qualora presentino una attestazione dell'autorità da cui dipendono che dichiari la suddetta qualità.

Art. 6.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande ad eccezione del requisito dell'età, di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso, salvo quanto è previsto nei riguardi dei coniugati dall'art. 23 del R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, convertito, con modifiche, nella legge 3 gennaio 1937-XVII, n. 1.

Agli effetti della graduatoria e della nomina al posto di alunno d'ordine in prova, è consentito ai candidati ammessi alla prova orale di produrre, prima di sostenere detta prova, quei documenti che attestino nei loro confronti nuovi titoli preferenziali acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

I candidati che, essendo in possesso dei requisiti prescritti, abbiano ottenuto l'ammissione al concorso bandito col presente decreto, ma non possano sostenere le prove scritte perchè richiamati alle armi o comunque a causa del servizio militare, potranno essere ammessi, prescindendo dal requisito del limite di età, al primo concorso che verrà bandito successivamente al loro congedamento, per la nomina nello stesso ruolo.

Art. 7.

Non si terrà conto delle domande che saranno presentate o che perverranno alle Intendenze di finanza o alla Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari dopo il termine di cui all'art. 3 e di quelle insufficientemente o irregolarmente documentate. Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri ad eccezione del titolo originale di studio.

Tuttavia i candidati i quali abbiano presentato i documenti per partecipare a concorsi indetti da altre amministrazioni finanziarie potranno fare riferimento ai documenti come sopra precisati, ad eccezione della fotografia.

Non possono partecipare al concorso coloro che abbiano già preso parte a due precedenti concorsi per la nomina ad alunno d'ordine in prova del Registro senza conseguirvi la idoneità.

L'ammissione al concorso può essere negata con decreto ministeriale non motivato ed insindacabile.

Art. 8.

La Commissione esaminatrice sarà composta dei seguenti funzionari tutti iscritti al P.N.F.:

Gr. uff. Guglielmo Rajani, ispettore generale, presidente;
Comm. dott. Michele Consiglio, capo divisione, membro;
Cav. uff. dott. Francesco Giocoli, capo divisione, membro;
Cav. dott. Nicola Porzia, capo sezione, membro;
Cav. dott. Emilio Iammarino, ispettore superiore, membro.

Le funzioni di segretario della Commissione saranno disimpegnate dal consigliere cav. dott. Sebastiano Cristaldi.

Art. 9.

Per lo svolgimento delle prove scritte ed orali si osserveranno le disposizioni contenute nel capo 6° del R decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili, e quelli del citato R. decreto 23 marzo 1933-XI, n. 185, e successive variazioni.

L'esame consterà di due prove scritte e di una orale in base al programma allegato al presente decreto. Le prove scritte avranno luogo nei giorni che saranno stabiliti con successivo provvedimento e si svolgeranno presso il Ministero delle finanze e presso le Intendenze di finanza di Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Napoli, Milano, Palermo, Torino e Venezia.

Il Ministero si riserva la facoltà di sopprimere una o più delle sedi anzidette, assegnando ad altra sede i candidati che abbiano chiesto di sostenere le prove scritte in sede soppressa.

La prova orale avrà luogo in Roma, presso il Ministero delle finanze, nei giorni che saranno all'uopo fissati.

Art. 10.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che riporteranno una media almeno di sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

A tale prova potranno partecipare anche coloro i quali si trovino nelle condizioni previste dall'art. 7 del R. decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 343.

Nella prova orale dovranno conseguire almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e dal punto ottenuto in quella orale.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

A parità di merito saranno osservate le disposizioni dell'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, nonchè le altre dei Regi decreti-legge 2 dicembre 1935-XIV, numero 2111, 2 giugno 1936-XIV, n. 1172, e 21 ottobre 1937-XV, n. 2179;

Per l'assegnazione dei posti agli idonei invalidi di guerra o per la causa nazionale o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale ovvero in seguito ad operazioni svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dopo il 5 maggio 1936-XIV, fino al 31 luglio 1939-XVII, ovvero in dipendenza dell'attuale guerra, agli idonei ex combattenti o legionari fiumani o feriti per la causa fascista o iscritti ai Fasci di combattimento prima del 28 ottobre 1922, agli idonei che hanno partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, oppure che abbiano partecipato ad operazioni svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dopo il 5 maggio 1936-XIV fino al 31 luglio 1939-XVII, in mancanza, agli idonei orfani di guerra o di caduti per la causa nazionale o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII, per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale e dopo il 5 maggio 1936-XIV, all'estero, fino al 31 luglio 1939-XVII, agli orfani e congiunti dei caduti nell'attuale guerra ed infine agli idonei coniugati, si osserveranno le disposizioni contenute nella legge 21 agosto 1921, n. 1312, e successive estensioni, nell'art. 13 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926-IV, n. 48, nel R. decreto-legge 30 ottobre 1924-III, n. 1842, nelle leggi 26 luglio 1929-VII, n. 1397, 12 giugno 1931-IX, n. 777, nel R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706, nel R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111, nel R. decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1172, nell'art. 24 del R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, nel R. decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2179, e nelle leggi 25 settembre 1940-XVIII, n. 1458, 4 luglio 1941-XIX, n. 1080, e 8 luglio 1941-XIX, n. 868;

Art. 11.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà approvata con decreto Ministeriale da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Sugli eventuali reclami, relativi alla precedenza dei concorrenti, da presentarsi non oltre il termine di giorni 15 dalla pubblicazione della graduatoria, decide, in via definitiva, il Ministro per le finanze sentita la Commissione esaminatrice.

I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si rendano successivamente vacanti.

Art. 12.

I vincitori del concorso saranno assunti in qualità di alunni d'ordine in prova del personale sussidiario degli Uffici del registro e conseguiranno la nomina ad alunno d'ordine, se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione, dopo un periodo di prova non inferiore ai sei mesi.

I candidati vincitori del concorso che siano impiegati non di ruolo e si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2, comma terzo, del R. decreto-legge 10 gennaio 1926-IV, n. 46, conseguiranno subito la nomina ad alunno d'ordine, con riserva di anzianità.

Art. 13.

Agli alunni in prova compete il rimborso della sola spesa personale di viaggio in seconda classe per raggiungere la residenza che verrà loro assegnata, nonchè l'assegno lordo mensile di L. 518,24 oltre l'aggiunta di famiglia in quanto ne abbiano diritto, secondo le vigenti disposizioni e l'assegno annuo temporaneo di guerra di L. 1101,89.

Ove siano destinati a prestare servizio nel luogo della loro abituale residenza l'assegno lordo mensile è di L. 259,12 oltre l'assegno annuo temporaneo di guerra di L. 621,88.

Quelli che provengono da altri ruoli di personali statali, conservano il trattamento stabilito dall'ultimo comma dell'art. 1 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926-IV, n. 46.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 2 novembre 1941-XX.

Il Ministro: Di Revel

PROGRAMMA DELL'ESAME DI CONCORSO

PROVE SCRITTE.

Parte prima:

1. — Componimento italiano

Parte seconda:

2. — Problema di aritmetica elementare, compresa la regola del tre composto.

3. — Nozioni generali sull'ordinamento dell'Amministrazione finanziaria.

Le prove scritte serviranno come saggio di calligrafia.

PROVE ORALI.

1. — Diritti e doveri dell'impiegato.

2. — Nozioni generali sull'ordinamento dell'Amministrazione finanziaria e sull'ordinamento degli archivi.

3. — Carta del lavoro.

4. — Elementi di storia dell'Italia dal 1815.

5. — Elementi di geografia dell'Europa e particolarmente dell'Italia e delle sue Colonie.

6. — Nozioni elementari di statistica.

Prova facoltativa di dattilografia.

Roma, addì 2 novembre 1941-XX

Il Ministro: Di Revel

Concorso per esami a 15 posti di alunno d'ordine in prova nel personale sussidiario delle Conservatorie delle ipoteche

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive variazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni statali e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1926-V, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente;

Visto il R. decreto-legge 10 gennaio 1926-V, n. 46;

Visto il R. decreto 23 marzo 1933-XI, n. 185, che approva il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze e per l'ordinamento degli Uffici direttivi finanziari;

Visto il R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1514, sull'assunzione delle donne nelle Amministrazioni statali;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706:

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, che determina la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi;

Visto il R. decreto 28 settembre 1934-XII, n. 1587, che stabilisce i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935-XIII, n. 163. concernente l'ammissione dei mutilati ed invalidi di guerra ai pubblici concorsi;

Visto il R. decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 343, concernente il trattamento del personale statale e degli Enti pubblici richiamato alle armi per mobilitazione e successive variazioni;

Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111;

Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1172;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, recante norme per l'incremento demografico della Nazione, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939-XVII, n. 1;

Visto il R. decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2179;

Visto il R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1524;

Visto il R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728;

Vista la legge 16 aprile 1940-XVIII, n. 237;

Vista la legge 25 gennaio 1940-XVIII, n. 4, sul riordinamento dei ruoli del personale dell'Amministrazione finanziaria;

Vista la legge 25 settembre 1940-XVIII, n. 1458;

Visto il decreto del DUCE 11 ottobre 1941-XIX, che autorizza a bandire concorsi per l'ammissione ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato durante l'anno 1942-XX;

Visto il R. decreto-legge 8 luglio 1941-XIX, n. 868;

Vista la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 1° aprile 1941-XIX, n. 6393/1-3-1, con la quale si dispone l'ammissione ai pubblici concorsi dei cittadini albanesi qualora siano in possesso degli altri requisiti prescritti;

Visto il R. decreto-legge 14 luglio 1941-XIX, n. 646;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a 15 posti di alunno d'ordine in prova nel personale sussidiario delle Conservatorie delle ipoteche al quale possono partecipare le donne per non oltre un decimo dei posti messi a concorso. Sono ammessi al concorso oltre i cittadini italiani, gli italiani non regnicoli e quelli per i quali la equiparazione sia stata riconosciuta con decreto reale, nonchè i cittadini albanesi qualora abbiano tutti gli altri requisiti richiesti dal bando di concorso. Dal concorso sono esclusi gli appartenenti alla razza ebraica.

Gli altri 15 posti, sui 30 compresi nel manifesto approvato con decreto del DUCE dell'11 ottobre 1941-XIX, sono riservati a favore dei richiamati alle armi per concorsi da indire all'atto del loro congedamento.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso predetto gli aspiranti debbono essere provvisti del diploma di licenza di scuola media inferiore, o di alcuno dei corrispondenti diplomi, ai termini del R. decreto 6 maggio 1923-I, n. 1054, oppure del diploma di licenza di scuole secondarie di avviamento al lavoro, regie o pareggiate.

Sono validi i diplomi di licenza ginnasiale o tecnica e la licenza del triennio preparatorio delle scuole e degli istituti commerciali conseguiti ai termini dei precedenti ordinamenti scolastici.

Non sono ammessi titoli equipollenti, salvo quelli rilasciati dalle scuole del cessato Impero austro-ungarico, e riconosciuti equipollenti alla licenza tecnica o ginnasiale.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, scritte su carta da bollo da L. 6 e firmate dagli aspiranti di pugno proprio, dovranno essere presentate o dovranno pervenire al Ministero delle finanze (Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari) oppure alle Intendenze di finanza entro il termine perentorio di 90 giorni che decorre dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Le Intendenze di finanza, provveduto, ove occorra, tempestivamente a far regolarizzare le domande insufficientemente documentate e corredate da documenti non regolari, le trasmetteranno al Ministero delle finanze (Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari) a mano a mano che le avranno ricevute, con la indicazione del giorno in cui furono presentate.

Nella domanda gli aspiranti dovranno indicare il loro recapito, designare la sede tra quelle indicate nel successivo art. 9, presso la quale desiderano sostenere le prove scritte ed elencare i documenti ed i titoli allegati e dovranno altresì dichiarare di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza del Regno e dell'Africa italiana.

I candidati che alla data di pubblicazione del presente bando, risiedono all'estero, nell'Africa italiana o nei possedimenti italiani dell'Egeo o che comunque risultino richiamati alle armi potranno presentare in termini la sola domanda, salvo a corredarla dei relativi documenti e titoli almeno dieci giorni prima dell'inizio delle prove di esame.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere prodotti i seguenti documenti, debitamente legalizzati:

1) estratto dell'atto di nascita rilasciato in data posteriore al 10 marzo 1939-XVII, su carta da bollo da L. 8, da cui risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto abbia compiuto il 18° anno e non oltrepassato il 24° anno di età.

Tali limiti di età sono elevati di cinque anni:

a) per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 o che, durante lo stesso periodo, siano stati imbarcati su navi mercantili, in sostituzione del servizio militare;

b) per i legionari fiumani;

c) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV;

d) per coloro che abbiano partecipato ad operazioni svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dopo il 5 maggio 1936-XIV fino al 31 luglio 1939-XVII, anche in qualità di assimilati o militarizzati;

e) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra nell'attuale conflitto.

Tali limiti sono poi elevati a 39 anni:

a) per i soci di diritto dell'Unione fascista fra le famiglie numerose, salvo il maggior limite consentito in applicazione dell'art. 23 del R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939-XVII num. 1;

b) per i mutilati ed invalidi di guerra o per la causa fascista, ovvero per fatti d'armi avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII, per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, ovvero in dipendenza di operazioni svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dopo il 5 maggio 1936-XIV, a favore dei quali siano state liquidate pensioni o assegni privilegiati di guerra che rientrino nelle prime otto categorie di pensioni. Sono esclusi dal detto beneficio gli invalidi della nona e decima categoria, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria nona e da 3 a 6 della categoria decima della tabella allegato *A* del decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876 e dalle voci n. 4, 6, 7, 8, 10 e 11 della tabella *b*) del R. decreto 12 luglio 1923-I, n. 1491;

c) per gli ex combattenti che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 o per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale del 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV o che, dopo questa data, abbiano partecipato ad operazioni svoltesi all'estero in servizio militare non isolato e per coloro che abbiano partecipato ad operazioni di guerra nell'attuale conflitto, purchè gli uni e gli altri siano stati decorati al valor militare od abbiano conseguito promozioni per merito di guerra.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se amnistiati.

I suddetti limiti massimi di età sono aumentati di quattro anni:

a) per coloro che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento, senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922;

b) per i feriti per la causa fascista, in possesso del relativo brevetto di ferito che risultino iscritti ininterrottamente al P.N.F. dalla data dell'evento che fu causa della ferita anche se posteriore alla Marcia su Roma.

I suddetti limiti di età sono altresì elevati:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione della domanda per la partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Tutti i suddetti aumenti sono cumulabili purchè complessivamente non si superino i 45 anni di età.

La condizione del limite di età massimo non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati civili di ruolo in servizio dello Stato;

2) certificato di cittadinanza italiana rilasciato su carta da bollo da L. 4;

3) certificato su carta da bollo da L. 4 dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in nessuna delle cause previste dall'art. 107 del testo unico della legge elettorale politica per la perdita dei diritti medesimi;

4) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 12;

5) certificato di buona condotta morale, civile e politica da rilasciarsi su carta da bollo da L. 4 dal podestà del Comune ove l'aspirante risiede da un anno e, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del podestà o dei podestà dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

6) certificato medico da rilasciarsi su carta da bollo da L. 4 da un medico provinciale o militare della M.V.S.N. ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica.

Nel caso che l'aspirante abbia una qualsiasi inperfezione, questa deve essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale egli concorre.

L'amministrazione potrà sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale o in dipendenza dei fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o in dipendenza di fatti d'arme avvenuti all'estero in servizio militare non isolato dopo il 5 maggio 1936-XIV, o dell'attuale conflitto, produrranno il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15;

7) foglio di congedo illimitato, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 e durante l'attuale conflitto presenteranno, invece, copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, annotata delle eventuali benemerenze di guerra; gli ex combattenti della guerra 1915-1918 e coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, presenteranno, inoltre, la dichiarazione integrativa ai sensi, rispettivamente, della circolare n. 588 del Giornale militare ufficiale del 1922 e delle circolari n. 957 del Giornale militare ufficiale del 1936 e n. 427 del 1937.

Coloro, invece, che furono imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-1918 proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi dalle autorità marittime competenti.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o in dipendenza di fatti d'arme avvenuti all'estero in servizio militare non isolato dopo il 5 maggio 1936-XIV, o in dipendenza dell'attuale guerra, dovranno provare tale loro qualità mediante l'esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante uno dei certificati mod. 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, ovvero, in mancanza, mediante attestazione rilasciata dalla rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e sottoposta alla vidimazione della sede centrale dell'Opera stessa, purchè in essa siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità d'invalido ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la causa fascista o dei caduti in dipendenza dei fatti d'arme avveratisi dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o in dipendenza di fatti d'arme avvenuti all'estero in servizio militare non isolato dopo il 5 maggio 1936-XIV, o in dipendenza dell'attuale guerra, ed i figli degli invalidi di guerra o dei minorati per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dalla data predetta per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale ovvero in seguito ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio non isolato dopo il 5 maggio 1936-XIV, dovranno dimostrare la loro qualità, i primi, mediante certificato su carta da bollo da L. 4, rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto, gli altri, con la esibizione della dichiarazione mod. 69, rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre del candidato, oppure con un certificato, in carta da bollo da L. 4, del podestà del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto;

8) titolo originale di studio o copia autenticata dal Regio notaio;

9) certificato su carta da bollo da L. 4 comprovante la iscrizione del candidato al P.N.F., ai G.U.F. o alla G.I.L. L'iscrizione non è richiesta per i mutilati od invalidi di guerra o per i minorati in dipendenza dei fatti d'arme avveratisi nella difesa delle Colonie dell'Africa Orientale dal 16 gennaio 1935-XIII, oppure in seguito ad operazioni svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dopo il 5 maggio 1936-XIV, ovvero in dipendenza della guerra attuale.

Gli aspiranti ex combattenti non iscritti al P.N.F. possono essere ammessi al concorso, a condizione che dimostrino, con apposito certificato, di aver chiesto l'iscrizione. Detti candidati, qualora risultino vincitori del concorso, potranno conseguire la nomina sempre quando dimostrino di aver ottenuta la iscrizione al P.N.F.

Per gli iscritti al P. N.F. in epoca posteriore al 28 ottobre 1922, tale certificato deve essere rilasciato dal segretario (o anche dal vice segretario se trattisi del capoluogo di Provincia) del competente Fascio di combattimento e sottoposto al visto del segretario federale o, in sua vece, del vice segretario federale.

Per gli iscritti ai Fasci di combattimento in epoca anteriore al 28 ottobre 1922, il certificato dev'essere rilasciato personalmente dal segretario federale della Provincia e vistato, per ratifica dal Segretario del P.N.F. o da uno dei Vice segretari, con attestazione che non vi fu interruzione nella iscrizione.

Per coloro che siano feriti per la causa fascista il detto certificato dovrà attestare che non vi fu interruzione nella iscrizione dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma.

Il ferito per la causa fascista a corredo del certificato, dovrà pure produrre il relativo brevetto di ferito.

Gli italiani non regnicoli e i cittadini italiani residenti all'estero dovranno comprovare la loro iscrizione al P.N.F. mediante certificato redatto su carta da bollo da L. 4, rilasciato direttamente dalla Segreteria generale dei Fasci italiani all'estero e firmato dal Segretario generale e da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero.

Quando trattisi di iscritti ai Fasci di combattimento da epoca anteriore alla Marcia su Roma, anche il detto certificato dovrà essere sottoposto alla ratifica del Segretario del P.N.F. o di uno dei Vice segretari.

Il certificato d'iscrizione al P.N.F. dei cittadini sammarinesi residenti nel territorio della Repubblica, dovrà essere firmato dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese e controfirmato dal Segretario di Stato per gli affari esteri.

Il certificato di appartenenza al P.N.F. dei cittadini sammarinesi residenti nel Regno dovrà essere firmato dal segretario della Federazione che li ha in forza.

Anche per i cittadini sammarinesi, i certificati attestanti la iscrizione anteriore al 28 ottobre 1922 ai Fasci di combattimento rilasciati secondo il caso, dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese e dai segretari federali del Regno, dovranno essere ratificati dal Segretario del P.N.F. o da uno dei Vice segretari;

10) stato di famiglia su carta da bollo da L. 4 da prodursi soltanto dai coniugati, con o senza prole, o dai vedovi con prole. I soci di diritto dell'Unione fascista per le famiglie numerose dovranno comprovare tale loro qualità mediante apposito certificato rilasciato dall'Unione stessa. I coniugati con straniere produrranno altresì dichiarazione dell'ufficiale dello stato civile attestante l'autorizzazione di cui agli articoli 2 e 18 del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728;

11) fotografia recente del candidato, munita di firma, qualora il concorrente non sia provvisto di libretto ferroviario. Tanto la fotografia che la firma dovranno essere autenticate dal podestà o da un notaio previo annullamento di marche da bollo per L. 6 e debitamente legalizzate.

Art. 5.

I documenti di cui ai numeri 2, 3, 4, 5, 6 e 9 del precedente art. 4 debbono essere di data non anteriore ai tre mesi da quello del presente decreto.

La legalizzazione delle firme da parte del presidente del Tribunale o del prefetto, non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatorato di Roma.

I candidati che dimostrino di essere impiegati di ruolo in servizio presso Amministrazioni statali possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 7, 8, 9 e 10 del precedente art. 4, insieme a copia dello stato di servizio rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici previo annullamento di marca da bollo di L. 6.

I concorrenti, non impiegati civili di ruolo, che si trovino sotto le armi, sono dispensati dal produrre i documenti di cui al numero 2, 3, 5, 6 e 7 del cennato art. 4 quando vi suppliscano con un certificato in carta da bollo da L. 4 del comandante del Corpo al quale appartengono comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati che siano ufficiali della M.V.S.N. in servizio permanente effettivo sono esonerati dalla presentazione dei documenti indicati ai numeri 2, 3, 4, 5, 6 e 7 dell'art. 4 ripetuto, qualora presentino una attestazione dell'autorità da cui dipendono che dichiari la suddetta qualità.

Art. 6.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande ad eccezione del requisito dell'età, di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso, salvo quanto è previsto nei riguardi dei coniugati dall'art. 23 del R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, convertito, con modifiche, nella legge 3 gennaio 1939-XVII, n. 1.

Agli effetti della graduatoria e della nomina al posto di alunno d'ordine in prova, è consentito ai candidati ammessi alla prova orale di produrre, prima di sostenere detta prova, quei documenti che attestino nei loro confronti nuovi titoli preferenziali acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

I candidati che, essendo in possesso dei requisiti prescritti, abbiano ottenuto l'ammissione al concorso bandito col presente decreto, ma non possano sostenere le prove scritte perchè richiamati alle armi o comunque a causa del servizio militare, potranno essere ammessi, prescindendo dal requisito del limite di età, al primo concorso che verrà bandito successivamente al loro congedamento, per la nomina nello stesso ruolo.

Art. 7.

Non si terrà conto delle domande che saranno presentate o che perverranno alle Intendenze di finanza o alla Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari dopo il termine di cui all'art. 3 e di quelle insufficientemente o irregolarmente documentate. Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri ad eccezione del titolo originale di studio.

Tuttavia i candidati i quali abbiano presentato i documenti per partecipare a concorsi indetti da altre amministrazioni finanziarie potranno fare riferimento ai documenti come sopra precisati, ad eccezione della fotografia.

Non possono partecipare al concorso coloro che abbiano già preso parte a due precedenti concorsi per la nomina ad alunno d'ordine in prova delle ipoteche senza conseguirvi l'idoneità.

L'ammissione al concorso può essere negata con decreto ministeriale non motivato ed insindacabile.

Art. 8.

La Commissione esaminatrice sarà composta dei seguenti funzionari tutti iscritti al P.N.F.:

Gr. uff. dott. Giuseppe Passarella, ispettore generale, presidente;

Comm. dottor Angelantonio Russo, capo divisione, membro;

Gr. uff. dott. Felice Siracusa, capo divisione, membro;

Cav. uff. Cesare Geranzani, capo divisione, membro;

Cav. Michele Di Marco, ispettore superiore, membro.

Le funzioni di segretario della Commissione saranno disimpegnate dal consigliere cav. dott. Mario Ruggero.

Art. 9.

Per lo svolgimento delle prove scritte ed orali si osserveranno le disposizioni contenute nel capo 6° del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili, e quelli del citato R. decreto 23 marzo 1933-XI, n. 185, e successive variazioni.

L'esame consterà di due prove scritte e di una orale in base al programma allegato al presente decreto. Le prove scritte avranno luogo nei giorni che saranno stabiliti con successivo provvedimento e si svolgeranno presso il Ministero delle finanze e presso le Intendenze di finanza di Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Napoli, Milano, Palermo, Torino, e Venezia.

Il Ministero si riserva la facoltà di sopprimere una o più delle sedi anzidette, assegnando ad altra sede i candidati che abbiano chiesto di sostenere le prove scritte in sede soppressa.

La prova orale avrà luogo in Roma, preso il Ministero delle finanze, nei giorni che saranno all'uopo fissati.

Art. 10.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che riporteranno una media almeno di sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

A tale prova potranno partecipare anche coloro i quali si trovino nelle condizioni previste dall'art. 7 del R. decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 343.

Nella prova orale dovranno conseguire almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

A parità di merito saranno osservate le disposizioni dell'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, nonchè le altre dei Regi decreti-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111, 2 giugno 1936-XIV, n. 1172, e 21 ottobre 1937-XV, num. 2179.

Per l'assegnazione dei posti agli idonei invalidi di guerra o per la causa nazionale o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale ovvero in seguito ad operazioni svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dopo il 5 maggio 1936-XIV fino al 31 luglio 1939-XVII, ovvero in dipendenza dell'attuale guerra agli idonei ex combattenti o legionari fiumani o feriti per la causa fascista o iscritti ai Fasci di combattimento prima del 28 ottobre 1922, agli idonei che hanno partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, oppure che abbiano partecipato ad operazioni svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dopo il 5 maggio 1936-XIV fino al 31 luglio 1939-XVII, in mancanza, agli idonei orfani di guerra o di caduti per la causa nazionale o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII, per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale e dopo il 5 maggio 1936-XIV, all'estero, fino al 31 luglio 1939-XVII, agli orfani e congiunti dei caduti nell'attuale guerra ed infine agli idonei coniugati si osserveranno le disposizioni contenute nella legge 21 agosto 1921, n. 1312, e successive estensioni, nell'art. 13 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926-IV, n. 48, nel R. decreto-legge 30 ottobre 1924-III, n. 1842, nelle leggi 26 luglio 1929-VII, n. 1397, 12 giugno 1931-IX, n. 777, nel R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706, nel R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111, nel R. decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1172, nell'art. 24 del R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, nel R. decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2179, e nelle leggi 25 settembre 1940-XVIII, n. 1458, 4 luglio 1941-XIX, n. 1080, e 8 luglio 1941-XIX, n. 868.

Art. 11.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà approvata con decreto Ministeriale da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Sugli eventuali reclami, relativi alla precedenza dei concorrenti, da presentarsi non oltre il termine di giorni 15 dalla pubblicazione della graduatoria, decide, in via definitiva, il Ministro per le finanze sentita la Commissione esaminatrice.

I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si rendano successivamente vacanti.

Art. 12.

I vincitori del concorso saranno assunti in qualità di alunni d'ordine in prova del personale sussidiario delle Conservatorie delle ipoteche e conseguiranno la nomina ad alunno d'ordine, se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione, dopo un periodo di prova non inferiore ai sei mesi.

I candidati vincitori del concorso che siano impiegati non di ruolo e si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2, comma

terzo, del R. decreto-legge 10 gennaio 1926-IV, n. 46, conseguiranno subito la nomina ad alunno d'ordine, con riserva di anzianità.

Art. 13.

Agli alunni in prova compete il rimborso della sola spesa personale di viaggio in seconda classe per raggiungere la residenza che verrà loro assegnata, nonchè l'assegno lordo mensile di L. 518,24 oltre l'aggiunta di famiglia in quanto ne abbiano diritto, secondo le vigenti disposizioni e l'assegno annuo temporaneo di guerra di L. 1101,89.

Ove siano destinati a prestare servizio nel luogo della loro abituale residenza l'assegno lordo mensile è di L. 259,12 oltre l'assegno annuo temporaneo di guerra di L. 621,88.

Quelli che provengono da altri ruoli di personali statali, conservano il trattamento stabilito dall'ultimo comma dell'art. 1 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926-IV, n. 46.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 2 novembre 1941-XX

Il Ministro: DI REVEL

PROGRAMMA DELL'ESAME DI CONCORSO

PROVE SCRITTE.

Parte prima:

1. — Componimento italiano.

Parte seconda:

2. — Problema di aritmetica elementare, compresa la regola del tre composto.
3. — Nozioni generali sull'ordinamento dell'Amministrazione finanziaria.

Le prove scritte serviranno come saggio di calligrafia.

PROVA ORALE.

1. — Diritti e doveri dell'impiegato.
2. — Nozioni generali sull'ordinamento dell'Amministrazione finanziaria e sull'ordinamento degli archivi.
3. — Carta del lavoro.
4. — Elementi di storia dell'Italia dal 1815.
5. — Elementi di geografia dell'Europa e particolarmente dell'Italia e delle sue Colonie.
6. — Nozioni elementari di statistica.

Prova facoltativa di dattilografia.

Roma, addì 2 novembre 1941-XX

Il Ministro: DI REVEL

Concorso per esame a 3 posti di chimico aggiunto in prova nel ruolo di gruppo A del personale dei Laboratori chimici delle dogane ed imposte indirette.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, sull'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra e successive estensioni;

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive variazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente e successive estensioni;

Visto il R. decreto 23 marzo 1933, n. 185, che approva il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze e per l'ordinamento degli uffici direttivi finanziari e successive variazioni;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, che reca provvedimenti a favore delle famiglie dei caduti per la causa fascista, dei mutilati e feriti per la causa stessa, nonchè degli iscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, che determina la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi e successive estensioni;

Visto il R. decreto 28 settembre 1934, n. 1587, che stabilisce i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 163, concernente l'ammissione dei mutilati ed invalidi di guerra ai pubblici concorsi;

Visto il R. decreto-legge 1° aprile 1935, n. 343, che reca disposizioni circa il trattamento del personale statale degli enti pubblici, richiamato alle armi per mobilitazione;

Viso il R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, concernente l'estensione agli invalidi ed agli orfani e congiunti di caduti per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, delle disposizioni a favore degli invalidi di guerra e degli orfani e congiunti di caduti in guerra;

Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172 col quale vengono estese a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa Orientale le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti della guerra 1915-1918;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, che reca provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione, convertito con modificazioni, in legge 3 gennaio 1939, n. 1;

Visti i decreti-legge 21 ottobre 1937, n. 2179, 6 giugno 1940, n. 1083 e la legge 4 luglio 1941, n. 1080, concernenti l'estensione ai militari ed ai militarizzati in servizio non isolato all'estero ed ai congiunti dei caduti, delle provvidenze in vigore per i reduci, per gli orfani e congiunti della guerra europea;

Visto il R. decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1514, che disciplina l'assunzione di personale femminile agli impieghi pubblici;

Visto il R. decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1728, concernente provvedimenti per la difesa della razza;

Vista la legge 25 gennaio 1940, n. 4, che riordina i ruoli del personale dell'Amministrazione finanziaria;

Vista la legge 20 marzo 1940, n. 233, concernente la concessione ai capi di famiglia numerosa di condizioni di priorità negli impieghi e nei lavori;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, che estende agli invalidi ed agli orfani e congiunti dei caduti nell'attuale guerra, le disposizioni vigenti a favore degli invalidi, degli orfani e congiunti dei caduti in guerra;

Visto il R. decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, che reca benefici a favore dei combattenti nell'attuale guerra;

Visto il R. decreto 25 luglio 1941, n. 892, che approva le norme ed i programmi per gli esami di concorso di ammissione e per le promozioni nei ruoli dell'Amministrazione provinciale delle dogane e delle imposte di fabbricazione;

Visto il R. decreto 11 ottobre 1941-XIX, del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, col quale è stato autorizzato lo espletamento di un concorso per esame a 6 posti di chimico aggiunto in prova nel ruolo di gruppo A del personale dei Laboratori chimici delle dogane e delle imposte indirette, riservando tre dei suddetti posti a favore dei richiamati alle armi per concorsi da indire dopo il loro congedamento;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esame a tre posti di chimico aggiunto in prova nel ruolo di gruppo *A* del personale dei Laboratori chimici delle dogane ed imposte indirette, al quale non sono ammesse a partecipare le donne.

Sono ammessi a parteciparvi i cittadini albanesi, purchè in possesso dei requisiti prescritti dal presente bando.

Dal concorso sono esclusi gli appartenenti alla razza ebraica.

Altri tre posti sono riservati a favore dei richiamati alle armi per concorsi da indire dopo il loro congedamento.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso anzidetto è richiesto, con esclusione di altri titoli di studio, il diploma di laurea in chimica o in chimica e farmacia o in chimica industriale o diploma di ingegnere chimico ed il certificato dei punti ottenuti nella laurea e nei singoli esami speciali.

Pei laureati dopo il 31 dicembre 1924 e dopo il 31 dicembre 1925, che si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 6 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909. è richiesto inoltre il diploma di abilitazione all'esercizio della professione di chimico.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso scritte su carta da bollo da L. 6 e firmate dagli aspiranti di pugno proprio dovranno essere presentate o dovranno pervenire al Ministero delle finanze, Direzione generale delle dogane ed imposte indirette in Roma o alle Intendenze di finanza entro il termine perentorio di 90 (novanta) giorni, che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Le Intendenze, provveduto, ove occorra, tempestivamente a far regolarizzare le domande insufficientemente documentate o corredate da documenti non regolari, le trasmetteranno al Ministero delle finanze (Direzione generale delle dogane ed imposte indirette) man mano che le avranno ricevute con la indicazione del giorno in cui furono presentate.

Nelle domande gli aspiranti dovranno indicare il loro recapito, ed elencare i documenti e i titoli allegati e dovranno altresì dichiarare di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere prodotti i seguenti documenti debitamente legalizzati:

1) estratto dell'atto di nascita rilasciato in data posteriore al 10 marzo 1939-XVII, su carta da bollo da L. 6 da cui risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, abbia compiuto il 18° anno e non oltrepassato il 30° anno di età.

Tale limite di età è elevato di cinque anni:

a) per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 o che, durante lo stesso periodo, siano stati imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare;

b) per i legionari fiumani;

c) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV;

d) per coloro che abbiano partecipato ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dal 5 maggio 1936-XIV al 31 luglio 1939-XVII;

e) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati od assimilati, alle operazioni di guerra nell'attuale conflitto.

Tali limiti sono poi elevati a 39 anni:

a) per i soci di diritto dell'Unione fascista fra le famiglie numerose;

b) per i mutilati od invalidi di guerra o per la causa fascista ovvero per fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII, per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, ovvero in dipendenza di operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dal 5 maggio 1936-XIV al 31 luglio 1939-XVII, ovvero in dipendenza dell'attuale guerra a favore dei quali siano stati liquidati pensioni o assegni privilegiati di guerra in applicazione alle norme vigenti;

c) per gli ex combattenti che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 o per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIX o che, dopo questa data ed entro il 31 luglio 1939-XVII, abbiano partecipato ad operazioni militari relative o servizio militare non isolato all'estero oppure abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato od anche in qualità di militarizzati od assimilati, alle operazioni di guerra nell'attuale conflitto, quando tutti i predetti siano stati decorati al valore militare o abbiano conseguito promozioni per merito di guerra.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se amnistiati.

I suddetti limiti massimi di età sono aumentati di 4 anni:

a) per coloro che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento, senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922;

b) per i feriti della causa fascista in possesso del relativo brevetto di ferito, che risultino iscritti ininterrottamente al P.N.F. dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma.

Sono altresì elevati:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande per l'ammissione al presente concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Tali aumenti sono cumulabili con quelli precedentemente indicati, purchè complessivamente non si superino i 45 anni di età.

La condizione del limite di età massimo non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati civili di ruolo in servizio dello Stato e per coloro i quali si trovino nelle condizioni previste dall'art. 8 del R. decreto-legge 1° aprile 1935, num. 343;

2) certificato di cittadinanza italiana rilasciato su carta da bollo da L. 4;

3) certificato su carta da bollo da L. 4 dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non sia incorso in nessuna delle cause che a termini delle disposizioni vigenti ne impediscano il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo da L. 12;

5) certificato di buona condotta morale, civile e politica, su carta da bollo da L. 4, da rilasciarsi dal podestà del Comune dove l'aspirante risiede da almeno un anno, e, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del podestà e dei podestà dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

6) certificato medico rilasciato su carta da bollo da L. 4, da un medico provinciale o militare o della M.V.S.N.

ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, questa deve essere specificatamente menzionata, con la dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione potrà far sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale ovvero in seguito ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dal 5 maggio 1936-XIV al 31 luglio 1939-XVII, ovvero in dipendenza dell'attuale guerra, produrranno il certificato dell'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15;

7) documento comprovante l'adempimento degli obblighi militari ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918, o che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale, dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, oppure che abbiano partecipato ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dal 5 maggio 1936-XIV al 31 luglio 1939 presenteranno, invece, copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, annotata delle eventuali benemerenze di guerra; gli ex combattenti della guerra 1915-1918 ed i reduci dell'Africa Orientale e coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati od assimilati, alle operazioni di guerra nell'attuale conflitto, presenteranno inoltre, rispettivamente la dichiarazione integrativa ai sensi della circolare n. 588 del 1922 e n. 427 del 1937 del Giornale militare ufficiale o analoga dichiarazione per l'applicazione del R. decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2179, o del R. decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868.

Coloro invece, che furono imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-1918, in sostituzione del servizio militare, proveranno tale circostanza, mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi dalle autorità marittime competenti.

I candidati mutilati od invalidi di guerra o minorati per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, ovvero in seguito ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dal 5 maggio 1936-XIV al 31 luglio 1939-XVII, ovvero in dipendenza dell'attuale guerra, dovranno provare tale loro qualità mediante la esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante uno dei certificati mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure produrranno una attestazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra dalla quale risultino inoltre i documenti in base ai quali è stata riconosciuta all'aspirante la qualità di invalido ai fini della iscrizione di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, nei ruoli provinciali della predetta rappresentanza. Tale attestazione dovrà essere sottoposta alla vidimazione della sede centrale dell'Opera nazionale invalidi di guerra.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la causa fascista o dei caduti in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, ovvero in seguito ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dal 5 maggio 1936-XIV al 31 luglio 1939-XVII, ovvero in dipendenza dell'attuale guerra, ed i figli degli invalidi di guerra o dei minorati per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, ovvero in seguito ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dal 5 maggio 1936-XIV al 31 luglio 1939-XVII, dovranno dimostrare la loro qualità, i primi mediante certificato su carta da bollo da L. 4 rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto; gli altri con la esibizione della dichiarazione mod. 69 rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra al nome del padre del candidato, oppure con certificato, in carta bollata da L. 4 del podestà del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto;

8) titoli originali di studio, indicati nel precedente articolo 2 o copie di essi autenticate da un notaio;

9) certificato su carta da bollo da L. 4 comprovante, a seconda dell'età del candidato, l'iscrizione al P.N.F., ai Gruppi universitari fascisti od alla Gioventù italiana del Littorio, nonchè la data di iscrizione.

Gli aspiranti ex combattenti non iscritti al P.N.F. possono essere ammessi al concorso a condizione che dimostrino con apposito certificato, di avere presentata domanda di iscrizione al P.N.F. Detti candidati, qualora risultino vincitori del concorso, potranno conseguire la nomina sempre quando dimostrino di avere ottenuta la iscrizione al P. N. F.

L'iscrizione non è richiesta per i mutilati od invalidi di guerra o per i minorati in dipendenza dei fatti d'arme avveratisi nella difesa delle Colonie dell'Africa Orientale dal 16 giugno 1935-XIII, oppure in seguito ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dal 5 maggio 1936-XIV al 31 luglio 1939-XVII, ovvero in dipendenza dell'attuale guerra.

Per gli inscritti al P.N.F. in epoca posteriore al 28 ottobre 1922 tale certificato deve essere rilasciato dal segretario (o anche dal vice segretario se trattasi del capoluogo di Provincia) del competente Fascio di combattimento e sottoposto al visto del segretario federale, o in sua vece, dal vice segretario federale o del segretario federale amministrativo.

Per gli iscritti ai Fasci di combattimento in epoca anteriore al 28 ottobre 1922, il certificato deve essere rilasciato personalmente dal segretario federale della Provincia e vistato, per ratifica, dal Segretario del P.N.F., Ministro Segretario di Stato, o da uno dei Vice segretari. Sono ritenuti validi i certificati d'iscrizione al P.N.F. di data anteriore al 28 ottobre 1922, rilasciati dai vice segretari federali facenti funzione dei segretari federali mobilitati e firmati per ratifica, da un componente il Direttorio nazionale del P.N.F. In ogni caso il certificato dovrà attestare che la iscrizione non subì interruzione.

Per coloro che siano feriti per la causa fascista il detto certificato dovrà attestare che non vi fu interruzione nella iscrizione dalla data dell'evento che fu causa della ferita anche se posteriore alla Marcia su Roma.

Il ferito per la causa fascista a corredo del certificato dovrà anche produrre il relativo brevetto di ferito.

Gli italiani non regnicoli e i cittadini italiani residenti all'estero dovranno comprovare la loro iscrizione al P.N.F. mediante certificato redatto su carta da bollo da L. 4, rilasciato direttamente dalla Segreteria generale dei Fasci italiani all'estero e firmato dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero.

Quando trattisi di iscritti ai Fasci di combattimento da epoca anteriore alla Marcia su Roma, anche detto certificato dovrà essere sottoposto alla ratifica del Segretario del P.N.F., Ministro Segretario di Stato, o di uno dei Vice segretari o di un segretario federale comandato presso il Direttorio nazionale del P.N.F. ed appositamente designato dal Segretario del Partito stesso.

Il certificato d'iscrizione al P.N.F. dei cittadini sammarinesi residenti nel territorio della Repubblica dovrà essere firmato dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese e controfirmato dal Segretario di Stato per gli affari esteri.

Il certificato di appartenenza al P.N.F. dei cittadini sammarinesi residenti nel Regno dovrà essere firmato dal segretario della Federazione che li ha in forza o dal vice federale facente funzione del segretario federale mobilitato. Anche per i cittadini sammarinesi i certificati attestanti la iscrizione anteriore al 28 ottobre 1922 ai Fasci di combattimento, rilasciati secondo il caso dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese o dai segretari federali del Regno, dovranno essere ratificati dal Segretario del P.N.F., Ministro Segretario di Stato, o da uno dei Vice segretari o da un segretario federale comandato presso il Direttorio nazionale del P.N.F. ed appositamente designato dal Segretario del Partito stesso;

10) stato di famiglia su carta da bollo da L. 4 da prodursi soltanto dai coniugati con o senza prole o dai vedovi con prole.

I coniugati dovranno inoltre produrre una dichiarazione in carta libera attestante se siano o meno coniugati con straniere e, nell'affermativa, la data del matrimonio.

La predetta dichiarazione, ove il matrimonio sia stato celebrato dopo l'entrata in vigore del R. decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1728, dovrà indicare se sia stata concessa l'autorizzazione dal Ministero dell'interno a sensi degli articoli 2 e 18 del detto Regio decreto-legge, ovvero se il matrimonio sia stato contratto in difformità degli articoli 2 e 3 del Regio decreto-legge stesso.

I soci di diritto dell'Unione fascista fra le famiglie numerose dovranno comprovare tale loro qualità mediante apposito certificato rilasciato dall'Unione medesima;

11) fotografia recente del candidato, con la sua firma autenticata dal podestà o da un notaio qualora il candidato non sia provvisto del libretto ferroviario.

Oltre i documenti sopraindicati potranno essere esibiti:

a) qualunque altro titolo, diploma, certificato o pubblicazione che attesti le cognizioni scientifiche e tecniche dell'aspirante;

b) certificato di risultati di concorsi precedenti presso le altre pubbliche amministrazioni.

Art. 5.

I documenti di cui ai numeri 2, 3, 4, 5, 6 e 9 del precedente art. 4 debbono essere in data non anteriore ai tre mesi da quella del presente decreto.

La legalizzazione della firma da parte del presidente del Tribunale o del prefetto non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dalle autorità residenti in Roma.

I candidati che dimostrino di essere impiegati di ruolo in servizio civile presso le Amministrazioni statali, possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 7, 8, 9 e 10 dell'art. 4 insieme a copia dello stato di servizio rilasciata e autenticata dai superiori gerarchici.

I concorrenti non impiegati di ruolo che si trovino alle armi possono esibire, in luogo dei documenti di cui ai numeri 2, 3, 5, 6 e 7 del precedente art. 4 un certificato su carta da bollo da L. 4 rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati che siano ufficiali della M.V.S.N. in servizio permanente effettivo, sono esonerati dalla presentazione dei documenti indicati nei numeri 2, 3, 4, 5, 6 e 7 del precedente art. 4 qualora presentino un'attestazione dell'autorità da cui dipendono che dichiari la suddetta qualità.

I candidati che risiedono nell'Africa italiana o nei Possedimenti italiani dell'Egeo e quelli che dimostrino il loro richiamo alle armi, potranno presentare in termine utile la sola domanda salvo a produrre i documenti prescritti almeno dieci giorni prima dell'inizio delle prove scritte.

I candidati che risiedono all'estero potranno presentare in termine utile la sola domanda salvo a produrre i documenti richiesti entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui all'art. 3.

Art. 6.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda ad eccezione del requisito dell'età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso, salvo quanto è previsto nei riguardi dei coniugati, con l'art. 23 del R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, convertito, con modifiche, in legge 3 gennaio 1939, num. 1.

E' in facoltà tuttavia dei candidati ammessi alla prova orale di produrre, prima di sostenere detta prova, quei documenti che possono attestare nei loro confronti nuovi titoli preferenziali agli effetti della nomina al posto cui aspirano.

Art. 7.

Non si terrà conto delle domande che saranno presentate o perverranno alle Intendenze di finanza oppure alla Direzione generale delle dogane ed imposte indirette dopo il termine di cui all'art. 3.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri ad eccezione dei titoli originali di studio, nel qual caso i concorrenti dovranno indicare l'Amministrazione dove detti titoli si trovano, tutti gli estremi dei concorso per il quale sono stati prodotti, esibendo in loro vece un certificato rilasciato dalla competente Regia Università.

Tuttavia i candidati i quali abbiano presentati i documenti per partecipare a concorsi indetti da altre Amministrazioni finanziarie, potranno fare riferimento ai documenti già presentati ad eccezione della fotografia e purchè non siano scaduti di validità ai termini del precedente art. 5, primo comma.

Non possono partecipare al concorso coloro che abbiano già preso parte a due precedenti concorsi per l'ammissione nella carriera di gruppo *A* del personale dei Laboratori chimici delle dogane ed imposte indirette senza conseguirvi la idoneità.

L'ammissione al concorso può essere negata con decreto Ministeriale non motivato e insindacabile.

Art. 8.

La Commissione esaminatrice del detto concorso sarà composta ai sensi dell'art. 2 del R. decreto 25 luglio 1941, numero 892, e verrà nominata con successivo decreto Ministeriale.

Art. 9.

Per lo svolgimento delle prove scritte ed orali si osserveranno le norme del capo VI del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e del R. decreto 23 marzo 1933, n. 185, e successive modificazioni.

L'esame consterà di quatrro prove pratiche e scritte e una orale ed avrà luogo in Roma, in base al programma annesso al presente decreto. Le prove pratiche e scritte avranno luogo nei giorni che saranno stabiliti con successivo provvedimento.

La prova orale avrà luogo in Roma presso il Ministero delle finanze, nei giorni che verranno all'uopo fissati.

Art. 10.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove pratiche e scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

A tale prova potranno partecipare anche coloro i quali si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del R. decreto-legge 1° aprile 1935, n. 343.

Nella prova orale dovranno conseguire almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

A parità di merito saranno osservate le disposizioni dell'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive estensioni.

Per l'assegnazione dei posti agli idonei invalidi di guerra o per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, ovvero in seguito ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dal 5 maggio 1936-XIV al 31 luglio 1939-XVII, ovvero in dipendenza dell'attuale guerra, agli idonei ex combattenti, ai legionari fiumani o feriti per la causa fascista o iscritti ai Fasci di combattimento prima del 28 ottobre 1922, agli idonei che hanno partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, oppure abbiano partecipato ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dal 5 maggio 1936-XIV al 31 luglio 1939-XVII, oppure abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato anche in qualità di militarizzati od assimilati alle operazioni di guerra nell'attuale conflitto od, in mancanza, agli idonei orfani di guerra o dei caduti per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII, per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale od in seguito ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dal 5 maggio 1936-XIV al 31 luglio 1939-XVII, ovvero in dipendenza dell'attuale guerra, ed infine agli idonei soci di diritto dell'Unione fascista fra le famiglie numerose, si osserveranno le disposizioni contenute nella legge 21 agosto 1921, n. 1312, e successive estensioni, nell'art. 13 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, nel R. decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, nelle leggi 26 luglio 1929, n. 1397, e 12 giugno 1932, n. 777, nel R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, nonchè nei Regi decreti-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, 2 giugno 1935, n. 1172 e 21 ottobre 1937, n. 2179, nella legge 4 luglio 1941, n. 1080, nel Regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, e nelle leggi 20 marzo 1940, n. 233, e 25 settembre 1940, n. 1458.

Art. 11.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà approvata con decreto Ministeriale da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Sugli eventuali reclami, relativi alla precedenza dei concorrenti, da presentarsi non oltre il termine di 15 giorni dalla pubblicazione della graduatoria, decide in via definitiva il Ministro per le finanze, sentita la Commissione esaminatrice.

I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a soccorso non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si rendano successivamente vacanti.

Art. 12.

I vincitori del concorso saranno nominati chimici aggiunti in prova nel ruolo di gruppo *A* del personale dei Laboratori chimici delle dogane ed imposte indirette.

Gli stessi, se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione dopo un periodo di prova non inferiore ai sei mesi, conseguiranno la nomina a chimico aggiunto nel ruolo predetto.

I vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, conseguiranno subito la nomina a chimico aggiunto con riserva di anzianità.

Art. 13.

A coloro che conseguono la nomina a chimico aggiunto in prova compete esclusivamente il rimborso della spesa personale di viaggio in seconda classe per raggiungere la residenza che verrà loro assegnata, nonchè un assegno mensile di L. 916,98 lorde, a norma delle vigenti disposizioni oltre l'assegno temporaneo di guerra di cui al R. decreto-legge 14 luglio 1941, n. 646, nella misura di L. 110 mensili lorde e con l'aggiunta di famiglia in quanto ne abbiano diritto.

Qualora siano destinati a prestare servizio nel Comune della loro abituale residenza l'assegno verrà corrisposto nella misura di L. 487,75 mensili lorde, oltre l'assegno temporaneo di guerra di cui sopra ridotto nella misura di L. 88,78 mensili lorde.

Quelli che provengono da altri ruoli di personali statali conserveranno il trattamento stabilito dall'ultimo comma dell'art. 1 del R. decreto 10 gennaio 1926, n. 46.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 2 novembre 1941-XX

Il Ministro: DI REVEL

PROGRAMMA DELL'ESAME DI CONCORSO

PROVE PRATICHE E SCRITTE

1\. — Una prova pratica di analisi chimica qualitativa e relazione scritta sui risultati ottenuti.

2\. — Una prova pratica di analisi chimica quantitativa e relazione scritta sui risultati ottenuti.

3\. — Svolgimento scritto di un tema riguardante un argomento di chimica tecnologica.

4\. — Una prova scritta di traduzione dal francese in italiano ed una prova scritta di traduzione dal tedesco o dall'inglese a scelta del candidato.

PROVA ORALE.

La prova orale consisterà in una discussione sulle prove pratiche scritte.

Roma, addì 2 novembre 1941-XX

Il Ministro: DI REVEL

Concorso per esami a 33 posti di volontario nel ruolo di gruppo B dell'Amministrazione provinciale delle dogane ed imposte di fabbricazione, specializzazione dogane.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, sull'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra e successive estensioni;

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente e successive estensioni;

Visto il R. decreto 23 marzo 1933, n. 185, che approva il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze e per l'ordinamento degli Uffici direttivi finanziari e successive variazioni;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, che reca provvedimenti a favore delle famiglie dei caduti per la causa fascista, dei mutilati e feriti per la causa stessa, nonchè degli iscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, che determina la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi e successive estensioni;

Visto il R. decreto 28 settembre 1934, n. 1587, che stabilisce i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 163, concernente l'ammissione dei mutilati ed invalidi di guerra ai pubblici concorsi;

Visto il R. decreto-legge 1° aprile 1935, n. 343, concernente il trattamento del personale statale e degli enti pubblici, richiamato alle armi per mobilitazione;

Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, concernente l'estensione agli invalidi, agli orfani e congiunti di caduti per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale delle disposizioni a favore degli invalidi di guerra e congiunti di caduti in guerra;

Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, con il quale vengono estese a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa Orientale le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti della guerra 1915-1918;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, che reca provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione, convertito con modificazioni in legge 3 gennaio 1939, n. 1;

Visti i Regi decreti-legge 21 ottobre 1937, n. 2179, 6 giugno 1940, n. 1083, e la legge 4 luglio 1941, n. 1080, concernenti l'estensione ai militari ed ai militarizzati in servizio non isolato all'estero ed ai congiunti dei caduti, delle provvidenze in vigore per i reduci, per gli orfani e congiunti della guerra europea;

Visto il R. decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1514, che disciplina l'assunzione di personale femminile agli impieghi pubblici;

Visto il R. decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1728, concernente provvedimenti per la difesa della razza;

Vista la legge 20 marzo 1940, n. 233, riguardante la concessione ai capi di famiglia numerosa di condizioni di priorità negli impieghi e nei lavori;

Vista la legge 27 giugno 1929, n. 1047, e la legge 20 aprile 1939, n. 591, concernenti gli assegni al personale statale;

Vista la legge 25 gennaio 1940-XVIII, n. 4, che riordina i ruoli del personale dell'Amministrazione finanziaria;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, che estende agli invalidi ed agli orfani e congiunti dei caduti nell'attuale guerra le disposizioni vigenti a favore degli invalidi, degli orfani e congiunti dei caduti in guerra;

Visto il R. decreto-legge 8 luglio 1941-XIX, n. 868, che reca benefici a favore dei combattenti dell'attuale guerra;

Visto il R. decreto 25 luglio 1941-XIX, n. 892, che stabilisce le norme e i programmi per gli esami di concorso e per le promozioni nei ruoli della Amministrazione provinciale delle dogane e delle imposte di fabbricazione;

Visto il decreto dell'11 ottobre 1941-XIX del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, col quale è stato autorizzato l'espletamento di un concorso per esami a 66 posti di volontario nel ruolo di gruppo *B* dell'Amministrazione provinciale delle dogane ed imposte di fabbricazione - specializzazione dogane, riservando 33 dei posti suddetti a favore dei chiamati alle armi per concorsi da indire dopo il loro congedamento;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso per esami a 33 posti di volontario nel ruolo di gruppo *B* dell'Amministrazione provinciale delle dogane ed imposte di fabbricazione - specializzazione dogane.

Possono partecipare al concorso anche gli italiani non regnicoli (i quali sono equiparati ai cittadini dello Stato) ed i cittadini albanesi, sempre quando però gli uni e gli altri siano in possesso di tutti i requisiti prescritti dal presente bando.

Al concorso non sono ammesse a partecipare le donne e gli appartenenti alla razza ebraica.

Altri 33 posti sono riservati a favore dei chiamati alle armi per concorsi da indire dopo il loro congedamento.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso suddetto gli aspiranti debbono essere forniti di uno dei seguenti titoli di studio:

a) diploma di maturità classica o scientifica o del corrispondente diploma liceale, conseguito a termini dei precedenti ordinamenti scolastici;

b) diploma di ragioniere o di perito commerciale, rilasciato dalla sezione commerciale di un istituto tecnico del Regno o del corrispondente diploma di istituto tecnico (sezione ragioneria) o del diploma di istituto commerciale, conseguiti a termini dei precedenti ordinamenti scolastici;

c) diploma di perito industriale capotecnico rilasciato dalla sezione industriale od artigiana di un istituto tecnico del Regno o del corrispondente diploma, conseguito ai termini dei precedenti ordinamenti scolastici;

d) diploma di istituto tecnico (sezione fisico matematica) conseguito ai termini dei precedenti ordinamenti scolastici.

Non sono ammessi titoli di studio equipollenti, salvo i titoli riconosciuti corrispondenti a quelli avanti tassativamente indicati, rilasciati dalle scuole medie del cessato Impero austro-ungarico.

Art. 3.

Le domande di ammisione al concorso scritte su carta da bollo da L. 6 e firmate dagli aspiranti di proprio pugno, dovranno essere presentate o dovranno pervenire al Ministero delle finanze, Direzione generale delle dogane e imposte di fabbricazione in Roma o alle Intendenze di finanza entro il termine perentorio di novanta (90) giorni che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Le Intendenze, provveduto ove occorra, tempestivamente a far regolarizzare le domande insufficientemente documentate o corredate da documenti non regolari, le trasmetteranno al Ministero delle finanze (direzione generale delle dogane ed imposte di fabbricazione) man mano che le avranno ricevute con la indicazione del giorno in cui furono presentate.

Il personale straordinario avente titolo a partecipare al concorso e gli impiegati di ruolo delle altre Amministrazioni faranno pervenire o presenteranno agli uffici anzidetti le domande nel termine suddetto, a mezzo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Nelle domande gli aspiranti dovranno indicare il loro recapito, designare la sede tra quelle indicate nel successivo art. 9 presso la quale desiderano sostenere le prove scritte ed elencare i documenti e i titoli allegati e dovranno altresì dichiarare di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere prodotti i seguenti documenti debitamente legalizzati:

1) estratto dell'atto di nascita rilasciato in data posteriore al 10 marzo 1939-XVII, su carta da bollo da L. 8 da cui risulti che l'aspirante alla data del presente decreto abbia compiuto il 18° anno e non oltrepassato il 26° anno di età.

Possono essere ammessi a partecipare al concorso gli aspiranti che non abbiano superato l'età di 28 anni, qualora oltre il titolo di studio prescritto dal presente bando, siano forniti di diploma di laurea.

Tali limiti di età sono elevati di cinque anni:

a) per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 o che, durante lo stesso periodo, siano stati imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare;

b) per i legionari fiumani;

c) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV;

d) per coloro che abbiano partecipato ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dal 5 maggio 1936-XIV al 31 luglio 1939-XVII;

e) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra nell'attuale conflitto;

Tali limiti sono poi elevati a 39 anni:

a) per i soci di diritto dell'Unione fascista fra le famiglie numerose salvo il maggiore limite consentito in applicazione dell'art. 23 del R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1;

b) per i mutilati od invalidi di guerra o per la causa fascista ovvero per i fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935 anno XIII, per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, ovvero in dipendenza di operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dal 5 maggio 1936-XIV al 31 luglio 1939-XVII, ovvero in dipendenza dell'attuale guerra, a favore dei quali siano stati liquidati pensioni o assegni privilegiati di guerra in applicazione alle norme vigenti;

c) per gli ex combattenti che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 o per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV o che, dopo questa data ed entro il 31 luglio 1939-XVII abbiano partecipato ad operazioni militari relative a servizio militare non isolato all'estero, o che abbiano partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra nello attuale conflitto, quando tutti i predetti siano stati decorati al valore militare o abbiano conseguito promozioni per merito di guerra.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportate condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se amnistiati.

I suddetti limiti massimi di età sono aumentati di quattro anni:

a) per coloro che risultino regolarmente iscritti al Fasci di combattimento senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922;

b) per i feriti della causa fascista in possesso del relativo brevetto di ferito, che risultino iscritti ininterrottamente al P.N.F. dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma.

Sono altresì elevati:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande per l'ammissione al presente concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quelle previste da ogni altra disposizione in vigore purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

La condizione del limite di età massimo non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati civili di ruolo in servizio dello Stato, per coloro i quali si trovino nelle condizioni previste dall'art. 8 del R. decreto-legge 1° aprile 1935, n. 343;

2) certificato di cittadinanza italiana rilasciato su carta da bollo da L. 4;

3) certificato su carta da bollo, da L. 4, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non sia incorso in nessuna delle cause previste dall'art. 107 del testo unico della legge elettorale politica per la perdita dei diritti medesimi;

4) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo da L. 12;

5) certificato di buona condotta morale, civile e politica, su carta da bollo da L. 4, da rilasciarsi dal podestà del Comune ove l'aspirante risiede da almeno un anno, e, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del podestà o dei podestà dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

6) certificato medico rilasciato su carta da bollo da L. 4 da un medico provinciale o militare o della M.V.S.N. ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica.

Nel caso che l'aspirante abbia qualsiasi imperfezione questa deve essere specificatamente menzionata, con la dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione potrà sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale ovvero in seguito ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dal 5 maggio 1936-XIV al 31 luglio 1939-XVII ovvero in dipendenza dell'attuale guerra, produrranno il certificato dell'autorità sanitaria di cui all'articolo 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma descritta dal successivo art. 15;

7) documento comprovante l'adempimento degli obblighi militari ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918, o che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, oppure che abbiano partecipato ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dal 5 maggio 1936-XIV al 31 luglio 1939-XVII, oppure abbiano partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, o in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra nell'attuale conflitto, presenteranno, invece, copia dello stato di servizio o del foglio matricolare annotata delle eventuali benemerenze di guerra; gli ex combattenti nella guerra 1915-18 ed i reduci dell'Africa Orientale e quelli che hanno prestato servizio militare non isolato all'estero produrranno, inoltre, rispettivamente la dichiarazione integrativa, rilasciata dal competente distretto militare, ai sensi della circolare n. 588 del 1922 e n. 957 del 1936 e n. 427 del 1937 del Giornale militare ufficiale o analoga dichiarazione per l'applicazione del R. decreto-legge 21 ottobre 1937, numero 2179.

Coloro, invece, che furono imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-1918 in sostituzione del servizio militare proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi dalle autorità marittime competenti.

I candidati mutilati o invalidi di guerra o minorati per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale ovvero in seguito ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dal 5 maggio 1936-XIV al 31 luglio 1939-XVII ovvero in dipendenza dell'attuale guerra, dovranno provare tale loro qualità mediante la esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante uno dei certificati mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra.

Per gli invalidi di guerra è consentita la presentazione della dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra vidimata dalla sede centrale dell'Opera nazionale invalidi di guerra. La detta dichiarazione deve indicare però i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 delle legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la causa fascista o dei caduti in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, ovverro in seguito ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dal 5 maggio 1936-XIV al 31 luglio 1939-XVII, ovvero in dipendenza dell'attuale guerra ed i figli degli invalidi di guerra o dei minorati per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, ovvero in seguito ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dal 5 maggio 1936 anno XIV al 31 luglio 1939-XVII, ovvero in dipendenza dell'attuale guerra, dovranno dimostrare la loro qualità, i primi mediante certificato su carta da bollo da L. 4, rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra legalizzato dal prefetto; gli altri con la esibizione della dichiarazione del mod. 69 rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra al nome del padre del candidato oppure con certificato, in carta bollata da L. 4, del podestà del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto:

8) titolo originale di studio o copia conforme autenticata da Regio notaio;

9) certificato su carta da bollo da L. 4 comprovante la iscrizione del candidato al P.N.F. ai Gruppi universitari fascisti od alla Gioventù italiana del Littorio con l'indicazione della data d'iscrizione.

L'iscrizione non è richiesta per i mutilati ed invalidi di guerra o per i minorati in dipendenza dei fatti d'arme avveratisi nella difesa delle Colònie dell'Africa Orientale dal 16 gennaio 1935-XIII oppure in seguito ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dal 5 maggio 1936-XIV al 31 luglio 1939-XVII, ovvero in dipendenza della guerra attuale.

Per gli iscritti al P.N.F. in epoca posteriore al 28 ottobre 1922, tale certificato deve essere rilasciato dal segretario (o anche dal vice segretario se trattasi del capoluogo di Provincia) del competente Fascio di combattimento e sottoposto al visto del segretario federale o in sua vece del vice segretario federale o del segretario federale amministrativo.

Per gli iscritti ai Fasci di combattimento in epoca anteriore al 28 ottobre 1922, il certificato deve essere rilasciato personalmente dal segretario federale della Provincia e vistato, per ratifica, dall'Eccellenza il Segretario del P.N.F., o da uno dei Vice segretari, o da un segretario federale comandato presso il Direttorio nazionale del Partito appositamente designato dal Segretario del Partito stesso. Sono ritenuti validi i certificati d'iscrizione al P.N.F. da data anteriore al 28 ottobre 1922, rilasciati dai vice segretari federali facenti funzione dei segretari federali mobilitati, e firmati, per ratifica, da un componente del Direttorio Nazionale del P.N.F. In ogni caso il certificato dovrà attestare che la iscrizione non subì interruzioni.

Per coloro che siano feriti per la causa fascista, il detto certificato dovrà attestare che non vi fu interruzione nella iscrizione dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma.

Il ferito per la causa fascista, a corredo del certificato dovrà anche produrre il relativo brevetto di ferito.

Gli italiani non regnicoli e i cittadini italiani residenti all'estero dovranno comprovare la loro iscrizione al P.N.F. mediante certificato redatto su carta da bollo da L. 4, rilasciato direttamente dalla Segreteria generale dei Fasci italiani all'estero e firmato dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero.

Quando trattisi di iscritti ai Fasci di combattimento da epoca anteriore alla Marcia su Roma, anche detto certificato dovrà essere sottoposto alla ratifica dell'Eccellenza il Segretario del P.N.F. o di uno dei Vice segretari o da un segretario federale comandato presso il Direttorio nazionale del Partito ed appositamente designato dal Segretario del Partito stesso.

Il certificato d'iscrizione al P.N.F. dei cittadini sammarinesi residenti nel territorio della Repubblica dovrà essere firmato dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese e controfirmato dal Segretario di Stato per gli affari esteri.

Il certificato di appartenenza al P.N.F. dei cittadini sammarinesi residenti nel Regno dovrà essere firmato dal segretario della Federazione che li ha in forza o dal vice federale facente funzione del segretario federale mobilitato. Anche per i cittadini sammarinesi i certificati attestanti l'iscrizione anteriore al 28 ottobre 1922 ai Fasci di combattimento, rilasciati, secondo il caso, dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese o dai segretari federali del Regno, dovranno

essere ratificati dall'Eccellenza il Segretario del P.N.F. o da uno dei Vice segretari, o da un segretario federale comandato presso il Direttorio nazionale del Partito ed appositamente designato dal Segretario del Partito stesso.

Gli aspiranti ex combattenti non iscritti al P.N.F. possono essere ammessi al concorso a condizione che dimostrino con apposito certificato di avere presentata la domanda di iscrizione al P.N.F.

Detti candidati qualora risultino vincitori del concorso potranno conseguire la nomina sempre quando dimostrino di avere ottenuta l'iscrizione al P.N.F.

10) stato di famiglia su carta da bollo da L. 4, da prodursi soltanto dai coniugati con o senza prole, e dai vedovi con prole.

I coniugati dovranno inoltre produrre un certificato su carta da bollo da L. 4, rilasciato dall'ufficiale di Stato civile, da cui risulti se essi abbiano o meno contratto matrimonio con persona straniera, e, nell'affermativa, se vi fu la autorizzazione ministeriale di cui agli articoli 2 e 18 del R. decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1728; ovvero se il matrimonio fu celebrato in difformità degli articoli 2 e 3 del R. decreto stesso.

In mancanza del rilascio di tale certificato da parte dell'autorità comunale, gli interessati dovranno produrre, in luogo del certificato stesso, una dichiarazione in carta libera attestante se siano o meno coniugati con straniera e, nell'affermativa, la data del matrimonio.

La predetta dichiarazione, ove il matrimonio sia stato celebrato dopo l'entrata in vigore del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, deve indicare se sia stata concessa la autorizzazione del Ministero dell'interno ai sensi degli articoli 2 e 18 di detto R. decreto-legge, ovvero se il matrimonio sia stato contratto in difformità degli articoli 2 e 3 del decreto stesso.

I soci di diritto dell'Unione fascista fra le famiglie numerose dovranno comprovare tale loro qualità mediante apposito certificato rilasciato dall'Unione medesima;

11) fotografia recente del candidato con la sua firma autenticata dal podestà o dal notaio, qualora il candidato non sia provvisto di libretto ferroviario.

Art. 5.

I documenti di cui ai nn. 2, 3, 4, 5, 6 e 9 del precedente art. 4 debbono essere in data non anteriore ai tre mesi da quella del presente decreto.

La legalizzazione della firma da parte del presidente del Tribunale o del prefetto non occorre per i documenti rilasciati dalle autorità di Roma o vidimati dal Governatore di Roma.

I candidati che dimostrino di essere impiegati di ruolo in servizio civile presso le Amministrazioni statali possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai nn. 7, 8, 9 e 10 dell'art. 4 insieme a copia dello stato di servizio rilasciata e autenticata dai superiori gerarchici.

I concorrenti non impiegati di ruolo che si trovino alle armi possono esibire, in luogo dei documenti di cui ai nn. 2, 3, 5, 6 e 7 del precedente articolo, un certificato su carta da bollo da L. 4, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati che siano ufficiali della M.V.S.N. in servizio permanente effettivo sono esonerati dalla presentazione dei documenti indicati ai nn. 2, 3, 4, 5, 6 e 7 dell'articolo precedente qualora presentino una attestazione dell'autorità da cui dipendono che dichiari la suddetta qualità.

Ai candidati che dimostrino il loro richiamo alle armi è concessa la facoltà di produrre in termine la sola domanda salvo a corredarla dei relativi documenti e titoli almeno dieci giorni prima dell'inizio delle prove scritte.

I candidati che risiedono all'estero potranno presentare in termine utile la sola domanda salvo a produrre i documenti richiesti e di cui all'art. 4 entro 30 giorni dal termine di cui all'art. 3.

I candidati che risiedono nelle Colonie o nei Possedimenti italiani dell'Egeo potranno pure presentare in termine utile la sola domanda salvo a produrre i documenti prescritti almeno dieci giorni prima dell'inizio delle prove scritte.

Art. 6.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande ad eccezione del requisito dell'età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso, salvo quanto è previsto nei riguardi dei coniugati con l'art. 23 del R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, convertito, con modifiche in legge 3 gennaio 1939, n. 1.

E' in facoltà, tuttavia, dei concorrenti ammessi alla prova orale di produrre, prima di sostenere la detta prova, quei documenti che possano attestare nei loro confronti nuovi titoli preferenziali agli effetti della nomina al posto cui essi aspirano.

Art. 7.

Non si terrà conto delle domande presentate o pervenute alle Intendenze di finanza oppure alla Direzione generale delle dogane ed imposte di fabbricazione dopo il termine di cui all'art. 3 e di quelle insufficientemente o irregolarmente documentate.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri, ad eccezione del titolo originale di studio, nel qual caso i concorrenti dovranno indicare l'Amministrazione dove trovasi il detto titolo originale, tutti gli estremi del concorso per cui è stato prodotto, esibendo in sua vece un certificato rilasciato dalla competente autorità scolastica.

Tuttavia i candidati i quali abbiano presentato i documenti per partecipare a concorsi indetti da altre Amministrazioni finanziarie potranno fare riferimento ai documenti come sopra presentati ad eccezione della fotografia e purchè non siano scaduti di validità ai termini del precedente art. 5, primo capoverso.

Non possono partecipare al concorso coloro che abbiano già preso parte a due precedenti concorsi per la nomina a volontario nel ruolo di gruppo *B* delle dogane senza conseguirvi la idoneità.

L'ammissione al concorso può essere negata con decreto Ministeriale non motivato ed insindacabile.

Art. 8.

La Commissione esaminatrice sarà composta ai termini dell'art. 2 del R. decreto 25 luglio 1941-XIX, n. 892.

Art. 9.

Per lo svolgimento delle prove scritte ed orali si osserveranno le norme del capitolo 6 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e del R. decreto 23 marzo 1933, n. 185, e successivamente modificazioni.

L'esame consterà di tre prove scritte ed una orale in base al programma annesso al presente decreto. Le prove scritte avranno luogo nei giorni da stabilisi con successivo decreto e si svolgeranno presso il Ministero delle finanze e presso le Intendenze di finanza di Ancona, Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Catanzaro, Firenze, Genova, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Torino, Trieste e Venezia.

Il Ministero si riserva di sopprimere una o più delle sedi anzidette assegnando ad altra sede i candidati che abbiano chiesto di sostenere le prove scritte in sede soppressa.

La prova orale avrà luogo in Roma presso il Ministero delle finanze nei giorni che verranno all'uopo fissati.

Art. 10.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che abbiano riportato una media di sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. A tale prova potranno partecipare anche coloro i quali si trovino nelle condizioni previste dall'art. 7 del R. decreto-legge 1° aprile 1935, n. 343.

Nella prova orale dovranno conseguire almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

A parità di merito saranno osservate le disposizioni dell'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive estensioni.

Per l'assegnazione dei posti agli idonei invalidi di guerra o per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale ovvero in seguito ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dal 5 maggio 1936-XIV al 31 luglio 1939-XVII ovvero in dipendenza dell'attuale guerra, agli idonei ex combattenti, ai legionari fiumani o feriti per la causa fascista o iscritti ai Fasci di combattimento prima del 28 ottobre 1922, agli idonei che hanno partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, oppure abbiano partecipato ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dal 5 maggio 1936-XIV al 31 luglio 1939-XVII, o abbiano partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra nell'attuale conflitto, od, in mancanza, agli idonei orfani di guerra o dei caduti per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII, per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale od in seguito ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dal maggio 1936-XIV al 31 luglio 1939-XVII, ovvero in dipendenza dell'attuale guerra, ed infine agli idonei soci di diritto dell'Unione fascista fra le famiglie numerose, si osserveranno le disposizioni contenute nella legge 21 agosto 1921, n. 1312, e successive estensioni, nell'art. 13 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, nel R. decreto-legge 30 ottobre 1934, n. 1842, nelle leggi 26 luglio 1929, n. 1397, e 12 giugno 1931, n. 777, nel R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, nonchè nei Regi decreti-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, 2 giugno 1936, n. 1172, e 21 ottobre 1937, n. 2179, e nelle leggi 20 marzo 1940, n. 233, e 25 settembre 1940, n. 1458 e 4 luglio 1941, n. 1080, nonchè nel R. decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868.

Art. 11.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà approvata con decreto ministeriale da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Sugli eventuali reclami, relativi alla precedenza dei concorrenti da presentarsi non oltre il termine di giorni 15 dalla pubblicazione della graduatoria decide in via definitiva il Ministro per le finanze sentita la Commissione esaminatrice.

I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si rendano successivamente vacanti.

Art. 12.

I vincitori del concorso saranno nominati volontari nel ruolo di gruppo *B* dell'Amministrazione provinciale delle dogane e delle imposte di fabbricazione (specializzazione dogane); se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione conseguiranno la nomina a vice procuratore dopo un periodo di prova non inferiore ai sei mesi.

I vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, conseguiranno subito la nomina a vice procuratore con riserva di anzianità.

Art. 13.

I vincitori del concorso per i primi tre mesi potranno essere chiamati a frequentare a Roma presso apposita scuola di applicazione di discipline doganali un corso di esercitazione teorico pratico.

Al termine di detto periodo essi saranno destinati a prestare servizio nella residenza che verrà loro assegnata e che dovranno raggiungere nel termine che sarà loro prefisso.

Art. 14.

A coloro che conseguono la nomina a volontario doganale compete esclusivamente il rimborso della spesa personale di viaggio in seconda classe per raggiungere la residenza che verrà loro assegnata nonchè un assegno lordo mensile di L. 802,35, più l'assegno temporaneo di guerra di L. 110, a norma delle vigenti disposizioni, e con l'aggiunta di famiglia in quanto ne abbiano diritto.

Qualora siano destinati a prestare servizio nel Comune della loro abituale residenza l'assegno lordo mensile è ridotto a L. 426,79 e l'assegno temporaneo di guerra a L. 82,68.

Quelli che provengono da altri ruoli di personali statali conserveranno il trattamento stabilito dall'ultimo comma dell'art. 1 del R. decreto 10 gennaio 1926, n. 46.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 2 novembre 1941-XX

Il Ministro: Di Revel

PROGRAMMA DELL'ESAME DI CONCORSO

PROVE SCRITTE.

Parte prima:

1. — Nozioni di diritto costituzionale.
2. — Nozioni di diritto amministrativo e corporativo.

Parte seconda:

Istituzione di diritto civile e commerciale - Principî di procedura civile limitatamente al procedimento di esecuzione.

Parte terza:

Principî di economia corporativa e scienza delle finanze.

PROVE ORALI.

La prova orale, oltre che sulle materie oggetto delle prove scritte, verterà sul seguente programma:

1. — Nozioni di geografia economica e commerciale (prodotti, industrie e commerci speciali dei vari Stati e delle loro Colonie con particolare riferimento ai Paesi di largo movimento commerciale. Centri e porti di notevole importanza commerciale).

2. — Nozioni di statistica commerciale.

3. — Cenni generali sui trattati e gli accordi doganali, commerciali e di navigazione.

4. — Conoscenza della lingua francese, inglese o tedesca, a scelta del candidato.

Roma, addì 2 novembre 1941-XX

Il Ministro: DI REVEL

Concorso per esami a 7 posti di volontario nel ruolo di gruppo B del personale delle dogane ed imposte di fabbricazione (specializzazione tecnici imposte di fabbricazione).

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, sull'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra e successive estensioni;

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive variazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente e successive estensioni;

Visto il R. decreto 23 marzo 1933, n. 185, che approva il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze e per l'ordinamento degli Uffici direttivi finanziari, e successive variazioni;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, che reca provvedimenti a favore delle famiglie dei caduti per la causa fascista, dei mutilati e feriti per la causa stessa, nonchè degli iscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, che determina la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi e successive estensioni;

Visto il R. decreto 28 settembre 1934, n. 1587, che stabilisce i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 163, concernente l'ammissione dei mutilati ed invalidi di guerra ai pubblici concorsi;

Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, concernente l'estensione agli invalidi e agli orfani e congiunti di caduti per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale delle disposizioni a favore degli invalidi di guerra e congiunti di caduti in guerra;

Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, con il quale vengono estese a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa Orientale le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti della guerra 1915-1918;

Visti i Regi decreti-legge 21 ottobre 1937, n. 2179, 6 giugno 1940, n. 1083, e la legge 4 luglio 1941, n. 1080, concernenti l'estensione ai militari ed ai militarizzati in servizio non isolato all'estero ed ai congiunti dei caduti, delle provvidenze in vigore per i reduci, per gli orfani e congiunti della guerra europea;

Visto il R. decreto-legge 16 giugno 1938, n. 962, concernente il nuovo ordinamento dei servizi e del personale delle imposte di fabbricazione;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, che reca provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione, convertito con modificazioni, in legge 3 gennaio 1939, n. 1;

Visto il R. decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1514, che disciplina l'assunzione di personale femminile agli impieghi pubblici;

Visto il R. decreto 13 settembre 1938, n. 1509, che approva il regolamento per il personale delle imposte di fabbricazione;

Visto il R. decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1728, concernente provvedimenti per la difesa della razza;

Vista la legge 25 gennaio 1940, n. 4, che riordina i ruoli del personale dell'Amministrazione finanziaria;

Vista la legge 20 marzo 1940, n. 223, concernente la concessione ai capi di famiglia numerosa di condizioni di priorità negli impieghi e nei lavori;

Vista la legge 16 aprile 1940, n. 237, concernente gli assegni al personale statale;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, che estende agli invalidi ed agli orfani e congiunti dei caduti nell'attuale guerra le disposizioni vigenti a favore degli invalidi, degli orfani e congiunti dei caduti in guerra;

Visto il R. decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, che reca benefici a favore dei combattenti dell'attuale guerra;

Visto il R. decreto 25 luglio 1941, n. 892, che approva le norme ed i programmi per gli esami di concorso di ammissione e per le promozioni nei ruoli dell'Amministrazione provinciale delle dogane e delle imposte di fabbricazione;

Visto il decreto 11 ottobre 1941-XIX, del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, col quale è stato autorizzato l'espletamento di un concorso per esami a quattordici posti di volontario nel ruolo di gruppo *B* delle Dogane e delle imposte di fabbricazione (specializzazione tecnici imposte fabbricazione), riservando sette dei suddetti posti a favore dei chiamati alle armi per concorsi da indire dopo il loro congedamento;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a sette posti di volontario nel ruolo di gruppo *B* del personale delle Dogane e delle imposte di fabbricazione (specializzazione tecnici imposte di fabbricazione) al quale non sono ammesse a partecipare le donne. Sono ammessi a parteciparvi i cittadini albanesi, purchè in possesso dei requisiti prescritti dal presente bando.

Da tale concorso sono esclusi gli appartenenti alla razza ebraica.

Altri sette posti sono riservati a favore dei chiamati alle armi per concorsi da indire dopo il loro congedamento.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso anzidetto è richiesto il diploma di perito industriale capotecnico ad indirizzo specializzato per meccanici, elettricisti o radio tecnici, rilasciato dalla Sezione industriale di un Istituto tecnico del Regno o il corrispondente diploma conseguito ai termini dei precedenti ordinamenti scolastici.

Non sono ammessi titoli di studio equipollenti.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso scritte su carta da bollo da L. 6 e firmate dagli aspiranti di pugno proprio dovranno essere presentate o dovranno pervenire al Ministero delle finanze, Direzione generale delle dogane ed imposte indirette in Roma o alla Intendenza di finanza entro il termine

perentorio di 90 giorni (novanta), che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Le Intendenze, provveduto, ove occorra, tempestivamente a far regolarizzare le domande insufficientemente documentate o corredate da documenti non regolari, le trasmetteranno al Ministero delle finanze (Direzione generale delle dogane ed imposte indirette) man mano che le avranno ricevute colla indicazione del giorno in cui furono presentate.

Nelle domande gli aspiranti dovranno indicare il loro recapito ed elencare i documenti e i titoli allegati e dovranno altresì dichiarare di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere prodotti i seguenti documenti debitamente legalizzati:

1) estratto dell'atto di nascita rilasciato in data posteriore al 10 marzo 1939-XVII, su carta da bollo da L. 8 da cui risulti che l'aspirante alla data del presente decreto, abbia compiuto il 18° anno e non oltrepassato il 26° anno di età.

Possono essere ammessi a partecipare al concorso gli aspiranti che non abbiano superato l'età di 28 anni qualora oltre il titolo di studio prescritto dal presente bando, siano forniti di diploma di laurea.

Tale limite di età è elevato di cinque anni:

a) per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 o che, durante lo stesso periodo siano stati imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare;

b) per i legionari fiumani;

c) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV;

d) per coloro che abbiano partecipato ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dal 5 maggio 1936-XIV al 31 luglio 1939-XVII;

e) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o di assimilati, alle operazioni di guerra nell'attuale conflitto.

Tali limiti sono poi elevati a 39 anni:

a) per i soci di diritto dell'Unione fascista fra le famiglie numerose;

b) per i mutilati ed invalidi di guerra o per la causa fascista ovvero per fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, ovvero in dipendenza di operazioni militari svoltesi all'estero in servizio miitare non isolato dal 5 maggio 1936-XIV al 31 luglio 1939-XVII, ovvero in dipendenza dell'attuale guerra, a favore dei quali siano stati liquidati pensioni o assegni privilegiati di guerra in applicazione delle norme vigenti;

c) per gli ex combattenti che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 o per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV o che, dopo questa data ed entrò il 31 luglio 1939-XVII, abbiano partecipato ad operazioni militari relative a servizio militare non isolato all'estero, oppure abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, od anche in qualità di militarizzati od assimilati, alle operazioni di guerra nell'attuale conflitto, quando tutti i predetti siano stati decorati al valore militare, o abbiano conseguito promozioni per merito di guerra.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se amnistiati.

I suddetti limiti massimi di età sono aumentati di quattro anni:

a) per coloro che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento, senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922;

b) per i feriti della causa fascista in possesso del relativo brevetto di ferito, che risultino iscritti ininterrottamente al P.N.F. dalla data dell'evento che fu causa della ferita anche se posteriore alla Marcia su Roma.

Sono altresì elevati:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande per l'ammissione al presente concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Tali aumenti sono comulabili con quelli precedentemente indicati purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

La condizione del limite di età massimo non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati civili di ruolo in servizio dello Stato;

2) certificato di cittadinanza italiana rilasciato su carta da bollo da L. 4;

3) certificato su carta da bollo da L. 4, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non sia incorso in nessuna delle cause che a termini delle disposizioni vigenti ne impediscano il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo da L. 12;

5) certificato di buona condotta morale, civile e politica, su carta da bollo da L. 4, da rilasciarsi dal podestà del Comune ove l'aspirante risiede da almeno un anno e in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del podestà o dei podestà dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

6) certificato medico rilasciato su carta da bollo da L. 4, da un medico provinciale o militare o della M.V.S.N. ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica.

Nel caso che l'aspirante abbia qualsiasi imperfezione questa deve essere specificatamente menzionata, colla dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione potrà sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale ovvero in seguito ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dal 5 maggio 1936-XIV al 31 luglio 1939-XVII, ovvero in dipendenza dell'attuale guerra, produrranno il certificato dell'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 4, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15;

7) documento comprovante l'adempimento degli obblighi militari ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Coloro che abbiano prestato servizio militare durante la geurra 1915-1918 o che abbiano partecipato nei reparti mobi-

litati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, oppure che abbiano partecipato ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dal 5 maggio 1936-XIV al 31 luglio 1939-XVII, presenteranno invece, copia dello stato di servizio o del foglio matricolare annotata delle eventuali benemerenze di guerra; gli ex combattenti nella guerra 1915-1918 ed i reduci del'Africa Orientale e coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o di assimilati, alle operazioni di guerra nell'attuale conflitto, presenteranno, inoltre, rispettivamente la dichiarazione integrativa ai sensi della circolare n. 588 del 1922 e n. 427 del 1937 del Giornale militare ufficiale, e analoga dichiarazione per l'applicazione del R. decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2179 o del R. decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868.

Coloro, invece, che furono imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-1918 in sostituzione del servizio militare proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi dalle autorità militari marittime competenti.

I candidati mutilati e invalidi di guerra o minorati per causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, ovvero in seguito ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dal 5 maggio 1936-XIV al 31 luglio 1939-XVII, ovvero in dipendenza dell'attuale guerra dovranno provare tale loro qualità mediante l'esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante uno dei certificati mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure produrranno un'attestazione d'invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra dalla quale risultino inoltre i documenti in base ai quali è stata riconosciuta all'aspirante la qualità di invalido ai fini della iscrizione di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, nei ruoli provinciali della predetta rappresentanza. Tale attestazione dovrà essere sottoposta alla vidimazione della sede centrale dell'Opera nazionale invalidi di guerra.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la causa fascista o dei caduti in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, ovvero in seguito ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dal 5 maggio 1936-XIV al 31 luglio 1939-XVII, ovvero in dipendenza dell'attuale guerra, ed i figli degli invalidi di guerra o dei minorati per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII, per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale ovvero in seguito ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dal 5 maggio 1936-XIV al 31 luglio 1939-XVII, dovranno dimostrare la loro qualità, i primi mediante certificato su carta da bollo da L. 4 rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal Prefetto; gli altri con la esibizione della dichiarazione mod. 69 rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra al nome del padre del candidato oppure con certificato in carta bollata da L. 4 del podestà del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto;

8) titolo originale di studio o copia conforme autenticata da Regio notaio;

9) certificato su carta da bollo da L. 4 comprovante, a seconda dell'età del candidato, l'iscrizione al P.N.F., ai Gruppi universitari fascisti od alla Gioventù italiana del Littorio, nonchè la data d'iscrizione.

L'iscrizione non è richiesta per i mutilati, od invalidi di guerra o per i minorati in dipendenza dei fatti d'arme avveratisi nella difesa delle Colonie dell'Africa Orientale dal 16 gennaio 1935-XIII, oppure in seguito ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dal 5 maggio 1936-XIV al 31 luglio 1939-XVII, oppure in dipendenza dell'attuale guerra.

Per gli iscritti al P.N.F. in epoca posteriore al 28 ottobre 1922, tale certificato deve essere rilasciato dal segretario (o anche dal vice segretario se trattasi del capoluogo di Provincia) del competente Fascio di combattimento e sottoposto al visto del Segretario Federale e in sua vece, del vice segretario federale o del segretario federale amministrativo.

Per gli iscritti ai Fasci di combattimento in epoca anteriore al 28 ottobre 1922, il certificato deve essere rilasciato personalmente dal segretario federale della Provincia e vistato, per ratifica, dal Segretario del P.N.F., Ministro Segretario di Stato, o da uno dei Vice segretari.

Sono ritenuti validi i certificati d'iscrizione al P.N.F. di data anteriore al 28 ottobre 1922, rilasciati dai vice segretari federali facenti funzione dei segretari federali mobilitati e firmati, per ratifica, da un componente il Direttorio nazionale del P.N.F. In ogni caso il certificato dovrà attestare che la iscrizione non subì interruzione. Per coloro che siano feriti per la causa fascista il detto certificato dovrà attestare che non vi fu interruzione nella iscrizione dalla data dello evento che fu causa della ferita anche se posteriore alla Marcia su Roma.

Il ferito per la causa fascista, a corredo del certificato dovrà anche produrre il relativo brevetto di ferito.

Gli italiani non regnicoli e i cittadini italiani residenti all'estero dovranno comprovare la loro iscrizione al P.N.F. mediante certificato redatto su carta da bollo da L. 4, rilasciato direttamente dalla Segreteria generale dei Fasci italiani all'estero e firmato dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali del Fascio all'estero.

Quando trattisi di iscritti ai Fasci di combattimento da epoca anteriore alla Marcia su Roma, anche detto certificato dovrà essere sottoposto alla ratifica del Segretario del P.N.F., Ministro Segretario di Stato, o di uno dei Vice segretari o di un segretario federale comandato presso il Direttorio nazionale del P.N.F. ed appositamente designato dal Segretario del Partito stesso.

Il certificato di iscrizione al P.N.F. dei cittadini sammarinesi residenti nel territorio della Repubblica dovrà essere firmato dal Segretario del P.N.F. Sammarinese e controfirmato dal Segertario di Stato per gli affari esteri.

Il certificato di appartenenza al P.N.F. dei cittadini sammarinesi residenti nel Regno, dovrà essere firmato dal segretario della Federazione che li ha in forza o dal vice federale facente funzione del segretario federale mobilitato. Anche per i cittadini sammarinesi i certificati attestanti l'iscrizione anteriore al 28 ottobre 1922 ai Fasci di combattimento, rilasciati secondo il caso dal Segretario del P.N.F. Sammarinese o dai segretari federali del Regno, dovranno essere ratificati dal Segretario del P.N.F., Ministro Segretario di Stato, o da uno dei Vice segretari o da un segretario federale comandato presso il Direttorio nazionale del P.N.F. ed appositamente designato dal Segretario del Partito stesso.

Gli aspiranti ex combattenti non iscritti al P.N.F. possono essere ammessi al concorso a condizione che dimostrino con apposito certificato di avere presentato la domanda d'iscrizione al P.N.F. Detti candidati qualora risultino vincitori del concorso potranno conseguire la nomina sempre quando dimostrino di avere ottenuta l'iscrizione al P.N.F.;

10) stato di famiglia su carta da bollo da L. 4 da prodursi soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole.

I coniugati dovranno inoltre produrre una dichiarazione in carta libera attestante se siano o meno coniugati con straniere e, nell'affermativa, la data del matrimonio. La predetta dichiarazione, ove il matrimonio sia stato celebrato dopo l'entrata in vigore del R. decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1728, dovrà indicare se sia stata concessa l'autorizzazione del Ministero dell'interno ai sensi degli articoli 2 e 18 del detto decreto-legge, ovvero se il matrimonio sia stato contratto in difformità degli articoli 2 e 3 del R. decreto-legge stesso.

I soci di diritto dell'Unione fascista fra le famiglie numerose dovranno comprovare tale loro qualità mediante apposito certificato dell'Unione medesima;

11) fotografia recente del candidato con la sua firma autenticata dal podestà o da un notaio, qualora il candidato non sia provvisto di libretto ferroviario.

Art. 5.

I documenti di cui ai numeri 2, 3, 4, 5, 6 e 9 del precedente art. 4 debbono essere in data non anteriore ai tre mesi da quella del presente decreto.

La legalizzazione di cui è cenno al 1° comma del precedente art. 4, non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dalle autorità residenti in Roma.

I candidati che dimostrino di essere impiegati di ruolo in servizio civile presso le Amministrazioni statali possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai nn. 7, 8, 9 e 10 dell'art. 4 insieme a copia dello stato di servizio rilasciata e autenticata dai superiori gerarchici.

I concorrenti non impiegati di ruolo che si trovino alle armi possono esibire, in luogo dei documenti di cui ai nn. 2, 3, 5, 6 e 7 del precedente articolo un certificato su carta da bollo da L. 4, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati che siano ufficiali della M.V.S.N. in servizio permanente effettivo, sono esonerati dalla presentazione dei documenti indicati nei nn. 2, 3, 4, 5, 6 e 7 dell'articolo precedente qualora presentino un'attestazione dell'autorità da cui dipendono che dichiari la suddetta qualità.

I candidati che risiedono nell'Africa Italiana o nei Possedimenti italiani dell'Egeo e quelli che dimostrino il loro richiamo alle armi potranno presentare in termine utile la sola domanda salvo a produrre i documenti prescritti almeno dieci giorni prima dell'inizio delle prove scritte.

I candidati che risiedono all'estero potranno presentare in termine utile la sola domanda salvo a produrre i documenti richiesti entro 30 giorni dalla scadenza del termine di cui all'art. 3.

Art. 6.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande ad eccezione del requisito dell'età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso, salvo quanto è previsto nei riguardi dei coniugati, con l'art. 23 del R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, convertito, con modifiche, in legge 3 gennaio 1939, n. 1.

E' in facoltà tuttavia dei candidati ammessi alla prova orale di produrre, prima di sostenere detta prova, quei documenti che possano attestare nei loro confronti nuovi titoli preferenziali agli effetti della nomina al posto cui essi aspirano.

Art. 7.

Non si terrà conto delle domande che saranno presentate o perverranno alle Intendenze di finanza oppure alla Direzione generale delle dogane e imposte indirette dopo il termine di cui all'art. 3 e di quelle insufficientemente o irregolarmente documentate.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per participare a concorsi indetti da altri Ministeri ad eccezione del titolo originale di studio, nel qual caso i concorrenti dovranno indicare l'Amministrazione dove trovasi detto titolo, tutti gli estremi del concorso per cui è stato prodotto, esibendo in sua vece un certificato rilasciato dalla competente autorità scolastica.

Tuttavia i candidati i quali abbiano presentato i documenti per partecipare a concorsi indetti da altre Amministrazioni finanziarie potranno fare riferimento ai documenti come sopra presentati ad eccezione della fotografia e purchè non siano scaduti di validità ai termini del precedente art. 5, primo capoverso.

L'ammissione al concorso può essere negata con decreto Ministeriale non motivato ed insindacabile.

Art. 8.

La Commissione esaminatrice del detto concorso sarà composta ai sensi dell'art. 2 del R. decreto 25 luglio 1941, n. 892, e verrà nominata con successivo decreto Ministeriale.

Art. 9.

Per lo svolgimento delle prove scritte ed orali si osserveranno le norme del capitolo VI del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e del R. decreto 23 marzo 1933, n. 185, e successive modificazioni.

L'esame consterà di tre prove scritte ed una orale in base al programma annesso al presente decreto. Le prove scritte avranno luogo nei giorni che saranno stabiliti con successivo provvedimento e si svolgeranno presso il Ministero delle finanze e presso le Intendenze di finanza di Ancona, Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Catanzaro, Firenze, Genova, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Torino, Trieste e Venezia.

Il Ministero si riserva di sopprimere una o più delle sedi anzidette assegnando ad altre sedi i candidati che abbiano chiesto di sostenere le prove scritte in sede soppressa.

La prova orale avrà luogo in Roma presso il Ministero delle finanze, nei giorni che verranno all'uopo fissati.

Art. 10.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che abb.... riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scrtte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale dovranno conseguire almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e dal punto ottenuto in quella orale.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

A parità di merito saranno osservate le disposizioni dell'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive estensioni.

Per l'assegnazione dei posti agli idonei invalidi di guerra o per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale ovvero in seguito ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dal 5 maggio 1936-XIV al 31 luglio 1937-XVII, ovvero in dipendenza del-

l'attuale guerra, agli idonei ex combattenti, ai legionari fiumani o feriti per la causa fascista o iscritti ai Fasci di combattimento prima del 28 ottobre 1922, agli idonei che hanno partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, oppure abbiano partecipato ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dal 5 maggio 1936-XIV al 31 luglio 1939-XVII, oppure abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, anche in qualità di militarizzati od assimilati, alle operazioni di guerra nell'attuale conflitto, od, in mancanza, agli idonei orfani di guerra, o dei caduti per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII, per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale od in seguito ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dal 5 maggio 1936-XIV al 31 luglio 1939-XVII, ovvero in dipendenza dell'attuale guerra, ed infine agli idonei soci di diritto dell'Unione fascista fra le famiglie numerose, si osserveranno le disposizioni contenute nella legge 21 agosto 1921, n. 1312, e successive estensioni, nell'art. 13 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, nel R. decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, nelle leggi 26 luglio 1929, n. 1397, e 12 giugno 1931, n. 777, nel R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, nonchè nei Regi decreti-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, e 2 giugno 1936, n. 1172, 21 ottobre 1937, n. 2179, e nelle leggi 20 marzo 1940, n. 233, 25 settembre 1940, n. 1458 e 4 luglio 1941, n. 1080.

Art. 11.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà approvata con decreto Ministeriale da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Sugli eventuali reclami relativi alla precedenza dai concorrenti, da presentarsi non oltre il termine di giorni 15 dalla pubblicazione della graduatoria, decide in via definitiva il Ministro per le finanze, sentita la Commissione esaminatrice.

I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si rendano successivamente vacanti.

Art. 12.

I vincitori del concorso saranno nominati volontari. Gli stessi, se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione, dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi, conseguiranno la nomina a vice procuratore (grado 11°) nel ruala di gruppo *B* delle dogane e delle imposte di fabbricazione (specializzazione tecnici imposte di fabbricazione).

I vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, conseguiranno subito la nomina a vice procuratori con riserva di anzianità.

Art. 13.

A coloro che conseguono la nomina a volontario compete esclusivamente il rimborso delle spese personali di viaggio in seconda classe per raggiungere la residenza che verrà loro assegnata, nonchè un assegno lordo mensile di L. 802,35 a norma delle vigenti disposizioni, oltre l'assegno temporaneo di guerra di cui al R. decreto-legge 14 luglio 1941, n. 646, nella misura di L. 110 mensili lorde e con l'aggiunta di famiglia in quanto ne abbiano diritto.

Qualora siano destinati a prestare servizio nel Comune della loro abituale residenza l'assegno è ridotto a L. 426,79 mensili lorde oltre l'assegno temporaneo di guerra di cui sopra ridotto nella misura di L. 82,68 mensili lorde.

Quelli che provengono da altri ruoli di personali statali conserveranno il trattamento stabilito dall'ultimo comma dell'art. 1 del R. decreto 10 gennaio 1926, n. 46.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 2 novembre 1941-XX

Il Ministro: Di Revel

PROGRAMMA DELL'ESAME DI CONCORSO

PROVE SCRITTE.

Parte prima:

1. — Principî fondamentali di economia e di diritto, con particolare riferimento alla produzione industriale.
2. — Principî fondamentali di diritto corporativo - Carta del lavoro e legge sindacale.
3. — Legge sullo stato giuridico degli impiegati dello Stato.
4. — Ordinamento dell'Amministrazione finanziaria.

Parte seconda:

1. — Elementi di meccanica - Nozioni di statica, cinematica e dinamica dei solidi, con applicazioni. Nozioni di idrostatica, con applicazioni. Nozioni sui gas perfetti - Leggi di Boile e di Gay-Lussac ed applicazioni.
2. — Principî di termologia - Termometria e calorimetria - Variazioni di volume termiche. Cambiamenti di stato con speciale riferimento all'evaporazione ed alla distillazione - Combustibili e potere calorifico.
3. — Nozioni sui motori idraulici, sui generatori di vapore e sui motori termici.
4. — Nozioni di metallurgia - Ghisa, ferro, acciaio, rame, zinco, alluminio e principali loro leghe - Mercurio.
5. — Nozioni di tecnologia meccanica - Lavorazione a caldo ed a freddo dei metalli.

Parte terza:

1. — Nozioni fondamentali sugli impianti e sui processi di produzione di generi soggetti ad imposta di fabbricazione (spiriti, birra, zucchero, oli di semi, oli minerali, organi d'illuminazione, raion).
2. — Nozioni sulle disposizioni legislative e regolamentari per la applicazione delle imposte di fabbricazione, e sull'accertamento dei prodotti da dette imposte colpiti.

PROVA ORALE.

La prova orale verterà sulle materie oggetto delle prove scritte, e comprenderà inoltre:

1. — Nozioni fondamentali di statistica.
2. — Nozioni fondamentali di chimica inorganica.
3. — Nozioni fondamentali di chimica organica, limitatamente agli idrocarburi, all'alcole metilico ed etilico, allo zucchero ed agli idrati di carbonio in genere.
4. — Traduzione dal francese, o dal tedesco o dall'inglese, a scelta del candidato, di un brano di giornale quotidiano.

Roma, addì 2 novembre 1941-XX

Il Ministro: Di Revel

Concorso per esami a 27 posti di ufficiale aggiunto in prova nel ruolo di gruppo C del personale provinciale delle dogane ed imposte di fabbricazione, specializzazione dogane.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la Legge 21 agosto 1921, n. 1312, sull'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra e successive estensioni;

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive variazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente e successive estensioni;

Visto il R. decreto 23 marzo 1933, n. 185, che approva il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze e per l'ordinamento degli Uffici direttivi finanziari e successive variazioni;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, che reca provvedimenti a favore delle famiglie dei caduti per la causa fascista, dei mutilati e feriti per la causa stessa, nonchè degli iscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, che determina la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi e successive estensioni;

Visto il R. decreto 28 settembre 1934, n. 1587, che stabilisce i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 163, concernente l'ammissione dei mutilati ed invalidi di guerra ai pubblici concorsi;

Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, concernente l'estensione agli invalidi e agli orfani e congiunti di caduti per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale delle disposizioni a favore degli invalidi di guerra e degli orfani e congiunti di caduti in guerra;

Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, col quale vengono estese a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa Orientale le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti della guerra 1915-1918;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, che reca provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione convertito, con modificazioni, in legge 3 gennaio 1939, n. 1;

Visto il R. decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2179, 6 giugno 1940, n. 1083 e la legge 4 luglio 1941, n. 1080, concernente l'estensione ai militari ed ai militarizzati in servizio non isolato all'estero ed ai congiunti dei caduti, delle provvidenze in vigore per i reduci, per gli orfani e congiunti della guerra europea;

Visto il R. decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1514, che disciplina l'assunzione di personale femminile agli impieghi pubblici;

Visto il R. decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1728, concernente provvedimenti per la difesa dela razza;

Vista la legge 25 gennaio 1940, n. 4, che riordina i ruoli del personale dell'Amministrazione finanziaria;

Vista la legge 20 marzo 1940, n. 233, concernente la concessione ai capi di famiglia numerosa di condizioni di priorità negli impieghi e nei lavori;

Vista la legge 16 aprile 1940, n. 237;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, che estende agli invalidi ed agli orfani e congiunti dei caduti nell'attuale guerra le disposizioni vigenti a favore degli invalidi, degli orfani e congiunti dei caduti in guerra;

Visto il R. decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, che reca benefici a favore dei combattenti dell'attuale guerra;

Visto il R. decreto 25 luglio 1941, n. 892, che stabilisce le norme e i programmi per gli esami di concorso e per le promozioni nei ruoli dell'Amministrazione provinciale delle dogane e delle imposte di fabbricazione;

Visto il decreto dell'11 ottobre 1941-XIX del DUCE del Fascismo Capo del Governo, che autorizza a bandire un concorso per esami a 54 posti di ufficiale aggiunto in prova nel ruolo di gruppo *C* del personale provinciale delle dogane ed imposte di fabbricazione — specializzazione dogane — riservando 27 dei suddetti posti a favore dei chiamati alle armi per concorsi da indire dopo il loro congedamento;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a 27 posti di ufficiale aggiunto in prova nel ruolo di gruppo *C* del personale provinciale delle dogane ed imposte di fabbricazione, specializzazione dogane.

Possono partecipare al concorso anche gli italiani non regnicoli (i quali sono equiparati ai cittadini dello Stato) ed i cittadini albanesi, sempre quando però gli uni e gli altri siano in possesso di tutti i requisiti prescritti dal presente bando.

Al concorso non sono ammesse a partecipare le donne e gli appartenenti alla razza ebraica.

Altri 27 posti sono riservati a favore dei chiamati alle armi per concorsi da indire dopo il loro congedamento.

Art. 2.

Sette dei suddetti posti, e cioè un quarto di essi, sono riservati ai sottufficiali della Regia guardia di finanza presenti al Corpo, aventi non meno di dieci anni e non più di diciannove anni di servizio, e che siano riconosciuti fisicamente idonei e di buona condotta.

Ai rimanenti venti posti possono aspirare coloro che siano provvisti del diploma di licenza di scuola media inferiore od alcuno dei corrispondenti diplomi, ai termini del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, oppure del diploma di licenza di scuole secondarie di avviamento al lavoro, regie o pareggiate.

Sono validi i diplomi di licenza ginnasiale o tecnica e la licenza del triennio preparatorio delle scuole ed istituti commerciali, conseguiti ai termini dei precedenti ordinamenti scolastici.

Non sono ammessi i titoli di studio equipollenti, salvo quelli rilasciati dal cessato Impero austro-ungarico e riconosciuti equipollenti alla licenza tecnica o ginnasiale.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso scritte su carta da bollo da L. 6 e firmate dagli aspiranti di pugno proprio dovranno pervenire o dovranno essere presentate al Ministero delle finanze, Direzione generale delle dogane e delle imposte di fabbricazione, oppure alle Intendenze di finanza, entro il termine perentorio di 90 (novanta) giorni, che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

I sottufficiali della Regia guardia di finanza aventi titolo a partecipare al concorso faranno pervenire le domande nel termine suddetto a mezzo del Comando da cui dipendono.

Le Intendenze, provveduto, ove occorra, tempestivamente a far regolarizzare le domande insufficientemente documentate o corredate da documenti non regolari, le trasmetteranno al Ministero delle finanze (Direzione generale delle dogane e imposte di fabbricazione) man mano che le avranno ricevute, con la indicazione del giorno in cui furono presentate.

Nelle domande gli aspiranti dovranno indicare il loro recapito, designare la sede tra quelle indicate nel successivo art. 9, presso la quale desiderano sostenere le prove scritte, ed elencare i documenti e i titoli allegati e dovranno altresì dichiarare di essere disposti a raggiungere in caso di nomina qualsiasi residenza.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere prodotti i seguenti documenti debitamente legalizzati:

1) estratto dell'atto di nascita rilasciato in data posteriore al 10 marzo 1939-XVII su carta da bollo da L. 8 dal

quale risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, abbia compiuto il 18° anno e non oltrepassato il 24° anno di età.

Tale limite di età viene elevato di cinque anni:

a) per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 o che, durante lo stesso periodo, siano stati imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare;

b) per i legionari fiumani;

c) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV;

d) per coloro che abbiano partecipato ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dal 5 maggio 1936-XIV, al 31 luglio 1939-XVII;

e) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra nell'attuale conflitto:

Tali limiti sono poi elevati a 39 anni:

a) per i soci di diritto dell'Unione fascista per le famiglie numerose, salvo il maggior limite consentito in applicazione dell'art. 23 del R. decreto-legge 21 agosto 1937, numero 1542, convertito con modificazioni nella legge 3 gennaio 1939, n. 1;

b) per i mutilati od invalidi di guerra o per la causa fascista ovvero per i fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII, per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, ovvero in dipendenza di operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dal 5 maggio 1936-XIV al 31 luglio 1939-XVII ovvero in dipendenza dell'attuale guerra, a favore dei quali siano stati liquidati pensioni o assegni privilegiati di guerra in applicazione delle norme vigenti:

c) per gli ex combattenti che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 o per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, o che dopo questa data ed entro il 31 luglio 1939-XVII, abbiano partecipato ad operazioni militari relative a servizio militare non isolato all'estero, o che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati od assimilati, alle operazioni di guerra nello attuale conflitto, quando tutti i predetti siano stati decorati al valore militare o abbiano conseguito promozioni per merito di guerra.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanna per reati commessi durante il servizio militare, anche se amnistiati.

I suddetti limiti massimi di età sono aumentati di quattro anni:

a) per coloro che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento, senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922;

b) per i feriti della causa fascista in possesso del relativo brevetto di ferito, che risultino iscritti ininterrottamente al P.N.F. dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma.

Sono altresì elevati:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande per l'ammissione al presente concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Tali aumenti sono cumulabili con quelli precedentemente indicati purchè complessivamente non si superino i quarantacinque anni.

La condizione del limite di età massimo non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati civili di ruolo in servizio dello Stato e per coloro i quali si trovino nelle condizioni previste dall'art. 8 del R. decreto-legge 1° aprile 1935, n. 343;

2) certificato di cittadinanza italiana rilasciato su carta da bollo da L. 4;

3) certificato su carta da bollo da L. 4, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non sia incorso in nessuna delle cause che a termini delle disposizioni vigenti ne impediscano il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo da L. 12;

5) certificato di buona condotta morale, civile e politica, su carta da bollo da L. 4, da rilasciarsi dal podestà del Comune ove l'aspirante risiede da almeno un anno e, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del podestà o dei podestà dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

6) certificato medico rilasciato su carta da bollo da L. 4 da un medico provinciale o militare o della M.V.S.N. ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica.

Nel caso che l'aspirante abbia qualsiasi imperfezione questa deve essere specificatamente menzionata con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione potrà sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale ovvero in seguito ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dal 5 maggio 1936-XIV al 31 luglio 1939-XVII, ovvero in dipendenza dell'attuale guerra, produrranno il certificato dell'autorità sanitaria di cui all'art. 11, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma descritta dal successivo art. 15;

7) documento comprovante l'adempimento degli obblighi militari ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918, o che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'A.O. dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, oppure che abbiano partecipato ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dal 5 maggio 1936-XIV al 31 luglio 1939-XVII, oppure che abbiano partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, o in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra nell'attuale conflitto, presenteranno, invece, copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, annotata delle eventuali benemerenze di guerra; gli ex combattenti nella guerra 1915-1918 ed i reduci dell'A.O. e quelli che hanno prestato servizio militare non isolato all'estero produrranno, inoltre, rispettivamente la dichiarazione integrativa ai sensi della circolare n. 588 del 1922 e n. 957 del 1936 e n. 427 del 1937 del Giornale militare ufficiale, o analoga dichiarazione per l'applicazione del R. decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2179.

Coloro, invece, che furono imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-1918 in sostituzione del servizio militare proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi dalle autorità marittime competenti.

I candidati mutilati o invalidi di guerra o minorati per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'A.O., ovvero in seguito ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dal 5 maggio 1936-XIV al 31 luglio 1939-XVII, ovvero in dipendenza dell'attuale guerra, dovranno provare tale loro qualità mediante la esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante uno dei certificati mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure produrranno una attestazione d'invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra dalla quale risultino inoltre i documenti in base ai quali è stata riconosciuta all'aspirante la qualità di invalido ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312. Tale attestazione dovrà essere sottoposta alla vidimazione della sede centrale dell'Opera nazionale invalidi di guerra.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la causa fascista o dei caduti in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'A.O., ovvero in seguito ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dal 5 maggio 1936-XIV al 31 luglio 1939-XVII, ovvero in dipendenza dell'attuale guerra, ed i figli degli invalidi di guerra o dei minorati per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'A.O., ovvero in seguito ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dal 5 maggio 1936-XIV al 31 luglio 1939, Anno XVII, ovvero in dipendenza dell'attuale guerra, dovranno dimostrare la loro qualità, i primi mediante certificato su carta da bollo da L. 4, rilasciata dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto; gli altri con la esibizione della dichiarazione del mod. 69 rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra al nome del padre del candidato, oppure con certificato, in carta bollata da L. 4, del podestà del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto;

8) titolo originale di studio o copia conforme autenticata da Regio notaio;

9) certificato, su carta da bollo da L. 4, comprovante la iscrizione del candidato al P.N.F., ai Gruppi universitari fascisti od alla Gioventù italiana del Littorio, con l'indicazione della data d'iscrizione.

L'iscrizione non è richiesta per i mutilati od invalidi di guerra o per i minorati in dipendenza dei fatti d'arme avveratisi nella difesa delle Colonie dell'Africa Orientale dal 16 gennaio 1935-XIII oppure in seguito ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dal 5 maggio 1936-XIV al 31 luglio 1939-XVII, ovvero in dipendenza della guerra attuale.

Per gli iscritti al P.N.F. in epoca posteriore al 28 ottobre 1922, tale certificato deve essere rilasciato dal segretario (o anche dal vice segretario se trattasi del capoluogo di Provincia) del competente Fascio di combattimento e sottoposto al visto del segretario federale o, in sua vece, del vice segretario federale o del segretario federale amministrativo.

Per gli iscritti ai Fasci di combattimento in epoca anteriore al 28 ottobre 1922, il certificato deve essere rilasciato personalmente dal segretario federale della Provincia e vistato, per ratifica, dall'Eccellenza il Segretario del P.N.F. o da uno dei Vice segretari o da un segretario federale comandato presso il Direttorio nazionale del Partito ed appositamente designato dal Segretario del Partito stesso. Sono ritenuti validi i certificati di iscrizione al P.N.F. da data anteriore al 28 ottobre 1922, rilasciati dai vice segretari federali facenti funzione dei segretari federali mobilitati e firmati, per ratifica, da un componente del Direttorio nazionale del P.N.F. In ogni caso il certificato dovrà attestare che la iscrizione non subì interruzione.

Per coloro che siano feriti per la causa fascista, il detto certificato dovrà attestare che non vi fu interruzione nella iscrizione dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma.

Il ferito per la causa fascista, a corredo del certificato, dovrà pure produrre il relativo brevetto di ferito.

Gli italiani non regnicoli e i cittadini italiani residenti all'estero dovranno comprovare la loro iscrizione al P.N.F. mediante certificato redatto su carta da bollo da L. 4, rilasciato direttamente dalla Segreteria generale dei Fasci italiani all'estero e firmato dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero.

Quando trattisi di iscritti ai Fasci di combattimento da epoca anteriore alla Marcia su Roma, anche il detto certificato dovrà essere sottoposto alla ratifica dell'Eccellenza il Segretario del P.N.F. o di uno dei Vice segretari o di un segretario federale comandato presso il Direttorio nazionale del Partito ed appositamente designato dal Segretario del Partito stesso.

Il certificato d'iscrizione al P.N.F. dei cittadini sammarinesi residenti nel territorio della Repubblica dovrà essere firmato dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese e controfirmato dal Segretario di Stato per gli affari esteri.

Il certificato di appartenenza al P.N.F. dei cittadini sammarinesi residenti nel Regno dovrà essere firmato dal segretario della Federazione che li ha in forza o dal vice federale facente funzione del segretario federale mobilitato. Anche per i cittadini sammarinesi i certificati attestanti l'iscrizione anteriore al 28 ottobre 1922 ai Fasci di combattimento, rilasciati, secondo il caso dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese o dai segretari federali del Regno, dovranno essere ratificati dal Segretario del P.N.F. o da uno dei Vice segretari o da un segretario federale comandato presso il Direttorio nazionale del Partito ed appositamente designato dal Segretario del Partito stesso.

Gli aspiranti ex combattenti non iscritti al P.N.F. possono essere ammessi al concorso a condizione che dimostrino con apposito certificato di avere presentata domanda di iscrizione al P.N.F.

Detti candidati, qualora risultino vincitori del concorso, potranno conseguire la nomina sempre quando dimostrino di avere ottenuta l'iscrizione al P.N.F.;

10) stato di famiglia, su carta da bollo da L. 4, da prodursi soltanto dai coniugati con o senza prole, e dai vedovi con prole.

I coniugati dovranno inoltre produrre un certificato su carta da bollo da L. 4, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile, da cui risulti se essi abbiano o meno contratto matrimonio con persona straniera, e, nell'affermativa, se vi fu l'autorizzazione ministeriale di cui agli articoli 2 e 18 del R. decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1728, ovvero se il matrimonio fu celebrato in difformità degli articoli 2 e 3 del Regio decreto stesso.

In mancanza del rilascio di tale certificato da parte dell'autorità comunale, gli interessati dovranno produrre, in luogo del certificato stesso, una dichiarazione in carta libera attestante se siano o meno coniugati con straniera e, nell'affermativa, la data del matrimonio.

La predetta dichiarazione, ove il matrimonio sia stato celebrato dopo l'entrata in vigore del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, deve indicare se sia stata concessa l'autorizzazione del Ministero dell'interno ai sensi degli articoli 2 e 18 di detto Regio decreto-legge, ovvero se il matrimonio sia stato contratto in difformità degli articoli 2 e 3 del decreto stesso.

I soci di diritto dell'Unione fascista fra le famiglie numerose dovranno comprovare tale loro qualità mediante apposito certificato dell'Unione medesima;

11) fotografia recente del candidato con la sua firma autenticata dal podestà o da un notaio, qualora il candidato non sia provvisto del libretto ferroviario.

Art. 5.

I documenti di cui ai numeri 2, 3, 4, 5, 6 e 9 del precedente art. 4 debbono essere in data non anteriore ai tre mesi da quella del presente decreto.

La legalizzazione della firma da parte del presidente del Tribunale o del prefetto non occorre per i documenti rilasciati dalle autorità di Roma o vidimati dal Governatore di Roma.

I candidati che dimostrino di essere impiegati di ruolo in servizio civile presso le Amministrazioni statali, possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 7, 8, 9 e 10 dell'art. 4 insieme a copia dello stato di servizio rilasciata e autenticata dai superiori gerarchici.

I concorrenti non impiegati di ruolo che si trovino alle armi possono esibire, in luogo dei documenti di cui ai numeri 2, 3, 5, 6 e 7 del precedente articolo, un certificato rilasciato su carta da bollo da L. 4, dal comandante del Corpo al quale appartengono comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati che siano ufficiali della M.V.S.N. in servizio permanente effettivo, sono esonerati dalla presentazione dei documenti indicati ai nn. 2, 3, 4, 5, 6 e 7 dell'articolo precedente qualora presentino un'attestazione dell'autorità da cui dipendono che dichiari la suddetta qualità.

Ai candidati che dimostrino la loro chiamata alle armi è concessa la facoltà di produrre in termine la sola domanda, salvo a corredarla dei relativi documenti e titoli non oltre dieci giorni prima dell'inizio delle prove scritte.

Gli aspiranti che risiedono all'estero potranno presentare in termine la sola domanda, salvo a produrre i documenti richiesti e di cui all'art. 4 entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui all'art. 3.

I candidati che risiedono nelle Colonie o nei Possedimenti italiani dell'Egeo potranno pure presentare in termine utile la sola domanda, salvo a produrre i documenti prescritti almeno dieci giorni prima dell'inizio delle prove scritte.

I sottufficiali della Regia guardia di finanza sono soltanto tenuti a produrre, a corredo della loro domanda di ammissione al concorso, la copia del foglio matricolare, rilasciata e autenticata dai rispettivi Comandi, nonchè una dichiarazione rilasciata dai Comandi medesimi, attestante la buona condotta dei candidati e la loro idoneità fisica all'impiego cui aspirano.

Qualora poi essi non siano già iscritti al P.N.F., dovranno produrre pure una domanda diretta al Segretario del Partito, tendente ad ottenere, non appena faranno passaggio all'impiego civile, la iscrizione al Partito stesso, allegandovi una dichiarazione rilasciata dal competente Comando attestante che l'aspirante possiede tutti i requisiti morali e politici per ottenere la iscrizione al P.N.F.

Art. 6.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso, salvo quanto è previsto, nei riguardi dei coniugati, con l'art. 23 del R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, convertito, con modifiche, in legge 3 gennaio 1939, n. 1.

E' in facoltà, tuttavia, dei concorrenti ammessi alla prova orale di produrre, prima di sostenere la detta prova, quei documenti che possano attestare nei loro confronti nuovi titoli preferenziali agli effetti della nomina al posto cui essi aspirano.

Art. 7.

Non si terrà conto delle domande presentate o pervenute alle Intendenze di finanza oppure alla Direzione generale delle dogane e imposte di fabbricazione dopo il termine di cui all'art. 3 e di quelle insufficientemente o irregolarmente documentate.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri, ad eccezione del titolo originale di studio, nel qual caso i concorrenti dovranno indicare l'Amministrazione dove trovasi il detto titolo originale, tutti gli estremi del concorso per cui è stato prodotto, esibendo in sua vece un certificato rilasciato dalla competente autorità scolastica.

Tuttavia i candidati i quali abbiano presentato i documenti per partecipare a concorsi indetti da altre Amministrazioni finanziarie potranno fare riferimento ai documenti come sopra presentati ad eccezione della fotografia e purchè non siano scaduti di validità ai termini del precedente art. 5, primo capoverso.

Non possono partecipare al concorso coloro che abbiano già preso parte a due precedenti concorsi per la nomina ad ufficiale aggiunto di dogana in prova senza conseguirvi la idoneità.

L'ammissione al concorso può essere negata con decreto Ministeriale non motivato ed insindacabile.

Art. 8.

La Commissione esaminatrice sarà composta, ai termini dell'art. 2 del R decreto 25 luglio 1941-XIX, n. 892.

Art. 9.

Per lo svolgimento delle prove scritte ed orali si osserveranno le norme del capitolo VI del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e del R. decreto 23 marzo 1933, n. 185, e successive modificazioni.

L'esame consterà di due prove scritte ed una orale in base al programma annesso al presente decreto. Le prove scritte avranno luogo nei giorni che saranno stabiliti con successivo provvedimento e si svolgeranno presso il Ministero delle finanze e presso le Intendenze di finanza di Ancona, Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Catanzaro, Firenze, Genova, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Torino, Trieste e Venezia.

Il Ministero si riserva di sopprimere una o più delle sedi anzidette assegnando ad altra sede i candidati che abbiano chiesto di sostenere le prove scritte in sede soppressa.

La prova orale avrà luogo in Roma presso il Ministero delle finanze, nei giorni che verranno all'uopo fissati.

Art. 10.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. A tale prova potranno partecipare anche coloro i quali si trovino nelle condizioni previste dall'art. 7 del R. decreto-legge 1° aprile 1935, n. 343.

Nella prova orale dovranno conseguire almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

La Commissione compilerà due distinte graduatorie di coloro che hanno superato le prove di esame secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

Nella prima graduatoria saranno compresi i sottufficiali della Regia guardia di finanza.

A parità di punti avrà la precedenza il candidato di grado più elevato e più anziano se dello stesso grado.

I posti che entro i limiti della quota riservata ai sottufficiali della Regia guardia di finanza non dovessero conferirsi in seguito all'esame di concorso, ai sottufficiali medesimi, saranno portati in aumento ai posti da assegnarsi in base agli ordinari concorsi per ufficiale aggiunto di dogana in prova, fino a raggiungere il numero complessivo dei posti messi a concorso.

Nella seconda graduatoria saranno compresi tutti gli altri candidati.

A parità di merito saranno osservate le disposizioni dell'articolo 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive estensioni.

Per l'assegnazione dei posti agli idonei invalidi di guerra o per la causa nazionale o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie del'Africa Orientale ovvero in seguito ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dal 5 maggio 1936-XIV al 31 luglio 1939-XVII, ovvero in dipendenza dell'attuale guerra, agli idonei ex combattenti, ai legionari fiumani, o feriti per la causa fascista o iscritti ai Fasci di combattimento prima del 28 ottobre 1922, agli idonei che hanno partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, oppure abbiano partecipato ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dal 5 maggio 1936-XIV al 31 luglio 1939-XVII, o abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra nell'attuale conflitto, od in mancanza, agli idonei orfani di guerra, o dei caduti per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII, per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale od in seguito ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio non isolato dal 5 maggio 1936-XIV al 31 luglio 1939-XVII, ovvero in dipendenza dell'attuale guerra, ed infine agli idonei coniugati, si osserveranno le disposizioni contenute nella legge 21 agosto 1921, n. 1312, e successive estensioni, nell'art. 13 del Regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, nel R. decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, nelle leggi 26 luglio 1929, n. 1397, e 12 giugno 1931, n. 777, nel R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, nonchè nei Regi decreti-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, 2 giugno 1936, n. 1172, 21 ottobre 1937, n. 2179, nella legge 4 luglio 1941, n. 1080, nel Regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, convertito con modifiche in legge 3 gennaio 1939, n. 1, nella legge 25 settembre 1940, n. 1458, nonchè nel R. decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868.

Art. 11.

Le graduatorie dei vincitori del concorso saranno approvate con decreto Ministeriale da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Sugli eventuali reclami, relativi alla precedenza dei concorrenti, da presentarsi non oltre il termine di giorni 15 dalla pubblicazione delle graduatorie, decide in via definitiva, il Ministro per le finanze, sentita la Commissione esaminatrice.

I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si rendano successivamente vacanti.

Art. 12.

I vincitori del concorso saranno nominati ufficiali aggiunti in prova; se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione conseguiranno la nomina ad ufficiali aggiunti dopo un periodo di prova non inferiore ai sei mesi.

Gli ufficiali aggiunti di dogana provenienti dai sottufficiali della Regia guardia di finanza, saranno interpolati nel ruolo con gli ufficiali aggiunti vincitori del presente concorso, in ragione di uno a tre.

I vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, conseguiranno subito la nomina ad ufficiale aggiunto con riserva di anzianità.

Art. 13.

A coloro che conseguono la nomina ad ufficiale aggiunto in prova, compete esclusivamente il rimborso della spesa personale di viaggio in seconda classe per raggiungere la residenza che verrà loro assegnata, nonchè l'assegno lordo mensile di L. 518,24 più l'assegno temporaneo di guerra di L. 91,82 a norma delle vigenti disposizioni e con l'aggiunta di famiglia, in quanto ne abbiano diritto.

Qualora sono destinati a prestare servizio nel Comune della loro abituale residenza, l'assegno lordo mensile è ridotto a L. 259,13 e l'assegno temporaneo di guerra a L. 51,82.

Quelli che provengono da altri ruoli di personali statali conserveranno il trattamento stabilito dall'ultimo comma dell'art. 1 del R. decreto 10 gennaio 1926, n. 46.

Agli ufficiali aggiunti doganali in prova, provenienti dal Corpo della Regia guardia di finanza saranno conservati, fino a conseguimento della nomina ad ufficiali aggiunti di dogana, lo stipendio e la paga e supplemento di servizio attivo inerente al loro grado, da corrispondersi sul capitolo paghe della Regia guardia di finanza, e da reintegrare in parte con l'assegno che spetterebbe in qualità di ufficiali aggiunti doganali in prova, giusta il disposto del precedente comma del presente articolo.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 2 novembre 1941-XX

Il Ministro: Di Revel

PROGRAMMA DELL'ESAME DI CONCORSO

PROVE SCRITTE

Parte prima:

Componimento in lingua italiana.

Parte seconda:

Problema di aritmetica (fino alla regola del tre semplice) e formazione di un prospetto statistico.

PROVE ORALI

1. — Carta del lavoro - Cenni sull'ordinamento corporativo dello Stato fascista.

2. — Diritti e doveri degli impiegati. Ordinamento amministrativo del Regno.
3. — Aritmetica elementare, compresa la regola del tre semplice. Nozioni elementari di geometria piana e solida.
4. — Nozioni di geografia fisica e politica con particolare riguardo all'Italia e alle sue Colonie.
5. — Nozioni elementari di statistica.
E' in facoltà del candidato di sostenere una prova di dattilografia.

Roma, addì 2 novembre 1941-XX

Il Ministro: DI REVEL

Concorso per esami a 10 posti di ufficiale aggiunto in prova nel ruolo di gruppo C del personale delle dogane e delle imposte di fabbricazione (specializzazione tecnici delle imposte di fabbricazione).

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, sull'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra e successive estensioni;
Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive variazioni;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente e successive estensioni;
Visto il R. decreto 23 marzo 1933, n. 185, che approva il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze e per l'ordinamento degli Uffici direttivi finanziari, e successive variazioni;
Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, che reca provvedimenti a favore delle famiglie dei caduti per la Causa fascista, dei mutilati e feriti per la causa stessa, nonchè degli iscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922;
Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, che determina la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi e successive estensioni;
Visto il R. decreto 28 settembre 1934, n. 1587, che stabilisce i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;
Visto il R. decreto-legge 1° aprile 1935, n. 343, che reca disposizioni circa il trattamento del personale statale e degli enti pubblici, richiamati alle armi per mobilitazione;
Vsto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 163, concernente l'ammissione dei mutilati ed invalidi di guerra ai pubblici concorsi;
Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1933, n. 2111, concernente l'estensione agli invalidi e agli orfani e congiunti di caduti per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale delle disposizioni a favore degli invalidi di guerra e congiunti di caduti in guerra;
Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1938, n. 1172, con il quale vengono estese a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa Orientale le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti della guerra 1915-18;
Visti i Regi decreti-legge 21 ottobre 1937, n. 2179, 6 giugno 1940, n. 1083, e la legge 4 luglio 1941, n. 1080, concernenti l'estensione ai militari ed ai militarizzati in servizio non isolato all'estero ed ai congiunti dei caduti, delle provvidenze in vigore per i reduci, per gli orfani e congiunti della guerra europea;
Visto il R. decreto-legge 16 giugno 1938, n. 962, concernente il nuovo ordinamento dei servizi e del personale delle imposte di fabbricazione;
Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, che reca provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione, convertito con modificazioni, in legge 3 gennaio 1939, n. 1;
Visto il R. decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1514, che disciplina l'assunzione di personale femminile agli impieghi pubblici;
Visto il R. decreto 13 settembre 1938, n. 1509, che approva il regolamento per il personale delle imposte di fabbricazione;
Visto il R. decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1728, concernente provvedimenti per la difesa della razza;
Vista la legge 25 gennaio 1940, n. 4, che riordina i ruoli del personale dell'Amministrazione finanziaria;
Vista la legge 20 marzo 1940, n. 233, concernente la concessione ai capi di famiglia numerosa di condizioni di priorità negli impieghi e nei lavori;
Vista la legge 16 aprile 1940, n. 237, concernente gli assegni al personale statale;
Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, che estende agli invalidi ed agli orfani e congiunti dei caduti nell'attuale guerra le disposizioni vigenti a favore degli invalidi, degli orfani e congiunti dei caduti in guerra;
Visto il R. decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, che reca benefici a favore dei combattenti nell'attuale guerra;
Visto il R. decreto 25 luglio 1941, n. 892, che approva le norme ed i programmi per gli esami di concorso di ammissione e per le promozioni nei ruoli dell'Amministrazione provinciale delle dogane e delle imposte di fabbricazione;
Visto il decreto 11 ottobre 1941-XIX del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, con il quale è stato autorizzato l'espletamento di un concorso per esame a 20 posti di ufficiale aggiunto in prova nel ruolo di gruppo C del personale delle Dogane e delle imposte di fabbricazione (specializzazione tecnici imposte di fabbricazione), riservando 10 dei suddetti posti a favore dei chiamati alle armi per concorsi da indire dopo il loro congedamento;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esame a 10 posti di ufficiale aggiunto in prova nel ruolo di gruppo C del personale delle Dogane e delle imposte di fabbricazione (specializzazione tecnici imposte di fabbricazione) al quale non sono ammesse a partecipare le donne.
Sono ammessi a parteciparvi i cittadini albanesi, purchè in possesso dei requisiti prescritti dal presente bando.
Da tale concorso sono esclusi gli appartenenti alla razza ebraica.
Altri 10 posti sono riservati a favore dei chiamati alle armi per concorsi da indire dopo il loro congedamento.

Art. 2

Per l'ammissione al concorso anzidetto è richiesto il diploma di licenza di scuola media inferiore od alcuno dei corrispondenti diplomi, ai termini del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, oppure il diploma di licenza di scuole secondarie di avviamento al lavoro, regie e pareggiate.
Sono validi i diplomi di licenza ginnasiale o tecnica e la licenza del triennio preparatorio delle scuole ed istituti commerciali, conseguiti ai termini dei precedenti ordinamenti scolastici.
Non sono ammessi i titoli di studio equipollenti, salvo quelli rilasciati dal cessato Impero austro-ungarico e riconosciuti equipollenti alla licenza tecnica o ginnasiale.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso scritte su carta da bollo da L. 6 e firmate dagli aspiranti di pugno proprio, dovranno essere presentate o dovranno pervenire al Ministero delle finanze, Direzione generale delle dogane ed imposte indirette in Roma o alle Intendenze di finanza entro il termine perentorio di 90 (novanta) giorni che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Le Intendenze, provveduto, ove occorra, tempestivamente a far regolarizzare le domande insufficientemente documentate o corredate da documenti non regolari, le trasmetteranno al Ministero delle finanze (Direzione generale delle dogane ed imposte indirette) man mano che le avranno ricevute con la indicazione del giorno in cui furono presentate.

Nelle domande gli aspiranti dovranno indicare il loro recapito ed elencare i documenti e i titoli allegati e dovranno altresì dichiarare di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere prodotti i seguenti documenti debitamente legalizzati:

1) estratto dell'atto di nascita rilasciato in data posteriore al 10 marzo 1939-XVII, su carta da bollo da L. 8 da cui risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, abbia compiuto il 18° anno e non oltrepassato il 24° anno di età.

Tale limite di età è elevato di cinque anni;

a) per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18 o che, durante lo stesso periodo siano stati imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare;

b) per i legionari fiumani;

c) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV;

d) per coloro che abbiano partecipato ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dal 5 maggio 1936-XIV al 31 luglio 1939-XVII;

e) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati od assimilati alle operazioni di guerra nell'attuale conflitto.

Tali limiti sono poi elevati a 39 anni:

a) per i soci di diritto dell'Unione fascista fra le famiglie numerose;

b) per i mutilati ed invalidi di guerra o per la causa fascista ovvero per fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935 per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, ovvero in dipendenza di operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dal 5 maggio 1936-XIV al 31 luglio 1939-XVII ovvero in dipendenza dell'attuale guerra, a favore dei quali siano stati liquidati pensioni o assegni privilegiati di guerra in applicazione delle norme vigenti;

c) per gli ex combattenti che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 o per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, o che, dopo questa data ed entro il 31 luglio 1939-XVII, abbiano partecipato ad operazioni militari relative a servizio militare non isolato all'estero, oppure abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato od anche in qualità di militarizzati od assimilati, alle operazioni di guerra, nell'attuale conflitto, quando tutti i predetti siano stati decorati al valor militare o abbiano conseguito promozioni per merito di guerra.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se amnistiati.

I suddetti limiti massimi di età sono aumentati di quattro anni:

a) per coloro che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento, senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922;

b) per i feriti per la causa fascista in possesso del relativo brevetto di ferito, che risultino iscritti ininterrottamente al Partito Nazionale Fascista dalla data dell'evento che fu causa della ferita anche se posteriore alla Marcia su Roma.

Sono altresì elevati:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande per l'ammissione al presente concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Tali aumenti sono cumulabili con quelli precedentemente indicati purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

La condizione del limite di età massimo non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati civili di ruolo in servizio dello Stato e per coloro i quali si trovino nelle condizioni previste dall'art. 8 del R. decreto-legge 1° aprile 1935, numero 343;

2) certificato di cittadinanza italiana rilasciato su carta da bollo da L. 4;

3) certificato su carta da bollo da L. 4, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non sia incorso in nessuna delle cause che a termini delle disposizioni vigenti ne impediscano il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo da L. 12;

5) certificato di buona condotta, morale, civile e politica, su carta da bollo da L. 4 da rilasciarsi dal podestà del Comune ove l'aspirante risiede da almeno un anno e in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del podestà o dei podestà dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

6) certificato medico rilasciato su carta da bollo da L. 4, da un medico provinciale o militare o della M.V.S.N. ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica.

Nel caso che l'aspirante abbia qualsiasi imperfezione, questa deve essere specificatamente menzionata, con la dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione potrà sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia.

I candidati invalidi di guerra e minorati per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale ovvero in seguito ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dal 5 maggio 1936-XIV al 31 luglio 1939-XVII, ovvero in dipendenza dell'attuale guerra, produrranno il certificato dell'autorità sanitaria di cui all'art. 14 n. 4 del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15;

7) documento comprovante l'adempimento degli obblighi militari ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 e che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, oppure che abbiano partecipato ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dal 5 maggio 1936-XIV al 31 luglio 1939-XVII, presenteranno invece, copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, annotata delle eventuali benemerenze di guerra; gli ex combattenti nella guerra 1915-1918 ed i reduci dell'Africa Orientale e coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati od assimilati, alle operazioni di guerra nell'attuale conflitto, presenteranno, inoltre rispettivamente la dichiarazione integrativa ai sensi della circolare n. 588 del 1922 e n. 447 del 1937 del Giornale militare ufficiale, o analoga dichiarazione per l'applicazione del R. decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2179, o del R. decreto-legge 8 luglio 1941-XIX, n. 868.

Coloro invece, che furono imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-1918 in sostituzione del servizio militare, proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi dalle autorità marittime competenti.

I candidati mutilati od invalidi di guerra o minorati per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, ovvero in seguito ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dal 5 maggio 1936-XIV al 31 luglio 1939-XVII, ovvero in dipendenza dell'attuale guerra, dovranno provare tale loro qualità mediante l'esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante uno dei certificati mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure produrranno una attestazione d'invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra dalla quale risultino inoltre i documenti in base ai quali è stata riconosciuta all'aspirante la qualità d'invalido ai fini della iscrizione di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, nei ruoli provinciali della predetta rappresentanza. Tale attestazione dovrà essere sottoposta alla vidimazione della sede centrale dell'Opera nazionale invalidi di guerra.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la Causa fascista o dei caduti in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, ovvero in seguito ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dal 5 maggio 1936-XIV al 31 luglio 1939-XVII, ovvero in dipendenza dell'attuale guerra, ed i figli degli invalidi di guerra o dei minorati per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII, per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, ovvero in seguito ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dal 5 maggio 1936-XIV al 31 luglio 1939-XVII, dovranno dimostrare la loro qualità, i primi mediante certificato su carta da bollo da L. 4, rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera Nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto; gli altri con la esibizione della dichiarazione mod. 69 rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra al nome del padre del candidato, oppure con certificato, in carto bollata da L. 4, del podestà del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto;

8) titolo originale di studio o copia conforme autenticata da Regio notaio;

9) certificato su carta da bollo da L. 4 comprovante, a seconda dell'età del candidato, l'iscrizione al Partito Nazionale Fascista, ai Gruppi universitari fascisti od alla Gioventù italiana del Littorio, nonchè la data d'iscrizione.

L'iscrizione non è richiesta per i mutilati od invalidi di guerra o per i minorati in dipendenza dei fatti d'armi avveratisi nella difesa delle Colonie dell'Africa Orientale dal 16 gennaio 1935-XIII, oppure in seguito ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dal 5 maggio 1936-XIV al 31 luglio 1939-XVII, ovvero in dipendenza della guerra attuale.

Per gli iscritti al Partito Nazionale Fascista in epoca posteriore al 28 ottobre 1922 tale certificato deve essere rilasciato dal segretario (o anche dal vice segretario se trattasi del capoluogo di Provincia) del competente Fascio di combattimento e sottoposto al visto del segretario federale, o, in sua vece, del vice segretario federale o del segretario federale amministrativo.

Per gli iscritti ai Fasci di combattimento in epoca anteriore al 28 ottobre 1922, il certificato deve essere rilasciato personalmente dal segretario federale della Provincia e vistato, per ratifica, dal Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato, o da uno dei Vice segretari. Sono ritenuti validi i certificati d'iscrizione al P.N.F. di data anteriore al 28 ottobre 1922, rilasciati dai vice segretari federali facenti funzione dei segretari federali mobilitati e firmati per ratifica, da un componente il Direttorio nazionale del P.N.F. In ogni caso il certificato dovrà attestare che la iscrizione non subì interruzione.

Per coloro che siano feriti per la causa fascista, il detto certificato dovrà attestare che non vi fu interruzione nella iscrizione dalla data dell'evento che fu causa della ferita anche se posteriore alla Marcia su Roma.

Il ferito per la causa fascista, a corredo del certificato dovrà anche produrre il relativo brevetto di ferito.

Gli italiani non regnicoli e i cittadini italiani residenti all'estero dovranno comprovare la loro iscrizione al Partito Nazionale Fascista mediante certificato redatto su carta da bollo da L. 4, rilasciato direttamente dalla Segreteria generale dei Fasci italiani all'estero e firmato dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero.

Quando trattisi di iscritti ai Fasci di combattimento da epoca anteriore alla Marcia su Roma, anche detto certificato dovrà essere sottoposto alla ratifica del Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato, o di uno dei Vice segretari o di un Segretario federale comandato presso il Direttorio nazionale del P.N.F. ed appositamente designato dal Segretario del Partito stesso.

Il certificato di iscrizione al Partito Nazionale Fascista dei cittadini sammarinesi residenti nel territorio della Repubblica dovrà essere firmato dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese e controfirmato dal Segretario di Stato per gli affari esteri.

Il certificato di appartenenza al Partito Nazionale Fascista dei cittadini sammarinesi residenti nel Regno, dovrà essere firmato dal segretario della Federazione che li ha in forza o dal Vice federale facente funzione del Segretario mobilitato. Anche per i cittadini sammarinesi i certificati attestanti l'iscrizione anteriore al 28 ottobre 1922 ai Fasci di combattimento, rilasciati secondo il caso dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese o dai segretari federali del Regno, dovranno essere ratificati dal Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato, o da uno dei Vice segretari o da un Segretario federale comandato presso il Direttorio nazionale del P.N.F. ed appositamente designato dal Segretario del Partito stesso.

Gli aspiranti ex combattenti non iscritti al Partito Nazionale Fascista possono essere ammessi al concorso a condizione che dimostrino con apposito certificato di avere presentato la domanda d'iscrizione al P.N.F.

Detti candidati qualora risultino vincitori del concorso potranno conseguire la nomina sempre quando dimostrino di aver ottenuta l'iscrizione al P.N.F.;

10) stato di famiglia su carta da bollo da L. 4 da prodursi soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole.

I coniugati dovranno inoltre produrre una dichiarazione in carta libera attestante se siano o meno coniugati con straniere e, nell'affermativa, la data del matrimonio.

La predetta dichiarazione, ove il matrimonio sia stato celebrato dopo l'entrata in vigore del R. decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1728, dovrà indicare se sia stata concessa l'autorizzazione del Ministero dell'interno ai sensi degli articoli 2 e 18 del detto Regio decreto-legge ovvero se il matrimonio fu celebrato in difformità degli articoli 2 e 3 del Regio decreto-legge stesso.

I soci di diritto dell'Unione fascista fra le famiglie numerose dovranno comprovare tale loro qualità mediante apposito certificato dell'Unione medesima;

11) fotografia recente del candidato con la sua firma autenticata dal podestà o da un notaio, qualora il candidato non sia provvisto di libretto ferroviario.

Art. 5.

I documenti di cui ai nn. 2, 3, 4, 5, 6 e 9 del precedente art. 4 debbono essere in data non anteriore ai tre mesi da quella del presente decreto.

La legalizzazione di cui è cenno al 1° comma del precedente art. 4 non occorre per i certificati rilasciati e vidimati dalle autorità residenti in Roma.

I candidati che dimostrino di essere impiegati di ruolo in servizio civile presso le Amministrazioni statali possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai nn. 7. 8. 9 e 10 dell'articolo 4 insieme a copia dello stato di servizio rilasciata e autenticata dai superiori gerarchici.

I concorrenti non impiegati di ruolo che si trovino alle armi possono esibire, in luogo dei documenti di cui ai nn. 2, 3, 5, 6 e 7 del precedente articolo, un certificato su carta da bollo da L. 4 rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati che siano ufficiali della M.V.S.N. in servizio permanente effettivo sono esonerati dalla presentazione dei documenti indicati nei nn. 2, 3, 4, 5, 6 e 7 dell'articolo precedente qualora presentino un'attestazione dell'autorità da cui dipendono che dichiari la suddetta qualità.

I candidati che risiedono nell'Africa italiana o nei Possedimenti italiani dell'Egeo e quelli che dimostrino il loro richiamo alle armi potranno presentare in termine utile la sola domanda salvo a produrre i documenti prescritti almeno dieci giorni prima dell'inizio delle prove scritte.

I candidati che risiedono all'estero potranno presentare in termine utile la sola domanda salvo a produrre i documenti richiesti entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui all'art. 3.

Art. 6.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande ad eccezione del requisito dell'età di cui agli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso salvo quanto è previsto nei riguardi dei coniugati con l'art. 23 del R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, convertito, con modifiche, in legge 3 gennaio 1939, numero 1.

E' in facoltà tuttavia dei candidati ammessi alla prova orale di produrre, prima di sostenere detta prova, quei documenti che possano attestare nei loro confronti nuovi titoli preferenziali agli effetti della nomina al posto cui essi aspirano.

Art. 7.

Non si terrà conto delle domande che saranno presentate o perverranno alle Intendenze di finanza oppure alla Direzione generale delle dogane ed imposte indirette dopo il termine di cui all'art. 3 e di quelle insufficientemente o irregolarmente documentate.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri ad eccezione del titolo originale di studio, nel qual caso i concorrenti dovranno indicare l'Amministrazione dove trovasi detto titolo, tutti gli estremi del concorso per cui è stato prodotto, esibendo in sua vece un certificato rilasciato dalla competente autorità scolastica.

Tuttavia i candidati i quali abbiano presentato i documenti per partecipare a concorsi indetti da altre Amministrazioni finanziarie potranno fare riferimento ai documenti come sopra presentati ad eccezione della fotografia e purchè non siano scaduti di validità ai termini del precedente art. 5, primo capoverso.

Non possono partecipare al concorso coloro che abbiano già preso parte a due precedenti concorsi per la nomina ad ufficiale tecnico in prova nel soppresso ruolo di gruppo *C* delle Imposte di produzione senza conseguirvi l'idoneità.

L'ammissione al concorso può essere negata con decreto Ministeriale non motivato ed insindacabile.

Art. 8.

La Commissione esaminatrice del detto concorso sarà composta ai sensi dell'art. 2 del R. decreto 25 luglio 1941, numero 892, e verrà nominata con successivo decreto Ministeriale.

Art. 9.

Per lo svolgimento delle prove scritte ed orali si osserveranno le norme del capitolo VI del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e del R. decreto 23 marzo 1933, n. 185, e successive modificazioni.

L'esame consterà di due prove scritte ed una orale in base al programma annesso al presente decreto. Le prove scritte avranno luogo nei giorni che saranno stabiliti con successivo provvedimento e si svolgeranno presso il Ministero delle finanze e presso le Intendenze di finanza di Ancona, Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Catanzaro, Firenze, Genova, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Torino, Trieste e Venezia.

Il Ministero si riserva di sopprimere una o più delle sedi anzidette assegnando al altra sede i candidati che abbiano chiesto di sostenere le prove scritte in sede soppressa.

La prova orale avrà luogo in Roma presso il Ministero delle finanze, nei giorni che verranno all'uopo fissati.

Art. 10.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. A tale prova potranno partecipare anche coloro i quali si trovino nelle condizioni previste dall'art. 7 del R. decreto-legge 1° aprile 1935, n. 343.

Nella prova orale dovranno conseguire almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

A parità di merito saranno osservate le disposizioni dell'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive estensioni.

Per l'assegnazione dei posti agli idonei invalidi di guerra o per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale ovvero in seguito ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dal 5 maggio 1936-XIV al 31 luglio 1939-XVII, ovvero in dipendenza dell'attuale guerra, agli idonei ex combattenti, ai legionari fiumani o feriti per la causa fascista o iscritti ai Fasci di combattimento prima del 28 ottobre 1922, agli idonei che hanno partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV oppure abbiano partecipato ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dal 5 maggio 1936-XIV al 31 luglio 1939-XVII, oppure abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, anche in qualità di militarizzati od assimilati alle operazioni di guerra nell'attuale conflitto od, in mancanza, agli idonei orfani di guerra o dei caduti per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale od in seguito ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dal 5 maggio 1936-XIV al 31 luglio 1939-XVII, ovvero in dipendenza dell'attuale guerra, ed infine agli idonei coniugati, si osserveranno le disposizioni contenute nella legge 21 agosto 1921, n. 1312, e successive estensioni, nell'art. 13 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, nel R. decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, nelle leggi 26 luglio 1929, n. 1397, e 12 giugno 1931, n. 777, nel R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, nonchè nei Regi decreti-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, 2 giugno 1936, n. 1172 e 21 ottobre 1937, n. 2179, nella legge 4 luglio 1941, n. 1080, nei Regi decreti-legge 8 luglio 1941, n. 868, e 21 agosto 1937, n. 1542, convertito, con modifiche, in legge 3 gennaio 1939, n. 1.

Art. 11.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà approvata con decreto ministeriale da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Sugli eventuali reclami, relativi alla precedenza dei concorrenti, da presentarsi non oltre il termine di giorni quindici dalla pubblicazione della graduatoria, decide in via definitiva il Ministro per le finanze, sentita la Commissione esaminatrice.

I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si rendano successivamente vacanti.

Art.12.

I vincitori del concorso, saranno nominati ufficiali aggiunti in prova. Gli stessi, se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi, conseguiranno la nomina ad ufficiale aggiunto (grado 12°) nel ruolo di gruppo *C* delle dogane e delle imposte di fabbricazione (specializzazione tecnici imposte di fabbricazione).

I vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, conseguiranno la nomina a ufficiale aggiunto con riserva di anzianità.

Art. 13.

A coloro che conseguono la nomina ad ufficiale aggiunto in prova compete esclusivamente il rimborso della spesa personale di viaggio in seconda classe per raggiungere la residenza che verrà loro assegnata, nonchè un assegno lordo mensile di lire 518,24 a norma delle vigenti disposizioni oltre l'assegno temporaneo di guerra di cui al R. decreto-legge 14 luglio 1941, n. 646, nella misura ridotta di L. 91,82 lorde mensili, oltre l'aggiunta di famiglia in quanto ne abbiano diritto.

Qualora siano destinati a prestare servizio nel Comune della loro abituale residenza l'assegno è ridotto a lire 259,13 lorde oltre l'assegno temporaneo di guerra di cui sopra nella misura di L. 51,82 lorde mensili.

Quelli che provengono da altri ruoli di personali statali conserveranno il trattamento stabilito dall'ultimo comma dell'art. 1 del R. decreto 10 gennaio 1926, n. 46.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 2 novembre 1941-XX

Il Ministro: Di Revel

PROGRAMMA DELL'ESAME DI CONCORSO

PROVE SCRITTE

Parte prima:

Lingua italiana (componimento).

Parte seconda:

1. — Risoluzione di un problema elementare di meccanica o di fisica;
2. — Disegno in iscala di una parte di macchina, ricavato da uno schizzo quotato.

PROVE ORALI

Parte prima:

1. — Aritmetica elementare, compresa la regola del tre composto.
2. — Nozioni elementari di geometria piana fino e compreso i poligoni simili.
3. — Nozioni elementari di geometria solida (superfici e volumi del parallelepipedo, del prisma, del cilindro, del cono, della sfera).

Parte seconda:

1. — Nozioni di meccanica elementare (Forze - Moto uniforme rettilineo e circolare - Caduta dei gravi nel vuoto - Macchine semplici e leggi relative).
2. — Nozioni di termofisica elementare (Termometri - Dilatazione termica - Quantità di calore - Trasmissione del calore - Cambiamenti di stato - Distillazione - Combustibili e loro potere calorifico).
3. — Cenni elementari di elettrofisica (Corrente elettrica continua - Circuito elettrico - Resistenza - Leggi di Ohm e di Joule - Potenza ed energia).

Generalità sugli organi di illuminazione elettrica.

Parte terza:

Elementi di tecnologia meccanica:

1) Lavorazione dei metalli a caldo - fusione della ghisa, fucinatura del ferro e dell'acciaio;
2) Lavorazione dei metalli a freddo - Eelementi sulle principali macchine utensili ed in particolare sul tornio e sul trapano;
3) Lavorazione del rame in lastre ed in tubi;
4) Saldature.

Parte quarta:

1. — Carta del lavoro - Cenni sull'ordinamento corporativo dello Stato Fascista.
2. — Diritti e doveri dei pubblici impiegati.
3. — Nozioni elementari di statistica.
4. — Nozioni fondamentali sul contenuto dei testi unici delle imposte di fabbricazione (spiriti, zucchero, birra, surrogati del caffè, oli di semi, organi d'illuminazione elettrica).

E' facoltà del candidato di sostenere una prova di dattilografia, e di tradurre oralmente dal francese, un breve brano di letteratura varia.

Roma, addì 2 novembre 1941-XX

Il Ministro: DI REVEL

Concorso per esami a 8 posti di ufficiale aggiunto in prova nel ruolo di gruppo C del personale delle dogane e delle imposte di fabbricazione (specializzazione elettrotecnici delle imposte di fabbricazione).

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, sull'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra e successive estensioni;

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive variazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente e successive estensioni;

Visto il R. decreto 23 marzo 1933, n. 185, che approva il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze e per l'ordinamento degli Uffici direttivi finanziari, e successive variazioni;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, che reca provvedimenti a favore delle famiglie dei caduti per la causa fascista, dei mutilati e feriti per la causa stessa, nonchè degli iscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, che determina la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi e successive estensioni;

Visto il R. decreto 28 settembre 1934, n. 1587, che stabilisce i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 163, concernente l'ammissione dei mutilati ed invalidi di guerra ai pubblici concorsi;

Visto il R. decreto-legge 1° aprile 1935, n. 343, che reca disposizioni circa il trattamento del personale statale e degli enti pubblici, richiamati alle armi;

Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, concernente l'estensione agli invalidi e agli orfani e congiunti di caduti per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale delle disposizioni a favore degli invalidi di guerra e congiunti di caduti in guerra;

Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, con il quale vengono estese a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa Orientale le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti della guerra 1915-1918;

Visti i Regi decreti-legge 21 ottobre 1937, n. 2179, 6 giugno 1940, n. 1083 e la legge 4 luglio 1941, n. 1080, concernenti l'estensione ai militari ed ai militarizzati in servizio non isolato all'estero ed ai congiunti dei caduti, delle provvidenze in vigore per i reduci, per gli orfani e congiunti della guerra europea;

Visto il R. decreto-legge 16 giugno 1938, n. 962, concernente il nuovo ordinamento dei servizi e del personale delle imposte di fabbricazione;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, che reca provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione, convertito con modificazioni, in legge 3 gennaio 1939, n. 1;

Visto il R. decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1514, che disciplina l'assunzione di personale femminile agli impieghi pubblici;

Visto il R. decreto 13 settembre 1938, n. 1509, che approva il regolamento per il personale delle imposte di fabbricazione;

Visto il R. decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1728, concernente provvedimenti per la difesa della razza;

Vista la legge 25 gennaio 1940, n. 4, che riordina i ruoli del personale dell'Amministrazione finanziaria;

Vista la legge 20 marzo 1940, n. 233, concernente la concessione ai capi di famiglia numerosa di condizioni di priorità negli impieghi e nei lavori;

Vista la legge 16 aprile 1940, n. 237, concernente gli assegni al personale statale;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, che estende agli invalidi ed agli orfani e congiunti dei caduti nell'attuale guerra le disposizioni vigenti a favore degli invalidi, degli orfani e congiunti dei caduti in guerra;

Visto il R. decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, che reca benefici a favore dei combattenti nell'attuale guerra;

Visto il R. decreto 25 luglio 1941, n. 892, che approva le norme ed i programmi per gli esami di concorso di ammissione e per le promozioni nei ruoli dell'Amministrazione provinciale delle dogane e delle imposte di fabbricazione;

Visto il decreto 11 ottobre 1941-XIX, del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, col quale è stato autorizzato l'espletamento di un concorso per esami a 16 posti di ufficiale aggiunto in prova nel ruolo di gruppo *C* del personale delle Dogane e delle imposte di fabbricazione (specializzazione elettrotecnici imposte di fabbricazione), riservando 8 dei suddetti posti a favore dei chiamati alle armi per concorsi da indire dopo il loro congedamento;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a 8 posti di ufficiale aggiunto in prova nel ruolo di gruppo *C* del personale delle Dogane e delle imposte di fabbricazione (specializzazione elettrotecnici imposte di fabbricazione), al quale non sono ammesse a partecipare le donne.

Sono ammessi a parteciparvi i cittadini albanesi, purchè in possesso dei requisiti prescritti dal presente bando.

Da tale concorso sono esclusi gli appartenenti alla razza ebraica.

Altri 8 posti sono riservati a favore dei chiamati alle armi per concorsi da indire dopo il loro congedamento.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso anzidetto è richiesto il diploma di licenza di scuola media inferiore od alcuno dei corrispondenti diplomi, ai termini del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, oppure il diploma di licenza di scuole secondarie di avviamento al lavoro, regie o pareggiate.

Sono validi i diplomi di licenza ginnasiale o tecnica e la licenza del triennio preparatorio delle scuole ed istituti commerciali, conseguiti ai termini dei precedenti ordinamenti scolastici.

Non sono ammessi i titoli di studio equipollenti, salvo quelli rilasciati dal cessato Impero austro-ungarico e riconosciuti equipollenti alla licenza tecnica o ginnasiale.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso scritte su carta da bollo da L. 6 e firmate dagli aspiranti di pugno proprio, dovranno essere presentate o dovranno pervenire al Ministero delle finanze, Direzione generale delle dogane ed imposte indirette in Roma o alle Intendenze di finanza entro il termine perentorio di 90 (novanta) giorni che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Le Intendenze, provveduto, ove occorra, tempestivamente a far regolarizzare le domande insufficientemente documentate o corredate da documenti non regolari, le trasmetteranno al Ministero delle finanze (Direzione generale delle dogane ed imposte indirette) man mano che le avranno ricevute con la indicazione del giorno in cui furono presentate.

Nelle domande gli aspiranti dovranno indicare il loro recapito ed elencare i documenti e i titoli allegati e dovranno altresì dichiarare di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere prodotti i seguenti documenti debitamente legalizzati:

1) estratto dell'atto di nascita rilasciato in data posteriore al 10 marzo 1939-XVII, su carta da bollo da L. 8 da cui risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, abbia compiuto il 18° anno e non oltrepassato il 24° anno di età.

Tale limite di età è elevato di cinque anni:

a) per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 o che, durante lo stesso periodo siano stati imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare;

b) per i legionari fiumani;

c) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV;

d) per coloro che abbiano partecipato ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dal 5 maggio 1936-XIV al 31 luglio 1939-XVII;

e) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati od assimilati alle operazioni di guerra nell'attuale conflitto;

Tali limiti sono poi elevati a 39 anni:

a) per i soci di diritto dell'Unione fascista fra le famiglie numerose;

b) per i mutilati ed invalidi di guerra o per la causa fascista ovvero per fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII per difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, ovvero in dipendenza di operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dal 5 maggio 1936-XIV al 31 luglio 1939-XVII ovvero in dipendenza dell'attuale guerra, a favore dei quali siano stati liquidati pensioni o assegni privilegiati di guerra in applicazione delle norme vigenti:

c) per gli ex combattenti che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 o per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, o che, dopo questa data ed entro il 31 luglio 1939-XVII, abbiano partecipato ad operazioni militari relative a servizio militare non isolato all'estero oppure abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato od anche in qualità di militarizzati od assimilati, alle operazioni di guerra nell'attuale conflitto, quando tutti i predetti siano stati decorati al valor militare o abbiano conseguito promozioni per merito di guerra.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se amnistiati.

I suddetti limiti massimi di età sono aumentati di quattro anni:

a) per coloro che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento, senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922;

b) per i feriti per la causa fascista in possesso del relativo brevetto di ferito, che risultino iscritti ininterrottamente al Partito Nazionale Fascista dalla data dell'evento che fu causa della ferita anche se posteriormente alla Marcia su Roma.

Sono altresì elevati:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande per l'ammissione al presente concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Tali aumenti sono cumulabili con quelli precedentemente indicati purchè complessivamete non si superino i 45 anni.

La condizione del limite di età massimo non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati civili di ruolo in servizio dello Stato e per coloro i quali si trovino nelle condizioni previste dall'art. 8 del R. decreto-legge 1° aprile 1935, n. 343;

2) certificato di cittadinanza italiana rilasciato su carta da bollo da L. 4;

3) certificato su carta da bollo da L. 4, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non sia incorso in nessuna delle cause che a termini delle disposizioni vigenti ne impediscano il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo da L. 12;

5) certificato di buona condotta, morale, civile e politica, su carta da bollo da L. 4 da rilasciarsi dal podestà del Comune ove l'aspirante risiede da almeno un anno e in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del podestà o dei podestà dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

6) certificato medico rilasciato su carta da bollo da L. 4, da un medico provinciale o militare o della M.V.S.N. ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica.

Nel caso che l'aspirante abbia qualsiasi imperfezione, questa deve essere specificatamente menzionata, con la dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione potrà sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale ovvero in seguito ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dal 5 maggio 1936-XIV al 31 luglio 1939-XVII, ovvero in dipendenza dell'attuale guerra, produrranno il certificato dell'Autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 4, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15;

7) documento comprovante l'adempimento degli obblighi militari ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 o che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, oppure che abbiano partecipato ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dal 5 maggio 1936-XIV al 31 luglio 1939-XVII, presenteranno invece, copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, annotato dall'eventuali benemerenze di guerra; gli ex combattenti nella guerra 1915-1918 ed i reduci dell'Africa Orientale e coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati od assimilati, alle operazioni di guerra nell'attuale conflitto, presenteranno, inoltre, rispettivamente la dichiarazione integrativa ai sensi della circolare n. 588 del 1922 e n. 427 del 1937 del Giornale militare ufficiale. o analoga dichiarazione per l'applicazione del R. decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2179, o del R. decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868.

Coloro invece, che furono imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-1918 in sostituzione del servizio militare, proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi dalle Autorità marittime competenti.

I candidati mutilati ed invalidi di guerra a minorati per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, ovvero in seguito ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dal 5 maggio 1936-XIV al 31 luglio 1939-XVII, ovvero in dipendenza dell'attuale guerra, dovranno provare tale loro qualità mediante l'esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante uno dei certificati mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure produrranno una attestazione d'invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra dalla quale risultino inoltre i documenti in base ai quali è stata riconosciuta all'aspirante la qualità di invalido ai fini della iscrizione di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, nei ruoli provinciali della predetta rappresentanza. Tale attestazione dovrà essere sottoposta alla vidimazione della sede centrale dell'Opera nazionale invalidi di guerra.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la causa fascista o dei caduti in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, ovvero in seguito ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dal 5 maggio 1936-XIV al 31 luglio 1939-XVII, ovvero in dipendenza dell'attuale guerra, ed i figli degli invalidi di guerra o dei minorati per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII, per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, ovvero in seguito ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dal 5 maggio 1936-XIV al 31 luglio 1939-XVII, dovranno dimostrare la loro qualità, i primi mediante certificato su carta da bollo da L. 4, rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal Prefetto; gli altri con l'esibizione della dichiarazione mod. 69 rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra al nome del padre del candidato, oppure con certificato, in carta bollata da L. 4, del podestà del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto;

8) titolo originale di studio o copia conforme autenticata da Regio notaio;

9) certificato su carta da bollo da L. 4 comprovante, a seconda dell'età del candidato, l'iscrizione al Partito Nazionale Fascista, ai Gruppi universitari fascisti od alla Gioventù italiana del Littorio, nonchè la data di iscrizione.

L'iscrizione non è richiesta per i mutilati od invalidi di guerra o per i minorati in dipendenza dei fatti d'arme avveratisi nella difesa delle Colonie dell'Africa Orientale dal 16 gennaio 1935-XIII, oppure in seguito ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dal 5 maggio 1936-XIV al 31 luglio 1939-XVII, ovvero in dipendenza della guerra attuale.

Per gli iscritti al Partito Nazionale Fascista in epoca posteriore al 28 ottobre 1922 tale certificato deve essere rilasciato dal segretario (o anche dal vice segretario se trattasi del capoluogo di Provincia) del competente Fascio di combattimento e sottoposto al visto del segretario federale, o, in sua vece, del vice segretario federale o del segretario federale amministrativo.

Per gli iscritti ai Fasci di combattimento in epoca anteriore al 28 ottobre 1922, il certificato deve essere rilasciato personalmente dal segretario federale della Provncia e vistato, pr ratifica, dal Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato, o da uno dei Vice segretari. Sono ritenuti validi i certificati di iscrizione al P.N.F. di data anteriore al 28 ottobre 1922, rilasciati dai vice segretari federali facenti funzione dei segretari federali mobilitati e firmati per ratifica, da un componente il Direttorio nazionale del P.N.F. In ogni caso il certificato dovrà attestare che la iscrizione non subì interruzione.

Per coloro che siano feriti per la causa fascista, il detto certificato dovrà attestare che non vi fu interruzione nella iscrizione dalla data dell'evento che fu causa della ferita anche se posteriore alla Marcia su Roma.

Il ferito per la causa fascista, a corredo del certificato dovrà anche produrre il relativo brevetto di ferito.

Gli italiani non regnicoli e i cittadini italiani residenti all'estero dovranno comprovare la loro iscrizione al Partito Nazionale Fascista mediante certificato redatto su carta da bollo da L. 4, rilasciato direttamente dalla Segreteria generale dei Fasci italiani all'estero e firmato dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero.

Quando trattasi di iscritti ai Fasci di combattimento in epoca anteriore alla Marcia su Roma, anche detto certificato dovrà essere sottoposto alla ratifica del Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato, o di uno dei Vice segretari o di un segretario federale comandato presso il Direttorio nazionale del P.N.F. ed appositamente designato dal Segretario del Partito stesso.

Il certificato di iscrizione al Partito Nazionale Fascista dei cittadini sammarinesi residenti nel territorio della Repubblica dovrà essere firmato dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese e controfirmato dal Segretario di Stato per gli affari esteri.

Il certificato di appartenenza al Partito Nazionale Fascista dei cittadini sammarinesi residenti nel Regno, dovrà essere firmato dal segretario della Federazione che li ha in forza. o dal vice federale facente funzioni del segretario federale mobilitato. Anche per i cittadini sammarinesi i certificati attestanti l'iscrizione anteriore al 28 ottobre 1922 ai Fasci di combattimento, rilasciati secondo il caso dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese o dai segretari federali del Regno, dovranno essere ratificati dal Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato, o da uno dei Vice segretari o da un segretario federale coman-

dato presso il Direttorio Nazionale del P.N.F. ed appositamente designato dal Segretario del Partito stesso.

Gli aspiranti ex combattenti non iscritti al Partito Nazionale Fascista possono essere ammessi al concorso a condizione che dimostrino con apposito certificato di avere presentato la domanda d'iscrizione al P.N.F. Detti candidati qualora risultino vincitori del concorso potranno conseguire la nomina sempre quando dimostrino di aver ottenuta l'iscrizione al P. N. F.;

10) stato di famiglia su carta da bollo da L. 4 da prodursi soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole.

I coniugati dovranno inoltre produrre una dichiarazione in carta libera attestante se siano o meno coniugati con straniera, e, nell'affermativa, la data del matrimonio. La predetta dichiarazione, ove il matrimonio sia stato celebrato dopo l'entrata in vigore del R. decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1728, dovrà indicare se sia stata concessa l'autorizzazione dal Ministero dell'interno, ai sensi degli articoli 2 e 18 del detto R. decreto-legge, ovvero se il matrimonio sia stato contratto in difformità degli articoli 2 e 3 del R. decreto-legge stesso.

I soci di diritto dell'Unione fascista fra le famiglie numerose dovranno comprovare tale loro qualità mediante apposito certificato dell'Unione medesima;

11) fotografia recente del candidato con la sua firma autenticata dal Podestà o da un notaio, qualora il candidato non sia provvisto del libretto ferroviario.

Art. 5.

I documenti di cui ai nn. 2, 3, 4, 5, 6 e 9 del precedente art. 4 debbono essere in data non anteriore ai tre mesi da quella del presente decreto.

La legalizzazione di cui è cenno al 1° comma del precedente art. 4 non occorre per i certificati rilasciati e vidimati dalle autorità residenti in Roma.

I candidati che dimostrino di essere impiegati di ruolo in servizio civile presso le Amministrazioni statali possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai nn. 7, 8, 9 e 10 dell'art. 4 insieme a copia dello stato di servizio rilasciata e autenticata dai superiori gerarchici.

I concorrenti non impiegati di ruolo che si trovino alle armi possono esibire, in luogo dei documenti di cui ai nn. 2, 3, 5, 6 e 7 del precedente articolo un certificato su carta da bollo da L. 4 rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica e coprire il posto al quale aspirano.

I candidati che siano ufficiali della M.V.S.N. in servizio permanente effettivo sono esonerati dalla presentazione dei documenti indicati nei nn. 2, 3, 4, 5, 6 e 7 dell'articolo precedente qualora presentino un'attestazione dell'autorità da cui dipendono che dichiari la suddetta qualità.

I candidati che risiedono nell'Africa italiana o nei Possedimenti italiani dell'Egeo e quelli che dimostrino il loro richiamo alle armi potranno presentare in termine utile la sola domanda salvo a produrre i documenti prescritti almeno dieci giorni prima dell'inizio delle prove scritte.

I candidati che risiedono all'estero potranno presentare in termine utile la sola domanda salvo a produrre i documenti richiesti entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui all'art. 3.

Art. 6.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande ad eccezione del requisito dell'età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso salvo quanto è previsto nei riguardi dei coniugati con l'art. 23 del R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, convertito, con modifiche, in legge 3 gennaio 1939, n. 1.

E' in facoltà tuttavia dei candidati ammessi alla prova orale di produrre, prima di sostenere detta prova, quei documenti che possano attestare nei loro confronti nuovi titoli preferenziali agli effetti della nomina al posto cui essi aspirano.

Art. 7.

Non si terrà conto delle domande che saranno presentate e perverranno alle Intendenze di finanza oppure alla Direzione generale delle dogane ed imposte indirette dopo il termine di cui all'art. 3 e di quelle insufficientemente o irregolarmente documentate.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri ad eccezione del titolo originale di studio, nel quale caso i concorrenti dovranno indicare l'Amministrazione dove trovasi detto titolo, tutti gli estremi del concorso, per cui è stato prodotto, esibendo in sua vece un certificato rilasciato dalla competente autorità scolastica.

Tuttavia i candidati i quali abbiano presentato i documenti per partecipare a concorsi indetti da altre Amministrazioni finanziarie potranno fare riferimento ai documenti come sopra presentati ad eccezione della fotografia e purchè non siano scaduti di validità ai termini del precedente art. 5, primo capoverso.

Non possono partecipare al concorso coloro che abbiano già preso parte a due precedenti concorsi per la nomina ad elettrotecnico aggiunto in prova nel soppresso ruolo di gruppo C delle Imposte di produzione senza conseguirvi la idoneità.

L'ammissione al concorso può essere negata con decreto Ministeriale non motivato ed insindacabile.

Art. 8.

La Commissione esaminatrice del detto concorso sarà composta ai sensi dell'art. 2 del R. decreto 25 luglio 1941, n. 892, e verrà nominata con successivo decreto Ministeriale.

Art. 9.

Per lo svolgimento delle prove scritte ed orali si osserveranno le norme del capitolo VI del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e del R. decreto 23 marzo 1933, n. 185, e successive modificazioni.

L'esame consterà di due prove scritte ed una orale in base al programma annesso al presente decreto. Le prove scritte avranno luogo nei giorni che saranno stabiliti con successivo provvedimento e si svolgeranno presso il Ministero delle finanze e presso le Intendenze di finanza di Ancona, Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Catanzaro, Firenze, Genova, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Torino, Trieste e Venezia.

Il Ministero si riserva di sopprimere una o più delle sedi anzidette assegnando ad altra sede i candidati che abbiano chiesto di sostenere le prove scritte in sede soppressa.

La prova orale avrà luogo in Roma, presso il Ministero delle finanze, nei giorni che verranno all'uopo fissati.

Art. 10.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. A tale prova potranno partecipare anche coloro i quali si trovino nelle condizioni previste dall'art. 7 del R. decreto-legge 1° aprile 1935, n. 343.

Nella prova orale dovranno conseguire almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

A parità di merito saranno osservate le disposizioni dell'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive estensioni.

Per l'assegnazione dei posti agli idonei invalidi di guerra o per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale ovvero in seguito ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dal 5 maggio 1936-XIV al 31 luglio 1939-XVII, ovvero in dipendenza dell'attuale guerra, agli idonei ex combattenti, ai legionari fiumani o feriti per la causa fascista o iscritti ai Fasci di combattimento prima del 28 ottobre 1922, agli idonei che hanno partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV oppure abbiano partecipato ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dal 5 maggio 1936-XIV al 31 luglio 1939-XVII, oppure che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra nell'attuale conflitto, od, in mancanza, agli idonei orfani di guerra o dei caduti per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII, per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale od in seguito ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dal 5 maggio 1936-XIV al 31 luglio 1939-XVII, ovvero in dipendenza dell'attuale guerra, ed infine agli idonei coniugati, si osserveranno le disposizioni contenuto nella legge 21 agosto 1921, n. 1312, e successive estensioni, nell'art. 13 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, nel R. decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, nelle leggi 26 luglio 1929, n. 1397, e 12 giugno 1931, n. 777, nel R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, nonchè nei Regi decreti-legge 2 dicembre 1935, n. 211, 2 giugno 1936, n. 1172, nella legge 4 luglio 1941, n. 1080, nei Regi decreti-legge 21 ottobre 1937, n. 2179 e 8 luglio 1941, n. 868, e 21 agosto 1937, n. 1542, convertito con modifiche, in legge 3 gennaio 1939, n. 1.

Art. 11.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà approvata con decreto ministeriale da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Sugli eventuali reclami, relativi alla precedenza dei concorrenti, da presentarsi non oltre il termine di giorni quindici dalla pubblicazione della graduatoria, decide in via definitiva il Ministro per le finanze, sentita la Commissione esaminatrice.

I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si rendano successivamente vacanti.

Art. 12.

I vincitori del concorso saranno nominati ufficiali aggiunti in prova. Gli stessi, se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi, conseguiranno la nomina ad ufficiale aggiunto (grado 12°) nel ruolo di gruppo *C* delle Dogane e delle imposte di fabbricazione (specializzazione elettrotecnici imposte di fabbricazione).

I vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, conseguiranno subito la nomina ad ufficiale aggiunto in prova con riserva di anzianità.

Art. 13.

A coloro che conseguiranno la nomina ad ufficiale aggiunto in prova compete esclusivamente il rimborso della spesa personale di viaggio in seconda classe per raggiungere la residenza che verrà loro assegnata, nonchè un assegno lordo mensile di L. 518,24 a norma delle vigenti disposizioni, oltre l'assegno temporaneo di guerra di cui al R. decreto-legge 14 luglio 1941, n. 646, ridotto nella misura di L. 91,82 lorde mensili, oltre l'aggiunta di famiglia in quanto ne abbiano diritto.

Qualora siano destinati a prestare servizio nel Comune della loro abituale residenza l'assegno è ridotto a L. 259,13 lorde, oltre l'assegno temporaneo di guerra di cui sopra nella misura di L. 51,82 lorde mensili.

Quelli che provengono da altri ruoli di personali statali conserveranno il trattamento stabilito dall'ultimo comma dell'art. 1 del R. decreto 10 gennaio 1926, n. 46.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 2 novembre 1941-XX

Il Ministro: Di Revel.

PROGRAMMA DELL'ESAME DI CONCORSO

PROVE SCRITTE

Parte prima:

Lingua italiana (componimento).

Parte seconda:

1. — Risoluzione di un problema elementare di elettrotecnica.
2. — Schema di inserzione di una macchina elettrica o di uno strumento di misura (amperometro, voltmetro, wattmetro o contatore).

PROVE ORALI

Parte prima:

1. — Aritmetica elementare, compresa la regola del tre composto.
2. — Nozioni elementari di geometria piana, fino e compresi i poligoni simili.
3. — Nozioni elementari di geometria solida (superfici e volumi del parallelepipedo, del prisma, del cilindro, del cono, della sfera).

Parte seconda:

1. — Nozioni di meccanica elementare (Forze - Moto uniforme, rettilineo e circolare - Caduta dei gravi nel vuoto - Macchine semplici e leggi relative).
2. — Cenni di termofisica elementare (Termometri - Dilatazione termica - Quantità di calore - Cambiamenti di stato - Equivalente meccanico della caloria - Combustibili e loro potere calorifico).
3. — Nozioni di elettrofisica (Corrente elettrica - Circuito elettrico - Resistenza - Legge di Ohm - Collegamenti in serie ed in parallelo - Lavoro della corrente elettrica - Legge di Joule - Magneti permanenti ed elettromagneti - Induzione elettromagnetica - Correnti indotte - Autoinduzione - Corrente alternate - Correnti polifasi - Unità di misura).

Parte terza:

1. — Nozioni generali sulle macchine e sugli impianti elettrici:

a) alternatori - dinamo - trasformatori - motori a corrente continua ed alternata, sincroni ed asincroni;

b) impianti di generazione, trasformazione, trasporto e distribuzione dell'energia elettrica;

c) impianti di illuminazione e di forza motrice, schemi relativi;
d) amperometro, voltmetro, wattmetro, contatore - loro inserzione e lettura in un circuito elettrico semplice (prova pratica).
2. — Produzione e distribuzione del gas.

Parte quarta:

1. — Carta del lavoro - Cenni sull'ordinamento corporativo dello Stato Fascista.
2. — Diritti e doveri del pubblico impiegato.
3. — Nozioni elementari di statistica.
4. — Disposizioni principali della legge d'imposta sul consumo del gas e dell'energia elettrica e di quella sulla fabbricazione degli organi illuminanti.

E' in facoltà del candidato di sostenere una prova di dattilografia, e di tradurre oralmente dal francese, un breve brano di letteratura varia.

Roma, addì 2 novembre 1941-XX

Il Ministro: Di Revel

Concorso per esami a 5 posti di ingegnere erariale in prova nel ruolo della carriera di gruppo A dell'Amministrazione provinciale del catasto e dei servizi tecnici erariali.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, sull'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra, e successive estensioni;

Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive variazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato, e successive variazioni;

Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1926-IV, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente, e successive estensioni;

Visto il R. decreto 23 marzo 1933-XI, n. 185, che approva il regolamento per il personale degli Uffici dipendenti dal Ministero delle finanze e per l'ordinamento degli Uffici direttivi finanziari, e successive variazioni;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706, che reca provvedimenti a favore delle famiglie dei caduti per la causa fascista, dei mutilati e feriti per la causa stessa, nonchè degli iscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, che determina la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi, e successive variazioni;

Visto il R. decreto 28 settembre 1934-XII, n. 1587, che stabilisce i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935-XIII, n. 163, concernente l'ammissione dei mutilati ed invalidi di guerra ai pubblici concorsi;

Visto il R. decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 343, concernente il trattamento del personale statale e degli Enti pubblici richiamato alle armi per mobilitazione;

Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111, concernente l'estensione agli invalidi ed agli orfani e congiunti dei caduti per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale delle disposizioni a favore degli invalidi di guerra e degli orfani e congiunti dei caduti in guerra;

Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1936-XIV,. 1172, che estende a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa Orientale le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti della guerra 1915-1918;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, che reca provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione, convertito, con modificazioni nella legge 3 gennaio 1939-XVII, n. 1;

Visto il R. decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2179, concernente l'estensione ai militari in servizio non isolato all'estero ed ai congiunti dei caduti, delle provvidenze in vigore per i reduci, per gli orfani e congiunti della guerra 1915-1918;

Visto il R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1514, che disciplina l'assunzione di personale femminile agli impieghi pubblici e privati;

Visto il R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, recante provvedimenti per la difesa della razza;

Vista la legge 20 marzo 1940-XVIII, n. 233, concernente la concessione ai Capi di famiglia numerosa di condizioni di priorità negli impieghi o nei lavori;

Visto il R. decreto 16 maggio 1940-XVIII, n. 576, che riordina i ruoli dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali;

Visto il R. decreto 6 giugno 1940-XVIII, n. 1083, che stabilisce la data fino alla quale si applicano i benefici previsti dal R. decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2179;

Visto il R. decreto 9 luglio 1940-XVIII, n. 1156, concernente provvedimenti a favore degli squadristi e dei vecchi fascisti;

Visto il R. decreto 6 agosto 1940-XVIII, n. 1284, che modifica i programmi di esame per l'assunzione nei ruoli dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali;

Vista la legge 25 settembre 1940-XVIII, n. 1458, che estende agli invalidi ed agli orfani e congiunti dei caduti nell'attuale guerra le disposizioni vigenti a favore degli invalidi, degli orfani e congiunti dei caduti in guerra;

Vista la legge 4 luglio 1941-XIX, n. 1080, che estende i benefici previsti dal R. decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2179, in favore dei cittadini che hanno partecipato alle operazioni militari della Spagna quali assimilati o militarizzati;

Visto il R. decreto-legge 8 luglio 1941-XIX, n. 868, che estende ai cittadini che hanno partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati ed assimiliati, alle operazioni di guerra nell'attuale conflitto i benefici previsti dalle disposizioni in vigore per coloro che prestarono servizio militare in zona di operazioni durante la guerra 1915-1918;

Visto il Decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, in data 11 ottobre 1941-XIX, che ha autorizzato lo espletamento del concorso a 10 posti di ingenere erariale in prova, limitatamente però alla sola metà dei posti,. riservando l'altra metà per i concorsi che saranno indetti a favore dei chiamati alle armi all'atto del loro congedo;

Considerato che, in dipendenza di tale limitazione possono ora essere conferiti solo 5 posti, accantonando gli altri 5 per i concorsi che saranno indetti a favore dei chiamati alle armi;

Decreta:

Art. 1

E' indetto un concorso per esami a 5 posti di ingegnere erariale in prova nel ruolo della carriera di gruppo *A* dell'Amministrazione provinciale del catasto e dei servizi tecnici erariali, al quale non possono partecipare le donne nè gli appartenenti alla razza ebraica.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso anzidetto è richiesto il diploma di laurea in ingegneria civile od industriale conseguito nel Regno; coloro che hanno conseguito la laurea dopo l'applicazione del R. decreto 31 dicembre 1923-II, numero 2909, debbono produrre anche il diploma di abilitazione all'esercizio della professione d'ingegnere.

Gli aspiranti che si trovino in servizio non di ruolo alle dipendenze di una Amministrazione dello Stato e che, alla data del presente decreto, abbiano esplicato almeno per un anno ininterrottamente presso tale Amministrazione funzioni proprie di ingegnere, debbono produrre il diploma di laurea in ingegneria civile od industriale, ovvero altra laurea conseguita in una scuola o facoltà di ingegneria del Regno. Se essi hanno conseguito la laurea dopo l'applicazione del R. decreto 31 dicembre 1923-II, n. 2909, debbono produrre anche il diploma di abilitazione all'esercizio della professione d'ingegnere.

Tutti gli aspiranti debbono inoltre produrre il certificato dei punti ottenuti nella laurea e nei singoli esami speciali sostenuti durante l'intero quinquennio universitario e quelli provvisti del diploma di abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere anche il certificato dei punti ottenuti negli esami sostenuti per conseguire il detto diploma di abilitazione.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, scritte su carta da bollo da L. 6 e firmate dagli aspiranti di proprio pugno, dovranno essere presentate al Ministero delle finanze, Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali, oppure alle Intendenze di finanza, oppure agli uffici dipendenti dalla detta Direzione generale (Uffici tecnici del catasto, Uffici tecnici erariali e loro sezioni staccate), entro il termine perentorio di giorni 90 (novanta), che decorre dal giorno, successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Il personale non di ruolo avente titolo a partecipare al concorso e gli impiegati di ruolo faranno pervenire la domanda agli uffici di cui al precedente comma nel termine suddetto, a mezzo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Le Intendenze di finanza, gli Uffici tecnici del catasto, gli Uffici tecnici erariali e le loro sezioni staccate, provveduto ove occorra, tempestivamente, a far regolarizzare le domande insufficientemente documentate o corredate di documenti non regolari, le trasmetteranno al Ministero delle finanze, Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali, man mano che le avranno ricevute, con l'indicazione del giorno della presentazione o dell'arrivo.

I candidati che si trovino nelle condizioni previste dagli articoli 7 e 8 del R. decreto 1° aprile 1935-XIII, n. 343, ed intendano avvalersi delle agevolazioni loro concesse da tali disposizioni, dovranno farne richiesta con la domanda di ammissione al concorso. All'uopo dovranno allegare alla domanda stessa, oltre agli altri documenti, una dichiarazione della competente autorità militare, da cui risulti che il richiedente non ha potuto sostenere le prove relative al precedente concorso perchè richiamato alle armi e comunque a causa del servizio militare.

Tutte le domande dovranno contenere la precisa indicazione del domicilio o recapito dell'aspirante, la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza, nonchè la elencazione dei documenti allegati.

Art. 4.

A corredo delle domande, dovranno essere prodotti i seguenti documenti debitamente legalizzati:

1) estratto dell'atto di nascita rilasciato in data posteriore al 10 marzo 1939-XVII, su carta da bollo da L. 8, da cui risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, abbia compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 30° anno di età.

Tale limite di età è elevato di cinque anni:

a) per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918, o che, durante lo stesso periodo, siano stati imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare;

b) per i legionari fiumani;

c) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari, svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV;

d) per coloro che abbiano partecipato alle operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato durante il periodo dal 5 maggio 1936-XIV al 31 luglio 1939-XVII;

e) per coloro che hanno partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra nell'attuale conflitto.

Tali limiti sono poi elevati a 39 anni:

a) per i soci di diritto dell'Unione fascista fra le famiglie numerose, salvo il maggiore limite consentito in applicazione dell'art. 23 del R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939-XVII, n. 1;

b) per i mutilati ed invalidi di guerra o per la causa fascista ovvero per i fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, ovvero in dipendenza di operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato durante il periodo dal 5 maggio 1936-XIV al 31 luglio 1939-XVII, ovvero in dipendenza dell'attuale guerra, a favore dei quali siano stati liquidati pensioni od assegni privilegiati di guerra in applicazione delle norme vigenti;

c) per gli ex combattenti che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 e per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, o che, dopo questa data ed entro il 31 luglio 1939-XVII, abbiano partecipato alle operazioni militari relative a servizio militare non isolato all'estero, oppure che abbiano partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati od assimilati, alle operazioni di guerra nell'attuale conflitto, quando tutti i predetti siano stati decorati al valor militare o abbiano conseguito promozioni per merito di guerra.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se amnistiati.

I suddetti limiti di età sono aumentati di quattro anni:

a) per coloro che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento, senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922;

b) per i feriti per la causa fascista in possesso del relativo brevetto di ferito, che risultino iscritti ininterrottamente al P.N.F. dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma.

Sono altresì elevati:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande per l'ammissione al presente concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'aumento di cui alla lettera *a*) si cumula con quello di cui alla lettera *b*) ed entrambi con quelli previsti dalle altre disposizioni purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

La condizione del limite di età massimo non è richiesta per gli aspiranti i quali posseggano il titolo di studio prescritto e siano impiegati civili di ruolo in servizio dello Stato nè per coloro che si trovino nelle condizioni pre-

viste dagli articoli 7 e 8 del R. decreto-legge 1° aprile 1935, n. 343, e per il personale non di ruolo che si trovi nelle condizioni previste dall'art. 8 del R. decreto 16 maggio 1940, n. 576;

2) certificato, su carta da bollo da L. 4, comprovante la inscrizione del candidato al Partito Nazionale Fascista, o alla Gioventù italiana del Littorio o ai Gruppi universitari fascisti. L'inscrizione non è richiesta per i mutilati ed invalidi di guerra o per i minorati in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale dal 16 gennaio 1935-XIII o durante il servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV, o in dipendenza di operazioni militari nell'attuale conflitto.

Gli aspiranti ex combattenti, non iscritti al Partito Nazionale Fascista, possono essere ammessi al concorso a condizione che dimostrino, con apposito certificato, di avere presentato domanda d'inscrizione al Partito Nazionale Fascista. Detti candidati, qualora risultino vincitori del concorso, potranno conseguire la nomina sempre quando dimostrino, nel termine che verrà assegnato dall'Amministrazione, di avere ottenuto l'inscrizione al Partito stesso. In caso contrario s'intenderanno senz'altro decaduti dal diritto di conseguire la nomina all'impiego.

Per gli iscritti al Partito Nazionale Fascista in epoca posteriore al 28 ottobre 1922, tale certificato dev'essere rilasciato dal segretario (e anche dal vice segretario se trattasi di capoluogo di Provincia) del competente Fascio di combattimento e sottoposto al visto del segretario federale o, in sua vece, del vice segretario federale, o del segretario amministrativo.

Per gli iscritti ai Fasci di combattimento in epoca anteriore al 28 ottobre 1922, il certificato dev'essere rilasciato personalmente dal segretario federale della Provincia e vistato, per ratifica, dal Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato, o da uno dei Vice segretari del Partito Nazionale Fascista; sarà però ritenuto valido il certificato rilasciato dal vice segretario federale mobilitato, e firmato, per ratifica, da un componente il Direttorio nazionale del Partito nazionale fascista o da un segretario federale comandato presso il Direttorio stesso o appositamente designato dal Segretario del Partito; in ogni caso tale certificato dovrà attestare che la inscrizione non subì alcuna interruzione.

Per coloro che siano feriti per la causa fascista, il detto certificato dovrà attestare che non vi fu interruzione nella inscrizione dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma, e sarà ritenuto valido anche se portante la firma di un componente il Direttorio nazionale del Partito Nazionale Fascista o di un segretario federale comandato presso il direttorio stesso ed appositamente designato dal Segretario del Partito.

Il ferito per la causa fascista, a corredo del certificato, dovrà produrre il relativo brevetto di ferito.

Gli italiani non regnicoli ed i cittadini italiani residenti all'estero dovranno comprovare la loro inscrizione al Partito Nazionale Fascista, mediante certificato redatto su carta da bollo da L. 4, rilasciato direttamente dalla Segreteria generale dei Fasci italiani all'estero, e firmato dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero; quando trattisi di iscritti ai Fasci di combattimento da epoca anteriore alla Marcia su Roma, anche il detto certificato dovrà essere sottoposto alla ratifica del Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato, o di uno dei Vice segretari del Partito Nazionale Fascista; sarà però ritenuto valido se firmato, per ratifica, da un componente il Direttorio nazionale del P.N.F. o da un segretario federale comandato presso il Direttorio stesso ed appositamente designato dal Segretario del Partito.

Il certificato d'inscrizione al Partito Nazionale Fascista dei cittadini sammarinesi residenti nel territorio della Repubblica, dovrà essere firmato dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese e controfirmato dal Segretario di Stato per gli affari esteri.

Il certificato di appartenenza al Partito Nazionale Fascista dei cittadini sammarinesi residenti nel Regno, dovrà essere firmato dal segretario della Federazione che li ha in forza o dal vice segretario facente funzione del segretario federale mobilitato. Anche per i cittadini sammarinesi i certificati attestanti la inscrizione anteriore al 28 ottobre 1922 ai Fasci di combattimento, rilasciati, secondo il caso, dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese o dai segretari federali del Regno, nonchè dai vice segretari federali facenti funzione dei segretari federali mobilitati, dovranno essere ratificati dal Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato, o da uno dei Vice segretari; saranno però ritenuti validi se firmati, per ratifica, da un componente il Direttorio nazionale o da un segretario federale comandato presso il Direttorio stesso ed appositamente designato dal Segretario del Partito;

3) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 4.

Possono partecipare al concorso anche i cittadini albanesi, qualora essi siano in possesso dei requisiti prescritti;

4) certificato, su carta da bollo da L. 4, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non sia incorso in nessuna delle cause che, ai termini delle disposizionui vigenti, ne impediscano il possesso;

5) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 12;

6) certificato di buona condotta morale, civile e politica, da rilasciarsi, su carta da bollo da L. 4, dal podestà del comune dove l'aspirante risieda da un anno e, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del podestà o dei podestà dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

7) certificato medico, rilasciato, su carta da bollo da L. 4, da un medico provinciale o militare o della M.V.S.N., ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica. Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, questa dev'essere specificatamente menzionata, con la dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale l'aspirante concorre.

L'Amministrazione potrà far sottoporre i candidati alla visita di un medico di sua fiducia.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, ovvero in seguito ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato durante il periodo dal 5 maggio 1936-XIV al 31 luglio 1939-XVII, ovvero in dipendenza dell'attuale guerra, produranno il certificato dell'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15;

8) documento comprovante l'adempimento degli obblighi militari ovvero certificato di esito di leva o di inscrizione nelle liste di leva.

Coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918, o che abbiano partecipato nei reparti mo-

bilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, oppure che abbiano partecipato ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato durante il periodo dal 5 maggio 1936-XIV al 31 luglio 1939-XVII od anche che abbiano partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra nell'attuale conflitto, presenteranno, invece, copia dello stato di servizio o del foglio matricolare annotata delle eventuali benemerenze di guerra; gli ex combattenti della guerra 1915-1918 ed i reduci dell'Africa Orientale e coloro che hanno partecipato ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato durante il periodo dal 5 maggio 1936-XIV al 31 luglio 1939-XVII, nonchè coloro che hanno partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra nell'attuale conflitto, presenteranno, inoltre, rispettivamente, la dichiarazione integrativa ai sensi della Circolare n. 588 del Giornale militare ufficiale del 1922 e delle circolari n. 957 del Giornale militare ufficiale del 1936 e n. 427 del Giornale militare ufficiale del 1937, o analoga dichiarazione per l'applicazione del R. decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2179, e del R. decreto-legge 8 luglio 1941-XIX, n. 868.

Coloro invece che furono imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-1918 in sostituzione del servizio militare, proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi dalle autorità marittime competenti.

I candidati mutilati ed invalidi di guerra o minorati per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, ovvero in seguito ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato durante il periodo dal 5 maggio 1936-XIV al 31 luglio 1939, ovvero in dipendenza dell'attuale guerra, dovranno provare tale loro qualità mediante esibizione del decreto di concessione della relativa pensione ovvero del certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure produrranno un'attestazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, dalla quale risultino inoltre i documenti in base ai quali è stata riconosciuta all'aspirante la qualità di invalido ai fini della inscrizione di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, nei ruoli provinciali della predetta rappresentanza. Tale attestazione dovrà essere sottoposta alla vidimazione della sede centrale dell'Opera nazionale invalidi di guerra.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la causa fascista o dei caduti in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, ovvero in seguito ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato durante il periodo dal 5 maggio 1936-XIV al 31 luglio 1939-XVII, ovvero in dipendenza dell'attuale guerra, ed i figli degli invalidi di guerra o dei minorati per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale ovvero in seguito ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato durante il periodo dal 5 maggio 1936 al 31 luglio 1939-XVII, ovvero in dipendenza di operazioni di guerra nell'attuale conflitto, dovranno dimostrare la loro qualità, i primi mediante certificato su carta da bollo da L. 4, rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto, gli altri con la esibizione della dichiarazione mod. 69 rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra al nome del padre del candidato, oppure con certificato, su carta da bollo da L. 4, del podestà del comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile legalizzato dal prefetto;

9) titoli originali di studio indicati nel precedente articolo 2, o copie autenticate da Regio notaio;

10) stato di famiglia, su carta da bollo da L. 4, da prodursi soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole.

Gli aspiranti coniugati debbono produrre anche una dichiarazione in carta libera attestante se siano o meno ammogliati con straniere e, nell'affermativa, la data del matrimonio. La detta dichiarazione, ove il matrimonio sia stato celebrato dopo l'entrata in vigore del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, deve indicare se sia stata concessa l'autorizzazione del Ministero dell'Interno ai sensi degli articoli 2 e 18 di detto Regio decreto, ovvero se il matrimonio sia stato contratto in difformità degli articoli 2 e 3 del decreto stesso.

I soci di diritto dell'Unione fascista fra le famiglie numerose dovranno comprovare tale loro qualità mediante apposito certificato rilasciato dall'Unione medesima;

11) fotografia recente del candidato con la sua firma, autenticata dal podestà o dal notaio, qualora il candidato non sia provvisto di libretto ferroviario;

12) gli aspiranti in servizio non di ruolo presso le Amministrazioni statali, aventi titolo a partecipare al concorso ai sensi dell'art. 8 del R. decreto 16 maggio 1940-XVIII, n. 576, dovranno esibire un certificato, su carta da bollo da L. 4, rilasciato dal capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio, da cui risultano gli estremi dell'autorizzazione all'assunzione in servizio straordinario, nonchè la data d'inizio, la durata e la natura del servizio stesso, con l'indicazione delle eventuali interruzioni.

Art. 5.

I documenti di cui ai nn. 2, 3, 4, 5, 6 e 7 del precedente articolo debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto.

La legalizzazione della firma da parte del presidente del Tribunale o del prefetto non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dalle autorità residenti in Roma.

I candidati che dimostrino di essere impiegati civili di ruolo in servizio presso le Amministrazioni statali possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 2, 8, 9 e 10 dell'art. 4, insieme a copia dello stato di servizio civile, rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici.

I concorrenti non impiegati di ruolo che si trovino alle armi possono esibire, in luogo dei documenti di cui ai numeri 3, 4, 6, 7 e 8 del precedente articolo, un certificato, su carta da bollo da L. 4, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirano.

I candidati che siano ufficiali della M.V.S.N. in servizio permanente effettivo, sono esonerati dalla presentazione dei documenti indicati ai numeri 3, 4, 5, 6, 7 e 8 del precedente articolo 4, qualora presentino un'attestazione dell'autorità da cui dipendono che dichiari la suddetta qualità.

I candidati che risiedono all'estero potranno presentare, nel termine di cui all'art. 3, la sola domanda, salvo a pro-

durre i documenti prescritti entro trenta giorni dalla scadenza del termine di presentazione della domanda stessa.

I candidati che risiedono nelle Colonie e quelli che dimostrino di essere chiamati alle armi, potranno presentare in termine utile la sola domanda, salvo a produrre i documenti prescritti almeno dieci giorni prima dell'inizio delle prove scritte.

Art. 6.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età, di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del presente decreto, salvo quanto è previsto nei riguardi dei coniugati dall'art. 23 del R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, convertito, con modifiche, nella legge 3 gennaio 1939-XVII, n. 1.

Agli effetti della graduatoria e della nomina al posto di ingegnere erariale in prova è consentito ai candidati ammessi alla prova orale, di produrre, prima di sostenere detta prova, quei documenti che attestino nei loro confronti nuovi titoli preferenziali acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 7.

Non si terrà conto delle domande che saranno presentate o perverranno alle Intendenze di finanza oppure alla Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali od anche agli Uffici tecnici del catasto, agli Uffici tecnici erariali ed alle loro Sezioni staccate dopo il termine di cui all'art. 3.

Non si ammettono riferimenti ai documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri ad eccezione del titolo di studio originale.

Tuttavia i candidati i quali abbiano presentato i documenti per partecipare a concorsi indetti da altre Amministrazioni finanziarie, potranno fare riferimento ai documenti già presentati e per i quali non sia scaduto il termine di validità, ad eccezione della fotografia per i candidati sprovvisti di libretto ferroviario.

Non possono partecipare al concorso coloro che abbiano già preso parte a due precedenti concorsi per la nomina ad ingegnere erariale in prova nel ruolo di gruppo *A* del personale del Catasto e dei servizi tecnici erariali, senza conseguirvi l'idoneità.

L'ammissione al concorso può essere negata con decreto Ministeriale non motivato ed insindacabile.

Art. 8.

La Commissione esaminatrice, ai sensi dell'art. 1 del R. decreto 27 aprile 1936-XIV, n. 994, sarà composta come appresso:

Presidente:

Cav. di gr. cr. dott. ing. Tucci Michele, direttore generale del Catasto e dei servizi tecnici erariali;

Membri:

Comm. prof. dott. ing. Cicconetti Giovanni, professore ordinario della facoltà d'ingegneria nella Regia università di Roma;

Comm. prof. dott. ing. Anastasi Anastasio, professore ordinario della Facoltà d'ingegneria nella Regia università di Roma;

Comm. dott. ing. Rhò Ugo, ispettore generale erariale;

Comm. dott. ing. Camilli Vincenzo, ispettore generale erariale;

Membro aggregato per le lingue estere:

Prof. dott. Gallo Pietro, insegnante nella Facoltà di scienze economiche e commerciali nella Regia università di Roma.

Segretario:

Cav. dott. Bracchi Giuseppe, 1° segretario nell'Amministrazione centrale del Ministero delle finanze.

I suddetti funzionari sono tutti iscritti al P.N.F.

Art. 9.

Per lo svolgimento delle prove di esame, si osserveranno le disposizioni contenute nel capo VI del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, o nel regolamento approvato con R. decreto 23 marzo 1933-XI, n. 185, e successive modificazioni.

L'esame consterà di tre prove scritte ed una orale in base al programma annesso al presente decreto.

Le prove scritte si svolgeranno in Roma nei giorni che saranno stabiliti con successivo provvedimento.

La prova orale avrà pure luogo in Roma, presso la Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali, in giorni che saranno all'uopo fissati.

Art. 10.

Saranno ammessi alla prova orale, oltre a coloro che, avendo titoli a partecipare al presente concorso, dimostrino di trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 7 del R. decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 343, i candidati che riporteranno una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale dovranno conseguire la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

In caso di parità di merito saranno osservate le disposizioni dell'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, e successive modificazioni ed estensioni, nonchè dei Regi decreti legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111, 2 giugno 1936-XIV, n. 1172, 21 ottobre 1937-XV, n. 2179, e della legge 20 marzo 1940-XVIII, n. 233.

Per l'assegnazione dei posti agli idonei invalidi di guerra o per la causa nazionale o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, ovvero in dipendenza di operazioni militari relative a servizio militare non isolato all'estero prestato durante il periodo dal 5 maggio 1936-XIV al 31 luglio 1939-XVII, ovvero in dipendenza dell'attuale guerra, agli idonei ex combattenti e legionari fiumani o feriti per la causa fascista o iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922, agli idonei che hanno partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV o che hanno partecipato, durante il periodo dal 5 maggio 1936-XIV al 31 luglio 1939-XVII, alle operazioni militari relative a servizio militare non isolato all'estero od anche che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra nell'attuale conflitto, e, in mancanza, agli idonei orfani di guerra o

dei caduti per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, ovvero in dipendenza di operazioni militari relative a servizio militare non isolato all'estero prestato durante il periodo dal 5 maggio 1936-XIV al 31 luglio 1939-XVII, ovvero in dipendenza dell'attuale guerra, ed infine agli idonei soci di diritto dell'Unione Fascista fra le famiglie numerose, si osserveranno le disposizioni contenute nella legge 21 agosto 1921, n. 1312, e successive estensioni, nell'art. 13 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926-IV, n. 48, nel R. decreto-legge 30 ottobre 1924-III, n. 1842, nelle leggi 26 luglio 1929-VII, n. 1397, e 12 giugno 1931-IX, n. 777, nel R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706, nonchè nei Regi decreti-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111, 2 giugno 1936-XIV, n. 1172, 21 ottobre 1937-XV, n. 2179, nelle leggi 20 marzo 1940-XVIII, n. 233, e 25 settembre 1940-XVIII, n. 1458, nonchè del R. decreto-legge 8 luglio 1941-XIX, n. 868 e nella legge 4 luglio 1941-XIX, n. 1080.

Art. 11.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà approvata con decreto ministeriale da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Sugli eventuali reclami, relativi alla precedenza dei concorrenti, da presentarsi non oltre il termine di quindici giorni dalla pubblicazione della graduatoria, decide, in via definitiva, il Ministro per le finanze, sentita la Commissione esaminatrice.

I concorrenti dichiarati idonei che eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si rendano successivamente vacanti.

Art. 12.

I vincitori del concorso saranno nominati ingegneri erariali in prova e conseguiranno la nomina al grado di ingegnere erariale, se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione, dopo un periodo di prova non inferiore ai sei mesi.

I vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2, comma 3°, del R. decreto-legge 10 gennaio 1926-IV, n. 46, conseguiranno subito la nomina ad ingegnere erariale con riserva di anzianità.

Art. 13.

Agli ingegneri erariali in prova compete esclusivamente il rimborso della spesa personale di viaggio in seconda classe per raggiungere la residenza che verrà loro assegnata, nonchè un assegno mensile di L. 916,98 lordo e l'assegno temporaneo di guerra di L. 100 nette mensili.

A coloro che si trovino nelle condizioni prescritte verrà corrisposta anche l'aggiunta di famiglia.

Qualora siano destinati a prestar servizio nel comune della loro abituale residenza, l'assegno è ridotto a L. 487,75 mensili lorde ferma restando la misura dell'assegno temporaneo di guerra di L. 100 nette mensili.

Coloro che all'atto della nomina in prova si trovino in servizio non di ruolo presso un'Amministrazione statale, conserveranno, a titolo di assegno personale, non utile a pensione, da riassorbirsi nei successivi aumenti, l'eventuale eccedenza dell'importo complessivo della retribuzione e delle indennità temporanee mensili di cui siano provvisti all'atto della nomina sull'importo complessivo dell'assegno e delle indennità temporanee mensili stabilite per il periodo di prova.

Coloro che provengono da altri ruoli di personali statali conservano il trattamento stabilito dall'ultimo comma dell'art. 1 del R. decreto 10 gennaio 1926-IV, n. 46.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 2 novembre 1941-XX

Il Ministro: Di Revel

PROGRAMMA DELL'ESAME DI CONCORSO

1. — *Geodesia e topografia*:

Enunciati fondamentali della geodesia pratica.
Coordinate geografiche, sfroidiche, sferiche e piane.
Sistemi di proiezione del geroide; proiezione cilindrico-congruente, cilindrico-conforme, conico-conforme.
Strumenti topografici; verifica, correzione ed uso.
Rivelamento planimetrico ed altimetrico del terreno.
Celerimensura e formole relative.
Principi generali di fotogrammetria. Apparecchi di presa e di restituzione con particolare riguardo a quelli per l'impiego della fotogrammetria aerea.
Calcolo di aree di figure piane.
Divisione di aree e rettificazione di confini.
Compensazione degli errori.

2. — *Economia ed estimo*:

Elementi della teoria del valore in rapporto alle stime.
Nozioni di matematica finanziaria applicata alle stime.
La teoria generale delle stime immobiliari ed i metodi di stima.
Stima dei fabbricati, delle aree fabbricabili, dei terreni agrari.
Stime forestali. Stima degli impianti industriali.
Stime speciali: (espropriazioni, servitù, enfiteusi, danni ecc.).
Operazioni estimali per la formazione del nuovo Catasto terreni e del nuovo Catasto edilizio urbano.

3. — *Costruzioni*:

Elasticità, sollecitazioni semplici e composte.
Travi reticolate, travi continue. Archi e telai.
Nozioni sui sistemi elastici.
Strutture o calcoli di stabilità dei solai, dei tetti e delle altre parti di fabbricati - Fondazioni.
Scelta ed impiego dei materiali da costruzione - Composizione delle malte e dei conglomerati.

4. — *Idraulica*:

Idrostatica ed idrometria.
Sistemazione dei corsi d'acqua ed opera di difesa relative.
Utilizzazione delle acque - Bacini di ritenuta, dighe, canali di irrigazione e canali industriali: opere d'arte relative e loro calcolazione.
Nozioni sui motori idraulici.

5. — *Elettrotecnica*:

Nozioni generali sugli impianti di produzione e di distribuzione dell'energia elettrica.

6. — *Legislazione*:

Disposizioni del Codice civile relativo ai beni, alla proprietà, al possesso, ai contratti, alle iscrizioni ipotecarie ed alle trascrizioni.
Cenni fondamentali di diritto pubblico.
Nozioni sulle leggi di espropriazione per causa di pubblica utilità e sui lavori pubblici.
Leggi per la formazione del nuovo Catasto terreni e del nuovo Catasto edilizio urbano.
Nozioni sull'ordinamento corporativo - Carta del lavoro.
Nozioni elementari di statistica.

7. — *Lingua straniera*:

Il candidato dovrà superare una prova orale attestante le sue cognizioni in una lingua straniera a sua scelta.

Roma, addì 2 novembre 1941-XX

Il Ministro: Di Revel

Concorso per esami a 36 posti di geometra aggiunto erariale in prova nel ruolo della carriera di gruppo B dell'Amministrazione provinciale del catasto e dei servizi tecnici erariali.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, sull'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra, e successive estensioni;

Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive variazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960 sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato, e successive variazioni;

Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1926-IV, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente, e successive estensioni;

Visto il R. decreto 23 marzo 1933-XI, n. 185, che approva il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle Finanze e per l'ordinamento degli Uffici direttivi finanziari e successive variazioni;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706, che reca provvedimenti a favore delle famiglie dei caduti per la causa fascista, dei mutilati e feriti per la causa stessa, nonchè degli iscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, che determina la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi, e successive variazioni;

Visto il R. decreto 28 settembre 1934-XII, n. 1587, che stabilisce i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935-XIII, n. 163, concernente l'ammissione dei mutilati ed invalidi di guerra ai pubblici concorsi;

Visto il R. decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 343, concernente il trattamento del personale statale e degli Enti pubblici richiamato alle armi per mobilitazione;

Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111, concernente l'estensione agli invalidi ed agli orfani e congiunti dei caduti per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale delle disposizioni a favore degli invalidi di guerra e degli orfani e congiunti dei caduti in guerra;

Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1172, che estende a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa Orientale le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti della guerra 1915-1918;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, che reca provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939-XVII, n. 1;

Visto il R. decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2179, concernente l'estensione ai militari in servizio non isolato all'estero ed ai congiunti dei caduti, delle provvidenze in vigore, per i reduci, per gli orfani e congiunti della guerra 1915-1918;

Visto il R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1514, che disciplina l'assunzione di personale femminile agli impieghi pubblici e privati;

Visto il R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, recante provvedimenti per la difesa della razza;

Vista la legge 20 marzo 1940-XVIII, n. 233, concernente la concessione ai capi di famiglia numerose di condizioni di priorità negli impieghi o nei lavori;

Visto il R. decreto 16 maggio 1940-XVIII, n. 576, che riordina i ruoli dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali;

Visto il R. decreto 6 giugno 1940-XVIII, n. 1083, che stabilisce la data fino alla quale si applicano i benefici previsti dal R. decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2179;

Visto il R. decreto 9 luglio 1940-XVIII, n. 1156, concernente provvedimenti a favore degli squadristi e dei vecchi fascisti;

Visto il R. decreto 6 agosto 1940-XVIII, n. 1284, che modifica i programmi di esame per l'assunzione nei ruoli dell'Amministrazione del Catasto e dei Servizi Tecnici Erariali;

Vista la legge 25 settembre 1940-XVIII, n. 1458, che estende agli invalidi ed agli orfani e congiunti dei caduti nell'attuale guerra le disposizioni vigenti a favore degli invalidi, degli orfani e congiunti dei caduti in guerra;

Vista la legge 4 luglio 1941-XIX, n. 1080, che estende i benefici previsti dal R. decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2179, in favore dei cittadini che hanno partecipato alle operazioni militari della Spagna quali assimilati o militarizzati;

Visto il R. decreto-legge 8 luglio 1941-XIX, n. 868, che estende ai cittadini che hanno partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra nell'attuale conflitto i benefici previsti dalle disposizioni in vigore per coloro che prestarono servizio militare in zone di operazioni durante la guerra 1915-1918;

Visto il Decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, in data 11 ottobre 1941-XIX, che ha autorizzato l'espletamento del concorso a 72 posti di geometra aggiunto erariale in prova, limitatamente però alla sola metà dei posti, riservando l'altra metà per i concorsi che saranno indetti a favore dei chiamati alle armi all'atto del loro congedo;

Considerato che in dipendenza di tale limitazione possono ora essere conferiti solo 36 posti, accantonando gli altri 36 per i concorsi che saranno indetti a favore dei chiamati alle armi;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a 36 posti di geometra aggiunto erariale in prova nel ruolo della carriera di gruppo *B* dell'Amministrazione provinciale del Catasto e dei Servizi Tecnici Erariali, al quale non possono partecipare le donne nè gli appartenenti alla razza ebraica.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti debbono essere forniti di uno dei seguenti titoli di studio: diploma di abilitazione alla professione di geometra o di perito industriale specializzazione edili) di cui agli articoli 51 e 65 della legge 15 giugno 1931-IX, n. 889, ovvero diploma di abilitazione tecnica in agrimensura secondo l'ordinamento di cui al R. decreto 6 maggio 1923-I, n. 1054 o anche diploma di perito agrimensore secondo l'ordinamento scolastico sancito dalle disposizioni di legge anteriori a quella del 1923, oppure diploma di abilitazione alla professione di perito edile, conseguito secondo le norme del R. decreto 31 ottobre 1923-II, n. 2523, e relativo regolamento 3 giugno 1924-III, n. 969.

Non sono ammessi titoli equipollenti, salvo quelli riconosciuti corrispondenti a quelli avanti indicati, rilasciati dalle scuole del cessato Impero austro-ungarico.

Per gli aspiranti che alla data del 16 maggio 1940-XVIII si trovavano in servizio non di ruolo in qualità di avventizi di 2ª categoria alle dipendenze dell'Amministrazione del Catasto e dei Servizi Tecnici Erariali e per gli aspiranti già in servizio non di ruolo presso la detta Amministrazione con la qualifica di geometra provvisorio o giornaliero ovvero di avventizio di 2ª categoria, e che in seguito a concorso siano stati poi nominati impiegati di ruolo nel gruppo *C* di una Amministrazione statale senza che vi sia stata interruzione

non di ruolo a quello di ruolo, sono riconosciuti validi, ai fini dell'ammissione al concorso, i seguenti titoli di studio, rilasciati da scuole regie o pareggiate:

1) diploma di licenza di istituto tecnico (sezione fisico-matematica);

2) diploma di licenza di liceo moderno;

3) diploma di maturità scientifica;

4) diploma di licenza di istituto industriale o di scuola industriale di 3° grado;

5) diploma di licenza d'istituto nautico;

6) diploma di licenza di scuola mineraria conseguito anteriormente al 1° gennaio 1928;

7) diploma di perito agrario.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, scritte su carta da bollo da L. 6 e firmate dagli aspiranti di proprio pugno, dovranno essere presentate al Ministero delle Finanze, Direzione Generale del Catasto e dei Servizi Tecnici Erariali, oppure alle Intendenze di Finanza oppure agli Uffici dipendenti dalla detta Direzione Generale (Uffici Tecnici del Catasto, Uffici tecnici erariali e loro Sezioni staccate) entro il termine perentorio di giorni 90 (novanta), che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Il personale non di ruolo avente titolo a partecipare al concorso e gli impiegati di ruolo faranno pervenire la domanda agli Uffici di cui al precedente comma nel termine suddetto, a mezzo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Le Intendenze di Finanza, gli Uffici Tecnici del Catasto, gli Uffici tecnici erariali e le loro Sezioni staccate provvedute, ove occorra, tempestivamente, a far regolarizzare le domande insufficientemente documentate o corredate di documenti non regolari, le trasmetteranno al Ministero delle Finanze, Direzione Generale del Catasto e dei Servizi Tecnici Erariali, man mano che le avranno ricevute, con l'indicazione del giorno della presentazione o dell'arrivo.

I candidati che si trovino nelle condizioni previste dagli articoli 7 e 8 del R. decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 343, ed intendano avvalersi delle agevolazioni loro concesse da tali disposizioni, dovranno farne richiesta con la domanda di ammissione al concorso. All'uopo dovranno allegare alla domanda stessa, oltre gli altri documenti, una dichiarazione della competente autorità militare, da cui risulti che il richiedente non ha potuto sostenere le prove relative al precedente concorso perchè richiamato alle armi o comunque a causa del servizio militare.

Tutte le domande dovranno contenere la precisa indicazione del domicilio o recapito dell'aspirante, la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza, nonchè la elencazione dei documenti allegati.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere prodotti i seguenti documenti, debitamente legalizzati:

1) estratto dell'atto di nascita rilasciato in data posteriore al 10 marzo 1939-XVII, su carta da bollo da L. 8, da cui risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, abbia compiuto il 18° anno di età e non altrepassato il 26° anno di età.

Sono ammessi a partecipare al concorso anche gli aspiranti che non abbiano superato l'età di 28 anni, qualora essi, oltre che del titolo di studio richiesto, siano forniti di laurea.

Tale limite di età è elevato di cinque anni:

a) per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918, o che, durante lo stesso periodo, siano stati imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare;

b) per i legionari fiumani;

c) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV;

d) per coloro che abbiano partecipato alle operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato durante il periodo dal 5 maggio 1936-XIV al 31 luglio 1939 - Anno XVII;

e) per coloro che hanno partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra nell'attuale conflitto.

Tali limiti sono poi elevati a 39 anni:

a) per i soci di diritto dell'Unione fascista fra le famiglie numerose salvo il maggiore limite consentito in applicazione dell'art. 23 del R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939-XVII, n. 1;

b) per i mutilati ed invalidi di guerra o per la causa fascista ovvero per i fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, ovvero in dipendenza di operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato durante il periodo dal 5 maggio 1936-XIV al 31 luglio 1939-XVII, ovvero in dipendenza dell'attuale guerra, a favore dei quali siano stati liquidati pensioni od assegni privilegiati di guerra in applicazione delle norme vigenti.

c) per gli ex combattenti che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 e per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, o che, dopo questa data ed entro il 31 luglio 1939-XVII, abbiano partecipato alle operazioni militari relative a servizio militare non isolato all'estero, oppure che abbiano partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati od assimilati, alle operazioni di guerra nell'attuale conflitto, quando tutti i predetti siano stati decorati al valor militare o abbiano conseguito promozioni per merito di guerra.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se amnistiati.

I suddetti limiti di età sono aumentati di quattro anni:

a) per coloro che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento, senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922;

b) per i feriti per la causa fascista in possesso del relativo brevetto di ferito, che risultino iscritti ininterrottamente al P.N.F. dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma.

Sono altresì elevati:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande per l'ammissione al presente concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'aumento di cui alla lettera *a)* si cumula con quello di cui alla lettera *b)* ed entrambi con quelli previsti dalle altre disposizioni purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

La condizione del limite di età massimo non è richiesta per gli aspiranti i quali posseggano il titolo di studio prescritto e siano impiegati civili di ruolo in servizio dello Stato nè

per coloro che si trovino nelle condizioni previste dagli articoli 7 e 8 del R. decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 343.

2) certificato, su carta da bollo da L. 4, comprovante la inscrizione del candidato al Partito Nazionale Fascista o alla Gioventù Italiana del Littorio o ai Gruppi Universitari Fascisti. L'inscrizione non è richiesta per i mutilati od invalidi di guerra o per i minorati in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale dal 16 gennaio 1935-XIII o durante il servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV o in dipendenza di operazioni militari nell'attuale conflitto.

Gli aspiranti ex combattenti, non iscritti al Partito Nazionale Fascista, possono essere ammessi al concorso a condizione che dimostrino, con apposito certificato, di avere presentato domanda d'iscrizione al Partito Nazionale Fascista. Detti candidati, qualora risultino vincitori del concorso, potranno conseguire la nomina sempre quando dimostrino, nel termine che verrà assegnato dall'Amministrazione, di avere ottenuto l'inscrizione al Partito stesso. In caso contrario s'intenderanno senz'altro decaduti dal diritto di conseguire la nomina all'impiego.

Per gli iscritti al Partito Nazionale Fascista in epoca posteriore al 28 ottobre 1922, tale certificato dev'essere rilasciato dal segretario (ed anche dal vice segretario se trattasi di capoluogo di Provincia) del competente Fascio di combattimento e sottoposto al visto del Segretario federale o, in sua vece, del vice segretario federale e del Segretario amministrativo.

Per gli inscritti ai Fasci di combattimento in epoca anteriore al 28 ottobre 1922, il certificato dev'essere rilasciato personalmente dal Segretario federale della Provincia e vistato, per ratifica, dal Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato, o da uno dei Vice Segretari del Partito Nazionale Fascista; sarà però ritenuto valido il certificato rilasciato dal vice Segretario federale facente funzione del Segretario federale mobilitato e firmato, per ratifica, da un componente il Direttorio Nazionale del Partito Nazionale Fascista o da un Segretario federale comandato presso il Direttorio stesso o appositamente designato dal Segretario del Partito; in ogni caso tale certificato dovrà attestare che la inscrizione non subì alcuna interruzione.

Per coloro che siano feriti per la causa fascista, il detto certificato dovrà attestare che non vi fu interruzione nella inscrizione dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma, e sarà ritenuto valido anche se portante la firma di un componente il Direttorio nazionale del Partito Nazionale Fascista o di un Segretario federale comandato presso il direttorio stesso ed appositamente designato dal Segretario del Partito.

Il ferito per la causa fascista, a corredo del certificato, dovrà pure produrre il relativo brevetto di ferito.

Gli italiani non regnicoli ed i cittadini italiani residenti all'estero dovranno comprovare la loro inscrizione al Partito Nazionale Fascista, mediante certificato redatto su carta da bollo da L. 4, rilasciato direttamente dalla Segreteria generale dei Fasci italiani all'estero e firmato dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero; quando trattisi di inscritti ai Fasci di combattimento da epoca anteriore alla Marcia su Roma, anche il detto certificato dovrà essere sottoposto alla ratifica del Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato, o di uno dei Vice segretari del Partito Nazionale Fascista; sarà però ritenuto valido se firmato, per ratifica, da un componente il Direttorio nazionale del P.N.F. o da un segretario federale comandato presso il Direttorio stesso ed appositamente designato dal Segretario del Partito.

Il certificato d'inscrizione al Partito Nazionale Fascista dei cittadini Sammarinesi residenti nel territorio della Repubblica, dovrà essere firmato dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese e controfirmato dal Segretario di Stato per gli affari esteri.

Il certificato di appartenenza al Partito Nazionale Fascista dei cittadini Sammarinesi residenti nel Regno, dovrà essere firmato dal segretario della Federazione che li ha in forza o dal vice Segretario facente funzione del Segretario federale mobilitato. Anche per i cittadini Sammarinesi i certificati attestanti la inscrizione anteriore al 28 ottobre 1922 ai Fasci di combattimento, rilasciati, secondo il caso, dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese o dai federali del Regno, nonchè dai vice Segretari federali facenti funzione dei Segretari federali mobilitati, dovranno essere ratificati dal Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato, o da uno dei Vice Segretari; saranno però ritenuti validi se firmati, per ratifica, da un componente il Direttorio nazionale o da un Segretario federale comandato presso il Direttorio stesso ed appositamente designato dal Segretario del Partito;

3) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 4.

Possono partecipare al concorso anche i cittadini albanesi, qualora essi siano in possesso dei requisiti prescritti;

4) certificato, su carta da bollo da L. 4, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non sia incorso in nessuna delle cause che, a' termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

5) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 12;

6) certificato di buona condotta morale, civile e politica, da rilasciarsi, su carta da bollo da L. 4, dal podestà del Comune dove l'aspirante risiede da un anno e, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del podestà o dei podestà dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

7) certificato medico, rilasciato, su carta da bollo da L. 4, da un medico provinciale o militare o della M.V.S.N., ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica. Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, questa deve essere specificatamente menzionata, con la dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale l'aspirante concorre.

L'Amministrazione potrà far sottoporre i candidati alla visita di un medico di sua fiducia.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme avvenuti dal 16 gengennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, ovvero in seguito ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato durante il periodo dal 5 maggio 1936-XIV al 31 luglio 1939-XVII, ovvero in dipendenza dell'attuale guerra, produrranno il certificato dell'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15;

8) documento comprovante l'adempimento degli obblighi militari ovvero certificato di esito di leva o di inscrizione nelle liste di leva.

Coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 o che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, oppure che abbiano partecipato ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato durante il periodo dal 5 maggio 1936-XIV

al 31 luglio 1939-XVII od anche che abbiano partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati ed assimilati, alle operazioni di guerra nell'attuale conflitto, presenteranno, invece, copia dello stato di servizio o del foglio matricolare annotata delle eventuali benemerenze di guerra; gli ex combattenti della guerra 1915-1918 ed i reduci dell'Africa Orientale e coloro che hanno partecipato ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato durante il periodo dal 5 maggio 1936 Anno XIV al 31 luglio 1939-XVII, nonchè coloro che hanno partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati od assimilati, alle operazioni di guerra nell'attuale conflitto, presenteranno, inoltre, rispettivamente, la dichiarazione integrativa ai sensi della circolare n. 588 del Giornale militare ufficiale del 1922 e delle circolari n. 957 del Giornale militare ufficiale del 1936 e n. 427 del Giornale militare ufficiale del 1937, o analoga dichiarazione per l'applicazione del R. decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2179 e del R. decreto-legge 8 luglio 1941-XIX, n. 868.

Coloro invece che furono imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-1918 in sostituzione del servizio militare proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi dalle autorità marittime competenti.

I candidati mutilati ed invalidi di guerra o minorati per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, ovvero in seguito ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato durante il periodo dal 5 maggio 1936-XIV al 31 luglio 1939-XVII, ovvero in dipendenza dell'attuale guerra, dovranno provare tale loro qualità mediante esibizione del decreto di concessione della relativa pensione ovvero del certificato modello 69 rilasciato dalla Direzione Generale delle Pensioni di guerra, oppure produrranno una attestazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, dalla quale risultino inoltre i documenti in base ai quali è stata riconosciuta all'aspirante la qualità di invalido ai fini della inscrizione di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, nei ruoli provinciali della predetta rappresentanza. Tale attestazione dovrà essere sottoposta alla vidimazione della sede centrale dell'Opera nazionale invalidi di guerra.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la causa fascista o dei caduti in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, ovvero in seguito ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato durante il periodo dal 5 maggio 1936-XIV al 31 luglio 1939-XVII, ovvero in dipendenza dell'attuale guerra, ed i figli degli invalidi di guerra e dei minorati per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, ovvero in seguito ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato durante il periodo dal 5 maggio 1936-XIV al 31 luglio 1939-XVII, ovvero in dipendenza di operazioni di guerra nell'attuale conflitto, dovranno dimostrare la loro qualità, i primi mediante certificato, su carta da bollo da L. 4, rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal Prefetto, gli altri con la esibizione della dichiarazione mod. 69, rilasciata dalla Direzione Generale delle Pensioni di guerra al nome del padre del candidato, oppure con certificato, su carta da bollo da L. 4, del Podestà del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal Prefetto;

9) originale o copia conforme autenticata da Regio Notaio di uno dei diplomi indicati nel precedente articolo 2 ed, eventualmente, del diploma di laurea;

10) stato di famiglia, su carta da bollo da L. 4, da prodursi soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole.

Gli aspiranti coniugati debbono produrre anche una dichiarazione in carta libera attestante se siano o meno ammogliati con straniere e, nell'affermativa, la data del matrimonio. La detta dichiarazione, ove il matrimonio sia stato celebrato dopo l'entrata in vigore del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, deve indicare se sia stata concessa l'autorizzazione del Ministero dell'Interno ai sensi degli articoli 2 e 18 di detto Regio decreto, ovvero se il matrimonio sia stato contratto in difformità degli articoli 2 e 3 del decreto stesso.

I soci di diritto dell'Unione fascista fra le famiglie numerose dovranno comprovare tale loro qualità mediante apposito certificato rilasciato dall'Unione medesima;

11) fotografia recente del candidato con la sua firma, autenticata dal Podestà o dal Notaio, qualora il candidato non sia provvisto di libretto ferroviario;

12) gli aspiranti in servizio non di ruolo presso le Amministrazioni statali, aventi titolo a partecipare al concorso, dovranno esibire un certificato, su carta a bollo da L. 4, rilasciato al capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio, da cui risultino gli estremi dell'autorizzazione all'assunzione in servizio straordinario, nonchè la data d'inizio, la durata e la natura del servizio stesso, con l'indicazione delle eventuali interruzioni.

Art. 5.

I documenti di cui ai numeri 2, 3, 4, 5, 6 e 7 del precedente articolo debbono essere di data non anteriore a tre mesi di quella del presente decreto.

La legalizzazione della firma da parte del presidente del Tribunale e del Prefetto non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dalle autorità residenti in Roma.

I candidati che dimostrino di essere impiegati civili di ruolo in servizio presso le Amministrazioni statali possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 2, 8, 9 e 10 dell'art. 4, insieme a copia dello stato di servizio civile, rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici.

I concorrenti non impiegati di ruolo che si trovino alle armi possono esibire, in luogo dei documenti di cui ai numeri 3, 4, 6, 7 e 8 del precedente articolo, un certificato, su carta da bollo da L. 4, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirano.

I candidati che siano ufficiali della M.V.S.N. in servizio permanente effettivo, sono esonerati dalla presentazione dei documenti indicati ai numeri 3, 4, 5, 6, 7 e 8 del precedente art. 4, qualora presentino un'attestazione dell'autorità da cui dipendono che dichiari la suddetta qualità.

I candidati che risiedono all'estero potranno presentare, nel termine di cui all'art. 3, la sola domanda, salvo a produrre i documenti prescritti entro 30 giorni dalla scadenza del termine di presentazione della domanda stessa.

I candidati che risiedono nelle Colonie e quelli che dimostrino di essere chiamati alle armi, potranno presentare in termine utile la sola domanda, salvo a produrre i documenti prescritti almeno dieci giorni prima dell'inizio delle prove scritte.

Art. 6.

I requisiti per l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito della età, di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del presente decreto, salvo quanto è previsto nei riguardi dei coniugati dall'art. 23 del R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, convertito, con modifiche, nella legge 3 gennaio 1939-XVII, n. 1.

Agli effetti della graduatoria e della nomina al posto di geometra aggiunto erariale in prova è consentito ai candidati ammessi alla prova orale di produrre, prima di sostenere la detta prova, quei documenti che attestino nei loro confronti nuovi titoli preferenziali acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 7.

Non si terrà conto delle domande che saranno presentate o perverranno alle Intendenze di Finanza oppure alla Direzione Generale del Catasto e dei Servizi Tecnici Erariali od anche agli Uffici Tecnici del Catasto, agli Uffici Tecnici Erariali ed alle loro Sezioni staccate dopo il termine di cui all'art. 3.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri ad eccezione del titolo di studio originale.

Tuttavia i candidati i quali abbiano presentato i documenti per partecipare a concorsi indetti da altre Amministrazioni finanziarie potranno fare riferimento ai documenti già presentati e per i quali non sia scaduto il termine di validità, ad eccezione delle fotografie, per i candidati sprovvisti di libretto ferroviario.

Non possono partecipare al concorso coloro che abbiano già preso parte a due precedenti concorsi per la nomina a geometra aggiunto erariale in prova nel ruolo di gruppo *B* del personale del Catasto e dei Servizi Tecnici Erariali, senza conseguirvi l'idoneità.

L'ammissione al concorso può essere negata con decreto Ministeriale non motivato ed insindacabile.

Art. 8.

La Commissione esaminatrice, ai sensi dell'art. 130 del Regolamento approvato con R. decreto 23 marzo 1933-XI, numero 185, sarà composto come appresso:

Presidente:

cav. di gr. cr. dott. ing. Tucci Michele, Direttore Generale del Catasto e dei Servizi Tecnici Erariali;

Membri:

cav. uff. dott. ing. Tavaglini Gottardo, Ispettore Generale Erariale;

cav. uff. dott. ing. De Caterini Romolo, Ispettore Generale Erariale;

cav. uff. dott. ing. Simonatti Francesco, Ingegnere Capo Erariale;

cav. uff. dott. ing. Famularo Antonino, Ingegnere Capo Erariale.

Segretario:

cav. dott. Rannaro Rolando, primo segretario nell'Amministrazione centrale del Ministero delle finanze.

I suddetti funzionari sono tutti iscritti al P.N.F.

Art. 9.

Per lo svolgimento delle prove di esame, si osserveranno le disposizioni contenute nel capo VI del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, e nel regolamento approvato con Regio decreto 23 marzo 1933-XI, n. 185, e successive modificazioni.

L'esame consterà di tre prove scritte ed una orale in base al programma annesso al presente decreto.

Le prove scritte si svolgeranno nei giorni che verranno stabiliti con successivo provvedimento presso le Intendenze di finanza delle sedi indicate nell'art. 12 del regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle Finanze. L'Amministrazione si riserva di sopprimere una o più delle sedi anzidette, assegnando ad altra sede i candidati che abbiano chiesto di sostenere le prove scritte in una sede soppressa.

La prova orale avrà luogo in Roma presso il Ministero delle Finanze, Direzione Generale del Catasto e dei Servizi Tecnici Erariali, nei giorni che verranno all'uopo fissati.

Art. 10.

Saranno ammessi alla prova orale, oltre a coloro che dimostrino di trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 7 del R. decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 343, i candidati che riporteranno una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale dovranno conseguire la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

In caso di parità di merito saranno osservate le disposizioni dell'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, numero 1176, e successive modificazioni ed estensioni, nonchè dei Regi decreti-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111, 2 giugno 1936-XIV, n. 1172, 21 ottobre 1937-XV, n. 2179, e della legge 2 marzo 1940-XVIII, n. 233.

Per l'assegnazione dei posti agli idonei invalidi di guerra o per la causa nazionale o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 giugno 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale (ovvero in dipendenza di operazioni militari relative a servizio militare non isolato all'estero prestato durante il periodo dal 5 maggio 1936-XIV al 31 luglio 1939-XVII, ovvero in dipendenza dell'attuale guerra, agli idonei ex combattenti e legionari fiumani o feriti per la causa fascista o iscritti ai Fasci di combattimento, senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922, agli idonei che hanno partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV o che hanno partecipato, durante il periodo dal 5 maggio 1936-XIV al 31 luglio 1939-XVII, alle operazioni militari relative a servizio militare non isolato all'estero od anche che abbiano partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati od assimilati, alle operazioni di guerra nell'attuale conflitto, e, in mancanza, agli idonei orfani di guerra o dei caduti per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, ovvero in dipendenza di operazioni militari relative a servizio militare non isolato all'estero prestato durante il periodo dal 5 maggio 1936-XIV al 31 luglio 1939-XVII, ovvero in dipendenza dell'attuale guerra, ed infine agli idonei soci di diritto dell'Unione fascista fra

le famiglie numerose, si osserveranno le disposizioni contenute nella legge 21 agosto 1921, n. 1312, e successive estensioni, nell'art. 13 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926-IV, n. 48, nel R. decreto-legge 30 ottobre 1924-III, n. 1842, nelle leggi 26 luglio 1929-VII n. 1397, e 12 giugno 1931-IX, n. 777, nel R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706, nonchè nei Regi decreti-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111, 2 giugno 1936-XIV, n. 1172, 21 ottobre 1937-XV, n. 2179, nelle leggi 20 marzo 1940-XVIII, n. 233, e 25 settembre 1940-XVIII, n. 1458, e del R. decreto-legge 8 luglio 1941-XIX, n. 868 e nella legge 4 luglio 1941-XIX, n. 1080.

Art. 11.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà approvata con decreto Ministeriale da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Sugli eventuali reclami, relativi alla precedenza dei concorrenti, da presentarsi non oltre il termine di quindici giorni dalla pubblicazione della graduatoria, decide, in via definitiva, il Ministro per le Finanze, sentita la Commissione esaminatrice.

I concorrenti dichiarati idonei che eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si rendono successivamente vacanti.

Art. 12.

I vincitori del concorso saranno nominati geometri aggiunti erariali in prova e conseguiranno la nomina al grado di geometra aggiunto erariale, se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione, dopo un periodo di prova non inferiore ai sei mesi.

I vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2, comma 3°, del R. decreto-legge 10 gennaio 1926-IV, n. 46, conseguiranno subito la nomina a geometra aggiunto erariale in prova con riserva di anzianità.

Art. 13.

Ai geometri aggiunti erariali in prova compete esclusivamente il rimborso della spesa personale di viaggio in seconda classe per raggiungere la residenza che verrà loro assegnata, nonchè un assegno mensile di L. 802,35 lordo, e l'assegno temporaneo di guerra di L. 100 nette mensili.

A coloro che si trovino nelle condizioni prescritte verrà corrisposta anche l'aggiunta di famiglia.

Qualora siano destinati a prestar servizio nel Comune della loro abituale residenza, l'assegno è ridotto a L. 426,79 mensile lordo ferma restando la misura dell'assegno temporaneo di guerra di L. 100 nette mensili.

Coloro che all'atto della nomina in prova si trovino in servizio non di ruolo presso un'Amministrazione statale, conserveranno, a titolo di assegno personale, non utile a pensione, da riassorbirsi nei successivi aumenti, l'eventuale eccedenza dell'importo complessivo della retribuzione e delle indennità temporanee mensili di cui siano provvisti all'atto della nomina sull'importo complessivo dell'assegno e delle indennità temporanee mensili stabilite per il periodo di prova.

Coloro che provengono da altri ruoli di personali statali conservano il trattamento stabilito dall'ultimo comma dell'art. 1 del R. decreto 10 gennaio 1926-IV, n. 46.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 2 novembre 1941-XX

Il Ministro: DI REVEL

PROGRAMMA DELL'ESAME DI CONCORSO

1. — *Trigonometria*:

Trigonometria piana, formole fondamentali. Risoluzione dei triangoli.

Teoria dei logaritmi ed uso delle tavole.

2. — *Topografia*:

Strumenti topografici: verifica, correzione ed uso.

Rilevamento planimetrico ed altimetrico del terreno.

Colerimensura e formole relative.

Cenni sui procedimenti di rilevamento fotogrammetrico.

Calcolo di aree e di figure piane.

Divisione di aree e rettificazione di confini.

3. — *Disegno topografico*:

Scale di proporzione - Segni convenzionali.

Piani quotati con curve di livello - Profili del terreno secondo una data linea.

Copia e riduzione di disegni.

4. — *Economia ed estimo*:

Nozioni generali di economia applicata alle stime.

Nozioni di matematica finanziaria applicata alle stime.

Metodi di stima.

Stima dei fabbricati, delle aree fabbricabili, dei terreni agrari.

Stime forestali. Stima degli impianti industriali.

Stime speciali (espropriazione, servitù, enfiteusi, danni ecc.).

Operazioni estimali per la formazione del nuovo catasto terreni e del nuovo catasto edilizio urbano.

5. — *Costruzioni*:

Sollecitazioni semplici e formole relative.

Cenni sulle sollecitazioni composte di flessione e di taglio e di pressione e flessione.

Cenni sulla resistenza dei solidi caricati di punta.

Applicazione delle nozioni sulle sollecitazioni semplici o composte alla verifica di resistenza ed al calcolo sommario di travi e di altre strutture nei casi più semplici.

Generalità sulle caratteristiche e sull'impiego dei principali materiali da costruzione.

6. — *Legislazione*:

Disposizioni del Codice civile relativo ai beni ed alle proprietà.

Leggi per la formazione del nuovo catasto terreni e del nuovo catasto edilizio urbano.

Nozioni sull'ordinamento corporativo. Carta del lavoro.

Nozioni elementari di statistica.

Roma, addì 2 novembre 1941-XX

Il Ministro: DI REVEL

Concorso per esami a 34 posti di geometra aggiunto erariale in prova nel ruolo della carriera di gruppo B dell'Amministrazione provinciale del catasto e dei servizi tecnici erariali.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, sull'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra, e successive estensioni;

Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive variazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato, e successive variazioni;

Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1926-IV, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente, e successive estensioni;

Visto il R. decreto 23 marzo 1933-XI, n. 185, che approva il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze e per l'ordinamento degli Uffici direttivi finanziari, e succesive variazioni;

Visto il R. decreto legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706, che reca provvedimenti a favore delle famiglie dei caduti per la causa fascista, dei mutilati e feriti per la causa stessa, nonchè degli iscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, che determina la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi, e successive variazioni;

Visto il R. decreto 28 settembre 1934-XII, n. 1587, che stabilisce i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto legge 25 febbraio 1935-XIII, n. 163, concernente l'ammissione dei mutilati ed invalidi di guerra ai pubblici concorsi;

Visto il R. decreto legge 1° aprile 1935-XIII, n. 343, concernente il trattamento del personale statale e degli Enti pubblici richiamato alle armi per mobilitazione;

Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111, concernente l'estensione agli invalidi ed agli orfani e congiunti dei caduti per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale delle disposizioni a favore degli invalidi di guerra e degli orfani e congiunti dei caduti in guerra;

Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1172, che estende a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa Orientale le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti della guerra 1915-18;

Visto il R. decreto legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, che reca provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939-XVII, n. 1;

Visto il R. decreto legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2179, concernente l'estensione ai militari in servizio non isolato all'estero ed ai congiunti dei caduti, delle provvidenze in vigore, per i reduci, per gli orfani e congiunti della guerra 1915-18;

Visto il R. decreto legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1514, che disciplina l'assunzione di personale femminile ad impieghi pubblici e privati;

Visto il R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, recante provvedimenti per la difesa della razza;

Vista la legge 20 marzo 1940-XVIII, n. 233, concernente la concessione ai capi di famiglia numerosa di condizioni di priorità negli impieghi e nei lavori;

Visto il R. decreto 16 maggio 1940-XVIII, n. 576, che riordina i ruoli dell'Amministrazione del Catasto e dei Servizi Tecnici Erariali;

Visto il R. decreto 6 giugno 1940-XVIII, n. 1083, che stabilisce la data fino alla quale si applicano i benefici previsti dal R. decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2179;

Visto il R. decreto 9 luglio 1940-XVIII, n. 1156, concernente provvedimenti a favore degli squadristi e dei vecchi fascisti;

Visto il R. decreto 6 agosto 1940-XVIII, n. 1284 che modifica i programmi di esame per l'assunzione nei ruoli dell'Amministrazione del Catasto e dei Servizi Tecnici Erariali;

Vista la legge 25 settembre 1940-XVIII, n. 1458, che estende agli invalidi ed agli orfani e congiunti dei caduti nell'attuale guerra le disposizioni vigenti a favore degli invalidi, degli orfani e congiunti dei caduti in guerra;

Vista la legge 4 luglio 1941-XIX, n. 1080, che estende i benefici previsti dal R. decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2179, in favore dei cittadini che hanno partecipato alle operazioni militari della Spagna quali assimilati o militarizzati;

Visto il R. decreto 8 luglio 1941-XIX, n. 868, che estende ai cittadini che hanno partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati od assimilati, alle operazioni di guerra nell'attuale conflitto i benefici previsti dalle disposizioni in vigore per coloro che prestarono servizio militare in zona di operazioni durante la guerra 1915-18;

Visto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, in data 11 ottobre 1941-XIX, che ha autorizzato l'espletamento del concorso a 68 posti di geometra aggiunto erariale in prova, limitatamente però alla sola metà dei posti, riservando l'altra metà per i concorsi che saranno indetti a favore dei chiamati alle armi all'atto del loro congedo;

Considerato che in dipendenza di tale limitazione possono ora essere conferiti solo 34 posti, accantonando gli altri 34 per i concorsi che saranno indetti a favore dei chiamati alle armi;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a 34 posti di geometra aggiunto erariale in prova nel ruolo della carriera di gruppo *B* dell'Amministrazione Provinciale del Catasto e dei Servizi Tecnici Erariali, al quale possono partecipare solamente gli impiegati non di ruolo che alla data del presente decreto abbiano almeno due anni d'ininterrotto servizio alle dipendenze di un'Amministrazione dello Stato con qualifica di avventizio di categoria non inferiore alla seconda.

Nono possono partecipare al concorso le donne nè gli appartenenti alla razza ebraica.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti debbono essere forniti di uno dei seguenti titoli di studio: diploma di abilitazione alla professione di geometra o di perito industriale (specializzazione edili) di cui agli articoli 51 e 65 della legge 15 giugno 1931-IX, n. 889, ovvero diploma di abilitazione tecnica in agrimensura secondo l'ordinamento di cui al Regio decreto 6 maggio 1923-I, n. 1054, od anche diploma di perito agrimensore secondo l'ordinamento scolastico sancito dalle disposizioni di legge anteriori a quello del 1923, oppure diploma di abilitazione alla professione di perito edile, conseguito secondo le norme del R. decreto 31 ottobre 1923-II, n. 2523, e relativo regolamento 3 giugno 1924-II, n. 969.

Non sono ammessi titoli equipollenti, salvo quelli riconosciuti corrispondenti a quelli avanti indicati, rilasciati dalle scuole del cessato impero austro ungarico.

Per gli aspiranti che alla data del 16 maggio 1940-XVIII si trovavano in servizio non di ruolo in qualità di avventizi di 2ª categoria alle dipendenze dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali sono riconosciuti validi, ai fini dell'ammissione al concorso, i seguenti titoli di studio, rilasciati da scuole regie o pareggiate:

1) diploma di licenza di istituto tecnico (sezione fisico matematica);

2) diploma di licenza di liceo moderno;

3) diploma di maturità scientifica;

4) diploma di licenza di istituto industriale o di scuola industriale di 3° grado;

5) diploma di licenza d'istituto nautico;

6) diploma di licenza di scuola mineraria conseguito anteriormente al 1° gennaio 1928;

7) diploma di perito agrario.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, scritte su carta da bollo da L. 6 e firmate dagli aspiranti di proprio pugno, dovranno essere presentate, per il tramite degli uffici in cui i candidati prestano servizio, al Ministero delle Finanze, Direzione Generale del Catasto e dei Servizi Tecnici Erariali, oppure alle Intendenze di finanza oppure agli uffici dipendenti dalla detta Direzione generale (Uffici tecnici del catasto, Uffici tecnici erariali e loro Sezioni staccate) entro il termine

perentorio di giorni 90 (novanta), che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Le Intendenze di finanza, gli Uffici tecnici del catasto, gli Uffici tecnici erariali e loro Sezioni staccate provveduto, ove occorra, tempestivamente, a far regolarizzare le domande insufficientemente documentate o corredate di documenti non regolari, le trasmetteranno al Ministero delle finanze, Direzione Generale del Catasto e dei Servizi Tecnici Erariali, man mano che le avranno ricevute, con l'indicazione del giorno della presentazione o dell'arrivo.

I candidati che abbiano titolo a partecipare al presente concorso e che si trovino nelle condizioni previste dagli articoli 7 e 8 del R. decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 343, ed intendano avvalersi delle agevolazioni loro concesse da tali disposizioni, dovranno farne richiesta con la domanda di ammissione al concorso. All'uopo dovranno allegare alla domanda stessa, oltre gli altri documenti, una dichiarazione della competente autorità militare, da cui risulti che il richiedente non ha potuto sostenere le prove relative al precedente concorso perchè richiamato alle armi e comunque a causa del servizio militare.

Tutte le domande dovranno contenere la precisa indicazione del domicilio o recapito dell'aspirante, la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza, nonchè la elencazione dei documenti allegati.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere prodotti i seguenti documenti debitamente legalizzati;

1) estratto dell'atto di nascita rilasciato in data posteriore al 10 marzo 1939-XVII, su carta da bollo da L. 8, da cui risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, abbia compiuto il 18° anno di età.

Non è stabilito alcun limite massimo di età;

2) certificato, su carta da bollo da L. 4, comprovante la iscrizione dei candidati al Partito Nazionale Fascista o alla Gioventù italiana del Littorio o ai Gruppi universitari fascisti. L'iscrizione non è richiesta per i mutilati od invalidi di guerra o per i minorati in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale dal 16 gennaio 1935-XIII o durante il servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV, o in dipendenza di operazioni di guerra nell'attuale conflitto.

Gli aspiranti ex combattenti, non iscritti al Partito Nazionale Fascista possono essere ammessi al concorso a condizione che dimostrino, con apposito certificato, di aver presentato domanda d'iscrizione al Partito Nazionale Fascista. Detti candidati, qualora risultino vincitori del concorso, potranno conseguire la nomina sempre quando dimostrino, nel termine che verrà assegnato dall'Amministrazione, di aver ottenuto l'iscrizione al Partito stesso. In caso contrario s'intenderanno senz'altro decaduti dal diritto di conseguire la nomina all'impiego.

Per gli iscritti al Partito Nazionale Fascista in epoca posteriore al 28 ottobre 1922, tale certificato dev'essere rilasciato dal segretario (od anche dal vice segretario se trattasi di capoluogo di Provincia) del competente Fascio di combattimento e sottoposto al visto del segretario federale o, in sua vece, dal vice segretario federale o dal segretario federale amministrativo.

Per gli iscritti ai Fasci di combattimento in epoca anteriore al 28 ottobre 1922, il certificato dev'essere rilasciato personalmente dal segretario federale della Provincia e vistato, per ratifica, dal Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato, o da uno dei Vice segretari del Partito Nazionale Fascista; sarà però ritenuto valido il certificato rilasciato dal Vice segretario federale facente funzione del segretario federale mobilitato e firmato, per ratifica, da un componente il Direttorio nazionale del Partito Nazionale Fascista o da un segretario federale comandato presso il Direttorio stesso ed appositamente designato dal Segretario del Partito; in ogni caso tale certificato dovrà attestare che la iscrizione non subì alcuna interruzione.

Per coloro che siano feriti per la causa fascista, il detto certificato dovrà attestare che non vi fu interruzione nella inscrizione dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma, e sarà ritenuto valido anche se portante la firma di un componente il Direttorio nazionale del Partito Nazionale Fascista o di un segretario federale comandato presso il Direttorio stesso ed appositamente designato dal Segretario del Partito.

Il ferito per la causa fascista, a corredo del certificato, dovrà pure produrre il relativo brevetto di ferito.

Gli italiani non regnicoli ed i cittadini italiani residenti all'estero dovranno comprovare la loro iscrizione al Partito Nazionale Fascista mediante certificato redatto su carta da bollo da L. 4, rilasciato direttamente dalla Segreteria generale dei Fasci italiani all'estero e firmato dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero; quando trattisi di iscritti ai Fasci di combattimento da epoca anteriore alla Marcia su Roma, anche il detto certificato dovrà essere sottoposto alla ratifica del Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato, o di uno dei Vice segretari del Partito Nazionale Fascista; sarà però ritenuto valido se firmato, per ratifica, da un componente il Direttorio nazionale del P. N. F. o da un segretario federale comandato presso il Direttorio stesso ed appositamente designato dal Segretario del Partito.

Il certificato d'iscrizione al Partito Nazionale Fascista dei cittadini sammarinesi residenti nel territorio della Repubblica, dovrà essere firmato dal segretario del Partito Fascista sammarinese e controfirmato dal segretario di Stato per gli affari esteri.

Il certificato d'iscrizione al Partito Nazionale Fascista dei cittadini sammarinesi residenti nel Regno, dovrà essere firmato dal segretario della Federazione che li ha in forza o dal vice segretario facente funzione del segretario federale mobilitato. Anche per i cittadini sammarinesi i certificati attestanti la iscrizione anteriore al 28 ottobre 1922 ai Fasci di combattimento, rilasciati, secondo il caso, dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese o dai segretari federali del Regno, nonchè dai vice segretari federali facenti funzione dei segretari federali mobilitati, dovranno essere ratificati dal Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato, o da uno dei Vice segretari; saranno però ritenuti validi se firmati, per ratifica, da un componente il Direttorio nazionale o da un segretario federale comandato presso il Direttorio stesso ed appositamente designato dal Segretario del Partito;

3) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 4.

Possono partecipare al concorso anche i cittadini albanesi, qualora essi siano in possesso dei requisiti prescritti;

4) certificato, su carta da bollo da L. 4, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non sia incorso in nessuna delle cause che, a' termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

5) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 12;

6) certificato di buona condotta morale, civile e politica, da rilasciarsi, su carta da bollo da L. 4, dal podestà

del comune dove l'aspirante risiede da un anno e, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del podestà o dei podestà dei comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

7) certificato medico, rilasciato, su carta da bollo da L. 4, da un medico provinciale o militare o della M.V.S.N., ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica. Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, questa dev'essere specificatamente menzionata, con la dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale l'aspirante concorre.

L'Amministrazione potrà far sottoporre i candidati alla visita di un medico di sua fiducia.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, ovvero in seguito ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato durante il periodo dal 5 maggio 1936-XIV al 31 luglio 1939-XVII, ovvero in dipendenza dell'attuale guerra, produrranno il certificato dell'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3 del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15;

8) documento comprovante l'adempimento degli obblighi militari ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 o che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, oppure che abbiano partecipato ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato durante il periodo dal 5 maggio 1936-anno XIV al 31 luglio 1939-XVII, od anche che abbiano partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati od assimilati, alle operazioni di guerra nell'attuale conflitto, presenteranno, invece copia dello stato di servizio o del foglio matricolare annotata delle eventuali benemerenze di guerra; gli ex combattenti della guerra 1915-1918 ed i reduci dall'Africa Orientale e coloro che hanno partecipato ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato durante il periodo dal 5 maggio 1936-XIV al 31 luglio 1939-XVII, nonchè coloro che hanno partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati od assimilitati, alle operazioni di guerra dell'attuale conflitto, presenteranno, inoltre, rispettivamente, la dichiarazione integrativa ai sensi della circolare n. 588 del Giornale militare ufficiale del 1922 e delle circolari n. 957 del Giornale militare ufficiale del 1936 e n. 427 del Giornale militare ufficiale del 1937, o analoga dichiarazione per l'applicazione del R. decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2179 e del R. decreto-legge 8 luglio 1941-anno XIX, n. 868.

Coloro invece che furono imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-1918 in sostituzione del servizio militare proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi dalle autorità marittime competenti.

I candidati mutilati ed invalidi di guerra o minorati per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, ovvero in seguito ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato durante il periodo dal 5 maggio 1936-XIV al 31 luglio 1939-XVII, ovvero in dipendenza dell'attuale guerra, dovranno provare tale loro qualità mediante esibizione del decreto di concessione della relativa pensione ovvero del certificato modello 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure produrranno un'attestazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, dalla quale risultino inoltre i documenti in base ai quali è stata riconosciuta all'aspirante la qualità di invalido ai fini della iscrizione di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, nei ruoli provinciali della predetta rappresentanza. Tale attestazione dovrà essere sottoposta alla vidimazione della sede centrale dell'Opera nazionale invalidi di guerra.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la causa fascista o dei caduti in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, ovvero in seguito ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato durante il periodo dal 5 maggio 1936-XIV al 31 luglio 1939-XVII, ovvero in dipendenza dell'attuale guerra ed i figli degli invalidi di guerra e dei minorati per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, ovvero in seguito ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato durante il periodo dal 5 maggio 1936-XIV al 31 luglio 1939-XVII, ovvero in dipendenza di operazioni di guerra nell'attuale conflitto, dovranno dimostrare la loro qualità, i primi mediante certificato, su carta da bollo da L. 4, rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto, gli altri con la esibizione della dichiarazione mod. 69, rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra al nome del padre del candidato, oppure con certificato, su carta da bollo da L. 4, del podestà del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto;

9) originale o copia conforme autenticata da Regio notaio di uno dei diplomi indicati nel precedente art. 2;

10) stato di famiglia, su carta da bollo da L. 4, da prodursi soltanto dai coniugati con o senza prole o dai vedovi con prole.

Gli aspiranti coniugati debbono produrre anche una dichiarazione in carta libera attestante se siano o meno ammogliati con straniere e, nell'affermativa, la data del matrimonio. La detta dichiarazione, ove il matrimonio sia stato celebrato dopo l'entrata in vigore del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, deve indicare se sia stata concessa l'autorizzazione del Ministero dell'Interno, ai sensi degli articoli 2 e 18 di detto Regio decreto, ovvero se il matrimonio sia stato contratto in difformità degli articoli 2 e 3 del decreto stesso.

I soci di diritto dell'Unione fascista fra le famiglie numerose dovranno comprovare tale loro qualità mediante apposito certificato rilasciato dall'Unione medesima;

11) fotografia recente del candidato con la sua firma autenticata dal podestà o dal notaio, qualora il candidato non sia provvisto di libretto ferroviario;

12) certificato, su carta da bollo da L. 4, rilasciato dal capo dell'Ufficio presso il quale il candidato presta servizio, da cui risultino gli estremi dell'autorizzazione all'assunzione in servizio straordinario, la data d'inizio, la durata e la natura del servizio stesso, con l'indicazione delle eventuali interruzioni, nonchè la qualifica rivestita dal candidato.

Art. 5.

I documenti di cui ai nn. 2, 3, 4, 5, 6 e 7 del precedente articolo debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto.

La legalizzazione della firma da parte del presidente del Tribunale o del prefetto non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dalle autorità residenti in Roma.

I concorrenti che si trovino alle armi possono esibire, in luogo dei documenti di cui ai nn. 3, 4, 6, 7 e 8 del precedente articolo, un certificato, su carta da bollo da L. 4, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirano.

I candidati che risiedono all'estero potranno presentare, nel termine di cui all'art. 3, la sola domanda, salvo a produrre i documenti prescritti entro trenta giorni dalla scadenza del termine di presentazione della domanda stessa.

I candidati che risiedono nelle Colonie e quelli che dimostrino di essere richiamati alle armi, potranno presentare in termine utile la sola domanda, salvo a produrre i documenti prescitti almeno dieci giorni prima dell'inizio delle prove scritte.

Art. 6.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età minima di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del presente decreto.

Agli effetti della graduatoria e della nomina al posto di geometra aggiunto erariale in prova è consentito ai candidati ammessi alla prova orale di produrre, prima di sostenere la detta prova, quei documenti che attestino nei loro confronti nuovi titoli preferenziali acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentanzione delle domande.

Art. 7.

Non si terrà conto delle domande che saranno presentate o perverranno alle Intendenze di finanza oppure alla Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali od anche dei servizi tecnici erariali od anche agli uffici tecnici del catasto, agli uffici tecnici erariali ed alle loro sezioni staccate dopo il termine di cui all'art. 3.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri ad eccezione del titolo di studio originale.

Tuttavia i candidati i quali abbiano presentato i documenti per partecipare a concorsi indetti da altre Amministrazioni finanziarie, potranno fare riferimento ai documenti già presentati e per i quali non sia scaduto il termine di validità, ad eccezione della fotografia per i candidati sprovvisti di libretto ferroviario.

L'ammissione al concorso può essere negata con decreto ministeriale non motivato ed insindacabile.

Art. 8.

La Commissione esaminatrice, ai sensi dell'art. 130 del regolamento approvato con R. decreto 23 marzo 1933-XI, n. 185, sarà composta come appresso:

Presidente:

Cav. di gr. cr. dott. ing. Tucci Michele, direttore generale del Catasto e dei servizi tecnici erariali;

Membri:

Viale comm. dott. ing. Edoardo, ispettore generale erariale;

Antonucci cav. uff. dott. ing. Salvatore, ingegnere capo erariale;

Marini cav. uff. dott. ing. Sergio, ingegnere capo erariale;

Paroli cav. uff. dott. ing. Alfredo, 1° ingegnere di sezione erariale;

Segretario:

Ricottilli cav. dott. Luigi, 1° Segretario nell'Amministrazione centrale del Ministero delle finanze.

I suddetti funzionari sono tutti iscritti al P.N.F.

Art. 9.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le disposizioni contenute nel capo VI del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, e nel regolamento approvato con R. decreto 23 marzo 1933-XI, n. 185, e successive modificazioni.

L'esame consterà di tre prove scritte ed una orale in base al programma annesso al presente decreto.

Le prove scritte si svolgeranno nei giorni che verranno stabiliti con successivo provvedimento presso le Intendenze di finanza delle Sedi indicate nell'art.12 del regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze. L'Amministrazione si riserva di sopprimere una o più delle sedi anzidette, assegnando ad altra sede i candidatti che abbiano chiesto di sostenere le prove scritte in una sede soppressa.

La prova orale avrà luogo in Roma, presso il Ministero delle finanze, Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali, nei giorni che verranno all'uopo fissati.

Art. 10.

Saranno ammessi alla prova orale, oltre a coloro che, avendo titolo a partecipare al presente concorso, dimostrino di trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 7 del R. decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 343, i candidati che riporteranno una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale dovranno conseguire la votazione di almeno sei decimi. La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

In caso di parità di merito saranno osservate le disposizioni dell'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, numero 1176, e successive modificazioni ed estensioni, nonchè dei Regi decreti-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111, 2 giugno 1936-XIV, n. 1172, 21 ottobre 1937-XV, n. 2179, e della legge 20 marzo 1940-XVIII, n. 233.

Per l'assegnazione dei posti agli idonei invalidi di guerra o per la causa nazionale o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, ovvero in dipendenza di operazioni militari relative a servizio militare non isolato all'estero prestato durante il periodo dal 5 maggio 1936-XIV al 31 luglio 1939-XVII, ovvero in dipendenza dell'attuale guerra, agli idonei ex combattenti e legionari fiumani o feriti per la

causa fascista o iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922, agli idonei che hanno partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV o che hanno partecipato, durante il periodo dal 5 maggio 1936-XIV al 31 luglio 1939-XVII, alle operazioni militari relative a servizio militare non isolato all'estero od anche che abbiano partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato ovvero in qualita di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra nell'attuale conflitto, e, in mancanza, agli idonei orfani di guerra e dei caduti per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, ovvero in dipendenza di operazioni militari relative a servizio militare non isolato all'estero prestato durante il periodo dal 5 maggio 1936-XIV al 31 luglio 1939-XVII, ovvero in dipendenza dell'attuale guerra, ed infine agli idonei soci di diritto dell'Unione fascista fra le famiglie numerose, si osserveranno le disposizioni contenute nella legge 21 agosto 1921, n. 1312 e successive estensioni, nell'art. 13 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926-IV, n. 48, nel R. decreto-legge 30 ottobre 1924-III, n. 1842, nelle leggi 26 luglio 1929-VII, n. 1397, e 12 giugno 1931-IX, n. 777, nel R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706, nonchè nei Regi decreti-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111, 2 giugno 1936-XIV, n. 1172, 21 ottobre 1937-XV, n. 2179, nelle leggi 20 marzo 1940-XVIII, n. 233, e 25 settembre 1940-XVIII, numero 1458, nel R. decreto-legge 8 luglio 1941-XIX, n. 868, e nella legge 4 luglio 1941-XIX, n. 1080.

Art. 11.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà approvata con decreto Ministeriale da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Sugli eventuali reclami, relativi alla precedenza dei concorrenti, da presentarsi non oltre il termine di quindici giorni dalla pubblicazione della graduatoria, decide, in via definitiva, il Ministro per le finanze, sentita la Commissione esaminatrice.

I concorrenti dichiarati idonei, che eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si rendano successivamente vacanti.

Art. 12.

I vincitori del concorso saranno nominati geometri aggiunti erariali in prova e conseguiranno la nomina al grado di geometra aggiunto erariale, se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione, dopo un periodo di prova non inferiore ai sei mesi.

I vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2, comma 3°, del R. decreto-legge 10 gennaio 1926-IV, n. 46, conseguiranno subito la nomina a geometra aggiunto erariale con riserva di anzianità.

Art. 13.

Ai geometri aggiunti erariali in prova compete esclusivamente il rimborso della spesa personale di viaggio in seconda classe per raggiungere la residenza che verrà loro assegnata, nonchè un assegno mensile di L. 802,35 lorde, e l'assegno temporaneo di guerra di L. 100 nette mensili.

A coloro che si trovino nelle condizioni prescritte verrà corrisposta anche l'aggiunta di famiglia.

Qualora siano destinati a prestar servizio nel comune della loro abituale residenza, l'assegno è ridotto a L. 426,79 mensili lorde ferma restando la misura dell'assegno temporaneo di guerra di L. 100 nette mensili.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 2 novembre 1941-XX

Il Ministro: Di Revel

PROGRAMMA DELL'ESAME DI CONCORSO

1. — *Trigonometria*:

Trigonometria piana, formole fondamentali. Risoluzione dei triangoli.
Teoria dei logaritmi ed uso delle tavole.

2. — *Topografia*:

Strumenti topografici: verifica, correzione ed uso.
Rilevamento planimetrico ed altimetrico del terreno.
Celerimensura e formole relative.
Cenni sui procedimenti di rilevamento fotogrammetrico.
Calcolo di aree e di figure piane.
Divisione di aree e rettificazione di confini.

3. — *Disegno topografico*:

Scale di proporzione - Segni convenzionali.
Piani quotati con curve di livello - Profili del terreno secondo una data linea.
Copia e riduzione di disegni.

4. — *Economia ed estimo*:

Nozioni generali di economia applicata alle stime.
Nozioni di matematica finanziaria applicata alle stime.
Metodi di stima.
Stima dei fabbricati, delle aree fabbricabili, dei terreni agrari.
Stime forestali. Stima degli impianti industriali.
Stime speciali (espropriazione, servitù, enfiteusi, danni, ecc.).
Operazioni estimali per la formazione del nuovo Catasto terreni e del nuovo Catasto edilizio urbano.

5. — *Costruzioni*:

Sollecitazioni semplici e formole relative.
Cenni sulle sollecitazioni composte di flessione e di taglio e di pressione e flessione.
Cenni sulla resistenza dei solidi caricati di punta.
Applicazione delle nozioni sulle sollecitazioni semplici e composte, alla verifica di resistenza ed al calcolo sommario di travi e di altre strutture nei casi più semplici.
Generalità sulle caratteristiche e sull'impiego dei principali [materiali] da costruzione.

6. — *Legislazione*:

Disposizioni del Codice civile relativo ai beni ed alle proprietà.
Leggi per la formazione del nuovo catasto terreni e del nuovo catasto edilizio urbano.
Nozioni sull'ordinamento corporativo. Carta del lavoro.
Nozioni elementari di statistica.

Roma, addì 2 novembre 1941-XX

Il Ministro: Di Revel

Concorso per esami a 18 posti di computista in prova nel ruolo della carriera di gruppo C dell'Amministrazione provinciale del catasto e dei servizi tecnici erariali.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, sull'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra, e successive estensioni;

Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle amministrazioni dello Stato, e successive variazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato, e successive variazioni;

Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1926-IV, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente, e successive estensioni;

Visto il R. decreto 23 marzo 1933-XI, n. 185, che approva il regolamento per il personale degli Uffici dipendenti dal Ministero delle finanze e per l'ordinamento degli uffici direttivi finanziari, e successive variazioni;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706, che reca provvedimenti a favore delle famiglie dei caduti per la causa fascista, dei mutilati e feriti per la causa stessa, nonchè degli iscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, che determina la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi, e successive variazioni;

Visto il R. decreto 28 settembre 1934-XII, n. 1587, che stabilisce i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935-XIII, n. 163, concernente l'ammissione dei mutilati ed invalidi di guerra ai pubblici concorsi;

Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111, concernente l'estensione agli invalidi ed agli orfani e congiunti dei caduti per la difesa delle colonie dell'Africa Orientale delle disposizioni a favore degli invalidi di guerra e degli orfani e congiunti dei caduti in guerra;

Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1172, che estende a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa Orientale le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti della guerra 1915-1918;

Visto il R. decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 343, concernente il trattamento del personale statale e degli enti pubblici richiamato alle armi per mobilitazione;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, che reca provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939-XVII, n. 1;

Visto il R. decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2179, concernente l'estensione ai militari in servizio non isolato all'estero ed ai congiunti dei caduti, delle provvidenze in vigore per i reduci, per gli orfani e congiunti della guerra 1915-18;

Visto il R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1514, che disciplina l'assunzione di personale femminile agli impieghi pubblici e privati;

Visto il R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, recante provvedimenti per la difesa della razza;

Vista la legge 20 marzo 1940-XVIII, n. 233, concernente la concessione ai capi di famiglia numerosa di condizioni di priorità negli impieghi o nei lavori;

Visto il R. decreto 16 maggio 1940-XVIII, n. 576, che riordina i ruoli dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali;

Visto il R. decreto 6 giugno 1940-XVIII, n. 1083, che stabilisce la data fino alla quale si applicano i benefici previsti dal R. decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2179;

Visto il R. decreto 9 luglio 1940-XVIII, n. 1156, concernente provvedimenti a favore degli squadristi e dei vecchi fascisti;

Visto il R. decreto 6 agosto 1940-XVIII, n. 1284, che modifica i programmi di esame per l'assunzione nei ruoli della Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali;

Vista la legge 25 settembre 1940-XVIII, n. 1458, che estende agli invalidi ed agli orfani e congiunti dei caduti nell'attuale guerra le disposizioni vigenti a favore degli invalidi, degli orfani e congiunti dei caduti in guerra;

Vista la legge 4 luglio 1941-XIX, n. 1080, che estende i benefici previsti dal R. decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2179, in favore dei cittadini che hanno partecipato alle operazioni militari della Spagna quali assimilati o militarizzati;

Visto il R. decreto-legge 8 luglio 1941-XIX, n. 868, che estende ai cittadini che hanno partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati od assimilati, alle operazioni di guerra nell'attuale conflitto i benefici previsti dalle disposizioni in vigore per coloro che prestarono servizio militare in zona di operazioni durante la guerra 1915-1918;

Visto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, in data 11 ottobre 1941-XIX, che ha autorizzato l'espletamento del concorso a 36 posti di computista in prova, limitatamente però alla sola metà dei posti, riservando l'altra metà per i concorsi che saranno indetti a favore dei chiamati alle armi all'atto del loro congedo;

Considerato che in dipendenza di tale limitazione possono ora essere conferiti solo 18 posti, accantonando gli altri 18 posti per i concorsi che saranno indetti a favore dei chiamati alle armi;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a 18 posti di computista in prova nel ruolo della carriera di gruppo *C* dell'Amministrazione provinciale del Catasto e dei Servizi Tecnici Erariali, al quale le donne possono partecipare per non oltre un decimo dei posti.

Non possono partecipare al concorso gli appartenenti alla razza ebraica.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti debbono essere forniti del diploma di licenza di scuola media inferiore o di alcuno dei corrispondenti diplomi, ai termini del R. decreto 6 maggio 1923-I, n. 1054, oppure del diploma di licenza da scuole secondarie di avviamento al lavoro, regie o pareggiate.

Sono validi ai fini dell'ammissione al concorso il diploma di licenza ginnasiale o tecnica e la licenza del triennio preparatorio delle scuole od istituti commerciali, conseguiti in base ai precedenti ordinamenti scolastici.

Non sono ammessi titoli equipollenti, salvo quelli rilasciati dalle scuole del cessato Impero austro-ungarico e riconosciuti equipollenti alla licenza tecnica o ginnasiale.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, scritte su carta da bollo da L. 6 e firmate dagli aspiranti di proprio pugno, dovranno essere presentate al Ministero delle finanze, Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali, oppure alle Intendenze di finanza, oppure agli uffici dipendenti dalla detta Direzione generale (Uffici tecnici del catasto, Uffici tecnici erariali e loro Sezioni staccate) entro il termine perentorio di giorni 90 (novanta), che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Il personale non di ruolo avente titolo a partecipare al concorso e gli impiegati di ruolo faranno pervenire la loro domanda agli uffici di cui al precedente comma nel termine suddetto, a mezzo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Le Intendenze di finanza, gli Uffici tecnici del catasto, gli Uffici tecnici del catasto, gli Uffici tecnici erariali e le loro

Sezioni staccate provveduto, che occorre, tempestivamente a far regolarizzare le domande insufficientemente documentate o corredate di documenti non regolari, le trasmetteranno al Ministero delle finanze, Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali, man mano che le avranno ricevute, con l'indicazione del giorno della presentazione o dell'arrivo.

I candidati che si trovino nelle condizioni previste dagli articoli 7 e 8 del R. decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 343, ed intendano avvalersi delle agevolazioni loro concesse da tali disposizioni, dovranno farne richiesta con la domanda di ammissione al concorso. All'uopo dovranno allegare alla domanda stessa, oltre gli altri documenti, una dichiarazione della competente autorità militare, da cui risulti che il richiedente non ha potuto sostenere le prove relative al precedente concorso perchè richiamato alle armi e comunque a causa del servizio militare.

Tutte le domande dovranno contenere la precisa indicazione del domicilio o recapito dell'aspirante, la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza, nonchè la elencazione dei documenti allegati.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere prodotti i seguenti documenti, debitamente legalizzati:

1) estratto dell'atto di nascita rilasciato in data posteriore al 10 marzo 1939-XVII, su carta da bollo da L. 8, da cui risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, abbia compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 24° anno di età.

Tale limite di età è elevato di cinque anni:

a) per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 o che, durante lo stesso periodo, siano stati imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare;

b) per i legionari fiumani;

c) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV;

d) per coloro che abbiano partecipato ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato durante il periodo dal 5 maggio 1936-XIV al 31 luglio 1939-XVII;

e) per coloro che hanno partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati od assimilati, alle operazioni di guerra nell'attuale conflitto.

Tali limiti sono poi elevati a 39 anni:

a) per i soci di diritto dell'Unione fascista fra le famiglie numerose, salvo il maggior limite consentito in applicazione dell'art. 23 del R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939-XVII, numero 1;

b) per i mutilati ed invalidi di guerra o per la causa fascista ovvero per i fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, ovvero in dipendenza di operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato durante il periodo dal 5 maggio 1936-XIV al 31 luglio 1939-XVII, ovvero in dipendenza dell'attuale guerra, a favore dei quali sono stati liquidati pensioni od assegni privilegiati di guerra in applicazione delle norme vigenti;

c) per gli ex combattenti che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 e per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, o che dopo questa data ed entro il 31 luglio 1939-XVII, abbiano partecipato alle operazioni militari relative a servizio militare non isolato all'estero, oppure che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati od assimilati, alle operazioni di guerra nell'attuale conflitto, quando tutti i predetti siano stati decorati al valor militare od abbiano conseguito promozioni per merito di guerra.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se amnistiati.

I suddetti limiti di età sono aumentati di quattro anni:

a) per coloro che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento, senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922;

b) per i feriti per la causa fascista in possesso del relativo brevetto di ferito, che risultino iscritti ininterrottamente al P. N. F. dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma.

Sono altresì elevati:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande per l'ammissione al presente concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'aumento di cui alla lettera *a*) si cumula con quello di cui alla lettera *b*) ed entrambi con quelli previsti dalle altre disposizioni purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

La condizione del limite di età massimo non è richiesta per gli aspiranti i quali posseggano il titolo di studio prescritto e siano impiegati civili di ruolo in servizio dello Stato nè per coloro che si trovino nelle condizioni previste dagli articoli 7 e 8 del R. decreto-ilegge 1° aprile 1935-XIII, n. 343;

2) certificato su carta da bollo da L. 4, comprovante la iscrizione dei candidati al P. N. F. o alla Gioventù italiana del Littorio o ai Gruppi universitari fascisti. L'inscrizione non è richiesta per i mutilati od invalidi di guerra o per i minorati in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale dal 16 gennaio 1935-XIII o durante il servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV o in dipendenza di operazioni di guerra nell'attuale conflitto.

Gli aspiranti ex combattenti, non iscritti al P.N.F., possono essere ammessi al concorso a condizione che dimostrino, con apposito certificato, di avere presentato domanda d'iscrizione al P.N.F. Detti candidati, qualora risultino vincitori del concorso, potranno conseguire la nomina sempre quando dimostrino, nel termine che verrà assegnato dall'Amministrazione, di aver ottenuto l'inscrizione al Partito stesso. In caso contrario s'intenderanno senz'altro decaduti dal diritto di conseguire la nomina all'impiego.

Per gli iscritti al P.N.F. in epoca posteriore al 28 ottobre 1922, tale certificato deve essere rilasciato dal segretario (od anche dal vice segretario se trattasi di capoluogo di Provincia) del competente Fascio di combattimento e sottoposto al visto del segretario federale o, in sua vece, dal vice segretario federale o del segretario federale amministrativo.

Per gli iscritti ai Fasci di combattimento in epoca anteriore al 28 ottobre 1922, il certificato dev'essere rilasciato personalmente dal segretario federale della Provincia e vistato, par ratifica, dal Segretario del P. N. F., Ministro Segretario di Stato, o da uno dei vice segretari del P. N. F.; sarà però ritenuto valido il certificato rilasciato dal vice segretario federale facente funzione del segretario federale mobilitato o firmato, per ratifica, da un componente il Direttorio nazionale del P. N. F. o da un segretario federale comandato presso il Direttorio stesso od appositamente de-

gnato dal Segretario del Partito; in ogni caso tale certificato dovrà attestare che la inscrizione non subì alcuna interruzione.

Per coloro che siano feriti per la causa fascista, il detto certificato dovrà attestare che non vi fu interruzione nella iscrizione dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma, e sarà ritenuto valido, anche se portante la firma di un componente il Direttorio nazionale del Partito Nazionale Fascista o di un segretario federale comandato presso il Direttorio stesso ed appositamente designato dal Segretario del Partito.

Il ferito per la causa fascista, a corredo del certificato, dovrà pure produrre il relativo brevetto di ferito.

Gli italiani non regnicoli ed i cittadini italiani residenti all'estero dovranno comprovare la loro inscrizione al P.N.F. mediante certificato redatto su carta da bollo da L. 4, rilasciato direttamente dalla Segreteria generale dei Fasci italiani all'estero e firmato dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero; quando trattisi di iscritti ai Fasci di combattimento da epoca anteriore alla marcia su Roma, anche il detto certificato dovrà essere ottoposto alla ratifica del Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato, o da uno dei vice segretari del P.N.F.; sarà però ritenuto valido se firmato, per ratifica, da un componente il Direttorio nazionale del P.N.F. o da un segretario federale comandato presso il Direttorio stesso od appositamente designato dal Segretario del Partito.

Il certificato d'inscrizione al P. N. F. dei cittadini sammarinesi residenti nel territorio della Repubblica, dovrà essere firmato dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese e controfirmato dal Segretario di Stato per gli affari esteri.

Il certificato di appartenenza al P. N. F. dei cittadini sammarinesi residenti nel Regno, dovrà essere firmato dal segretario della Federazione che li ha in forza o dal vice segretario facente funzione del segretario federale mobilitato. Anche per i cittadini sammarinesi i certificati attestanti la inscrizione anteriore al 28 ottobre 1922 ai Fasci di combattimento, rilasciati, secondo il caso, dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese o dai segretari federali del Regno, nonchè dai vice segretari federali facenti funzione dei segretari federali mobilitati, dovranno essere ratificati dal Segretario del P.N.F., Ministro Segretario di Stato, o da uno dei Vice segretari; saranno però ritenuti validi se firmati, per ratifica, da un componente il Direttorio nazionale o da un segretario federale comandato presso il Direttorio stesso od appositamente designato dal Segretario del Partito;

3) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 4.

Possono partecipare al concorso anche i cittadini albanesi, qualora essi siano in possesso dei requisiti prescritti;

4) certificato, su carta da bollo da L. 4, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non sia incorso in nessuna delle cause che, a' termini delle disposizioni vigenti, ne impediscono il possesso;

5) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 12;

6) certificato di buona condotta morale, civile e politica, da rilasciarsi, su carta da bollo da L. 4, dal podestà del Comune dove l'aspirante risiede da un anno e, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del podestà o dei podestà dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

7) certificato medico rilasciato, su carta da bollo da L. 4, da un medico provinciale o militare o della M.V.S.N., ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica. Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, questa deve essere specificatamente menzionata, con la dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale l'aspirante concorre.

L'Amministratore potrà far sottoporre i candidati alla visita di un medico di sua fiducia.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, ovvero in seguito ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato durante il periodo dal 5 maggio 1936-XIV al 31 luglio 1939-XVII, ovvero in dipendenza dell'attuale guerra, produrranno il certificato dell'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922-I, n. 92, nella forma prescritta dal successivo articolo 15;

8) documento comprovante l'adempimento degli obblighi militari ovvero certificato di esito di leva o di inscrizione nelle liste di leva.

Coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 o che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 anno XIII al 5 maggio 1936-XIV, oppure che abbiano partecipato ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato durante il periodo dal 5 maggio 1936-XIV al 31 luglio 1939-XIX od anche che abbiano partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati od assimilati, alle operazioni di guerra nell'attuale conflitto, presenteranno, invece, copia dello stato di servizio o del foglio matricolare annotata delle eventuali benemerenze di guerra; gli ex combattenti della guerra 1915-1918 ed i reduci dell'Africa Orientale e coloro che abbiano partecipato ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato durante il periodo dal 5 maggio 1936-XIV al 31 luglio 1939-XVII, nonchè coloro che hanno partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati od assimilati, alle operazioni di guerra nell'attuale conflitto, presenteranno, inoltre, rispettivamente, la dichiarazione integrativa ai sensi della circolare n. 588 del Giornale militare ufficiale del 1922 e delle circolari n. 957 del Giornale militare ufficiale del 1936 e n. 427 del Giornale militare ufficiale del 1937, o analoga dichiarazione per l'applicazione del R. decreto-legge 21 ottobre 1937-anno XV, n. 2179 e del R. decreto-legge 8 luglio 1941-XIX, n. 868.

Coloro invece che furono imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-1918, in sostituzione del servizio militare, proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi dalle Autorità marittime competenti.

I candidati mutilati ed invalidi di guerra o minorati per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, ovvero in seguito ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato durante il periodo dal 5 maggio 1936-XIV al 31 luglio 1939-XVII, ovvero in dipendenza dell'attuale guerra, dovranno provare tale circostanza mediante esibizione del decreto di concessione della relativa pensione ovvero del certificato mod. 69 rilascito dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure produrranno un'attestazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, dalla quale risultino inoltre i documenti in base ai quali è stata riconosciuta all'aspirante la qualità di

invalido, ai fini della inscrizione di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1932-X, n. 1312, nei ruoli provinciali della predetta rappresentanza. Tale attestazione dovrà essere sottoposta alla vidimazione della sede centrale dell'Opera nazionale invalidi di guerra.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la causa fascista o dei caduti in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, ovvero in seguito ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato durante il periodo dal 5 maggio 1936-XIV al 31 luglio 1939-XVII, ovvero in dipendenza dell'attuale guerra ed i figli degli invalidi di guerra o dei minorati per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, ovvero in seguito ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato durante il periodo dal 5 maggio 1936-XIV al 31 luglio 1939 anno XVII, ovvero in dipendenza di operazioni di guerra nell'attuale conflitto, dovranno dimostrare la loro qualità, i primi mediante certificato, su carta da bollo da L. 4, rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto, gli altri con la esibizione della dichiarazione mod. 69, rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra al nome del padre del candidato, oppure con certificato, in carta da bollo da L. 4, del podestà del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche o dello stato civile, legalizzato dal prefetto;

9) originale o copia conforme autenticata da Regio notaio di uno dei diplomi indicati nel precedente articolo 2;

10) stato di famiglia, su carta da bollo da L. 4, da prodursi soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole.

Gli aspiranti coniugati debbono produrre anche una dichiarazione in carta libera attestante che siano o meno ammogliati con straniere e, nell'affermativa, la data del matrimonio. La detta dichiarazione, ove il matrimonio sia stato celebrato dopo l'entrata in vigore del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, deve indicare se sia stata concessa l'autorizzazione del Ministero dell'interno ai sensi degli articoli 2 e 18 di detto R. decreto, ovvero se il matrimonio sia stato contratto in difformità degli articoli 2 e 3 del decreto stesso.

I soci di diritto dell'Unione fascista fra le famiglie numerose dovranno comprovare tale loro qualità mediante apposito certificato rilasciato dall'Unione medesima;

11) fotografia recente del candidato, con la sua firma, autenticata dal podestà o dal notaio, qualora il candidato non sia provvisto del libretto ferroviario;

12) gli aspiranti in servizio non di ruolo presso le Amministrazioni statali, aventi titolo a partecipare al concorso, dovranno esibire un certificato, su carta da bollo da L. 4, rilasciato dal capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio, da cui risutino gli estremi dell'autorizzazione all'assunzione in servizio straordinario, la data di inizio, la durata e la natura del servizio stesso, con l'indicazione delle eventuali interruzioni.

Art. 5.

I documenti di cui ai nn. 2, 3, 4, 5, 6 e 7 del precedente articolo debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto.

La legalizzazione della firma da parte del presidente del Tribunale o del prefetto non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dalle autorità residenti in Roma.

I candidati che dimostrino di essere impiegati civili di ruolo in servizio presso le Amministrazioni statali possono limitarsi a produrre i comumenti di cui ai nn. 2, 8, 9 e 10 dell'art. 4, insieme a copia dello stato di servizio civile, rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici.

I concorrenti non impiegati di ruolo che si trovino alle armi possono esibire, in luogo dei documenti di cui ai nn. 3, 4, 6, 7 e 8 del precedente articolo, un certificato, su carta da bollo da L. 4, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirano.

I candidati che siano ufficiali della M.V.S.N. in servizio permanente effettivo, sono esonerati dalla presentazione dei documenti indicati ai numeri 3, 4, 5, 6, 7 e 8 del precedente articolo 4, qualora presentino un'attestazione dell'autorità da cui dipendono che dichiari la suddetta qualità.

I candidati che risiedono all'estero potranno presentare, nel termine di cui all'art. 3, la sola domanda, salvo a produrre i documenti prescritti entro trenta giorni dalla scadenza del termine di presentazione della domanda stessa.

I candidati che risiedono nelle Colonie e quelli che dimostrino di essere richiamati alle armi, potranno presentare in termine utile la sola domanda, salvo a produrre i documenti prescritti almeno dieci giorni prima dall'inizio delle prove scritte.

Art. 6.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età, di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del presente decreto, salvo quanto è previsto nei riguardi dei coniugati dall'art. 23 del R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, convertito, con modifiche, nella legge 3 gennaio 1939-XVII, n. 1.

Agli effetti della graduatoria e della nomina al posto di computista in prova è consentito ai candidati ammessi alla prova orale di produrre, prima di sostenere la detta prova, quei documenti che attestino nei loro confronti nuovi titoli preferenziali acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 7.

Non si terrà conto delle domande che saranno presentate o perverranno alle Intendenze di finanza oppure alla Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali od anche agli Uffici tecnici del catasto, agli Uffici tecnici erariali ed alle loro Sezioni staccate dopo il termine di cui all'art. 3.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri ad eccezione del titolo di studio originale.

Tuttavia i candidati i quali abbiano presentato i documenti per partecipare a concorsi indetti da altre Amministrazioni finanziarie, potranno fare riferimento ai documenti già presentati e per i quali non sia scaduto il termine di validità, ad eccezione della fotografia per i candidati sprovvisti di libretto ferroviario.

Non possono partecipare al concorso coloro che abbiano già preso parte a due precedenti concorsi per la nomina a computista in prova nel ruolo di gruppo *C* del personale del catasto e dei servizi tecnici erariali senza conseguirvi l'idoneità.

L'ammissione al concorso può essere negata con decreto Ministeriale non motivato ed insindacabile.

Art. 8.

La Commissione esaminatrice, ai sensi dell'art. 2 del R. decreto 6 agosto 1940-XVIII, n. 1284, sarà composta come appresso:

Presidente:

Comm. dott. ing. Massa Luigi, ispettore generale erariale.

Membri:

Comm. dott. Collazzi Cataldo Arturo, direttore capo di divisione;
Comm. dott. Joime Giovanni, direttore capo di divisione;
Cav. dott. ing. Salvatore Domenico, ingegnere principale di sezione erariale;
Cav. dott. Pisano Giuseppe, geometra capo erariale.

Segretario:

Dott. ing. Amoroso Salvatore, ingegnere principale erariale.
I suddetti funzionari sono tutti iscritti al P.N.F.

Art. 9.

Per lo svolgimento delle prove di esame, si osserveranno le disposizioni contenute nel capo VI del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, e nel regolamento approvato con R. decreto 23 marzo 1933-XI, n. 185 e successive modificazioni.

L'esame consterà di due prove scritte ed una orale in base al programma annesso al presente decreto.

Le prove scritte si svolgeranno nei giorni che verranno stabiliti con successivo provvedimento presso le intendenze di finanza delle sedi indicate nell'art. 12 del regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze. L'Amministrazione si riserva di sopprimere una o più delle sedi anzidette, assegnando ad altra sede i candidati che abbiano chiesto di sostenere le prove scritte in una sede soppressa.

La prova orale avrà luogo in Roma presso il Ministero delle finanze, Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali, nei giorni che verranno all'uopo fissati.

Art. 10.

Saranno ammessi alla prova orale, oltre a coloro che dimostrino di trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 7 del R. decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 343, i candidati che riporteranno una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale dovranno conseguire la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

In caso di parità di merito saranno osservate le disposizioni dell'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, e successive modificazioni ed estensioni, nonchè dei Regi decreti-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111, 2 giugno 1936-XIV, n. 1172, 21 ottobre 1937-XV, n. 2179, e della legge 2 marzo 1940-XVIII, n. 233.

Per l'assegnazione dei posti agli idonei invalidi di guerra o per la causa nazionale o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, ovvero in dipendenza di operazioni militari relative a servizio militare non isolato all'estero prestato durante il periodo dal 5 maggio 1936-XIV al 31 luglio 1939-XVII, ovvero in dipendenza dell'attuale guerra, agli idonei ex combattenti e legionari fiumani o feriti per la causa fascista o iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922, agli idonei che hanno partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV o che hanno partecipato, durante il periodo dal 5 maggio 1936-XIV al 31 luglio 1939-XVII, alle operazioni militari relative a servizio militare non isolato all'estero, od anche che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati od assimilati, alle operazioni di guerra nell'attuale conflitto, e, in mancanza, agli idonei orfani di guerra o dei caduti per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, ovvero in dipendenza di operazioni militari relative a servizio militare non isolato all'estero prestato durante il periodo dal 5 maggio 1936-XIV al 31 luglio 1939 ovvero in dipendenza dell'attuale guerra, ed infine agli idonei soci di diritto dell'unione fascista fra le famiglie numerose ed agli idonei coniugati, si osserveranno le disposizioni contenute nella legge 21 agosto 1921, n. 1312 e successive estensioni, nell'art. 13 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926-IV, n. 48, nel R. decreto-legge 30 ottobre 1924-III, numero 1842, nelle leggi 26 luglio 1929-VII, n. 1397 e 12 giugno 1931-IX, n. 777, nel R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706, nonchè nei Regi decreti legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111, 2 giugno 1936-XIV, n. 1172, 21 ottobre 1937-XV, n. 2179, nelle leggi 20 marzo 1940-XVIII, n. 233 e 25 settembre 1940-XVIII, n. 1458 e nel R. decreto-legge 8 luglio 1941-XIX, n. 868 e nella legge 4 luglio 1941-XIX, n. 1080.

Art. 11.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà approvata con decreto ministeriale da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Sugli eventuali reclami relativi alla precedenza dei concorrenti, da presentarsi non oltre il termine di quindici giorni dalla pubblicazione della graduatoria, decide, in via definitiva, il Ministero per le finanze, sentita la Commissione esaminatrice.

I concorrenti dichiarati idonei che eccedono il numero dei posti messi a concorso, non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si rendano successivamente vacanti.

Art. 12.

I vincitori del concorso saranno nominati computisti in prova e conseguiranno la nomina al grado di computista, se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione, dopo un periodo di prova non inferiore ai sei mesi.

I vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2, comma 3°, del R. decreto-legge 10 gennaio 1926-IV, n. 46, conseguiranno subito la nomina a computista di anzianità.

Art. 13.

Ai computisti in prova compete, esclusivamente, il rimborso della spesa personale di viaggio in seconda classe per raggiungere la residenza che verrà loro assegnata, nonchè un assegno mensile di L. 518,24 lorde, e l'assegno temporaneo di guerra di L. 83,50 nette mensili.

A coloro che si trovino nelle condizioni prescritte verrà corrisposta anche l'aggiunta di famiglia.

Qualora siano destinati a prestar servizio nel Comune della loro abituale residenza, l'assegno è ridotto a L. 259,13 mensili lorde ferma restando la misura dell'assegno temporaneo di guerra di L. 83,50 nette mensili.

Coloro che all'atto della nomina in prova si trovino in servizio non di ruolo presso un'Amministrazione statale, conserveranno, a titolo di assegno personale non utile a pensione, da riassorbirsi nei successivi aumenti, l'eventuale eccedenza dell'importo complessivo della retribuzione e delle indennità temporanee mensili di cui siano provvisti all'atto della nomina sull'importo complessivo dell'assegno e delle indennità temporanee mensili stabilite per il periodo di prova.

Coloro che provengono da altri ruoli di personali statali conservano i trattamento stabilito dall'ultimo comma dell'art. 1 del R. decreto 10 gennaio 1926-IV, n. 46.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 2 novembre 1941-XX.

Il Ministro: Di Revel

PROGRAMMA DELL'ESAME DI CONCORSO

PROVE SCRITTE

Parte prima:

Lingua italiana (componimento).

Parte seconda:

Aritmetica compresa la regola del tre composto.
Geometria piana sino ai poligoni simili.
Geometria solida. Solidi geometrici più comuni (prisma, piramide, cilindro, cono e sfera) e regole per la misura delle loro superfici e dei volumi.
Le prove scritte serviranno anche come saggio di calligrafia.
Inoltre il candidato dovrà dare una prova di dattilografia.

PROVE ORALI

Sono oggetto della prova orale, oltre le materie di cui alla parte seconda:

1) diritti e doveri dell'impiegato;
2) nozioni generali sull'ordinamento dell'Amministrazione finanziaria e sull'ordinamento degli archivi;
3) carta del lavoro e cenni elementari di statistica.

Roma, addì 2 novembre 1941-XX

Il Ministro: Di Revel

Concorso per esami a 17 posti di computista in prova nel ruolo della carriera di gruppo C dell'Amministrazione provinciale del catasto e dei servizi tecnici erariali.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, sull'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra, e successive estensioni;

Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive variazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato, e successive variazioni;

Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1926-IV, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente, e successive estensioni;

Visto il R. decreto 23 marzo 1933-XI, n. 185, che approva il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze e per l'ordinamento degli Uffici direttivi finanziari, e successive variazioni;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706, che reca provvedimenti a favore delle famiglie dei caduti per la causa fascista, dei mutilati e feriti per la causa stessa, nonchè degli iscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, che determina la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi, e successive variazioni;

Visto il R. decreto 28 settembre 1934-XII, n. 1587, che stabilisce i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935-XIII, n. 163, concernente l'ammissione dei mutilati ed invalidi di guerra ai pubblici concorsi;

Visto il R. decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 343, concernente il trattamento del personale statale e degli enti pubblici richiamato alle armi per mobilitazione;

Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111, concernente l'estensione agli invalidi ed agli orfani e congiunti dei caduti per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale delle disposizioni a favore degli invalidi di guerra e degli orfani e congiunti di caduti in guerra;

Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1172, che estende a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa Orientale le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti della guerra 1915-1918;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, che reca provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939-XVII, n. 1;

Visto il R. decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2179, concernente l'estensione ai militari in servizio non isolato all'estero ed ai congiunti dei caduti, delle provvidenze in vigore per i reduci, per gli orfani e congiunti della guerra 1915-1918;

Visto il R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1514, che disciplina l'assunzione di personale femminile agli impieghi pubblici e privati;

Visto il R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, recante provvedimenti per la difesa della razza;

Vista la legge 20 marzo 1940-XVIII, n. 233, concernente la concessione ai capi di famiglia numerosa di condizioni di priorità negli impieghi o nei lavori;

Visto il R. decreto 16 maggio 1940-XVIII, n. 576, che riordina i ruoli dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali;

Visto il R. decreto 6 giugno 1940-XVIII, n. 1083, che stabilisce la data fino alla quale si applicano i benefici previsti dal R. decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2179;

Visto il R. decreto 9 luglio 1940-XVIII, n. 1156, concernente provvedimenti a favore degli squadristi e dei vecchi fascisti;

Visto il R. decreto 6 agosto 1940-XVIII, n. 1284, che modifica i programmi di esame per l'assunzione nei ruoli dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali;

Vista la legge 25 settembre 1940-XVIII, n. 1458, che estende agli invalidi ed agli orfani e congiunti dei caduti nell'attuale guerra le disposizioni vigenti a favore degli invalidi degli orfani e congiunti dei caduti in guerra;

Vista la legge 4 luglio 1941-XIX, n. 1080, che estende i benefici previsti dal R. decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2179, in favore dei cittadini che hanno partecipato alle operazioni militari della Spagna quali assimilati o militarizzati;

Visto il R. decreto-legge 8 luglio 1941-XIX, n. 868, che estende ai cittadini che hanno partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati od assimilati, alle operazioni di guerra nell'attuale conflitto i benefici previsti dalle disposizioni in vigore per coloro che prestarono servizio militare in zona di operazioni durante la guerra 1915-1918;

Visto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, in data 11 ottobre 1941-XIX, che ha autorizzato l'espletamento del concorso a 34 posti di computista in prova, limitatamente però alla sola metà dei posti, riservando l'altra metà per i cõncorsi che saranno indetti a favore dei chiamati alle armi all'atto del loro congedo;

Considerato che in dipendenza di tale limitazione possono ora essere conferiti solo 17 posti, accantonando gli altri 17 per i concorsi che saranno indetti a favore dei chiamati alle armi;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a 17 posti di computista in prova nel ruolo della carriera di gruppo *C* dell'Amministrazione provinciale del catasto e dei servizi tecnici erariali, al quale possono partecipare solamente gli impiegati non di ruolo che alla data del presente decreto abbiano almeno due anni d'interrotto servizio alle dipendenze di una Amministrazione dello Stato con qualifica di avventizio, diurnista o cottimista di terza categoria.

Le donne che si trovino nelle condizioni di cui al precedente comma possono prender parte al concorso per non oltre un decimo dei posti.

Sono esclusi gli appartenenti alla razza ebraica.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti debbono essere forniti del diploma di licenza di scuola media inferiore o di alcuno dei corrispondenti diplomi, a' termini del Regio decreto 6 maggio 1923-I, n. 1054, oppure del diploma di licenza da scuole secondarie di avviamento al lavoro, Regie o pareggiate.

Sono validi ai fini dell'ammissione al concorso il diploma di licenza ginnasiale o tecnica o la licenza del triennio preparatorio delle scuole ed istituti commerciali, conseguiti in base ai precedenti ordinamenti scolastici.

Non sono ammessi titoli equipollenti, salvo quelli rilasciati dalle scuole del cessato Impero austro-ungarico e riconosciuti equipollenti alla licenza tecnica o ginnasiale.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, scritte su carta da bollo da L. 6 e firmate dagli aspiranti di proprio pugno dovranno essere presentate, per il tramite degli uffici in cui i candidati prestano servizio, al Ministero delle finanze, Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali, oppure alle Intendenze di finanza, oppure agli uffici dipendenti della detta Direzione generale (Uffici tecnici del catasto, Uffici tecnici erariali e loro Sezioni staccate) entro il termine perentorio di giorni 90 (novanta), che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Le Intendenze di finanza, gli Uffici tecnici del catasto, gli Uffici tecnici erariali e le loro Sezioni staccate provveduto, ove occorra, tempestivamente, a far regolarizzare le domande insufficientemente documentate e corredate di documenti non regolari, le trasmetteranno al Ministero delle finanze, Direzione generale del catasto e dei sercizi tecnici erariali, man mano che le avranno ricevute, con l'indicazione del giorno della presentazione o dell'arrivo.

I candidati che abbiano titolo a partecipare al presente concorso e che si trovino nelle condizione previste dagli articoli 7 e 8 del R. decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 343, ed intendano avvalersi delle agevolazioni loro concesse da tali dichiarazioni, dovranno farne richiesta con la domanda di ammissione al concorso. All'uopo dovranno allegare alla domanda stessa, oltre gli altri documenti, una dichiarazione della competente autorità militare, da cui risulti che il richiedente non ha potuto sostenere le prove relative al precedente concorso perchè richiamato alle armi o comunque a causa del servizio militare.

Tutte le domande dovranno contenere la precisa indicazione del domicilio o recapito dell'aspirante, la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza, nonchè la elencazione dei documenti allegati.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere prodotti i seguenti documenti, debitamente legalizzati:

1) estratto dell'atto di nascita rilasciato in data posteriore al 10 marzo 1939-XVII, su carta da bollo da L. 8, da cui risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, abbia compiuto il 18° anno di età.

Non è stabilito alcun limite di età massimo;

2) certificato, su carta da bollo da L. 4, comprovante la iscrizione dei candidati al Partito Nazionale Fascista o alla Gioventù italiana del Littorio o ai Gruppi universitari fascisti. L'iscrizione non è richiesta per i mutilati od invalidi di guerra o per i minorati in dipendenza dei fatti d'arme verificàtisi per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale dal 16 gennaio 1935-XIII o durante il servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV o in dipendenza di operazioni di guerra nell'attuale conflitto.

Gli aspiranti ex combattenti, non iscritti al Partito Nazionale Fascista, possono essere ammessi al concorso a condizione che dimostrino, con apposito certificato, di avere presentato domanda d'iscrizione al Partito Nazionale Fascista. Detti candidati, qualora risultino vincitori del concorso, potranno conseguire la nomina sempre quando dimostrino, nel termine che verrà assegnato dall'Amministrazione, di aver ottenuto l'inscrizione al Partito stesso. In caso contrario s'intenderanno senz'altro decaduti dal diritto di conseguire la nomina all'impiego.

Per gli iscritti al Partito Nazionale Fascista in epoca posteriore al 28 ottobre 1922, tale certificato dev'essere rilasciato (od anche dal vicesegretario se trattasi di capoluogo di Provincia) del competente Fascio di combattimento e sottoposto al visto del segretario federale o, in sua vece, del vice segretario federale o del segretario amministrativo.

Per gli iscritti ai Fasci di combattimento in epoca anteriore al 28 ottobre 1922, il certificato dev'essere rilasciato personalmente dal segretario federale della Provincia e vistato, per ratifica, dal Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato, o da uno dei vice segretari del Partito Nazionale Fascista; sarà però ritenuto valido il certificato rilasciato dal vice segretario federale facente funzione del segretario federale mobilitato e firmato, per ratifica, da un componente il Direttorio nazionale del Partito Nazionale Fascista o da un segretario federale comandato presso il Direttorio stesso ed appositamente designato dal Segretario del Partito; in ogni caso tale certificato dovrà attestare che la inscrizione non subì alcuna interruzione.

Per coloro che siano feriti per la causa fascista, il detto certificato dovrà attestare che non vi fu interruzione nella inscrizione dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma, e sarà ritenuto valido anche se portante la firma di un componente il Direttorio nazionale del Partito Nazionale Fascista o di un segretario federale comandato presso il Direttorio stesso ed appositamente designato dal Segretario del Partito.

Il ferito, per la causa fascista, a corredo del certificato, dovrà pure produrre il relativo brevetto di ferito.

Gli italiani non regnicoli ed i cittadini italiani residenti all'estero dovranno comprovare la loro inscrizione al Partito Nazionale Fascista mediante certificato redatto su carta da bollo da L. 4, rilasciato direttamente dalla Segreteria generale dei Fasci italiani all'estero e firmato dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero; quando trattisi di iscritti ai Fasci di combattimento da epoca anteriore alla Marcia su Roma, anche il detto certificato dovrà essere sottoposto alla ratifica del Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato, o di uno dei Vice segretari del Partito Nazionale Fascista; sarà però ritenuto valido se firmato, per ratifica, da un componente il Direttorio nazionale del Partito Nazionale Fascista o da un segretario federale comandato presso il Direttorio stesso ed appositamente designato dal Segretario del Partito.

Il certificato d'inscrizione al Partito nazionale fascista dei cittadini sammarinesi residenti nel territorio della Repubblica, dovrà essere firmato dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese e controfirmato dal Segretario di Stato per gli affari esteri.

Il certificato di appartenenza al Partito Nazionale Fascista dei cittadini sammarinesi residenti nel Regno, dovrà essere firmato dal segretario della Federazione che li ha in forza o dal vice segretario federale facente funzione del segretario federale mobilitato. Anche per i cittadini sammarinesi i certificati attestanti la inscrizione anteriore al 28 ottobre 1922 ai Fasci di combattimento, rilasciati, secondo il caso, dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese o dai segretari federali del Regno, nonchè dai vice segretari, facenti funzione dei segretari federali mobilitati, dovranno essere ratificati dal Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato, o da uno dei Vice segretari; saranno però ritenuti validi se firmati, per ratifica, da un componente il direttorio nazionale o da un segretario federale comandato presso il Direttorio stesso ed appositamente designato dal Segretario del Partito;

3) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 4.

Possono partecipare al concorso anche i cittadini albanesi, qualora essi siano in possesso dei requisiti prescritti;

4) certificato, su carta da bollo da L. 4, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non sia incorso in nessuna delle cause che, a' termini delle disposizioni vigenti, ne impediscono il possesso;

5) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 12;

6) certificato di buona condotta morale, civile e politica, da rilasciarsi, su carta da bollo da L. 4, dal podestà del Comune dove l'aspirante risiede da un anno e, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del podestà o dei podestà dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

7) certificato medico rilasciato, su carta da bollo da L. 4, da un medico provinciale o militare o della M.V.S.N., ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica. Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, questa dev'essere specificatamente menzionata, con la dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale l'aspirante concorre.

L'Amministrazione potrà far sottoporre i candidati alla visita di un medico di sua fiducia.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, ovvero in seguito ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato durante il periodo dal 5 maggio 1936-XIV al 31 luglio 1939-XVII, ovvero in dipendenza dell'attuale guerra, produrranno il certificato dell'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15;

8) documento comprovante l'adempimento degli obblighi militari, ovvero certificato di esito di leva o di inscrizione nelle liste di leva.

Coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18 e che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936-XIV, oppure che abbiano partecipato ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato durante il periodo dal 5 maggio 1936-XIV al 31 luglio 1939-XVII, od anche che abbiano partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati od assimilati, alle operazioni di guerra nell'attuale conflitto, presenteranno invece copia dello stato di servizio o del foglio matricolare annotata delle eventuali benemerenze di guerra; gli ex combattenti della guerra 1915-18 ed i reduci dell'Africa Orientale e coloro che hanno partecipato ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato durante il periodo dal 5 maggio 1936-XIV al 31 luglio 1939-XVII, nonchè coloro che hanno partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati od assimilati, alle operazioni di guerra nell'attuale conflitto, presenteranno, inoltre, rispettivamente, la dichiarazione integrativa ai sensi della circolare n. 588 del Giornale militare ufficiale del 1922 e delle circolari n. 957 del Giornale militare ufficiale del 1936 e 427 del Giornale militare ufficiale del 1937, o analoga dichiarazione per l'applicazione del R. decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2179, e del R. decreto-legge 8 luglio 1941-XIX, n. 868.

Coloro invece che furono imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-18, in sostituzione del servizio militare, proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi dalle autorità marittime competenti.

I candidati mutilati ed invalidi di guerra o minorati per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, ovvero in seguito ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato durante il periodo dal 5 maggio 1936-XIV al 31 luglio 1939-XVII, ovvero in dipendenza dell'attuale guerra, dovranno provare tale circostanza mediante esibizione del decreto di concessione della relativa pensione ovvero del certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure produrranno un'attestazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, dalla quale risultino inoltre i documenti in base ai quali è stata riconosciuta all'aspirante la qualità di invalido ai fini della inscrizione di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, nei ruoli provinciali della predetta rappresentanza. Tale attestazione dovrà essere sottoposta alla vidimazione della sede centrale dell'Opera nazionale invalidi di guerra.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la causa fascista o dei caduti in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, ovvero in seguito ad operazioni militari svoltesi all'e-

stero in servizio militare non isolato durante il periodo dal 5 maggio 1936-XIV al 31 luglio 1939-XVII, ovvero in dipendenza dell'attuale guerra, ed i figli degli invalidi di guerra o dei minorati per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, ovvero in seguito ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato durante il periodo dal 5 maggio 1936-XIV al 31 luglio 1939-XVII, ovvero in dipendenza di operazioni di guerra nell'attuale conflitto, dovranno dimostrare la loro qualità, i primi mediante certificato, su carta da bollo da L. 4, rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto, gli altri con la esibizione della dichiarazione mod. 69, rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra al nome del padre del candidato, oppure con certificato, su carta da bollo da L. 4, del podestà del comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche o dello stato civile, legalizzato dal prefetto;

9) originale o copia conforme autenticata da Regio notaio di uno dei diplomi indicati nel precedente art. 2;

10) stato di famiglia, su carta da bollo da L. 4, da prodursi soltanto dai coniugati con o senza prole e dei vedovi con prole.

Gli aspiranti coniugati debbono produrre anche una dichiarazione in carta libera attestante se siano o meno ammogliati con straniere e, nell'affermativa, la data del matrimonio. La detta dichiarazione, ove il matrimonio sia stato celebrato dopo l'entrata in vigore del R. decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1728, deve indicare se sia stata concessa l'autorizzazione del Ministero dell'interno ai sensi degli articoli 2 e 18 di detto Regio decreto, ovvero se il matrimonio sia stato contratto in difformità degli articoli 2 e 3 del decreto stesso.

I soci di diritto dell'Unione fascista fra le famiglie numerose dovranno comprovare tale loro qualità mediante apposito certificato rilasciato dall'Unione medesima;

1) fotografia recente del candidato con la sua firma, autenticata dal podestà o dal notaio, qualora il candidato non sia provvisto di libretto ferroviario;

12) certificato, su carta da bollo da L. 4, rilasciato dal capo dell'Ufficio presso il quale il candidato presta servizio, da cui risultino gli estremi dell'autorizzazione all'assunzione in servizio straordinario, nonchè la data d'inizio, la durata e la natura del servizio stesso, con la indicazione delle eventuali interruzioni, oltre la qualifica rivestita dal candidato.

Art. 5.

I documenti di cui ai nn. 2, 3, 4, 5, 6 e 7 del precedente articolo debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto.

La legalizzazione della firma da parte del presidente del Tribunale o del prefetto non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dalle autorità residenti in Roma.

I concorrenti che si trovino alle armi possono esibire, in luogo dei documenti di cui ai numeri 3, 4, 6, 7 e 8 del precedente articolo, un certificato, su carta da bollo da L. 4, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirano.

I candidati che risiedono all'estero potranno presentare nel termine di cui all'art. 3, la sola domanda, salvo a produrre i documenti prescritti entro trenta giorni dalla scadenza del termine di presentazione della domanda stessa.

I canditati che risiedono nelle Colonie e quelli che dimostrino di essere richiamati alle armi, potranno presentare in termine utile la sola domanda, salvo a produrre i documenti prescritti almeno dieci giorni prima dell'inizio delle prove scritte.

Art. 6.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del presente decreto.

Agli effetti della graduatoria e della nomina al posto di computista in prova è consentito ai candidati ammessi alla prova orale di produrre, prima di sostenere la detta prova, quei documenti che attestino nei loro confronti nuovi titoli preferenziali acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 7.

Non si terrà conto delle domande che saranno presentate o perverranno alle Intendenze di finanza oppure alla Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali od anche agli uffici tecnici del catasto, agli uffici tecnici erariali ed alle loro sezioni staccate dopo il termine di cui all'art. 3.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri ad eccezione del titolo di studio originale.

Tuttavia i candidati i quali abbiano presentato i documenti per partecipare a concorsi indetti da altre Amministrazioni finanziarie, potranno fare riferimento ai documenti già presentati e per i quali non sia scaduto il termine di validità, ad eccezione della fotografia per i candidati sprovvisti di libretto ferroviario.

L'ammissione al concorso può essere negata con decreto Ministeriale non motivato ed insindacabile.

Art. 8.

La Commissione esaminatrice, ai sensi dell'art. 2 del Regio decreto 6 agosto 1940-XVIII, n. 1284, sarà composta come appresso:

Presidente:

Comm. dott. ing. Rumboldt Tito, ispettore generale erariale;

Membri:

Comm. dott. Collazzi Cataldo Arturo, direttore capo di divisione;

Comm. dott. Joime Giovanni, direttore capo di divisione;

Cav. dott. ing. Dezza Marco, primo ingegnere di sezione erariale;

Cav. dott. ing. Marocchi Giuseppe, ingegnere principale di sezione erariale;

Segretario:

Dott. ing. Corrado Vito, ingegnere principale di sezione erariale.

I suddetti funzionari tutti inscritti al P.N.F.

Art. 9.

Per lo svolgimento delle prove di esame, si osserveranno le disposizioni contenute nel capo VI del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, o nel regolamento approvato con R. decreto 23 marzo 1933-XI, n. 185, e successive modificazioni.

L'esame consterà di due prove scritte ed una orale in base al programma annesso al presente decreto.

Le prove scritte si svolgeranno nei giorni che verranno stabiliti con successivo provvedimento presso le Intendenze di finanza delle sedi indicate nell'art. 12 del regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze. L'Amministrazione si riserva di sopprimere una o più delle sedi anzidette, assegnando ad altra sede i candidati che abbiano chiesto di sostenere le prove scritte in una sede soppressa.

La prova orale avrà luogo in Roma, presso il Ministero delle finanze, Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali, nei giorni che verranno all'uopo fissati.

Art. 10.

Saranno ammessi alla prova orale, oltre a coloro che, avendo titolo a partecipare al presente concorso, dimostrino di trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 7 del R. decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 343, i candidati che riporteranno una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale dovranno conseguire la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

In caso di parità di merito saranno osservate le disposizioni dell'art. 1 del R. decreto legge 5 luglio 1934-XII, numero 1176, e successive modificazioni ed estensioni, nonchè dei Regi decreti-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111, 2 giugno 1936-XIV, n. 1172, 21 ottobre 1937-XV, n. 2179, e della legge 20 marzo 1940-XVIII, n. 233.

Per l'assegnazione dei posti idonei invalidi di guerra o per la causa nazionale o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, ovvero in dipendenza di operazioni militari relative a servizio militare non isolato all'estero prestato durante il periodo dal 5 maggio 1936-XIV al 31 luglio 1939-XVII, ovvero in dipendenza dell'attuale guerra, agli idonei ex combattenti o legionari fiumani o feriti per la causa fascista o iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922, agli idonei che hanno partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936 o che hanno partecipato, durante il periodo dal 5 maggio 1936 al 31 luglio 1939-XVII, alle operazioni militari relative a servizio militare non isolato all'estero, od anche che abbiano partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati od assimilati, alle operazioni di guerra nell'attuale conflitto, e, in mancanza, agli idonei orfani di guerra o dei caduti per la causa fascista e in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, ovvero in dipendenza di operazioni militari relative a servizio militare non isolato all'estero prestato durante il periodo dal 5 maggio 1936-XIV al 31 luglio 1939-XVII, ovvero in dipendenza dell'attuale guerra, ed infine agli idonei soci di diritto dell'Unione fascista fra le famiglie numerose ed agli idonei coniugati, si osserveranno le disposizioni contenute nella legge 21 agosto 1921, n. 1312 e successive estensioni, nell'art. 13 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926-IV, n. 48, nel R. decreto-legge 30 ottobre 1924-III, n. 1842, nelle leggi 26 luglio 1929, n. 1397, e 12 giugno 1931-IX, n. 777, nel R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706, nonchè nei Regi decreti-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111, 2 giugno 1936-XIV, n. 1172, 21 ottobre 1937-XV, n. 2179, nelle leggi 20 marzo 1940-XVIII, numero 233, e 25 settembre 140-XVIII, n. 1458, e del R. decreto-legge 8 luglio 1941-XIX, n. 868 e nella legge 4 luglio 1941-XIX, n. 1080.

Art. 11.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà approvata con decreto Ministeriale da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Sugli eventuali reclami, relativi alla precedenza dei concorrenti, da presentarsi non oltre il termine di quindici giorni dalla pubblicazione della graduatoria, decide, in via definitiva, il Ministro per le finanze, sentita la Commissione esaminatrice.

I concorrenti dichiarati idonei che eccedono il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si rendano successivamente vacanti.

Art. 12.

I vincitori del concorso saranno nominati computisti in prova e conseguiranno la nomina al grado di computista, se riconosciuti idonei dal Consiglio di Amministrazione, dopo un periodo di prova non inferiore ai sei mesi.

I vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2, comma 3°, del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, conseguiranno subito la nomina a computista con riserva di anzianità.

Art. 13.

Ai computisti in prova compete esclusivamente il rimborso della spesa personale di viaggio in seconda classe per raggiungere la residenza che verrà loro assegnata, nonchè un assegno mensile di L. 518,24 lordo, e l'assegno temporaneo di guerra di L. 83,50 nette mensili.

A coloro che si trovino nelle condizioni prescritte verrà corrisposta anche l'aggiunta di famiglia.

Qualora siano destinati a prestar servizio nel Comune della loro abituale residenza, l'assegno è ridotto a L. 259,13 mensile lordo ferma restando la misura dell'assegno temporaneo di guerra di L. 83,50 nette mensili.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 2 novembre 1941-XX

Il Ministro: Di Revel

PROGRAMMA DELL'ESAME DI CONCORSO

PROVE SCRITTE

Parte prima:

Lingua italiana (componimento).

Parte seconda:

Aritmetica, compresa la regola del tre composto.
Geometria piana sino ai poligoni simili.
Geometria solida. Solidi geometrici più comuni (prisma, piramide, cilindro, cono e sfera) e regole per la misura delle loro superfici e dei loro volumi.
Le prove scritte serviranno anche come saggio di calligrafia.
Inoltre il candidato dovrà fare una prova di dattilografia.

PROVE ORALI

Sono oggetto della prova orale oltre le materie di cui alla parte seconda:

1) Diritti e doveri dell'impiegato;
2) Nozioni generali sull'ordinamento dell'Amministrazione finanziaria e sull'ordinamento degli archivi;
3) Carta del lavoro e cenni elementari di statistica.

Roma, addì 2 novembre 1941-XX

Il Ministro: DI REVEL

Concorso per esami a 8 posti di disegnatore in prova nel ruolo della carriera di gruppo C dell'Amministrazione provinciale del catasto e dei servizi tecnici erariali.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, sull'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra, e successive estensioni;

Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive variazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato, e successive variazioni;

Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1926-IV, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente, e successive estensioni;

Visto il R. decreto 23 marzo 1933-XI, n. 185, che approva il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle Finanze e per l'ordinamento degli Uffici direttivi finanziari, e successive variazioni;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706, che reca provvedimenti a favore delle famiglie dei caduti per la causa fascista, dei mutilati e feriti per la causa stessa, nonchè degli iscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, che determina la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi, e successive variazioni;

Visto il R. decreto 28 settembre 1934-XII, n. 1587, che stabilisce i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935-XIII, n. 163, concernente l'ammissione dei mutilati ed invalidi di guerra ai pubblici concorsi;

Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111, concernente l'estensione agli invalidi ed agli orfani e congiunti dei caduti per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale delle disposizioni a favore degli invalidi di guerra e degli orfani e congiunti dei caduti in guerra;

Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1172, che estende a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa Orientale le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti della guerra 1915-1918;

Visto il R. decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 343, concernente il trattamento del personale statale e degli Enti pubblici richiamato alle armi per mobilitazione;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, che reca provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939-XVII, n. 1;

Visto il R. decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2179, concernente l'estensione ai militari in servizio non isolato all'estero ed ai congiunti dei caduti, delle provvidenze in vigore per i reduci, per gli orfani e congiunti della guerra 1915-1918;

Visto il R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1514, che disciplina l'assunzione di personale femminile agli impieghi pubblici e privati;

Visto il R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, recante provvedimenti per la difesa della razza;

Vista la legge 20 marzo 1940-XVIII, n. 233, concernente la concessione ai capi di famiglia numerosa di condizioni di priorità negli impieghi o nei lavori;

Visto il R. decreto 16 maggio 1940-XVIII, n. 576, che riordina i ruoli dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali;

Visto il R. decreto 6 giugno 1940-XVIII, n. 1083, che stabilisce la data fino alla quale si applicano i benefici previsti dal R. decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2179;

Visto il R. decreto 9 luglio 1940-XVIII, n. 1156, concernente provvedimenti a favore degli squadristi e dei vecchi fascisti;

Visto il R. decreto 6 agosto 1940-XVIII, n. 1284, che modifica i programmi di esame per l'assunzione nei ruoli dell'Amministrazione del Catasto e dei Servizi Tecnici Erariali;

Vista la legge 25 settembre 1940-XVIII, n. 1458, che estende agli invalidi ed agli orfani e congiunti dei caduti nell'attuale guerra le disposizioni vigenti a favore degli invalidi, degli orfani e congiunti dei caduti in guerra;

Vista la legge 4 luglio 1941-XIX, n. 1080, che estende i benefici previsti dal R. decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2179, in favore dei cittadini che hanno partecipato alle operazioni militari della Spagna quali assimilati o militarizzati;

Visto il R. decreto-legge 8 luglio 1941-XIX, n. 868, che estende ai cittadini che hanno partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati od assimilati, alle operazioni di guerra nell'attuale conflitto i benefici previsti dalle disposizioni in vigore per coloro che prestarono servizio militare in zona di operazioni durante la guerra 1915-1918;

Visto il Decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, in data 11 ottobre 1941-XIX, che ha autorizzato l'espletamento del concorso a 16 posti di disegnatore in prova, limitatamente però alla sola metà dei posti, riservando l'altra metà per i concorsi che saranno indetti a favore dei chiamati alle armi all'atto del loro congedo;

Considerato che in dipendenza di tale limitazione possono ora essere conferiti solo 8 posti, accantonando gli altri 8 posti per i concorsi che saranno indetti a favore dei chiamati alle armi;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a 8 posti di disegnatore in prova nel ruolo della carriera di gruppo C dell'Amministrazione Provinciale del Catasto e dei Servizi Tecnici Erariali, al quale non sono ammesse a partecipare le donne nè gli appartenenti alla razza ebraica.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti debbono essere forniti del diploma di licenza di scuola media inferiore o di alcuno dei corrispondenti diplomi, ai termini del R. decreto 6 maggio 1923-I, n. 1054, oppure del diploma di licenza da scuole secondarie di avviamento al lavoro, Regie o pareggiate.

Sono validi ai fini dell'ammissione al concorso il diploma di licenza ginnasiale o tecnica e la licenza del triennio preparatorio delle scuole ed istituti commerciali, conseguiti in base ai precedenti ordinamenti scolastici.

Non sono ammessi titoli equipollenti, salvo quelli rilasciati dalle scuole del cessato Impero austro-ungarico e riconosciuti equipollenti alla licenza tecnica o ginnasiale.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, scritte su carta da bollo da L. 6 e firmate dagli aspiranti di proprio pugno, dovranno essere presentate al Ministero delle Finanze, Direzione Generale del Catasto e dei Servizi Tecnici Erariali, oppure alle Intendenze di finanza oppure agli uffici dipendenti dalla detta Direzione Generale (Uffici tecnici del Catasto, Uffici Tecnici Erariali e loro Sezioni staccate) entro il termine perentorio di giorni 90 (novanta), che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Il personale non di ruolo avente titolo a partecipare al presente concorso e gli impiegati di ruolo faranno pervenire la loro domanda agli uffici di cui al precedente comma nel termine suddetto, a mezzo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Le Intendenze di finanza, gli Uffici Tecnici del Catasto, gli Uffici Tecnici Erariali e le loro Sezioni staccate, provveduto, ove occorra, tempestivamente, a far regolarizzare le domande insufficientemente documentate o corredate di documenti non regolari, le trasmetteranno al Ministero delle Finanze, Direzione Generale del Catasto e dei Servizi Tecnici Erariali, man mano che le avranno ricevute con l'indicazione del giorno della presentazione o dell'arrivo.

I candidati che si trovino nelle condizioni previste dagli articoli 7 e 8 del R. decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 343, ed intendano avvalersi delle agevolazioni loro concesse da tali disposizioni, dovranno farne richiesta con la domanda di ammissione al concorso. All'uopo dovranno allegare alla domanda stessa, oltre gli altri documenti, una dichiarazione della competente autorità militare, da cui risulti che il richiedente non ha potuto sostenere le prove relative al precedente concorso perchè richiamato alle armi e comunque a causa del servizio militare.

Tutte le domande dovranno contenere la precisa indicazione del domicilio o recapito dell'aspirante, la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza, nonchè la elencazione dei documenti allegati.

Art 4.

A corredo delle domande dovranno essere prodotti i seguenti documenti, debitamente legalizzati:

1) estratto dell'atto di nascita rilasciato in data posteriore al 10 marzo 1939-XVII, su carta da bollo da L. 8, da cui risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, abbia compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 24° anno di età.

Tale limite di età è elevato di cinque anni:

a) per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 o che, durante lo stesso periodo, siano stati imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare;

b) per i legionari fiumani;

c) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV;

d) per coloro che abbiano partecipato ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato durante il periodo dal 5 maggio 1936-XIV al 31 luglio 1939-XVII;

e) per coloro che hanno partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati od assimilati, alle operazioni di guerra nell'attuale conflitto.

Tali limiti sono poi elevati a 39 anni:

a) per i soci di diritto dell'Unione fascista fra le famiglie numerose, salvo il maggior limite consentito in applicazione dell'art. 23 del R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939-XVII, n. 1;

b) per i mutilati ed invalidi di guerra o per la causa fascista ovvero per i fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, ovvero in dipendena di operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato durante il periodo dal 5 maggio 1936-XIV al 31 luglio 1939-XVII, ovvero in dipendena dell'attuale guerra, a favore dei quali siano stati liquidati pensioni od assegni privilegiati di guerra in applicazione delle norme vigenti;

c) per gl ex combattenti che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 e per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, o che, dopo questa data ed entro il 31 luglio 1939-XVII, abbiano partecipato alle operazioni militari relative a servizio militare non isolato all'estero, oppure che abbiano partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati od assimilati, alle operazioni di guerra nell'attuale conflitto, quando tutti i predetti siano stati decorati al valor militare od abbiano conseguito promozioni per merito di guerra.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se amnistiati.

I suddetti limiti di età sono aumentati di quattro anni:

a) per coloro che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento, senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922;

b) per i feriti per la causa fascista in possesso del relativo brevetto di ferito, che risultino iscritti ininterrottamente al P.N.F. dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma.

Sono altresì elevati:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande per l'ammissione al presente concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'aumento di cui alla lettera *a*) si cumula con quello di cui alla lettera *b*) ed entrambi con quelli previsti dalle altre disposizioni purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

La condizione del limite di età massimo non è richiesta per gli aspiranti i quali posseggano il titolo di studio prescritto e siano impiegati civili di ruolo in servizio dello Stato nè per coloro che si trovino nelle condizioni previste dagli articoli 7 e 8 del R. decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 343;

2) certificato su carta da bollo da L. 4, comprovante la inscrizione dei candidati al Partito Nazionale Fascista o alla Gioventù italiana del Littorio o ai Gruppi universitari fascisti. L'inscrizione non è richiesta per i mutilati od invalidi di guerra o per i minorati in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale dal 16 gennaio 1935-XIII o durante il servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV o in dipendenza di operazioni di guerra nell'attuale conflitto.

Gli aspiranti ex combattenti, non iscritti al Partito Nazionale Fascista, possono essere ammessi al concorso a condizione che dimostrino, con apposito certificato, di avere

presentato domanda d'inscrizione al Partito Nazionale Fascista. Detti candidati, qualora risultino vincitori del concorso, potranno conseguire la nomina sempre quando dimostrino, nel termine che verrà assegnato dall'Amministrazione, di aver ottenuto l'inscrizione al Partito stesso. In caso contrario s'intenderanno senz'altro decaduti dal diritto di conseguire la nomina all'impiego.

Per gli iscritti al Partito Nazionale Fascista in epoca posteriore al 28 ottobre 1922, tale certificato deve essere rilasciato dal segretario (od anche dal vice segretario se trattasi di capoluogo di Provincia) del competente Fascio di combattimento e sottoposto al visto del segretario federale o, in sua vece, del vice segretario federale o del segretario federale amministrativo.

Per gli iscritti ai Fasci di combattimento in epoca anteriore al 28 ottobre 1922, il certificato dev'essere rilasciato personalmente dal segretario federale della Provincia e vistato, per ratifica, dal Segretario del Partito Nazionale fascista, Ministro Segretario di Stato, o da uno dei vice segretari del Partito Nazionale Fascista; sarà però ritenuto valido il certificato rilasciato dal vice segretario federale facente funzione del segretario federale mobilitato e firmato, per ratifica, da un componente il Direttorio nazionale del Partito Nazionale Fascista o da un segretario federale comandato presso il Direttorio stesso ed appositamente designato dal Segretario del Partito; in ogni caso tale certificato dovrà attestare che la inscrizione non subì alcuna interruzione.

Per coloro che siano feriti per la causa fascista, il detto certificato dovrà attestare che non vi fu interruzione nella inscrizione dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma, e sarà ritenuto valido, anche se portante la firma di un componente il Direttorio nazionale del Partito Nazionale Fascista o di un segretario federale comandato presso il Direttorio stesso ed appositamente designato dal Segretario del Partito.

Il ferito per la causa fascista, a corredo del certificato, dovrà pure produrre il relativo brevetto di ferito.

Gli italiani non regnicoli ed i cittadini italiani residenti all'estero dovranno comprovare la loro inscrizione al Partito Nazionale Fascista mediante certificato redatto su carta da bollo da L. 4, rilasciato direttamente dalla Segreteria generale dei Fasci italiani all'estero e firmato dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero; quando trattisi di iscritti ai Fasci di combattimento da epoca anteriore alla Marcia su Roma, anche il detto certificato dovrà essere sottoposto alla ratifica del Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato, o da uno dei Vice segretari del Partito Nazionale Fascista: sarà però ritenuto valido se firmato, per ratifica, da un componente il Direttorio nazionale del Partito Nazionale Fascista o da un segretario federale comandato presso il Direttorio stesso ed appositamente designato dal Segretario del Partito.

Il certificato d'inscrizione al Partito Nazionale Fascista dei cittadini sammarinesi residenti nel territorio della Repubblica, dovrà essere firmato dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese e controfirmato dal Segretario di Stato per gli affari esteri.

Il certificato di appartenenza al Partito Nazionale Fascista dei cittadini sammarinesi residenti nel Regno, dovrà essere firmato dal segretario della Federazione che li ha in forza o dal vice segretario federale facente funzione del segretario federale mobilitato. Anche per i cittadini sammarinesi i certificati attestanti la inscrizione anteriore al 28 ottobre 1922 ai Fasci di combattimento, rilasciati, secondo il caso, dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese o dai segretari federali del Regno, nonchè dai vice segretari federali facenti funzione dei segretari federali mobilitati, dovranno essere ratificati dal Segretario del Partito Nazione Fascista, Ministro Segretario di Stato, o da uno dei Vice segretari; saranno però ritenuti validi se firmati, per ratifica, da un componente il Direttorio nazionale o da un segretario federale comandato presso il Direttorio stesso ed appositamente designato dal Segretario del Partito;

3) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 4.

Possono partecipare al concorso anche i cittadini albanesi, qualora essi siano in possesso dei requisiti prescritti;

4) certificato, su carta da bollo da L. 4, dal quale risulti che il candiato gode dei diritti politici, ovvero che non sia incorso in nessuna delle cause che, a' termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

5) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 12;

6) certificato di buona condotta morale, civile e politica, da rilasciarsi, su carta da bollo da L. 4, dal podestà del Comune dove l'aspirante risiede da un anno e, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del podestà o dei podestà dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

7) certificato medico rilasciato, su carta da bollo da L. 4, da un medico provinciale o militare o della M.V.S.N., ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica. Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, questa deve essere specificatamente menzionata, con la dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale l'aspirante concorre.

L'Amministrazione potrà far sottoporre i candidati alla visita di un medico di sua fiducia.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, ovvero in seguito ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato durante il periodo dal 5 maggio 1936-XIV al 31 luglio 1939-XVII, ovvero in dipendenza dell'attuale guerra, produrranno il certificato dell'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922-I, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15;

8) documento comprovante l'adempimento degli obblighi militari ovvero certificato di esito di leva o di inscrizione nelle liste di leva.

Coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 o che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, oppure che abbiano partecipato ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato durante il periodo dal 5 maggio 1936-XIV al 31 luglio 1939-XVII od anche che abbiano partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati ed assimilati, alle operazioni di guerra nell'attuale conflitto, presenteranno, invece, copia dello stato di servizio o del foglio matricolare annotata delle eventuali benemerenze di guerra; gli ex combattenti della guerra 1915-1918 ed i reduci dell'Africa Orientale e coloro che abbiano partecipato ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato durante il periodo dal 5 maggio 1936-XIV al 31 luglio 1939-XVII, nonche coloro che hanno partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati od assimilati, alle operazioni

di guerra nell'attuale conflitto, presenteranno, inoltre, rispettivamente, la dichiarazione integrativa ai sensi della Circolare n. 588 del *Giornale Militare ufficiale* del 1922 e delle circolari n. 957 del *Giornale Militare ufficiale* del 1936 e n. 427 del *Giornale Militare ufficiale* del 1937, o analoga dichiarazione per l'applicazione del R. decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2179, e del R. decreto-legge 8 luglio 1941-XIX, num. 868.

Coloro invece che furono imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-1918, in sostituzione del servizio militare, proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi dalle autorità marittime competenti.

I candidati mutilati ed invalidi di guerra o minorati per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, ovvero in seguito ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato durante il periodo dal 5 maggio 1936-XIV al 31 luglio 1939-XVII, ovvero in dipendenza dell'attuale guerra, dovranno provare tale circostanza mediante esibizione del decreto di concessione della relativa pensione ovvero del certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione Generale delle pensioni di guerra, oppure produrranno un'attestazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, dalla quale risultino inoltre i documenti in base ai quali è stata riconosciuta all'aspirante la qualità di invalido, ai fini della inscrizione di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1932-X, n. 1312, nei ruoli provinciali della predetta rappresentanza. Tale attestazione dovrà essere sottoposta alla vidimazione della sede centrale dell'Opera nazionale invalidi di guerra.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la causa fascista o dei caduti in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, ovvero in seguito ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato durante il periodo dal 5 maggio 1936-XIV al 31 luglio 1939-XVII, ovvero in dipendenza dell'attuale guerra, ed i figli degli invalidi di guerra o dei minorati per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, ovvero in seguito ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato durante il periodo dal 5 maggio 1936-XIV al 31 luglio 1939-XVII, ovvero in dipendenza di operazioni di guerra nell'attuale conflitto, dovranno dimostrare la loro qualità, i primi mediante certificato, su carta da bollo da L. 4, rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto, gli altri con la esibizione della dichiarazione mod. 69, rilasciato dalla Direzione Generale delle pensioni di guerra al nome del padre del candidato, oppure con certificato, in carta da bollo da L. 4, del podestà del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche o dello stato civile, legalizzato dal prefetto;

9) originale o copia conforme autenticata da Regio notaio di uno dei diplomi indicati nel precedente art. 2;

10) stato di famiglia, su carta da bollo da L. 4, da prodursi soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole.

Gli aspiranti coniugati debbono produrre anche una dichiarazione in carta libera attestante se siano o meno ammogliati con straniere e, nell'affermativa, la data del matrimonio. La detta dichiarazione, ove il matrimonio sia stato celebrato dopo l'entrata in vigore del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, deve indicare se sia stata concessa l'autorizzazione del Ministero dell'Interno ai sensi degli articoli 2 e 18 di detto R. decreto, ovvero se il matrimonio sia stato contratto in difformità degli articoli 2 e 3 del decreto stesso.

I soci di diritto dell'Unione fascista fra le famiglie numerose dovranno comprovare tale loro qualità mediante apposito certificato rilasciato dall'Unine medesima;

11) fotografia recente del cadidato, con la sua firma, autenticata dal podestà, o dal notaio, qualora il candidato non sia provvisto del libretto ferroviario;

12) gli aspiranti in servizio non di ruolo presso le Amministrazioni statali, aventi titolo a partecipare al concorso, dovranno esibire un certificato, su carta da bollo da L. 4, rilasciato dal capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio, da cui risultino gli estremi dell'autorizzazione all'assunzione in servizio straordinario, la data di indizio, la durata e la natura del servizio stesso, con l'indicazione delle eventuali interruzioni.

Art. 5.

I documenti di cui ai nn. 2, 3, 4, 5, 6 e 7 del precedente articolo debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto.

La legalizzazione della firma da parte del presidente del Tribunale o del prefetto non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dalle autorità residenti in Roma.

I candidati che dimostrino di essere impiegati civili di ruolo in servizio presso le Amministrazioni statali possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 2, 8, 9 e 10 dell'art. 4 insieme a copia dello stato di servizio civile, rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici.

I concorrenti non impiegati di ruolo che si trovino alle armi possono esibire, in luogo dei documenti di cui ai numeri 3, 4, 6, 7 e 8 del precedente articolo, un certificato, su carta da bollo da L. 4, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirarono.

I candidati che siano ufficiali della M.V.S.N. in servizio permanente effettivo, sono esonerati dalla presentazione dei documenti indicati ai numeri 3, 4, 5, 6, 7 e 8 del precedente art. 4, qualora presentino un'attestazione dell'autorità da cui dipendono che dichiari la suddetta qualità.

I candidati che risiedono all'estero potranno presentare, nel termine di cui all'art. 3, la sola domanda, salvo a produrre i documenti prescritti entro trenta giorni dalla scadenza del termine di presentazione della domanda stessa.

I canditati che risiedono nelle Colonie e quelli che dimostrino di essere richiamati alle armi, potranno presentare in termine utile la sola domanda, salvo a produrre i documenti prescritti almeno dieci giorni prima dell'inizio delle prove scritte.

Art. 6.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età, di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del presente decreto, salvo quanto è previsto nei riguardi dei coniugati dall'art. 23 del R. decreto legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, convertito, con modifiche, nella legge 3 gennaio 1939-XVII, n. 1.

Agli effetti della graduatoria e della nomina al posto di disegnatore in prova è consentito ai candidati ammessi alla prova orale di produrre, prima di sostenere la detta prova, quei documenti che attestino nei loro confronti nuovi titoli preferenziali acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 7.

Non si terrà conto delle domande che saranno presentate o perveranno alle Intendenze di finanza oppure alla Direzione Generale del Catasto e dei Servizi Tecnici Erariali od anche agli Uffici Tecnici del Catasto, agli Uffici Tecnici Erariali ed alle loro Sezioni staccate dopo il termine di cui allo articolo 3.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri ad eccezione del titolo di studio originale.

Tuttavia i candidati i quali abbiano presentato i documenti per partecipare a concorsi indetti da altre Amministrazioni finanziarie potranno fare riferimento ai documenti già presentati e per i quali non sia scaduto il termine di validità, ad eccezione della fotografia per i candidati sprovvisti di libretto ferroviario.

Non possono partecipare al concorso coloro che abbiano già preso parte a due precedenti concorsi per la nomina a disegnatore in prova nel ruolo di gruppo *C* del personale del Catasto e dei Servizi Tecnici Erariali senza conseguirvi l'idoneità.

L'ammissione al concorso può essere negata con decreto Ministeriale non motivato ed insindacabile.

Art. 8.

La Commissione esaminatrice ai sensi dell'art. 2 del Regio decreto 6 agosto 1940-XVIII, n. 1284, sarà composta come appresso:

Presidente:

comm. dott. ing. Fasulo Antonino, ispettore generale erariale;

Membri:

comm. dott. Collazzi Cataldo Arturo, direttore capo di divisione;

comm. dott. Joime Giovanni, direttore capo di divisione;

cav. dott. ing. Giannoni Eduardo, primo ingegnere di sezione erariale;

cav. dott. ing. Castelfranchi Mario, ingegnere principale di sezione erariale;

Segretario:

cav. dott. Francone Franchino, 1° segretario nell'Amministrazione centrale del Ministero delle finanze.

I suddetti funzionari sono tutti iscritti al P.N.F.

Art. 9.

Per lo svolgimento delle prove di esame, si osserveranno le disposizioni contenute nel capo VI del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, e nel regolamento approvato con R. decreto 23 marzo 1933-XI, n. 185, e successive modificazioni.

L'esame consterà di due prove scritte ed una orale in base al programma annesso al presente decreto.

Le prove scritte si svolgeranno nei giorni che verranno stabiliti con successivo provvedimento presso le Intendenze di finanza delle sedi indicate nell'art. 12 del regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle Finanze. L'Amministrazione si riserva di sopprimere una o più delle sedi anzidette, assegnando ad altra sede i candidati che abbiano chiesto di sostenere le prove scritte in una sede soppressa.

La prova orale avrà luogo in Roma presso il Ministero delle Finanze, Direzione Generale del Catasto e dei Servizi Tecnici Erariali, nei giorni che verranno all'uopo fissati.

Art. 10.

Saranno ammessi alla prova orale, oltre a coloro che dimostrino di trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 7 del R. decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 343, i candidati che riporteranno una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale dovranno conseguire la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

In caso di parità di merito saranno osservate le disposizioni dell'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, numero 1176, e successive modificazioni ed estensioni, nonchè dei Regi decreti-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111, 2 giugno 1936-XIV, n. 1172, 21 ottobre 1937-XV, n. 2179, e della legge 2 marzo 1940-XVIII, n. 233.

Per l'assegnazione dei posti agli idonei invalidi di guerra o per la causa nazionale o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, ovvero in dipendenza di operazioni militari relative a servizio militare non isolato all'estero prestato durante il periodo dal 5 maggio 1936-XIV al 31 luglio 1939-XVII, ovvero in dipendenza dell'attuale guerra, agli idonei ex combattenti e legionari fiumani o feriti per la causa fascista o iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922, gli idonei che hanno partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV o che hanno partecipato, durante il periodo dal 5 maggio 1936-XIV al 31 luglio 1939-XVII, alle operazioni militari relative a servizio militare non isolato all'estero, od anche che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati od assimilati, alle operazioni di guerra nell'attuale conflitto, e, in mancanza, agli idonei orfani di guerra o dei caduti per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, ovvero in dipendenza di operazioni militari relative a servizio militare non isolato all'estero prestato durante il periodo dal 5 maggio 1936-XIV al 31 luglio 1939-XVII, ovvero in dipendenza dell'attuale guerra, ed infine agli idonei soci di diritto dell'Unione fascista fra le famiglie numerose ed agli idonei coniugati, si osserveranno le disposizioni contenute nella legge 21 agosto 1921, n. 1312 e successive estensioni, nell'art. 13 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926-IV, n. 48, nel R. decreto-legge 30 ottobre 1924-III, n. 1842, nelle leggi 26 luglio 1929-VII, n. 1397 e 12 giugno 1931-IX, n. 777, nel R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706, nonchè nei Regi decreti-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111, 2 giugno 1936-XIV, n. 1172, 21 ottobre 1937-XV, n. 2179, nelle leggi 20 marzo 1940-XVIII, n. 233, e 25 settembre 1940-XVIII, n. 1458, e nel R. decreto-legge 8 luglio 1941-XIX, n. 868 e nella legge 4 luglio 1941-XIX, n. 1080.

di aver ottenuto l'inscrizione al Partito stesso. In caso contrario s'intenderanno senz'altro decaduti dal diritto di conseguire la nomina all'impiego.

Per gli iscritti al Partito Nazionale Fascista in epoca posteriore al 28 ottobre 1922, tale certificato dev'essere rilasciato dal segretario (od anche dal vice segretario se trattasi di capoluogo di Provincia) del competente Fascio di combattimento e sottoposto al visto del segretario federale o, in sua vece del vice segretario federale o del segretario amministrativo.

Per gli iscritti ai Fasci di combattimento in epoca anteriore al 28 ottobre 1922, il certificato dev'essere rilasciato personalmente dal segretario federale della Provincia e vistato, per ratifica, dal Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato, o da uno dei Vice segretari del Partito Nazionale Fascista; sarà però ritenuto valido il certificato rilasciato dal vice segretario federale facente funzione di segretario federale mobilitato e firmato, per ratifica, da un componente il Direttorio nazionale del Partito Nazionale Fascista o da un segretario federale comandato presso il Direttorio stesso ed appositamente designato dal Segretario del Partito; in ogni caso tale certificato dovrà attestare che la inscrizione non subì alcuna interruzione.

Per coloro che siano feriti per la causa fascista, il detto certificato dovrà attestare che non vi fu interruzione nella inscrizione dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma, e sarà ritenuto valido anche se portante la firma di un componente il Direttorio nazionale del Partito Nazionale Fascista o di un segretario federale comandato presso il Direttorio stesso ed appositamente designato dal Segretario del Partito.

Il ferito per la causa fascista, a corredo del certificato, dovrà pure produrre il relativo brevetto di ferito.

Gli italiani non regnicoli ed i cittadini italiani residenti all'estero dovranno comprovare la loro inscrizione al Partito Nazionale Fascista mediante certificato redatto su carta da bollo di L. 4, rilasciato direttamente dalla Segreteria generale dei Fasci italiani all'estero e firmato dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero; quando trattisi di iscritti ai Fasci di combattimento da epoca anteriore alla Marcia su Roma, anche il detto certificato dovrà essere sottoposto alla ratifica del Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato, o di uno dei Vice segretari del Partito Nazionale Fascista: sarà però ritenuto valido se firmato, per ratifica, da un componente il Direttorio nazionale del Partito Nazionale Fascista o da un segretario federale comandato presso il Direttorio stesso ed appositamente designato dal Segretario del Partito.

Il certificato d'inscrizione al Partito Nazionale Fascista dei cittadini sammarinesi residenti nel territorio della Repubblica, dovrà essere firmato dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese e controfirmato dal Segretario di Stato per gli affari esteri.

Il certificato di appartenenza al Partito Nazionale Fascista dei cittadini sammarinesi residenti nel Regno, dovrà essere firmato dal segretario della Federazione che li ha in forza o dal vice segretario federale facente funzione del segretario federale mobilitato. Anche per i cittadini sammarinesi i certificati attestanti la inscrizione anteriore al 28 ottobre 1922 ai Fasci di combattimento, rilasciati, secondo il caso, dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese o dai segretari federali del Regno, nonchè dei vice segretari facenti funzione dei segretari federali mobilitati, dovranno essere ratificati dal Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato, o da uno dei Vice segretari; saranno però ritenuti validi se firmati, per ratifica, da un componente il Direttorio nazionale o da un segretario federale comandato presso il Direttorio stesso ed appositamente designato dal Segretario del Partito;

3) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 4.

Possono partecipare al concorso anche i cittadini albanesi, qualora essi siano in possesso dei requisiti prescritti;

4) certificato, su carta da bollo da L. 4, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non sia incorso in nessuna delle cause che, a' termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

5) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 12;

6) certificato di buona condotta morale, civile e politica, da rilasciarsi, su carta da bollo da L. 4, dal podestà del Comune dove l'aspirante risiede da un anno e, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del podestà o dei podestà dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

7) certificato medico rilasciato, su carta da bollo da L. 4, da un medico provinciale o militare o della M.V.S.N., ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica. Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, questa deve essere specificatamente menzionata, con la dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale l'aspirante concorre.

L'Amministrazione potrà far sottoporre i candidati alla visita di un medico di sua fiducia.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, ovvero in seguito ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato durante il periodo dal 5 maggio 1936-XIV al 31 luglio 1939-XVII, ovvero in dipendenza dell'attuale guerra, produrranno il certificato dell'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo articolo 15;

8) documento comprovante l'adempimento degli obblighi militari, ovvero certificato di esito di leva o di inscrizione nelle liste di leva.

Coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 o che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, oppure che abbiano partecipato ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato durante il periodo dal 5 maggio 1936 al 31 luglio 1939-XVII, od anche che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati od assimilati, alle operazioni di guerra nello attuale conflitto, presenteranno invece copia dello stato di servizio o del foglio matricolare annotata delle eventuali benemerenze di guerra; gli ex combattenti della guerra 1915-1918 ed i reduci dell'Africa Orientale e coloro che hanno partecipato ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato durante il periodo dal 5 maggio 1936-XIV al 31 luglio 1939-XVII, nonchè coloro che hanno partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati od assimilati, alle operazioni di guerra nell'attuale conflitto, presenteranno, inoltre, rispettivamente, la dichiarazione integrativa ai sensi della circolare n. 588 del Giornale militare ufficiale del 1922 e delle circolari n. 957 del Giornale militare ufficiale del 1936 e 427

del Giornale militare ufficiale del 1937, o analoga dichiarazione per l'applicazione del R. decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2179, e del R. decreto-legge 8 luglio 1941-XIX, n. 868.

Coloro invece che furono imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-1918, in sostituzione del servizio militare, proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi dalle autorità marittime competenti.

I candidati mutilati ed in validi di guerra o minorati per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, ovvero in seguito ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato durante il periodo dal 5 maggio 1936-XIV al 31 luglio 1939-XVII, ovvero in dipendenza dell'attuale guerra, dovranno provare tale circostanza mediante esibizione del decreto di concessione della relativa pensione ovvero del certilcato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure produrranno un'attestazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, dalla quale risultino inoltre i documenti in base ai quali è stata riconosciuta all'aspirante la qualità di invalido ai fini della inscrizione di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, nei ruoli provinciali della predetta rappresentanza. Tale attestazione dovrà essere sottoposta alla vidimazione della sede centrale dell'Opera nazionale invalidi di guerra.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la causa fascista o dei caduti in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, ovvero in seguito ad operazioni svoltesi all'estero in servizio militare non isolato durante il periodo dal 5 maggio 1936-XIV al 31 luglio 1939-XVII, ovvero in dipendenza dell'attuale guerra, ed i figli degli invalidi di guerra o dei minorati per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, ovvero in seguito ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato durante il periodo dal 5 maggio 1936-XIV al 31 luglio 1939, ovvero in dipendenza di operazioni di guerra nell'attuale conflitto, dovranno dimostrare la loro qualità, i primi mediante certificato, su carta da bollo da L. 4, rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto, gli altri con la esibizione della dichiarazione modello 69, rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra al nome del padre del candidato, oppure con certificato, su carta da bollo da L. 4, del podestà del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alla risultanze anagrafiche o dello stato civile, legalizzato dal prefetto;

9) originale o copia conforme autenticata da Regio notaio di uno dei diplomi indicati nel precedente art. 2;

10) stato di famiglia, su carta da bollo da L. 4, da prodursi soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole.

Gli aspiranti coniugati debbono produrre anche una dichiarazione in carta libera attestante se siano o meno ammogliati con straniere e, nell'affermativa, la data del matrimonio. La detta dichiarazione, ove il matrimonio sia stato celebrato dopo l'entrata in vigore del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, deve indicare se sia stata concessa l'autorizzazione del Ministero dell'interno ai sensi degli articoli 2 e 18 di detto Regio decreto, ovvero se il matrimonio sia stato contratto in difformità degli articoli 2 e 3 del decreto stesso.

I soci di diritto dell'Unione fascista fra le famiglie numerose dovranno comprovare tale loro qualità mediante apposito certificato rilasciato dall'Unione medesima;

11) fotografia recente del candidato con la sua firma, autenticata dal podestà o dal notaio, qualora il candidato non sia provvisto di libretto ferroviario;

12) certificato, su carta da bollo da L. 4, rilasciato dal capo dell'ufficio presso il quale il candidato presta servizio, da cui risultino gli estremi dell'autorizzazione all'assunzione in servizio straordinario, nonchè la data d'inizio, la durata e la natura del servizio stesso, con la indicazione delle eventuali interruzioni, oltre la qualifica rivestita dal candidato.

Art. 5.

I documenti di cui ai nn. 2, 3, 4, 5, 6, e 7 del precedente articolo debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto.

La legalizzazione della firma da parte del presidente del Tribunale o del prefetto non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dalle autorità residenti in Roma.

I concorrenti che si trovino alle armi possono esibire, in luogo dei documenti di cui ai numeri 3, 4, 6, 7 e 8 del precedente articolo, un certificato, su carta da bollo da L. 4, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirano.

I candidati che risiedono all'estero potranno presentare nel termine di cui all'art. 3, la sola domanda, salvo a produrre i documenti prescritti entro trenta giorni dalla scadenza del termine di presentazione della domanda stessa.

I candidati che risiedono nelle Colonie e quelli che dimostrino di essere richiamati alle armi, potranno presentare in termine utile la sola domanda, salvo a produrre i prescritti documenti almeno dieci giorni prima dell'inizio delle prove scritte.

Art. 6.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età minima di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del presente decreto.

Agli effetti della graduatoria e della nomina al posto di disegnatore in prova è consentito ai candidati ammessi alla prova orale di produrre, prima di sostenere la detta prova, quei documenti che attestino nei loro confronti nuovi titoli preferenziali acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 7.

Non si terrà conto delle domande che saranno presentate o perverranno alle Intendenze di finanza oppure alla Direzione generale le catasto e dei servizi tecnici erariali, od anche agli Uffici tecnici del catasto, agli Uffici tecnici erariali ed alle loro Sezioni staccate dopo il termine di cui all'articolo 3.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri ad eccezione del titolo di studio originale.

Tuttavia i candidati i quali abbiano presentato i documenti per partecipare a concorsi indetti ad altre Amministrazioni finanziarie, potranno fare riferimento ai documenti già presentati e per i quali non sia scaduto il termine di va-

lidità, ad eccezione della fotografia per i candidati sprovvisti di libretto ferroviario.

L'ammissione al concorso può essere negata con decreto ministeriale non motivato ed insindacabile.

Art. 8.

La Commissione esaminatrice, ai sensi dell'art. 2 del R. decreto 6 agosto 1940-XVIII, n. 1284, sarà composta come appresso

Presidente:

Comm. dott. ing. Fenici Roberto, ispettore generale erariale;

Membri:

Comm. dott. Collazzi Cataldo Arturo, direttore capo di divisione;

Comm. dott. Joime Giovanni, direttore capo di divisione;

Dott. ing. Marazzi Giovanni, ingegnere principale di sezione erariale;

Cav. Perrone Corrado, geometra capo erariale;

Segretario:

Dott. ing. Fornari Marino, ingegnere principale erariale.

I suddetti funzionari sono tutti iscritti al P.N.F.

Art. 9.

Per lo svolgimento delle prove di esame, si osserveranno le disposizioni contenute nel capo VI del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, o nel regolamento approvato con R. decreto 23 marzo 1933-XI, n. 185, e successive modificazioni.

L'esame consterà di due prove scritte ed una orale in base al programma annesso al presente decreto.

Le prove scritte si svolgeranno nei giorni che verranno stabiliti con successivo provvedimento presso le Intendenze di finanza delle sedi indicate nell'art. 12 del regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze. L'Amministrazione si riserva di sopprimere una o più delle sedi anzidette, assegnando ad altra sede i candidati che abbiano chiesto di sostenere le prove scritte in una sede soppressa.

La prova orale avrà luogo in Roma, presso il Ministero delle finanze, Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali, nei giorni che verranno all'uopo fissati.

Art. 10.

Saranno ammessi alla prova orale, oltre a coloro che, avendo titolo a partecipare al presente concorso, dimostrino di trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 7 del R. decreto-legge 1 aprile 1935-XIII, 343, i candidati che riporteranno una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale dovranno conseguire la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

In caso di parità di merito, saranno osservate le disposizioni dell'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, numero 1176, e successive modificazioni ed estensioni, nonchè dei Regi decreti-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111, 2 giugno 1936-XIV, n. 1172, 21 ottobre 1937-XV, n. 2179, e della legge 20 marzo 1940-XVIII, n. 233.

Per l'assegnazione dei posti agli idonei invalidi di guerra o per la causa nazionale o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, ovvero in dipendenza di operazioni militari relative a servizio militare non isolato all'estero prestato durante il periodo dal 5 maggio 1936-XIV al 31 luglio 1939-XVII, ovvero in dipendenza dell'attuale guerra, agli idonei ex combattenti e legionari fiumani o feriti per la causa fascista o iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922, agli idonei che hanno partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII, al 5 maggio 1936-XIV, o che hanno partecipato, durante il periodo dal 5 maggio 1936-XIV al 31 luglio 1939-XVII alle operazioni militari relative a servizio militare non isolato all'estero, od anche che abbiano partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati od assimilati, alle operazioni di guerra nell'attuale conflitto, e, in mancanza, agli idonei orfani di guerra o dei caduti per la causa fascista e in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, ovvero in dipendenza di operazioni militari relative a servizio militare non isolato all'estero prestato durante il periodo dal 5 maggio 1936-XIV al 31 luglio 1939-XVII, ovvero in dipendenza dell'attuale guerra, ed infine agli idonei soci di diritto dell'Unione fascista fra le famiglie numerose ed agli idonei coniugati, si osserveranno le disposizioni contenute nella legge 21 agosto 1921, n. 1312 e successive estensioni, nell'art. 13 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926-IV, n. 48, nel R. decreto-legge 30 ottobre 1924-III, n. 1842, nelle leggi 26 luglio 1929-VII, n. 1397, e 12 giugno 1931-IX, n. 777, nel R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706, nonchè nei Regi decreti-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111, 2 giugno 1936-XIV, n. 1172, 21 ottobre 1937-XV, n. 2179, nelle leggi 20 marzo 1940-XVIII, n. 233, e 25 settembre 1940-XVIII, numero 1458, e nel R. decreto-legge 8 luglio 1941-XIX, n. 868 e nella legge 4 luglio 1941-XIX, n. 1080.

Art. 11.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà approvata con decreto ministeriale da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Sugli eventuali reclami, relativi alla precedenza dei concorrenti, da presentarsi non oltre il termine di quindici giorni dalla pubblicazione della graduatoria, decide in via definitiva, il Ministro per le finanze, sentita la Commissione esaminatrice.

I concorrenti dichiarati idonei che eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si rendano successivamente vacanti.

Art. 12.

I vincitori del concorso saranno nominati disegnatori in prova e conseguiranno la nomina al grado di disegnatore, se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione, dopo un periodo di prova non inferiore ai sei mesi.

I vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2, comma 3°, del R. decreto-legge 10 gennaio 1926-IV, n. 46, conseguiranno subito la nomina a disegnatore con riserva di anzianità.

Art. 13.

Ai disegnatori in prova compete esclusivamente il rimborso della spesa personale di viaggio in seconda classe per raggiungere la residenza che verrà loro assegnata, nonchè un assegno mensile di L. 518,24 lordo, e l'assegno temporaneo di guerra di L. 83,50 nette mensili.

A coloro che si trovino nelle condizioni prescritte verrà corrisposta anche l'aggiunta di famiglia.

Qualora siano destinati a prestar servizio nel Comune della loro abituale residenza, l'assegno è ridotto a L. 259,13 mensile lorde, ferma restando la misura dell'assegno temporaneo di guerra di L. 83,50 nette mensili.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 2 novembre 1941-XX

Il Ministro: Di Revel

PROGRAMMA DELL'ESAME DI CONCORSO

Prove scritte

Parte prima:

Lingua italiana (componimento).

Parte seconda:

Disegno topografico ed architettonico.

Prova orale

1. — Geometria elementare piana e solida.
2. — Nozioni di geometria descrittiva. Proiezioni ortogonali e prospettiva.
3. — Diritti e doveri dell'impiegato.
4. — Nozioni generali sull'ordinamento dell'Amministrazione finanziaria.
5. — Carta del lavoro e cenni elementari di statistica.

Roma, addì 2 novembre 1941-XX

Il Ministro: Di Revel

Concorso per esami a 13 posti di allievo tecnico (grado 10°) nel ruolo di 1ª categoria (gruppo A) dei Monopoli di Stato

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive variazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni statali, e successive modificazioni;

Visto il decreto Ministeriale 29 febbraio 1928, che determina i ruoli speciali del personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, e successive modificazioni;

Visto il decreto Ministeriale 5 luglio 1928 e successivi sull'ordinamento centrale e periferico dell'Amministrazione predetta;

Visto il R. decreto 3 gennaio 1926, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente appartenente alle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, che reca provvedimenti a favore delle famiglie dei caduti per la causa fascista, dei mutilati e feriti per la causa stessa, nonchè degli iscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922;

Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 163, concernente l'ammissione dei mutilati ed invalidi di guerra ai pubblici concorsi;

Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, concernente l'estensione agli invalidi ed agli orfani e congiunti di caduti per la difesa delle Colonie dell'A.O., delle disposizioni a favore degli invalidi di guerra e degli orfani e congiunti di caduti in guerra;

Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, col quale vengono estese a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa Orientale le provvidenze emanate a favore degli ex-combattenti della guerra 1915-1918;

Visto il R. decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2179, che estende ai militari in servizio non isolato all'estero, ed ai congiunti dei caduti, le provvidenze in vigore per i reduci, gli orfani e congiunti di caduti della guerra europea;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, che determina la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi;

Visto il R. decreto 28 settembre 1934, n. 1587, che stabilisce i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni statali;

Visto il R. decreto-legge 1° aprile 1935, n. 343, convertito nella legge 3 giugno 1935, n. 1019, concernente il trattamento al personale statale e degli Enti pubblici richiamato alle armi per mobilitazione;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, che reca provvedimenti per l'incremento demografico, convertito con modificazioni nella legge 3 gennaio 1939, n. 1;

Visto il R. decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1728, concernente provvedimenti per la difesa della razza;

Vista la legge 20 marzo 1940, n. 233, concernente la concessione ai capi di famiglia numerosa di condizioni di priorità negli impieghi e nei lavori;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, che estende agli invalidi e agli orfani e congiunti dei caduti nell'attuale guerra le disposizioni vigenti a favore degli invalidi, degli orfani e dei congiunti di caduti in guerra;

Visto il R. decreto-legge 8 luglio 1941-XIX, n. 868, che reca benefici a favore dei combattenti dell'attuale guerra;

Visti i decreti del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, in data 19 ottobre 1940-XVIII e 11 ottobre 1941-XIX, che autorizzano a bandire concorsi per l'assunzione ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato rispettivamente per l'anno 1941-XIX e per l'anno 1942-XX e dettano norme per l'ammissione ai concorsi suddetti;

Vista l'autorizzazione data dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con la nota n. 19520/10/1.3.1 del 10 settembre 1941-XIX;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a 13 posti di allievo tecnico (grado 10°) nel ruolo di 1ª categoria (gruppo *A*) dei Monopoli di Stato così distribuiti:

10 posti nella branca di servizio « Manifatture e Magazzini tabacchi greggi e lavorati »;

3 posti nella branca di servizio « Saline, Laboratorio chinino di Stato e Magazzini sali ».

Rimangono riservati 14 posti a favore dei richiamati alle armi per i concorsi nello stesso grado che verranno indetti dopo il loro congedamento.

Al concorso possono essere ammessi i cittadini albanesi qualora siano in possesso degli altri requisiti prescritti dal presente decreto.

Al concorso stesso non possono partecipare le donne e da esso sono esclusi gli appartenenti alla razza ebraica.

Art. 2.

Gli aspiranti dovranno far pervenire alla Direzione generale dei monopoli di Stato o agli uffici dipendenti della Amministrazione stessa (Direzioni compartimentali coltivazioni tabacchi, Direzioni manifatture tabacchi, Direzioni saline, Uffici compartimentali per i servizi commerciali e fiscali dei monopoli, Depositi generi di monopolio) nel termine perentorio di novanta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, domanda redatta in carta da bollo da L. 6 con la precisa indicazione del proprio recapito.

I candidati che risiedono all'estero potranno presentare nel termine utile la sola domanda salvo a produrre i documenti richiesti entro trenta giorni dal termine stesso.

Ai candidati che dimostrino il loro richiamo alle armi e a quelli che risiedano nell'Africa Italiana o nei Possedimenti italiani dell'Egeo è concessa la facoltà di produrre in termine la sola domanda salvo a corredarla dei prescritti documenti non oltre dieci giorni prima dell'inizio delle prove scritte.

La domanda dovrà essere corredata dei seguenti documenti debitamente legalizzati:

1) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 8, dal quale risulti che l'aspirante ha compiuto alla data del presente decreto l'età di 18 anni e non oltrepassato i 30 anni di età.

Detto limite massimo di età è elevato di cinque anni:

a) per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 o che, durante lo stesso periodo, siano stati imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare;

b) per i legionari fiumani;

c) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni svoltesi nelle colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII, al 5 maggio 1936-XIV;

d) per coloro che abbiano partecipato ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dal 5 maggio 1936-XIV e fino al 31 luglio 1939-XVII;

e) per coloro che hanno partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in quantà di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra nell'attuale conflitto.

Il limite stesso è elevato poi a 39 anni:

a) per i mutilati od invalidi di guerra o per la causa fascista ovvero per i fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII, per la difesa della Colonie dell'Africa Orientale ovvero in dipendenza di operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dal 5 maggio 1936-XIV al 31 luglio 1939-XVII, ovvero in dipendenza dell'attuale guerra, a favore dei quali siano stati liquidati pensioni o assegni privilegiati di guerra in applicazione delle norme vigenti;

b) per gli ex combattenti che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 o per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII, al 5 maggio 1936-XIV o che, dopo questa data ed entro il 31 luglio 1939-XVII, abbiano partecipato ad operazioni militari relative a servizio militare non isolato all'estero, e per coloro che hanno partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra nell'attuale conflitto; quando gli uni e gli altri siano stati decorati al valore militare o abbiano conseguito promozioni per merito di guerra.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra, coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se amnistiati;

c) per i soci di diritto dell'Unione fascista fra le famiglie numerose salvo il maggior limite consentito in applicazione dell'articolo 23 del R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, convertito, con modificazioni nella legge 3 gennaio 1939, n. 1.

I suddetti limiti di età sono rispettivamente aumentati di quattro anni:

a) per coloro che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922;

b) per i feriti per la causa fascista in possesso del relativo brevetto di ferito che risultino iscritti ininterrottamente al P.N.F. dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma.

Sono altresì elevati:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a)* si cumula con quella di cui alla lettera *b)* ed entrambe con quelle previste da ogni altra disposizione in vigore, purchè complessivamente non si superino i quarantacinque anni.

La condizione del limite di età massimo non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati di ruolo in servizio dello Stato e per coloro i quali si trovino nelle condizioni previste dall'art. 8 del R. decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 343;

2) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta da bollo da L. 4 dal podestà del Comune di origine.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato, agli effetti del presente decreto gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

3) certificato su carta da bollo da L. 4 dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non sia incorso in nessuna delle cause previste dall'art. 107 del testo unico della legge elettorale politica per la perdita dei diritti medesimi;

4) certificato generale del casellario giudiziario su carta da bollo da L. 12;

5) certificato di buona condotta morale, civile e politica, su carta da bollo da L. 4 da rilasciarsi dal podestà del Comune ove l'aspirante risiede da un anno, e, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del podestà o dei podestà dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

6) certificato rilasciato su carta da bollo da L. 4 da un medico provinciale o militare, o della M.V.S.N. o dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica.

Ove l'aspirante sia affetto da imperfezione fisica, il certificato medico ne deve fare menzione indicando se l'imperfezione menomi l'attitudine al servizio.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale ovvero in seguito ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dal 5 maggio 1936-XIV al 31 luglio 1939-XVII, ovvero in dipendenza dell'attuale guerra, produrranno il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia per accertare la loro completa idoneità agli speciali servizi d'istituto;

7) documento comprovante l'adempimento degli obblighi militari ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva a seconda della specifica condizione in cui si trova il candidato rispetto agli obblighi militari.

Coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 o che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, oppure che abbiano partecipato ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dal 5 maggio 1936-XIV al 31 luglio 1939-XVII, presenteranno invece copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, annotato delle eventuali benemerenze di guerra; gli ex-combattenti e coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, presenteranno, inoltre la dichiarazione integrativa ai sensi rispettivamente, della circolare n. 588 del Giornale militare ufficiale del 1922 e della circolare n. 957 del Giornale militare ufficiale del 1936, e n. 427 del Giornale militare ufficiale del 1937.

Coloro che furono imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-1918, in sostituzione del servizio militare, proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi dall'autorità marittima competente.

I candidati mutilati o invalidi di guerra o minorati per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII, per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale ovvero in seguito ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dal 5 maggio 1936-XIV al 31 luglio 1939-XVII, ovvero in dipendenza dell'attuale conflitto, dovranno provare tale loro qualità mediante l'esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante uno dei certificati mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure mediante apposita attestazione rilasciata dalla rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra a condizione che l'attestazione suddetta indichi anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, e sia vidimata dalla sede centrale dell'opera stessa.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la causa fascista o dei caduti in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII, per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, ovvero in seguito ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dal 5 maggio 1936-XIV al 31 luglio 1939-XVII, ovvero in dipendenza dell'attuale conflitto, e i figli degli invalidi di guerra o dei minorati per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII, per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale ovvero in seguito ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dal 5 maggio 1936-XIV al 31 luglio 1939-XVII, dovranno dimostrare la loro qualità i primi mediante certificato su carta da bollo da L. 4 rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto, gli altri, con la esibizione della dichiarazione mod. 69 rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, al nome del padre del candidato oppure con un certificato in carta da bollo da L. 4 del podestà del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto;

8) diploma originale o copia autentica notarile di laurea in ingegneria civile o industriale.

I candidati che abbiano conseguito tale diploma dopo l'applicazione del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, dovranno anche esibire l'attestato comprovante di aver superato l'esame di Stato per l'esercizio professionale ai sensi del Regio decreto suddetto;

9) stato di famiglia su carta da bollo da L. 4 da rilasciarsi dal podestà del Comune dove il candidato ha il suo domicilio. Questo documento dovrà essere prodotto soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole.

I coniugati dovranno inoltre produrre un certificato su carta da bollo da L. 4 rilasciato dall'ufficiale di stato civile, da cui risulti se essi abbiano o meno contratto matrimonio con persona straniera e, nell'affermativa, se vi fu l'autorizzazione ministeriale di cui agli articoli 2 e 18 del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, ovvero se il matrimonio fu celebrato in difformità degli articoli 2 e 3 del R. decreto stesso.

I soci di diritto dell'Unione fascista per le famiglie numerose dovranno comprovare tale loro qualità mediante apposito certificato rilasciato dall'Unione medesima;

10) certificato in carta da bollo da L. 4 comprovante, a seconda dell'età del candidato, l'iscrizione al P.N.F. o nella G.I.L. od ai Gruppi universitari fascisti, nonchè la data di iscrizione.

Tale certificato dovrà essere rilasciato dal segretario (o dal vice-segretario ove trattisi del capoluogo di Provincia) del competente Fascio di combattimento, e sottoposto al visto del segretario della Federazione dei Fasci di combattimento o in sua vece, dal vice segretario federale o dal segretario federale amministrativo.

Ove trattisi di iscritti da data anteriore al 28 ottobre 1922 il certificato stesso dovrà attestare esplicitamente che l'iscrizione non ebbe interruzioni; dovrà essere rilasciato personalmente dal segretario federale della Provincia e vistato per ratifica dal Segretario del P.N.F. o da uno dei Vice-segretari del Partito stesso.

Sarà ritenuto valido il certificato predetto rilasciato dal vice-segretario federale facente funzione del segretario federale mobilitato e firmato per ratifica da un componente il Direttorio nazionale del P.N.F.

Per coloro che siano feriti per la causa fascista il certificato dovrà attestare che non vi fu interruzione dalla data dell'evento che fu causa della ferita anche se posteriore alla Marcia su Roma.

Il ferito per la causa fascista a corredo del certificato dovrà pure produrre il relativo brevetto di ferito.

Gli italiani non regnicoli e i cittadini italiani residenti all'estero dovranno comprovare la loro iscrizione al P.N.F. mediante certificato redatto su carta da bollo da L. 4 rilasciato direttamente dalla Segreteria generale dei Fasci italiani all'estero e firmato dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero.

Quando trattisi di iscritti ai Fasci di combattimento da epoca anteriore alla Marcia su Roma, anche il detto certificato dovrà essere sottoposto alla ratifica del Segretario del Partito Nazionale Fascista, o di uno dei Vice segretari.

I certificati rilasciati ai cittadini sanmarinesi residenti nel territorio della Repubblica dovranno essere firmati dal Segretario del Partito Fascista Sanmarinese e controfirmati dal Segretario di Stato per gli affari esteri; quelli rilasciati ai sanmarinesi residenti nel Regno saranno firmati dal segretario della Federazione che ha l'iscritto in forza. I certificati riguardanti iscrizioni anteriori al 28 ottobre 1922

dovranno riportare il visto di ratifica del Segretario del Partito o di uno dei vice segretari del Partito Nazionale Fascista.

L'iscrizione non è richiesta per i mutilati ed invalidi di guerra e per i minorati in dipendenza di fatti d'arme avveratisi nella difesa delle Colonie dell'Africa Orientale dal 16 gennaio 1935-XIII, oppure in seguito ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dal 5 maggio 1936-XIV al 31 luglio 1939-XVII.

Gli aspiranti ex combattenti non ancora iscritti al P.N.F. potranno essere ammessi al concorso a condizione che dimostrino con apposito certificato di avere presentato domanda di iscrizione. Detti aspiranti, qualora risultino vincitori del concorso, potranno conseguire la nomina sempre quando dimostrino nel termine che verrà loro assegnato dall'Amministrazione, di avere ottenuto l'iscrizione al P.N.F. In caso contrario si intenderanno senz'altro decaduti dal diritto di conseguire la nomina all'impiego;

11) fotografia recente del candidato con la firma autenticata dal podestà o da un notaio a meno che il concorrente dichiari nella domanda di essere provvisto di libretto ferroviario o di altro documento munito di firma e fotografia rilasciato da una pubblica amministrazione.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono dagli aspiranti essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande ad eccezione del requisito dell'età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso, salvo quanto è previsto dall'art. 23 del R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, convertito, con modifiche, nella legge 3 gennaio 1939-XVII, n. 1, nei riguardi dei coniugati.

Art. 3.

I documenti di cui ai numeri 2, 3, 4, 5, 6, 9 e 10 del precedente articolo debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto; quello di cui al n. 1 di data posteriore al 10 marzo 1939.

La legalizzazione delle firme da parte del presidente del Tribunale o del prefetto non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dalle autorità residenti in Roma.

Dalla presentazione dei documenti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 11 del precedente articolo sono dispensati i concorrenti che dimostrino di essere impiegati di ruolo in servizio presso le Amministrazioni dello Stato. Gli interessati dovranno, però, produrre una copia, munita di bollo da L. 8, del loro stato di servizio civile rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici.

I concorrenti non impiegati di ruolo che si trovino sotto le armi per obblighi di leva o perchè richiamati per esigenze di carattere eccezionale, sono dispensati dal produrre i documenti di cui ai numeri 2, 5, 6 e 7 del precedente articolo quando vi suppliscano con un certificato in carta da bollo da L. 4 del comandante del Corpo al quale appartengono comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirano.

I candidati che siano ufficiali della M.V.S.N. in servizio permanente effettivo, sono esonerati dalla presentazione dei documenti indicati ai numeri 2, 3, 4 e 5 del precedente articolo qualora presentino una attestazione dell'autorità da cui dipendono che dichiari la suddetta loro qualità.

Non è consentito far riferimento a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri salvo pel titolo di studio del quale si deve in ogni caso produrre un certificato su carta da bollo da L. 4, rilasciato dall'Amministrazione presso la quale si trova il titolo originale. Tuttavia i candidati i quali abbiano presentato i documenti per partecipare a concorsi indetti da altre Amministrazioni finanziarie potranno fare riferimento ai documenti come sopra presentati, ad eccezione della fotografia, purchè non siano scaduti di validità ai sensi del 1° capoverso del presente articolo.

La tardiva presentazione dell'istanza o anche di uno solo dei documenti prescritti può costituire motivo di esclusione dal concorso, salvo la facoltà ai candidati ammessi alle prove orali di produrre prima di sostenere dette prove, quei documenti che attestino nei loro confronti nuovi titoli preferenziali agli effetti della nomina al posto cui aspirano.

Non possono partecipare al concorso coloro che abbiano preso già parte a due precedenti concorsi per la nomina ad allievo tecnico in prova nell'Amministrazione dei monopoli di Stato senza conseguirvi la idoneità.

Il Ministro con decreto non motivato e non soggetto ad alcun gravame può negare l'ammissione al concorso di qualsiasi candidato.

Art. 4.

L'esame consterà di due prove scritte ed una orale che avranno luogo nei giorni e nelle sedi che saranno successivamente stabilite.

Le prove scritte e quella orale verteranno sulle materie di cui al programma allegato al presente decreto.

Art. 5.

La Commissione esaminatrice, da nominare con successivo decreto, sarà composta come segue:

Presidente, un funzionario dei Monopoli di grado non inferiore al 5°;

Membri, due professori della Regia scuola di ingegneria e due funzionari dei Monopoli di grado non inferiore al 6°;

Segretario, un funzionario amministrativo di grado non inferiore al 9°.

La Commissione ha facoltà di aggregarsi professori di lingue estere per le eventuali relative prove di esame sostenute dai candidati.

Art. 6.

Per lo svolgimento degli esami saranno osservate le disposizioni contenute nel capo VI del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Ogni commissario disporrà di 10 punti per ciascuna prova scritta, di 10 punti per la prova orale e di 10 punti per ciascuna prova facoltativa di lingua estera.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. La prova orale non s'intende superata se il candidato non ottenga la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte, del punto ottenuto in quella orale e di un trentesimo di quello riportato in ognuna delle prove facoltative di lingue estere, classificate con almeno sei decimi.

Art. 7.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

A parità di merito, saranno osservate le disposizioni dell'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, modifi-

cato dall'art. 3 della legge 20 marzo 1940, n. 233, e integrato dall'art. 1 del R. decreto 9 luglio 1940, n. 1156, e successive estensioni.

Per l'assegnazione dei posti agli idonei invalidi di guerra o per la causa nazionale o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII, per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale ovvero in seguito ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dal 5 maggio 1936-XIV al 31 luglio 1939-XVII, ovvero in dipendenza dell'attuale guerra, agli idonei ex combattenti, legionari fiumani, o feriti per la causa fascista, o iscritti ai Fasci di combattimento prima del 28 ottobre 1922, agli idonei che hanno partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII, al 5 maggio 1936-XIV, oppure che abbiano partecipato ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dal 5 maggio 1936-XIV al 31 luglio 1939-XVII, oppure che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati alle operazioni di guerra dell'attuale conflitto, e in mancanza, agli idonei orfani di guerra, o dei caduti per la causa nazionale o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII, per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale od in seguito ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dal 5 maggio 1936-XIV al 31 luglio 1939-XVII, ovvero in dipendenza dell'attuale guerra, ai soci di diritto dell'Unione fascista tra le famiglie numerose, si osserveranno le disposizioni contenute nella legge 21 agosto 1921, n. 1312, e successive estensioni nel R. decreto 3 gennaio 1926, n. 48, del R. decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, nelle leggi 26 luglio 1929, n. 1397, e 12 giugno 1931, n. 777, nel R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, nonchè nei Regi decreti-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, 2 giugno 1936, n. 1172, nel R. decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2179, e nelle leggi 25 settembre 1940, n. 1458, e 20 marzo 1940, numero 233.

I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire quelli che si facciano successivamente vacanti.

Art. 8.

I vincitori del concorso saranno nominati allievi tecnici salvo il periodo di prova non inferiore a mesi sei e conseguiranno la nomina alla effettività del posto previo giudizio del Consiglio di amministrazione.

Coloro che a giudizio insindacabile del predetto Consiglio non siano riconosciuti idonei a conseguire la nomina in ruolo saranno licenziati senza diritto ad alcun indennizzo.

Sono esentati dal periodo di prova quelli che si trovino nelle condizioni di cui al 3° comma dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

Durante il periodo di prova i vincitori del concorso percepiranno l'assegno mensile lordo di L. 916,98 e l'assegno mensile temporaneo di guerra di L. 110 oltre l'aggiunta di famiglia e relative quote complementari giusta le disposizioni in vigore, qualora sussistano le speciali condizioni all'uopo richieste nei vincitori medesimi. Nel caso in cui essi fossero destinati a prestar servizio nel luogo del loro domicilio gli assegni mensili suddetti saranno ridotti alla metà.

A coloro che provengano da altri ruoli di personale statale saranno corrisposti gli assegni previsti dall'art. 1 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

L'assegnazione dei vincitori del concorso a ciascuna delle due branche di servizio « Manifatture e Magazzini tabacchi greggi e lavorati » e « Saline, Laboratorio del chinino di Stato e Magazzini Sali », è disposta con provvedimento insindacabile del direttore generale dei Monopoli di Stato.

Ai nominati sarà prefisso un termine per assumere servizio nelle residenze che verranno ad essi assegnate.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 22 ottobre 1941-XIX

Il Ministro: DI REVEL

PROGRAMMA DELL'ESAME DI CONCORSO

PROVE SCRITTE

Parte prima:

1. — *Costruzioni civili ed industriali*:

Travi reticolate, travi continue, archi, telai, sistemi elastici. Struttura e calcoli di statiche di solai, dei tetti e delle altre parti dei fabbricati. Fondazioni - Muri di sostegno. Materiali da costruzione. Malte e Conglomerati.

Nozioni generali di scienza delle costruzioni.

Nozioni generali sulle strade comuni e ferrate.

2. — *Idraulica e costruzioni idrauliche*:

Utilizzazione delle acque, bacini di ritenuta, dighe, canali industriali, condutture, sifoni.

Opere relative e loro calcolazione.

Consolidamento dei terreni franosi.

Drenaggi.

Parte seconda:

1. — *Impianti industriali*:

Nozioni di fisica tecnica - Combustibili solidi, liquidi, gassosi. Caldaie a vapore - Ventilatori industriali - Impianti di riscaldamento e di condizionamento dell'aria. Essicatoi - Surriscaldamento del vapore - Macchine termiche e idrauliche.

2. — *Elettrotecnica*:

Nozioni generali - Macchine elettriche - Impianti di produzione, di distribuzione e di utilizzazione di energia elettrica - Trasformatori, rifasatori, condensatori - Apparecchi di misurazione e di controllo.

PROVA ORALE

La prova orale verterà sulle materie oggetto delle prove scritte, e sarà integrata con domande di:

1) Istituzioni di Diritto civile;

2) Nozioni di Diritto costituzionale, amministrativo e corporativo.

Il Ministro: DI REVEL

Concorso per esami a 13 posti di vice segretario (grado 11°) nel ruolo amministrativo di 1ª categoria (gruppo A) dei Monopoli di Stato.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive variazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni statali, e successive modificazioni;

Vsto il decreto Ministeriale 29 febbraio 1928, che determina i ruoli speciali del personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, e successive modificazioni;

Visto il decreto Ministeriale 5 luglio 1928 e successivi sull'ordinamento centrale e periferico dell'Amministrazione predetta;

Visto il R. decreto 3 gennaio 1926, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente appartenente alle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, che reca provvedimenti a favore delle famiglie dei caduti per la causa fascista, dei mutilati e feriti per la causa stessa, nonchè degli iscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922;

Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 163, concernente la ammissione dei mutilati ed invalidi di guerra ai pubblici concorsi;

Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, concernente l'estensione agli invalidi ed agli orfani e congiunti di caduti per la difesa delle colonie dell'A.O.I., delle disposizioni a favore degli invalidi di guerra e degli orfani e congiunti di caduti in guerra;

Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, col quale vengono estese a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa Orientale le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti della guerra 1915-1918;

Visto il R. decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2179, che estende ai militari in servizio non isolato all'estero, ed ai congiunti dei caduti, le provvidenze in vigore per i reduci, gli orfani e congiunti di caduti della guerra europea;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, che determina la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi;

Visto il R. decreto 28 settembre 1934, n. 1587, che stabilisce i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni statali;

Visto il R. decreto-legge 1° aprile 1935, n. 343, convertito nella legge 3 giugno 1935, n. 1019, concernente il trattamento al personale statale e degli Enti pubblici richiamato alle armi per mobilitazione;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, che reca provvedimenti per l'incremento demografico, convertito con modificazioni nella legge 3 gennaio 1939, n. 1;

Visto il R. decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1728, concernente provvedimenti per la difesa della razza;

Vista la legge 20 marzo 1940, n. 233, concernente la concessione ai capi di famiglia numerosa di condizioni di priorità negli impieghi e nei lavori;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, che estende agli invalidi e agli orfani e congiunti dei caduti nell'attuale guerra le disposizioni vigenti a favore degli invalidi, degli orfani e dei congiunti di caduti in guerra;

Visto il R. decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, che reca benefici a favore dei combattenti dell'attuale guerra;

Visto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, in data 11 ottobre 1941-XIX, che autorizza a bandire concorsi per la assunzione ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato nell'anno 1942-XX e detta norme per l'ammissione ai concorsi suddetti.

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a 13 posti di vice-segretario (grado 11°) nel ruolo amministrativo di 1ª categoria (gruppo *A*) dei Monopoli di Stato.

Rimangono riservati altrettanti posti a favore dei richiamati alle armi per i concorsi nello stesso grado che verranno indetti dopo il loro congedamento.

Al concorso possono essere ammessi i cittadini albanesi qualora siano in possesso degli altri requisiti prescritti dal presente decreto.

Al concorso stesso non possono partecipare le donne e da esso sono esclusi gli appartenenti alla razza ebraica.

Art. 2.

Gli aspiranti dovranno far pervenire alla Direzione generale dei monopoli di Stato o agli uffici dipendenti dell'Amministrazione stessa (Direzioni compartimentali coltivazioni tabacchi, Direzioni manifatture tabacchi, Direzioni saline, Uffici compartimentali per i servizi commerciali e fiscali dei monopoli, Depositi generi di monopolio) nel termine perentorio di novanta giorni che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, domanda redatta in carta da bollo da L. 6 con la precisa indicazione del proprio recapito.

I candidati che risiedano all'estero potranno presentare nel termine utile la sola domanda salvo a produrre i documenti richiesti entro trenta giorni dal termine stesso.

Ai candidati che dimostrino il loro richiamo alle armi e a quelli che risiedono nell'Africa italiana o nei Possedimenti italiani dell'Egeo è concessa la facoltà di produrre in termine la sola domanda salvo a corredarla dei prescritti documenti non oltre dieci giorni prima dell'inizio delle prove scritte.

La domanda dovrà essere corredata dei seguenti documenti debitamente legalizzati:

1) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 8, dal quale risulti che l'aspirante ha compiuto alla data del presente decreto l'età di 18 anni e non oltrepassato i 30 anni di età.

Detto limite massimo di età è elevato di cinque anni:

a) per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 o che, durante lo stesso periodo, siano stati imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare;

b) per i legionari fiumani;

c) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII, al 5 maggio 1936-XIV;

d) per coloro che abbiano partecipato ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dopo il 5 maggio 1936-XIV e fino al 31 luglio 1939-XVII;

e) per coloro che hanno partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra nell'attuale conflitto.

Il limite stesso è elevato poi a 39 anni:

a) per i mutilati od invalidi di guerra o per la causa fascista ovvero per i fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII, per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale ovvero in dipendenza di operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dal 5 maggio 1936-XIV al 31 luglio 1939-XVII, ovvero in dipendenza dell'attuale guerra, a favore dei quali siano stati liquidati pensioni o assegni privilegiati di guerra in applicazione delle norme vigenti;

b) per gli ex combattenti che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 o per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII, al 5 maggio 1936-XIV o che, dopo questa data ed entro il 31 luglio 1939-XVII, abbiano partecipato ad operazioni militari relative a servizio mili-

tare non isolato all'estero, e per coloro che hanno partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra nell'attuale conflitto, quando gli uni e gli altri siano stati decorati al valore militare o abbiano conseguito promozioni per merito di guerra.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra, coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se amnistiati;

c) per i soci di diritto dell'Unione fascista fra le famiglie numerose salvo il maggior limite consentito in applicazione dell'art. 23 del R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542 convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1.

I suddetti limiti di età sono rispettivamente aumentati di 4 anni:

a) per coloro che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922;

b) per i feriti per la causa fascista in possesso del relativo brevetto di ferito che risultino inscritti inintterrottamente al P.N.F. dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma.

Sono altresì elevati:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quelle previste da ogni altra disposizione in vigore, purchè complessivamente non si superino i quarantacinque anni.

La condizione del limite di età massimo non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati di ruolo in servizio dello Stato e per coloro i quali si trovino nelle condizioni previste dall'art. 8 del R. decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 343;

2) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta da bollo da L. 4 dal podestà del Comune di origine.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato, agli effetti del presente decreto gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto reale:

3) certificato su carta da bollo da L. 4 dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non sia incorso in nessuna delle cause previste dall'art. 107 del testo unico della legge elettorale politica per la perdita dei diritti medesimi;

4) certificato generale del casellario giudiziario su carta da bollo da L. 12;

5) certificato di buona condotta morale, civile e politica, su carta da bollo da L. 4 da rilasciarsi dal podestà del Comune ove l'aspirante risiede da un anno, e, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del podestà o dei podestà dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

6) certificato rilasciato su carta da bollo da L. 4 da un medico provinciale o militare, o della M.V.S.N. o dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica.

Ove l'aspirante sia affetto da imperfezione fisica, il certificato medico ne deve fare mensione indicando se l'imperfezione menomi l'attitudine al servizio.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale ovvero in seguito ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dal 5 maggio 1936-XIV al 31 luglio 1939-XVII, ovvero in dipendenza dell'attuale guerra, produrranno il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia per accertare la loro completa idoneità agli speciali servizi d'istituto;

7) documento comprovante l'adempimento degli obblighi militari ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva a seconda della specifica condizione in cui si trova il candidato rispetto agli obblighi militari.

Coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 o che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, oppure che abbiano partecipato ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dal 5 maggio 1936-XIV al 31 luglio 1939-XVII, presenteranno invece copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, annotato delle eventuali benemerenze di guerra; gli ex combattenti e coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, presenteranno, inoltre la dichiarazione integrativa ai sensi rispettivamente, della circolare n. 588 del Giornale militare ufficiale del 1922 e della circolare n. 957 del Giornale militare ufficiale del 1936 e n. 427 del Giornale militare ufficiale del 1937.

Coloro che furono imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-1918, in sostituzione del servizio militare, proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi dall'autorità marittima competente.

I candidati mutilati o invalidi di guerra o minorati per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII, per la difesa delle Colonie dell'Africa rientale ovvero in seguito ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dal 5 maggio 1936-XIV al 31 luglio 1939-XVII, ovvero in dipendenza dell'attuale conflitto, dovranno provare tale loro qualità mediante l'esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante uno dei certificati mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure mediante apposita attestazione rilasciata dalla rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra a condizione che l'attestazione suddetta indichi anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità d'invalido ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, e sia vidimata dalla sede centrale dell'opera stessa.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la causa fascista o dei caduti in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, ovvero in seguito ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dal 5 maggio 1936-XIV al 31 luglio 1939-XVII, ovvero in dipendenza dell'attuale conflitto, e i figli degli invalidi di guerra o dei minorati per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII, per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale ovvero in seguito ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dal 5 maggio 1936-XIV al 31 luglio 1939-XVII, dovranno dimostrare la loro qualità i primi mediante certificato su carta da bollo da L. 4 rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto,

gli altri, con la esibizione delle dichiarazioni mod. 69 rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, al nome del padre del candidato oppure con un certificato in carta da bollo da L. 4 del podestà del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto;

8) diploma originale o copia autentica notarile di laurea in giurisprudenza od in scienze economiche e commerciali; oppure laurea in scienze sociali e sindacali rilasciata dalla Università di Ferrara; o laurea in scienze politiche ed amministrative conseguita presso la Facoltà di scienze politiche della Università di Roma od una delle lauree conseguite presso le Scuole e Facoltà analogamente ordinate in altre Università od Istituti superiori ai sensi dell'art. 36 del R. decreto 4 settembre 1925, n. 1604;

9) stato di famiglia su carta da bollo da L. 4 da rilasciarsi dal podestà del Comune dove il candidato ha il suo domicilio. Questo documento dovrà essere prodotto soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole.

I coniugati dovranno inoltre produrre un certificato su carta da bollo da L. 4 rilasciato dall'ufficiale di stato civile, da cui risulti se essi abbiano o meno contratto matrimonio con persona straniera e, nell'affermativa, se vi fu l'autorizzazione ministeriale di cui agli articoli 2 e 18 del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, ovvero se il matrimonio fu celebrato in difformità degli articoli 2 e 3 del Regio decreto stesso.

I soci di diritto dell'Unione fascista per le famiglie numerose dovranno comprovare tale loro qualità mediante apposito certificato rilasciato dall'Unione medesima;

10) certificato in carta da bollo da L. 4 comprovante, a seconda dell'età del candidato, l'iscrizione al P.N.F. o nella G.I.L. od ai Gruppi universitari fascisti, nonchè la data d'iscrizione.

Tale certificato dovrà essere rilasciato dal segretario (o dal vice segretario ove trattisi di capoluogo di Provincia) del competente Fascio di combattimento, e sottoposto al visto del segretario della Federazione dei Fasci di combattimento o in sua vece, del vice segretario federale o del segretario federale amministrativo.

Ove trattisi di iscritti da data anteriore al 28 ottobre 1922 il certificato stesso dovrà attestare esplicitamente che l'iscrizione non ebbe interruzioni; dovrà essere rilasciato personalmente dal segretario federale della Provincia e vistato per ratifica dal Segretario del P.N.F. o da uno dei Vice segretari del Partito stesso.

Sarà ritenuto valido il certificato predetto rilasciato dal vice segretario federale facente funzione del segretario federale mobilitato e firmato per ratifica da un componente il Direttorio nazionale del P.N.F.

Per coloro che siano feriti per la causa fascista il certificato dovrà attestare che non vi fu interruzione dalla data dell'evento che fu causa della ferita anche se posteriore alla Marcia su Roma.

Il ferito per la causa fascista a corredo del certificato dovrà pure produrre il relativo brevetto di ferito.

Gli italiani non regnicoli e i cittadini italiani residenti all'estero dovranno comprovare la loro iscrizione al P.N.F. mediante certificato redatto su carta da bollo da L. 4 rilasciato direttamente dalla Segreteria generale dei Fasci italiani all'estero e firmato dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero.

Quando trattisi di iscritti ai Fasci di combattimento da epoca anteriore alla Marcia su Roma, anche il detto certificato dovrà essere sottoposto alla ratifica del Segretario del Partito Nazionale Fascista, o di uno dei Vice segretari.

I certificati rilasciati ai cittadini sanmarinesi residenti nel territorio della Repubblica dovranno essere firmati dal Segretario del Partito Fascista Sanmarinese e controfirmati dal Segretario di Stato per gli affari esteri; quelli rilasciati ai sanmarinesi residenti nel Regno saranno firmati dal segretario della Federazione che ha l'iscritto in forza. I certificati riguardanti iscrizioni anteriori al 28 ottobre 1922 dovranno riportare il visto di ratifica del Segretario del Partito o di uno dei Vice segretari del Partito Nazionale Fascista.

L'iscrizione non è richiesta per i mutilati ed invalidi di guerra e per i minorati in dipendenza di fatti d'arme avveratisi nella difesa delle Colonie dell'Africa Orientale dal 16 gennaio 1935-XIII, oppure in seguito ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dal 5 maggio 1936-XIV al 31 luglio 1939-XVII.

Gli aspiranti ex combattenti non ancora iscritti al P.N.F. potranno essere ammessi al concorso a condizione che dimostrino con apposito certificato di avere presentato domanda di iscrizione. Detti aspiranti, qualora risultino vincitori del concorso, potranno conseguire la nomina sempre quando dimostrino nel termine che verrà loro assegnato dalla Amministrazione, di avere ottenuto l'iscrizione al P.N.F. In caso contrario si intenderanno senz'altro decaduti dal diritto di conseguire la nomina all'impiego;

11) fotografia recente del candidato con la sua firma autenticata dal podestà o da un notaio a meno che il concorrente dichiari nella domanda di essere provvisto di libretto ferroviario o di altro documento munito di firma e fotografia rilasciato da una pubblica amministrazione.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono dagli aspiranti essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande ad eccezione del requisito dell'età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso, salvo quanto è previsto dall'art. 23 del R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, numero 1542, convertito, con modifiche, nella legge 3 gennaio 1939-XVII, n. 1, nei riguardi dei coniugati.

Art. 3.

I documenti di cui ai numeri 2, 3, 4, 5, 6, 9 e 10 del precedente articolo debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto; quello di cui al n. 1 di data posteriore al 10 marzo 1939.

La legalizzazione delle firme da parte del presidente del Tribunale o del prefetto non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dalle autorità residenti in Roma.

Dalla presentazione dei documenti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 11 del precedente articolo sono dispensati i concorrenti che dimostrino di essere impiegati di ruolo in servizio presso le Amministrazioni dello Stato. Gli interessati dovranno, però, produrre una copia, munita di bollo da L. 8 dal loro stato di servizio civile rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici.

I concorrenti non impiegati di ruolo che si trovino sotto le armi per obblighi di leva o perchè richiamati per esigenze di carattere eccezionale, sono dispensati dal produrre i documenti di cui ai numeri 2, 5, 6 e 7 del precedente articolo quando vi suppliscano con un certificato in carta da bollo da L. 4 del comandante del Corpo al quale appartengono comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirano.

I candidati che siano ufficiali della M.V.S.N. in servizio permanente effettivo, sono esonerati dalla presentazione dei documenti indicati ai numeri 2, 3, 4 e 5 del precedente articolo qualora presentino una attestazione dell'autorità da cui dipendono che dichiari la suddetta loro qualità.

Non è consentito far riferimento a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri salvo pel titolo di studio del quale, si deve in ogni caso produrre un certificato su carta da bollo da L. 4, rilasciato dall'Amministrazione presso la quale si trova il titolo originale. Tuttavia i candidati i quali abbiano presentato i documenti per partecipare a concorsi indetti da altre Amministrazioni finanziarie potranno fare riferimento ai documenti come sopra presentati, ad eccezione della fotografia, purchè non siano scaduti di validità ai sensi del 1° capoverso del presente articolo.

La tardiva presentazione dell'istanza o anche di uno solo dei documenti prescritti può costituire motivo di esclusione dal concorso, salva la facoltà ai candidati ammessi alle prove orali di produrre prima di sostenere dette prove, quei documenti che attestino nei loro confronti nuovi titoli preferenziali agli effetti della nomina al posto cui aspirano.

Non possono partecipare al concorso coloro che abbiano preso già parte a due precedenti concorsi per la nomina a vice segretario (gruppo *A*) nell'Amministrazione dei monopoli di Stato senza conseguirvi la idoneità.

Il Ministro con decreto non motivato e non soggetto ad alcun gravame può negare l'ammissione al concorso di qualsiasi candidato.

Art. 4.

L'esame consterà di tre prove scritte ed una orale che avranno luogo nei giorni e nelle sedi che saranno successivamente stabilite.

Le prove scritte e quella orale verteranno sulle materie di cui al programma allegato al presente decreto.

Art. 5.

La Commissione esaminatrice, da nominare con successivo decreto, sarà composta di un funzionario di grado non inferiore al 5° (che la presiede) e di tre funzionari di grado non inferiore al 6° in servizio dell'Amministrazione dei monopoli di Stato.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un funzionario amministrativo dei Monopoli di Stato di grado non inferiore al 9°.

Art. 6.

Per lo svolgimento degli esami saranno osservate le disposizioni contenute nel capo VI del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Ogni commissario disporrà di 10 punti per ciascuna prova scritta, di 10 punti per la prova orale e di 10 punti per ciascuna prova facoltativa di lingua estera.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. La prova orale non s'intende superata se il candidato non ottenga la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte, del punto ottenuto in quella orale e di un trentesimo di quello riportato in ognuna delle prove facoltative di lingue estere, classificate con almeno sei decimi.

Art. 7.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

A parità di merito, saranno osservate le disposizioni dell'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, modificato dall'art. 3 della legge 20 marzo 1940, n. 233, e integrato dall'art. 1 del R. decreto 9 luglio 1940, n. 1156, e successive estensioni.

Per l'assegnazione dei posti agli idonei invalidi di guerra o per la causa nazionale o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII, per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale ovvero in seguito ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dal 5 maggio 1936-XIV al 31 luglio 1939-XVII, ovvero in dipendenza dell'attuale guerra, agli idonei ex combattenti, legionari fiumani, o feriti per la causa fascista, o iscritti ai Fasci di combattimento prima del 28 ottobre 1922, agli idonei che hanno partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'A. O. dal 3 ottobre 1935-XIII, al 5 maggio 1936-XIV, oppure che abbiano partecipato ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dal 5 maggio 1936-XIV al 31 luglio 1939-XVII, oppure che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati alle operazioni di guerra dell'attuale conflitto, e, in mancanza, agli idonei orfani di guerra, o dei caduti per la causa nazionale o in dipendenza dei fatti d'arme verificatesi dal 16 gennaio 1935-XIII, per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale od in seguito ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dal 5 maggio 1936-XIV al 31 luglio 1939-XVII, ovvero in dipendenza dell'attuale guerra, ai soci di diritto dell'Unione fascista fra le famiglie numerose, si osserveranno le disposizioni contenute nella legge 21 agosto 1921, n. 1312, e successive estensioni nel R. decreto 3 gennaio 1926, n. 48, nel R. decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, nelle leggi 26 luglio 1929, n. 1397, e 12 giugno 1931, n. 777, nel R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, nonchè nei Regi decreti-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, 2 giugno 1936, n. 1172, nel R. decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2179, nelle leggi 25 settembre 1940, n. 1458, e 20 marzo 1940, n. 233.

I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire quelli che si facciano successivamente vacanti.

Art. 8.

I vincitori del concorso saranno nominati Vice-segretari salvo il periodo di prova non inferiore a mesi sei e conseguiranno la nomina alla effettività del posto previo giudizio del Consiglio di amministrazione.

Coloro che a giudizio insindacabile del predetto Consiglio non siano riconosciuti idonei a conseguire la nomina in ruolo saranno licenziati senza diritto ad alcun indennizzo.

Sono esentati dal periodo di prova quelli che si trovino nelle condizioni di cui al 3° comma dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

Durante il periodo di prova i vincitori del concorso percepiranno l'assegno mensile lordo di L. 916,98 e l'assegno mensile temporaneo di guerra di L. 110 oltre l'aggiunta di famiglia e relative quote complementari giusta le disposizioni in vigore, qualora sussistano le speciali condizioni all'uopo richieste nei vincitori medesimi. Nel caso in cui essi fossero destinati a prestar servizio nel luogo del loro domicilio gli assegni mensili suddetti saranno ridotti alla metà.

A coloro che provengano da altri ruoli di personale statale saranno corrisposti gli assegni previsti dall'art. 1 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

Ai nominati sarà prefisso un termine per assumere servizio nelle residenze che verranno ad essi assegnate.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 22 ottobre 1941-XIX

Il Ministro: Di Revel

PROGRAMMA DELL'ESAME DI CONCORSO

PROVE SCRITTE

Parte prima:

1. — Diritto civile e nozioni di procedura civile.
2. — Diritto commerciale.

Parte seconda:

1. — Diritto amministrativo, costituzionale e corporativo.
2. — Nozioni di diritto penale.

Parte terza:

1. — Economia politica corporativa - Scienza delle finanze - Sistema tributario del Regno.
2. — Nozioni di statistica - Nozioni sull'amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato.
3. — Legge organica sul monopolio dei tabacchi e dei sali (21 gennaio 1929, n. 67).

PROVA ORALE

La prova orale verterà sulle materie oggetto delle prove scritte.
La prova facoltativa di lingue estere consisterà nella traduzione scritta di un brano proposto dalla Commissione esaminatrice dall'italiano in uno o più delle lingue (francese, tedesco, inglese, spagnolo) che il candidato avrà dichiarato di conoscere nella domanda di ammissione al concorso.

Il Ministro: Di Revel

Concorso per esami a 15 posti di applicato tecnico (grado 12°) nel ruolo di 2ª categoria dei Monopoli di Stato

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive variazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni statali e successive modificazioni;

Visto il decreto Ministeriale 29 febbraio 1928, che determina i ruoli speciali del personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, e successive modificazioni;

Visto il decreto Ministeriale 5 luglio 1928 e successivi sull'ordinamento centrale e periferico dell'Amministrazione predetta;

Visto il R. decreto 3 gennaio 1926, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente appartenente alle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, che reca provvedimenti a favore delle famiglie dei caduti per la causa fascista, dei mutilati e feriti per la causa stessa, nonchè degli iscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922;

Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 163, concernente l'ammissione dei mutilati ed invalidi di guerra ai pubblici concorsi;

Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, concernente l'estensione agli invalidi ed agli orfani e congiunti di caduti per la difesa delle Colonie dell'A. O., delle disposizioni a favore degi invalidi di guerra e degli orfani e congiunti di caduti in guerra;

Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, col quale vengono estese a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa Orientale le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti della guerra 1915-1918;

Visto il R. decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2179, che estende ai militari in servizio non isolato all'estero, ed ai congiunti dei caduti, le provvidenze in vigore per i reduci, gli orfani e congiunti di caduti della guerra europea;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, che determina la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi;

Visto il R. decreto 28 settembre 1934, n. 1587, che stabilisce i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni statali;

Visto il R. decreto-legge 1° aprile 1935, n. 343, convertito nella legge 3 giugno 1935, n. 1019, concernente il trattamento al personale statale e degli Enti pubblici richiamato alle armi per mobilitazione;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, che reca provvedimenti per l'incremento demografico, convertito con modificazioni nella legge 3 gennaio 1939, n. 1.

Visto il R. decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1728, concernente provvedimenti per la difesa della razza;

Vista la legge 20 marzo 1940, n. 233, concernente la concessione ai capi di famiglia numerosa di condizioni di priorità negli impieghi e nei lavori;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, che estende agli invalidi e agli orfani e congiunti dei caduti nell'attuale guerra le disposizioni vigenti a favore degli invalidi, degli orfani e dei congiunti di caduti in guerra;

Visto il R. decreto-legge 8 luglio 1941-XIX, n. 868, che reca benefici a favore dei combattenti dell'attuale guerra;

Visto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, in data 11 ottobre 1941-XIX che autorizza a bandire concorsi per l'assunzione ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato nell'anno 1942-XX e detta norme per l'ammissione ai concorsi suddetti;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a 15 posti di applicato tecnico (grado 12°) nel ruolo di 2ª categoria dei Monopoli di Stato così ripartiti:

n. 6 posti nella branca di servizio « Coltivazioni tabacchi »;

n. 7 posti nella branca di servizio « Manifatture e Magazzini tabacchi greggi e lavorati »;

n. 2 posti nella branca di servizio « Saline, Laboratorio chinino di Stato e Magazzini sali;

Rimangono riservati 16 posti a favore dei richiamati alle armi per i concorsi nello stesso grado che verranno indetti dopo il loro congedamento.

Al concorso possono essere ammessi i cittadini albanesi qualora siano in possesso degli altri requisiti precritti dal presente decreto.

Al concorso stesso non possono partecipare le donne e da esso sono esclusi gli appartanenti alla razza ebraica.

Art. 2.

Gli aspiranti dovranno far pervenire alla Direzione generale dei monopoli di Stato o agli uffici dipendenti dell'Amministrazione stessa (Direzioni compartimentali coltivazioni tabacchi, Direzioni manifatture tabacchi, Direzioni saline, Uffici compartimentali per i servizi commerciali e fiscali dei monopoli, Depositi generi di monopolio) nel termine perentorio di novanta giorni che decorre dal giorno succes-

sivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, domanda redatta in carta da bollo da L. 6 con la precisa indicazione del proprio recapito.

I candidati che risiedano all'estero potranno presentare nel termine utile la sola domanda salvo a produrre i documenti richiesti entro trenta giorni dal termine stesso.

Ai candidati che dimostrino il loro richiamo alle armi e a quelli che risiedano nell'Africa Italiana o nei Possedimenti italiani dell'Egeo è concessa la facoltà di produrre in termine la sola domanda salvo a corredarla dei prescritti documenti non oltre dieci giorni prima dell'inizio delle prove scritte.

La domanda dovrà essere corredata dai seguenti documenti debitamente legalizzati:

1) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 8, dal quale risulti che l'aspirante ha compiuto alla data del presente decreto, l'età di 18 anni e non oltrepassato i 26 anni di età.

Detto limite massimo di età è elevato di cinque anni,

a) per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 o che, durante lo stesso periodo, siano stati imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare;

b) per i legionari fiumani;

c) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII, al 5 maggio 1936-XIV;

d) per coloro che abbiano partecipato ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dal 5 maggio 1936-XIV e fino al 31 luglio 1939-XVII;

e) per coloro che hanno partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra nell'attuale conflitto.

Il limite stesso è elevato poi a 39 anni:

a) per i mutilati od invalidi di guerra o per la causa fascista ovvero per i fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII, per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale ovvero in dipendenza di operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dal 5 maggio 1936-XIV al 31 luglio 1939-XVII, ovvero in dipendenza dell'attuale guerra, a favore dei quali siano stati liquidati pensioni o assegni privilegiati di guerra in applicazione delle norme vigenti;

b) per gli ex combattenti che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 o per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV o che, dopo questa data ed entro il 31 luglio 1939-XVII abbiano partecipato ad operazioni militari relative a servizio militare non isolato all'estero, e per coloro che hanno partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra nell'attuale conflitto; quando gli uni e gli altri siano stati decorati al valore militare o abbiano conseguito promozione per merito di guerra.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra, coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se amnistiati;

c) per i soci di diritto dell'Unione fascista fra le famiglie numerose salvo il maggior limite consentito in applicazione dell'art. 23 del R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, convertito, con modificazioni, nella leige 3 gennaio 1939, n. 1.

I suddetti limiti di età sono rispettivamente aumentati di quattro anni:

a) per coloro che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922;

b) per i feriti per la causa fascista in possesso del relativo brevetto di ferito che risultino inscritti ininterrottamente al P.N.F. dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma.

Sono altresì elevati:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quelle previste da ogni altra disposizione in vigore, purchè complessivamente non si superino, i quarantacinque anni.

La condizione del limite di età massimo non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati di ruolo in servizio dello Stato e per coloro i quali si trovino nelle condizioni previste dall'art. 8 del R. decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 343;

2) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta da bollo da L. 4 dal podestà del Comune di origine.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato, agli effetti del presente decreto gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

3) certificato su carta da bollo da L. 4 dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non sia incorso in nessuna delle cause previste dall'art. 107 del testo unico della legge elettorale politica per la perdita dei diritti medesimi;

4) certificato generale del casellario giudiziario su carta da bollo da L. 12;

5) certificato di buona condotta morale, civile e politica, su carta da bollo da L. 4 da rilasciarsi dal podestà del Comune ove l'aspirante risiede da un anno, e, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del podestà o dei podestà dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

6) certificato rilasciato su carta da bollo da L. 4 da un medico provinciale o militare, o della M.V.S.N. o dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica.

Ove l'aspirante sia affetto da imperfezione fisica, il certificato medico ne deve fare menzione indicando se l'imperfezione menomi l'attitudine al servizio.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale ovvero in seguito ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dal 5 maggio 1936-XIV al 31 luglio 1939-XVII, ovvero in dipendenza dell'attuale guerra, produrranno il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia per accertare la loro completa idoneità agli speciali servizi d'istituto;

7) documento comprovante l'adempimento degli obblighi militari ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle

liste di leva a seconda della specifica condizione in cui si trova il candidato rispetto agli obblighi militari.

Coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 o che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, oppure che abbiano partecipato ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dal 5 maggio 1936-XIV al 31 luglio 1939-XVII, presenteranno invece copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, annotato delle eventuali benemerenze di guerra; gli ex combattenti e coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, presenteranno, inoltre la dichiarazione integrativa ai sensi rispettivamente, della circolare n. 588 del Giornale militare ufficiale del 1922 e della circolare n. 957 del Giornale militare ufficiale del 1936 e n. 427 del Giornale militare ufficiale del 1937.

Coloro che furono imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-1918, in sostituzione del servizio militare proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi dall'autorità marittima competente.

I candidati mutilati o invalidi di guerra o minorati per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII, per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale ovvero in seguito ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dal 5 maggio 1936-XIV al 31 luglio 1939-XVII, ovvero in dipendenza dell'attuale conflitto, dovranno provare tale loro qualità mediante l'esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante uno dei certificati mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure mediante apposita attestazione rilasciata dalla rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra a condizione che l'attestazione suddetta indichi anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità d'invalido ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, e sia vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la causa fascista o dei caduti in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII, per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, ovvero in seguito ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dal 5 maggio 1936-XIV al 31 luglio 1939-XVII, ovvero in dipendenza dell'attuale conflitto, e i figli degli invalidi di guerra o dei minorati per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII, per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale ovvero in seguito ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dal 5 maggio 1936-XIV al 31 luglio 1939-XVII, dovranno dimostrare la loro qualità i primi mediante certificato su carta da bollo da L. 4 rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto, gli altri, con la esibizione della dichiarazione mod. 69 rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, al nome del padre del candidato oppure con un certificato in carta da bollo da L. 4 del podestà del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto;

8) diploma originale o copia autentica notarile di licenza delle scuole secondarie di avviamento professionale, oppure la licenza di scuola tecnica, oppure la licenza d'istituto tecnico, corso inferiore. Sono ammessi i titoli di studio corrispondenti conseguiti ai termini degli ordinamenti scolastici precedenti agli attuali;

9) stato di famiglia su carta da bollo da L. 4 da rilasciarsi dal podestà del Comune dove il candidato ha il suo domicilio. Questo documento dovrà essere prodotto soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole.

I coniugati dovranno inoltre produrre un certificato su carta da bollo da L. 4 rilasciato dall'ufficiale di stato civile, da cui risulti se essi abbiano o meno contratto matrimonio con persona straniera e, nell'affermativa, se vi fu l'autorizzazione ministeriale di cui agli articoli 2 e 18 del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728; ovvero se il matrimonio fu celebrato in difformità degli articoli 2 e 3 del R. decreto stesso.

I soci di diritto dell'Unione fascista per le famiglie numerose dovranno comprovare tale loro qualità, mediante apposito certificato rilasciato dall'Unione medesima;

10) certificato in carta da bollo da L. 4 comprovante, a seconda dell'età del candidato, l'iscrizione al P.N.F. o nella G.I.L. od ai Gruppi universitari fascisti, nonchè la data d'iscrizione.

Tale certificato dovrà essere rilasciato dal segretario (o dal vice segretario ove trattisi di capoluogo di Provincia) del competente Fascio di combattimento, e sottoposto al visto del segretario della Federazione dei Fasci di combattimento o in sua vece, del vice segretario federale o del segretario federale amministrativo.

Ove trattisi di iscritti da data anteriore al 28 ottobre 1922 il certificato stesso dovrà attestare esplicitamente che l'iscrizione non ebbe interruzioni; dovrà essere rilasciato personalmente dal segretario federale della Provincia e vistato per ratifica dal Segretario del P.N.F. o da uno dei Vice segretari del Partito stesso.

Sarà ritenuto valido il certificato predetto rilasciato dal vice segretario federale facente funzione del segretario federale mobilitato e firmato per ratifica da un componente il Direttorio nazionale del P.N.F.

Per coloro che siano feriti per la causa fascista il certificato dovrà attestare che non vi fu interruzione dalla data dell'evento che fu causa della ferita anche se posteriore alla Marcia su Roma.

Il ferito per la causa fescista a corredo del certificato dovrà pure produrre il relativo brevetto di ferito.

Gli italiani non regnicoli e i cittadini italiani residenti all'estero dovranno comprovare la loro iscrizione al P.N.F. mediante certificato redatto su carta da bollo da L. 4 rilasciato direttamente dalla Segreteria generale dei Fasci italiani all'estero e firmato dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero.

Quando trattisi di iscritti ai Fasci di combattimento da epoca anteriore alla Marcia su Roma, anche il detto certificato dovrà essere sottoposto alla ratifica del Segretario del Partito Nazionale Fascista o di uno dei Vice segretari.

I certificati rilasciati ai cittadini sanmarinesi residenti nel territorio della Repubblica dovranno essere firmati dal Segretario del Partito Fascista Sanmarinese e controfirmati dal Segretario di Stato per gli affari esteri; quelli rilasciati ai sanmarinesi residenti nel Regno saranno firmati dal segretario della Federazione che ha l'iscritto in forza. I certificati riguardanti iscrizioni anteriori al 28 ottobre 1922 dovranno riportare il visto di ratifica del Segretario del Partito o da uno dei Vice segretari del P.N.F.

L'iscrizione non è richiesta per mutilati ed invalidi di guerra e per i minorati in dipendenza di fatti d'arme avveratisi nella difesa delle Colonie dell'Africa Orientale dal 16 gennaio 1935-XIII, oppure in seguito ad operazioni mi-

litari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dal 5 maggio 1936-XIV al 31 luglio 1939-XVII.

Gli aspiranti ex combattenti non ancora iscritti al P.N.F. potranno essere ammessi al concorso a condizione che dimostrino con apposito certificato di avere presentato domanda di iscrizione. Detti aspiranti, qualora risultino vincitori del concorso, potranno conseguire la nomina sempre quando dimostrino nel termine che verrà loro assegnato dall'Amministrazione, di avere ottenuto l'iscrizione al P.N.F. In caso contrario si intenderanno senz'altro decaduti dal diritto di conseguire la nomina all'impiego;

11) fotografia recente del candidato con la sua firma autenticata dal podestà o da un notaio a meno che il concorrente dichiari nella domanda di essere provvisto di libretto ferroviario o di altro documento munito di firma e fotografia rilasciato da una pubblica Amministrazione.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono dagli aspiranti essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande ad eccezione del requisito dell'età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso, salvo quanto è previsto dall'art. 23 del R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, convertito, con modifiche, nella legge 3 gennaio 1939-XVII, n. 1, nei riguardi dei coniugati.

Art. 3.

I documenti di cui ai numeri 2, 3, 4, 5, 6, 9 e 10 del precedente articolo debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto; quello di cui al n. 1 di data posteriore al 10 marzo 1939.

La legalizzazione delle firme da parte del presidente del Tribunale o del prefetto non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dalle autorità residenti in Roma.

Dalla presentazione dei documenti di cui a numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 11 del precedente articolo sono dispensati i concorrenti che dimostrino di essere impiegati di ruolo in servizio presso le Amministrazioni dello Stato. Gli interessati dovranno, però, produrre una copia, munita di bollo da L. 8, del loro stato di servizio civile rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici.

I concorrenti non impiegati di ruolo che si trovino sotto le armi per obblighi di leva o perchè richiamati per esigenze di carattere eccezionale, sono dispensati dal produrre i documenti di cui ai numeri 2, 5, 6 e 7 del precedente articolo quando vi suppliscano con un certificato in carta da bollo da L. 4 del comandante del Corpo al quale appartengono comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirano.

I candidati che siano ufficiali della M.V.S.N. in servizio permanente effettivo, sono esonerati dalla presentazione dei documenti indicati ai numeri 2, 3, 4 e 5 del precedente articolo qualora presentino una attestazione dell'autorità da cui dipendono che dichiari la suddetta loro qualità.

Non è consentito far riferimento a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri salvo pel titolo di studio del quale si deve in ogni caso produrre un certificato su carta da bollo da L. 4, rilasciato dall'Amministrazione presso la quale si trova il titolo originale. Tuttavia i candidati i quali abbiano presentato i documenti per partecipare a concorsi indetti da altre Amministrazioni finanziarie potranno fare riferimento ai documenti come sopra presentati ad eccezione della fotografia, purchè non siano scaduti di validità ai sensi del 1° capoverso del presente articolo.

La tardiva presentazione dell'istanza o anche di uno solo dei documenti prescritti può costituire motivo di esclusione dal concorso salva la facoltà ai candidati ammessi alle prove orali di produrre prima di sostenere dette prove, quei documenti che attestino nei loro confronti nuovi titoli preferenziali agli effetti della nomina al posto cui aspirano.

Non possono partecipare al concorso coloro che abbiano preso già parte a due precedenti concorsi per la nomina ad applicato tecnico in prova nell'Amministrazione dei monopoli di Stato senza conseguirvi la idoneità.

Il Ministro con decreto non motivato e non soggetto ad alcun gravame può negare l'ammissione al concorso di qualsiasi candidato.

Art. 4.

L'esame consterà di due prove scritte ed una orale che avranno luogo nei giorni e nelle sedi che saranno successivamente stabilite.

Le prove scritte e quella orale verteranno sulle materie di cui al programma allegato al presente decreto.

Art. 5.

La Commissione esaminatrice, da nominare con successivo decreto, sarà composta di un funzionario di grado non inferiore al 6° (che la presiede) e di tre funzionari di grado non inferiore al 7° in servizio dell'Amministrazione dei monopoli di Stato.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un funzionario amministrativo dei Monopoli di Stato di grado non inferiore al 9°.

Art. 6.

Per lo svolgimento degli esami saranno osservate le disposizioni contenute nel capo VI del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Ogni commissario disporrà di 10 punti per ciascuna prova scritta e di 10 punti per la prova orale.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. La prova orale non s'intende superata se il candidato non ottenga la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

Art. 7.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

A parità di merito, saranno osservate le disposizioni dell'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, modificato dall'art. 3 della legge 20 marzo 1940, n. 233, e integrato dall'art. 1 del R. decreto 9 luglio 1940, n. 1156, e successive estensioni.

Per l'assegnazione dei posti agli idonei invalidi di guerra o per la causa nazionale o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale ovvero in seguito ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dal 5 maggio 1936-XIV al 31 luglio 1939-XVII, ovvero in dipendenza dell'attuale guerra, agli idonei ex combattenti, legionari fiumani, o feriti per la causa fascista, o inscritti ai Fasci di combattimento prima del 28 ottobre 1922, agli idonei che hanno partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi

nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV oppure che abbiano partecipato ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dal 5 maggio 1936-XIV al 31 luglio 1939-XVII, oppure che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati alle operazioni di guerra dell'attuale conflitto, e, in mancanza, agli idonei orfani di guerra, o dei caduti per la causa nazionale o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII, per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale od in seguito ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dal 5 maggio 1936-XIV al 31 luglio 1939-XVII, ovvero in dipendenza dell'attuale guerra, si osserveranno le disposizioni contenute nella legge 21 agosto 1921, n. 1312, e successive estensioni, nel R. decreto 3 gennaio 1926, n. 48, nel R. decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, nelle leggi 26 luglio 1929, n. 1397 e 12 giugno 1931, n. 777, nel R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, nonchè nei Regi decreti-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, 2 giugno 1936, n. 1172, nell'art. 24 del R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, nel R. decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2179, e nella legge 25 settembre 1940, n. 1458.

I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire quelli che si facciano successivamente vacanti.

Art. 8.

I vincitori del concorso saranno nominati applicati tecnici salvo il periodo di prova non inferiore a mesi sei e conseguiranno la nomina alla effettività del posto previo giudizio del Consiglio di amministrazione.

Coloro che a giudizio insindacabile del predetto Consiglio non siano riconosciuti idonei a conseguire la nomina in ruolo saranno licenziati senza diritto ad alcun indennizzo.

Sono esentati dal periodo di prova quelli che si trovino nelle condizioni di cui al 3° comma dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

Durante il periodo di prova i vincitori del concorso percepiranno l'assegno mensile lordo di L. 518,24 e l'assegno mensile temporaneo di guerra di L. 91,82 oltre l'aggiunta di famiglia e relative quote complementari giusta le disposizioni in vigore, qualora sussistano le speciali condizioni all'uopo richieste nei vincitori medesimi. Nel caso in cui essi fossero destinati a prestar servizio nel luogo del loro domicilio gli assegni mensili suddetti saranno ridotti alla metà.

A coloro che provengano da altri ruoli di personale statale, saranno corrisposti gli assegni previsti dall'art. 1 del R. decretò-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

L'assegnazione dei vincitori del concorso a ciascuna delle tre branche di servizio « Coltivazioni tabacchi », « Manifatture e Magazzini tabacchi greggi e lavorati », « Saline, Laboratorio chinino di Stato e Magazzini sali », è disposta con provvedimento insindacabile del direttore generale dei Monopoli di Stato.

Ai nominati sarà prefisso un termine per assumere servizio nelle residenze che verranno ad essi assegnate.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 22 ottobre 1941-XIX

Il Ministro: Di Revel

PROGRAMMA DELL'ESAME DI CONCORSO

Prova scritta.

Parte prima:

Componimento in lingua italiana.

Parte seconda:

1. — Aritmetica compresa la regola del tre composto.
2. — Geometria elementare piana e solida.
3. — Formazione di un prospetto statistico.

Prova orale

Sono oggetto della prova orale oltre alle materie di cui alla parte seconda delle prove scritte:
1) Diritti e doveri dell'impiegato;
2) Carta del lavoro;
3) Nozioni elementari di chimica, di fisica e di botanica;
4) Nozioni elementari di statistica.

Il Ministro: Di Revel

(4498)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* Santi Raffaele, *gerente*

(5102237) Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.

PREZZO L. 6 —